CODICE PENALE

PER

L' ESERCITO

DEL

REGNO D'ITALIA.

FIRENZE,
Giuseppe Pellas, Editore
—
1870.

AVVERTENZA

I.

Nell' assumere l' incarico affidatomi di dirigere questa edizione del Codice penale per l' Esercito Italiano, io mi proposi sopratutto due oggetti; mostrare in primo luogo la correlazione del nuovo Codice con l' antico, e stabilire le opportune conferenze degli articoli principali di esso con quelli del Codice penale e del Codice di procedura penale; mi proposi in secondo luogo di raccogliere in un volume quasi per intero il diritto militare.

L' edizione presente contiene adunque:

La correlazione degli articoli del Codice penale militare nuovo con quelli del Codice abrogato del 1859.

La correlazione dei più importanti articoli del Codice stesso fra loro:

La correlazione degli articoli di essi con quelli del Codice penale italiano comune del 1859, ora in vigore in quasi tutta l' Italia, all' infuori della Toscana e del Veneto; del Codice di procedura penale, e di altre leggi:

La bella relazione a S. M. che precede la pubblicazione tanto del Codice penale per l' Esercito come su quello per la Marina militare.

Una serie di appendici, contenenti il testo di tutte le leggi, decreti, articoli di altri Codici a cui il Codice penale per l' Esercito si riferisce.

Un copioso indice analitico per agevolare le ricerche.

Così un solo volume contiene, si può dire, tutta la legislazione militare.

II.

Credo inoltre opportuno far precedere il testo del Codice da alcune avvertenze.

Non si dirà certo esagerata l' affermazione che questo Codice, come quello per la Marina militare, sono i più liberali e più progressivi di Europa: e se possono dar luogo a qualche correzione ulteriore (sono opera umana anch' essi) nondimeno, nel loro insieme, sono inspirati dai principî più sani del diritto penale e del diritto delle genti.

Si tratta di una legislazione tutta speciale, che ha criterio e scopi proprî, e alla quale sarebbe un errore applicare sempre e in tutto il loro rigore le norme generali del diritto.

III.

Ma non è a credere con ciò che di queste norme non si debba tener calcolo: chè anzi il legislatore vi si riferisce sovente egli stesso; e più sovente ancora le disposizioni della legge penale militare sono estratte quasi testualmente dalla legge penale comune.

I magistrati militari devono aver presenti, nell' adempimento del loro officio le regole seguenti:

1.° *Che anche nell' applicazione del Codice penale militare è da osservarsi il precetto sancito dall' art. 4 delle Disposizioni generali nella interpretazione ed applicazione delle leggi, che precedono il Codice civile, e così concepito:*

« *Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali, o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi.* »

2.° *Che nel dubbio bisogna adottare la soluzione più favorevole all' accusato:*

3.° *Che ogni volta che si tratta di determinare reati pei quali il Codice penale militare non contenga spiegazioni sufficienti, è necessario riferirsi al Codice penale ordinario il quale, fino a che l' Italia abbia il beneficio di un' unica legislazione penale, costituisce, in fatto di reati e di pene, le legge comune.*

IV.

Appena occorre in ultimo aggiungere che il Codice penale per l' Esercito, come quello per la Marina essendo in vigore per tutto il Regno, ogni volta che si riferiscano a qualche disposizione del Codice penale comune del 1859, questo è applicabile anche in quelle provincie nelle quali sia in vigore un Codice penale diverso, come la Toscana e le provincie Venete e di Mantova: e dovunque si trovi l' Esercito, ivi egli porta con sè la propria legislazione per tutto ciò che concerne i doveri e la responsabilità militare.

G. SAREDO.

SPIEGAZIONE

DELLE

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

E.	Codice penale per l'Esercito.
P. Sar.	Codice penale militare Sardo del 1859, abrogato.
P. M.	Codice penale militare marittimo.
P. It.	Codice penale Italiano comune del 1859.
C. pr. pen.	Codice di procedura penale.
Fr.	Code de Justice militaire pour l'armée de terre (9 juin 1857)
C. C.	Codice Civile.
Disp. Gen.	Disposizioni generali per l'applicazione e l'interpretazione delle Leggi (Titolo preliminare del Codice Civile).
Disp. trans. CC.	Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.
Disp. trans. C. PP.	Disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice di procedura penale.
L. Ord. giud.	Legge sull'ordinamento giudiziario.

RELAZIONE

A

SUA MAESTÀ IL RE.

Relazione *dei Ministri di Marina, di Guerra, e di Grazia e Giustizia che precede i RR. Decreti in data 28 novembre 1869 con cui si approvano i Codici penale per l'esercito, e penale militare marittimo.*

***Sire*,**

L'atto del Parlamento che, approvando il progetto del Codice penale militare marittimo, affidava al potere esecutivo l'incarico di coordinarlo colla legge del dì 11 febbraio 1864 e col Codice penale per l'esercito, includeva un mandato assai più difficile ed esteso di quello che a prima vista apparisse. Le spiegazioni ed i chiarimenti che accompagnarono la proposta indicavano abbastanza che il *coordinamento* importasse quasi una revisione di tutta la legislazione penale militare. Sicchè, se in via di regola era inteso che il Governo non dovesse uscire dalle disposizioni dei due codici, tuttavia lungi dal costringerlo a tener l'uno o l'altro come testo invariabile, implicitamente gli si dava facoltà di scegliere il meglio da entrambi, di mutare e ritoccare ora il primo, ora il secondo, nelle parti che sembrassero difettose. Ed anche senza codeste esplicite dichiarazioni, non saprebbe diversamente interpretarsi il voto del potere legislativo; se pure non si volesse intendere che dieci anni di studi e di esperienza dovessero andar perduti: conseguenza che sarebbe incontrastabile, qualora, applicando letteralmente la legge, si prendesse come tipo esclusivo il Codice penale militare del 1859. Ma dalla discussione del Senato sorge un'altra avvertenza, non contraddetta dalla Camera elettiva, quella cioè che « non si faccia offesa al diritto penale co-
» mune, che come è stato osservato nell'altro ramo del Parlamento,
» non potrebbe in questa legge speciale esser disconosciuto, senza
» cadere in una specie di mostruosità, a danno anche, come si disse,
» della morale. »

Passare adunque a rassegna tutti gli articoli dell'uno e dell'altro Codice, confrontarli fra loro e col diritto comune; esaminar poscia il valore rispettivo delle singole disposizioni per decidere quali meritassero la preferenza: ecco il lavoro che il Governo doveva compiere.

Ma il risultato di un'opera così importante non poteva naturalmente limitarsi alla determinazione del testo definitivo del Codice penale militare marittimo. La facoltà di dar forza di legge anche alle modificazioni credute necessarie nel Codice penale per l'esercito nasceva spontanea dall'intento di conseguire l'uniformità nel diritto e nel procedimento per le due armate: il quale scopo sarebbe pienamente fallito, qualora, modificato il primo Codice, avesse dovuto per l'esercito continuare ad aver vigore inalterato quello del 1859. Ecco perchè i riferenti si onorano di presentare alla firma della Maestà Vostra due decreti, con cui entrambi i Codici, coordinati fra loro e colla legge del 1864, vengono approvati e dichiarati esecutivi.

Alla compilazione concorsero egualmente i tre Ministri di Guerra, di Marina e di Grazia e Giustizia. I due primi formarono un progetto di coordinamento, che, trasmesso all'ultimo, venne sottoposto allo studio di una Commissione, la quale, dopo un esame coscienzioso ed accurato, approvò quasi tutte le modificazioni proposte ed altre molte ne aggiunse. Ad onor del vero convien dichiarare che l'avviso della Commissione sembrò nella massima parte de' casi degno di plauso. Nè mancò il riferente Ministro di Grazia e Giustizia di contribuire all'opera, suggerendo altre correzioni, che vennero ammesse dal voto dei suoi colleghi. Così fu compiuta quest'opera, in cui non fecero certamente difetto l'operosità e la diligenza. E se molto manca alla perfezione, ciò deve ascriversi alla brevità del tempo assegnato, ed alla necessità di non toccare sostanzialmente l'economia generale dell'una e dell'altra legge e i principî direttivi già stabiliti.

I termini stessi del mandato dettavano i criteri da seguire. Si è costantemente cercato di ottenere la voluta uniformità, ravvicinando le disposizioni dei due Codici. La lettura di essi dimostra come, sebbene la preferenza sia toccata quasi sempre a quello per la marina, in cui erano già stati introdotti molti miglioramenti rispetto all'antico Codice penale per l'esercito, nondimeno in taluni casi sia stata prescelta la lezione di quest'ultimo, dove le sue disposizioni sono sembrate o più giuste o meglio formolate. Spesso ancora è convenuto modificare l'uno e l'altro, quando le esigenze del servizio militare non parevano così gravi da consigliare una derogazione alle norme del diritto comune.

Ma non era possibile conseguire una uniformità completa, opponendovisi sovente la natura delle cose e la diversità nell'ordinamento e nel modo di operare delle due armate. Ciò rende ragione di molte e gravi differenze che ancora rimangono.

Dovendo avere il coordinamento basi così larghe, quali son quelle che risultano dal tenore di sopra ricordato delle discussioni parlamentari, i riferenti han creduto lor debito profittare dei suggerimenti della giurisprudenza formatasi nell'applicazione della le-

gislazione militare del 1859, correggendo molte disposizioni di quel Codice dubbiose ed oscure, che si vedevano integralmente riportate nell'altro per la marina.

Nè al Governo sfuggì che mancava sovente fra le diverse parti di uno stesso Codice la necessaria corrispondenza ed armonia. Il potere legislativo avrebbe senza dubbio emendato codesto difetto, qualora avesse avuto agio a portare sugli articoli quel minuto esame, onde fu distolto unicamente dalla necessità di abolire al più presto l'editto del 1826, che contrastava con tutte le nostre istituzioni. Epperò, senza ledere i principî fondamentali di già adottati, furono ritoccati sotto questo aspetto taluni punti, che avrebbero dato luogo a contraddizioni e creato nella pratica non lievi difficoltà.

Larga parte nella revisione, di cui si presentano i resultati alla M. V., è stata fatta alle proposte della Commissione senatoria, come quelle che trovano sempre appoggio in considerazioni di alta convenienza e di severa giustizia.

Premesse queste osservazioni generali, incombe ai riferenti l'obbligo di passare rapidamente a rassegna i punti principali del lavoro ed esporne con sobrietà le ragioni.

Nelle disposizioni preliminari del Codice marittimo l'articolo 2 si allontanava dall'articolo 3 Codice penale militare del 1859. Il primo non concedeva mai diminuzione di pena, ancorchè si trattasse di reati avvenuti all'estero, ed ammetteva in tutti i casi l'esercizio dell'azione penale nello Stato, sebbene all'estero si fosse espletato giudizio e riportata ed espiata condanna. È sembrato più giusto ritornare al sistema del citato codice del 1859, il quale meglio accostandosi al diritto comune, pone come regola che venga diminuita di un grado la pena pei reati avvenuti fuori del territorio (da cui niun turbamento riceve l'ordine interno), eccettuando solo quelli di insubordinazione, ovvero commessi da militari inviati dal Governo sul suolo straniero: e solo per questi due ordini di fatti stabilisce che abbia luogo nel regno il procedimento, sebbene nello Stato estero vi sia stata sentenza definitiva e se ne sia scontata la pena. Se è vero che la legge militare è personale, non territoriale, è vero altresì che essa segue la bandiera, non l'individuo; sicchè il militare che si trovi all'estero, non ispeditovi dal Governo, vi è come cittadino e non come soldato, quindi deve godere della mitezza di cui la legge è larga a tutti gli altri cittadini. Si è adunque trascritto l'articolo 3 del Codice penale militare del 1859 nel luogo dell'articolo 2 Codice penale militare marittimo.

A lungo studio ha dato luogo la redazione definitiva degli articoli 15 Codice penale militare marittimo, e 16 Codice penale per l'esercito. La menzione dei casi in cui la sospensione è pena accessoria, è sembrata oziosa, essendo espliciti su tale proposito gli articoli precedenti 9 e 12 del primo, 10 e 13 del secondo Codice. Ma era importante stabilire con chiarezza le conseguenze di questa pena considerata come *principale:* e su ciò taceva il Codice del 1859 (che la considerava solo come pena accessoria), mentre la legge del 25 maggio 1852, n. 1376, aveva espressamente riserbato all'uffiziale sospeso per misura disciplinare una parte dello stipendio e degli

altri emolumenti. Parve giusto seguire la stessa norma nello applicare come pena principale la sospensione (chè quando è pena accessoria il condannato riceve nel carcere il mantenimento dello Stato), per non costringere un uffiziale, che dovrà ritornare nel seno dell'esercito, a procacciarsi per vie men che decorose la sussistenza. L'espediente adottato per rinviare, per gli effetti della pena, appunto alla legge del 1852, rendeva inutile la dichiarazione scritta nel testo approvata dal Codice marittimo, che durante il decorrimento della stessa il condannato non avesse diritto ad avanzamenti.

Negli articoli 20 Codice penale militare marittimo e 21 Codice penale per l'esercito è stata tolta via la tassativa menzione delle circostanze attenuanti. Con ciò non si è modificato il concetto dell'articolo, ma solo corretta una improprietà di linguaggio, perchè codesta voce *attenuanti* era stata senza dubbio adoperata in senso latissimo, sì da comprendervi anche le *scusanti:* altrimenti non saprebbe intendersi come il legislatore avesse potuto consentire così grave diminuzione di pena.

Nell'art. 27 del Codice per la marina si è riempita una lacuna notata dalla Commissione senatoria, supplendovi il capoverso trascritto dall'articolo 28 del Codice militare del 1859.

Passando alla parte che riguarda l'applicazione delle pene, sorgeva in primo luogo il bisogno di fare sparire una gravissima divergenza fra l'articolo 34 del Codice militare del 1859, e l'articolo 36 del nuovo Codice marittimo, il primo dei quali conteneva un capoverso, che considerava come tentativo il mandato, qualora il mandatario non avesse proceduto ad atti di esecuzione. Senza entrare nella quistione se codesto sia un fatto punibile, e se, in ogni caso, vada sottoposto alle regole del tentativo, o debba considerarsi come reato *sui generis*, molte e gravi ragioni di convenienza indussero il Governo a secondare il voto della Commissione senatoria, mantenendo la detta disposizione nel Codice per l'esercito e trasportarla nell'altro. Ed invero se nel Codice penale comune del 1859, che governa senza modificazione molte provincie d'Italia, esiste un identico principio, sarebbe ingiusto rendere in codeste provincie la condizione del militare migliore di quella di ogni altro cittadino. Aggiungevasi ancora una ragione di ordine cavata dagli articoli 190 (ora 189) Codice penale militare marittimo, e 151 (ora 164) Codice penale per l'esercito, che puniscono la subornazione anche non accettata.

Il concorso di reati minacciati di pene afflittive di uguale o di diversa natura e durata, ma inferiore ai lavori forzati a vita era stato previsto dal Codice penale militare del 1859, che accuratamente dettava le norme per l'applicazione delle pene secondo la diversità dei casi. I compilatori del Codice penale militare marittimo credettero di comprendere tutto in una sola disposizione generale sotto l'articolo 44. Ma era facile scorgere come codesto articolo non pure fosse incompleto (perchè prevede solo il concorso di pene di diversa gravezza, e passa sotto silenzio quello di pene ugualmente gravi), ma lasciasse troppo vasto campo all'arbitrio, cosa sommamente pericolosa in un Codice la cui esecuzione è affidata a giudici militari. Questi sconci furono evitati riunendo sotto l'articolo 44 del Codice

per la marina le disposizioni degli articoli 42 e 43 del Codice per l'esercito. Viceversa, ammessa anche nel secondo Codice la sospensione come pena principale, era necessario prevedere il concorso di questa con altre pene afflittive: epperò all'articolo 44 fu aggiunto un capoverso corrispondente a quello dell'articolo 45 del Codice per la marina.

Sul capo relativo alla estinzione dell'azione e delle pene ebbero luogo importanti discussioni. Gravissima era la differenza fra il Codice penale militare del 1859, ed il Codice penale comune riguardo alla prescrittibilità delle pene di morte o di lavori forzati a vita, in quanto il primo le riteneva imprescrittibili (art. 61), mentre il secondo ammetteva contro di esse la prescrizione trentennaria (art. 137). I compilatori del Codice penale militare marittimo (art. 61) avevano seguito quest'ultimo. Ma il Governo ha preferito il concetto del Codice militare, non tanto per serbare maggior servitù in quella parte di legislazione che intende a mantenere e restaurare la militare disciplina, quanto perchè gli parve teoricamente inammissibile la prescrizione di pene perpetue nella durata o negli effetti. Ed a confermarsi in siffatta opinione trova argomento nella tendenza che comincia a manifestarsi anche nel diritto comune, e di cui rende testimonianza l'articolo 85 del progetto di Codice penale pel Regno d'Italia.

Nell'articolo 62 Codice penale militare marittimo (difforme in ciò dall'articolo 62 del Codice militare del 1859) era trascritto quel periodo dell'articolo 138 del Codice penale comune, ove è dichiarato che, estinta colla prescrizione una pena infamante, il condannato non rientra nell'esercizio dei diritti politici, *di cui nel primo capoverso dell'articolo* 19. In verità codesta disposizione, attentamente considerata, appariva non pure inutile (perchè è indubitato che la prescrizione, estinguendo la pena principale, non possa distruggerne le conseguenze civili), ma altresì pericolosa, dappoichè, pel modo onde è concepita vi ha luogo a credere che, prescritta la pena principale, ritorni il condannato nel pieno esercizio di ogni altro diritto, meno quei pochi espressamente mentovati: e così la prescrizione sarebbe più favorita della grazia, dell'indulto e della stessa espiazione della pena, essendo in codesti casi necessario il procedimento della riabilitazione (articoli 135, 136 Codice penale, 834 e seguenti Codice procedura penale). In vista di questi inconvenienti, al Governo di V. M. parve miglior consiglio, non essendo per ora il caso di modificare il diritto comune, ridurre l'articolo 62 Codice penale militare marittimo negli stessi termini dell'articolo 62 Codice penale per l'esercito, sopprimendo quelle parole che suscitavano tanta dubbiezza. L'adottato temperamento non pregiudica alcuna quistione, perchè nel silenzio della legge speciale subentra l'impeto della legge ordinaria e dei principî generali del diritto. E tanto più savio e prudente sembrerà questo partito, ove si rifletta che fu anche seguito allorquando col decreto del 17 febbraio 1861 venne il Codice penale sardo del 1859 pubblicato nelle provincie napoletane.

Studiando il titolo che si occupa della definizione e della punizione dei singoli reati, non è sfuggito ai riferenti che nel colloca-

mento delle parti e degli articoli non regna sempre fra due codici perfetta corrispondenza. Ma eccetto piccoli e parziali mutamenti, non si è creduto di disfare l'ordine dell'uno o dell'altro, sì perchè la disparità che vi rimane in nulla offende l'economia generale delle due leggi, sì ancora perchè in cosa di tale natura un più radicale cambiamento ne avrebbe reso necessari tanti altri nella compilazione che il tempo sarebbe mancato.

Per ragionare ora delle modificazioni introdotte nelle disposizioni speciali, fu notata in primo luogo una differenza non lieve di concetto fra l'articolo 77, n. 3 (ora 78, n. 4) Codice penale per l'esercito, e l'articolo 80, n. 4 (ora 79, n. 4) Codice penale militare marittimo; dappoichè il secondo per punire di morte l'individuo di marina che avesse ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, richiedeva non pure la cognizione del loro carattere, ma altresì lo *scopo doloso;* e concedeva, ove questa ultima circostanza fosse mancata, la diminuzione di un grado dalla pena ordinaria. Ma l'aggiunta delle parole *con iscopo doloso* era senza dubbio superflua, perchè a costituire il dolo basta la scienza che colui cui si è dato ricovero o mezzo di salvezza sia spia od agente nemico, quando anche il delinquente non abbia avuto in mira il danno dell'esercito, dell'armata o dello Stato. Nè la novità era scevra di pericolo, perchè tendeva a porre a carico del pubblico ministero la prova di un dolo insito nell'azione. Del rimanente nei rari casi in cui il colpevole può essere stato spinto al reato da fine men reo, come la pietà ecc., è indubitato che concorrono circostanze attenuanti, sicchè la diminuzione di un grado di pena già si consegue in forza degli articoli 58 Codice penale militare marittimo, e 58 Codice penale per l'esercito. Fu adunque rimessa nel testo dei due codici la lezione dell'articolo 77, n. 3, Codice penale militare del 1859.

Nell'articolo 83 (ora 82) Codice penale militare marittimo si è rimessa, salvo un lievissimo mutamento nella forma, la locuzione dell'articolo 83 del progetto ministeriale, uniforme a quella dell'articolo 79 (ora 80) del Codice per l'esercito. Furono sul proposito ritenute giuste le osservazioni della Commissione senatoria. Ed invero le parole *li avrà reclutati*, limitando il reato *all'arruolamento di individui di marina od altrimenti soggetti alla giurisdizione militare marittima*, non pure rendevano superflua la stessa disposizione (perchè il fatto di avere indotto codeste persone a passare al nemico è già prima contemplato nell'articolo), ma lasciavano impunito l'arruolamento di gente estranea alla marina. E bene osservò la stessa Commissione del Senato non bastare la pena stabilita dall'articolo 177 Codice penale ordinario perchè il militare che incorre in simile reato rompe un doppio vincolo, quello dell'obbligo comune ad ogni cittadino di essere fedele allo Stato, e quello del proprio giuramento.

L'aggiunta della voce *epidemia* fatta all'articolo 131 alinea 2° Codice penale militare marittimo (la prima parte e gli alinea 1° e 2° formano ora l'intero articolo 131 nella nuova redazione), è a ritenere piuttosto chiarimento che innovazione, trattandosi di un caso di straordinario pericolo mentovato in altri luoghi affini, p. es. nel 139, alinea 2°. In modo uniforme, per quanto la diversa condizione della

milizia di terra lo consentiva, si è formolato l'articolo 113 dell'altro Codice.

Tra i voti espressi dalla Commissione senatoria vi era anche quello che si rimettesse nell'articolo 138 Codice penale militare marittimo l'ultimo capoverso già esistente nel primitivo progetto in conformità dell'articolo 108 (ora 117) del Codice per l'esercito. « Se » il non rivelare i pericoli che minacciano la patria (così si esprimeva l'onorevole relatore) può non ritenersi un delitto pel semplice cittadino, la cosa non è egualmente chiara pe' militari, che hanno più stringenti doveri verso l'onore della bandiera, verso la religione del giuramento per la loro fedeltà e per la difesa del Re e della patria. » Siffatte ragioni sembrarono al Governo di V. M. sufficienti per ripristinare nell'articolo 138 Codice penale militare marittimo l'abolito capoverso: tanto più che l'obbligo del rivelamento era stato, nell'interesse della disciplina, già ammesso dal Parlamento nell'approvazione del Codice per la marina mercantile.

L'articolo 139 dello stesso Codice marittimo, sebbene formolato in generale con maggiore ordine e chiarezza dell'articolo 109 (ora 118) Codice penale per l'esercito, appariva nel primo capoverso molto più severo, cominciando la pena di morte, sol che la consegna violata avesse avuto per oggetto la sicurezza dell'armata, ec., senza tener conto dell'altro estremo che codesta sicurezza fosse stata in effetti compromessa dal reato. Nel lavoro di coordinamento fu accomunata alla marina questa disposizione del Codice per l'esercito, informata a sensi di maggiore mitezza, perchè sarebbe stato ingiusto punire con pena sempre uguale un fatto da cui secondo i casi possono derivare conseguenze differentissime.

A proposito di un reato che ha, sia per l'esercito, sia per l'armata, gravità uguale, quello delle vie di fatto contro una sentinella o vedetta, fu dalla Commissione senatoria biasimata la soverchia mitezza del Codice per la marina nell'articolo 140, in confronto della sanzione scritta nell'articolo 110 (ora 119) del Codice per l'esercito. Il Governo elesse una via di mezzo, perchè anche il rigore che informava la legislazione militare del 1859 avrebbe potuto in taluni casi riuscire eccessivo. E principalmente era da abolire la facoltà di scegliere tra la pena di morte ed il massimo della reclusione militare, *secondo le circostanze*, quasichè la morte potesse mai considerarsi termine ultimo di qualunque gradazione di pene di altra natura. Per limitare l'arbitrio, fu distinto lo stato di pace da quello di guerra, e riserbata la pena di morte solo al secondo. Siccome poi anche in tempo di guerra potrebbe non di rado l'estremo supplizio stimarsi troppo grave o per le insignificanti conseguenze del reato, o per altre considerazioni, parve prudente partito quello di consentire che si discendesse anche al massimo della reclusione militare secondo i casi. Codesti intendimenti guidarono i riferenti nella redazione definitiva degli articoli.

Nel lavoro di coordinamento è stata anche tolta la divergenza che esisteva fra gli articoli 145 del Codice per la marina e 115 (ora 125) dell'altro. In luogo delle vie di fatto *che importeranno omicidio*, mentovate nell'alinea 3° dell'antico articolo del Codice militare

(sotto la quale locuzione entravano non pure l'omicidio consumato, mancato o tentato, ma altresì le offese che senza intenzione dell'autore avessero prodotto la morte), il testo approvato del Codice marittimo ragionava di vie di fatto prodotte *a scopo di omicidio* (escludendo così quelle che per cause estranee alla volontà del colpevole fossero riuscite letali). Sicchè il secondo Codice presentava una lacuna, che era indispensabile colmare, tanto più che le violenze or ora mentovate si vedevano previste e punite in un caso assai meno grave, quello dell'articolo 147. Nel ridurre ad uniformità i due articoli si volle serbare la sanzione più rigorosa ai soli fatti di omicidio (compreso il tentativo), epperò fu adottata nel Codice penale per l'esercito una locuzione uniforme a quella già scritta nel Codice per la marina. Ma il Governo non mancò di provvedere alla necessità di contemplare nell'uno e nell'altro Codice le offese che avessero dato causa alla morte senza determinata volontà dell'agente. E poichè entrambi avevano fissato, riguardo alle medesime, una gradazione di penalità analoga a quella del diritto comune, ma solo quando fossero seguite per motivi estranei alla milizia, o fuori del servizio militare o della presenza di truppa riunita, parve consentaneo all'equità estendere codesto benefizio anche ai casi più gravi d'insubordinazione, serbata sempre quella proporzione che nasce dalla rispettiva gravità della pena ordinaria. Per tale ragione fu mutata la lezione delle prime parole degli articoli 147 Codice penale per la marina, e 117 (ora 127) di quello per l'esercito.

Nei citati articoli 147 del primo Codice, e 117 (ora 127) del secondo, si è tolto anche l'ultimo capoverso, il quale sarebbe caduto a proposito solo quando si fosse conservata la disposizione dell'antico articolo 238 (ora 258) Codice penale militare del 1859, che aveva pareggiato alle ferite susseguite da morte entro il periodo di giorni 40, quelle che nel termine di cinque giorni fossero giudicate mortali. Ma questo principio, che aggravava la condizione del delinquente sol per servire alla celerità dei giudizi in tempo di guerra, sembrò a buon diritto di un incomportabile rigore. Epperò, surrogato all'antico articolo 238 il nuovo 258, che uniformemente al testo dell'articolo 279 (ora 282) Codice penale marittimo, stabilisce per lo stato di guerra norme uguali a quelle seguite pel tempo di pace, cessava fra disposizioni del tutto identiche ogni ragione di richiamo.

Dall'articolo 153 Codice penale militare marittimo la Commissione senatoria avrebbe voluto che si fosse tolto il capoverso, che già non esisteva nel corrispondente articolo 124 (ora 133) del Codice penale per l'esercito, sembrandole che di qualsivoglia circostanza tendente a minorare il dolo od il danno potesse tenersi conto nella latitudine della pena. Il Governo ha creduto che fra la minaccia condizionata e quella senza condizione interceda tanta differenza, che nell'ultimo caso competa una mitigazione maggiore di quella che può ottenersi coll'applicazione del minimo della pena ordinaria. Ma poichè già, ai termini della prima parte dell'articolo, si può, secondo il grado ond'è rivestito il superiore, discendere sino a tre, od anche ad un anno di reclusione militare, la ulteriore diminuzione

di uno a tre gradi sarebbe eccessiva; epperò è stata limitata ad un grado solo.

La Commissione senatoria, procedendo oltre nelle sue osservazioni sullo stesso Codice marittimo, censurò la redazione degli articoli 157, 158 e 159 del progetto approvato dalla Camera elettiva, i quali, contemplando la materia già regolata dall'articolo 125 Codice militare del 1859, alla enunciazione degli articoli della legge comune sostituivano la tassativa definizione dei casi. Ma il nuovo articolo proposto, ritornando all'antico sistema non evitava il difetto di comprendere nella legislazione militare de' reati di loro natura comuni, perchè l'articolo 561 Codice penale punisce appunto l'omicidio commesso dal marito in persona della moglie, o dal padre in persona della figlia. La vera difficoltà stava adunque nel carcere una locuzione che, mentre esprimesse le medesime ipotesi previste dal Codice ordinario, escludesse ogni confusione tra reati militari e reati non militari. Inoltre il Governo di V. M. pensò che per ragione di ordine la disposizione dell'articolo 159 del Codice marittimo dovesse più naturalmente formar parte dell'articolo 146, ove già si fa parola dell' *impeto dell' ira*. Ecco perchè nell' ultima redazione, mentre si sono nell'articolo 157 riuniti gli articoli 157 e 158 del testo approvato dal Parlamento, all'articolo 146 si è aggiunto un capoverso che richiama bensì le circostanze di scusa mentovate negli articoli 561 e 563 Codice penale ordinario del 1859, ma limita il reato militare al solo omicidio in persona del superiore. Analoga redazione fu adottata nel Codice per l'esercito (articolo 134 ed articolo 126, alinea ultimo della nuova numerazione).

Gli articoli 160 del Codice penale marittimo approvato dal Parlamento, e 126 Codice penale militare del 1859 sono ora divisi in due. Il 158 del primo, secondo la presente redazione, ed il 135 del nuovo Codice per l'esercito riguardano soltanto l'ubriachezza: e quest' ultimo offre un'altra variante rispetto alla lezione antica, perchè il Governo, uniformandosi al voto della Camera de' deputati, ha tolto le parole *quantunque non solito ad ubriacarsi*, le quali non avrebbero avuto alcuna importanza in codesto punto, dove non si trattava già di determinare i caratteri e le condizioni sotto le quali potesse della ubriachezza tenersi conto per diminuire la pena, bensì di escluderla affatto come circostanza attenuante.

Neanche nel capo ove ragionasi della diserzione, mancano i mutamenti. Ed uno ne occorre negli articoli 166 (ora 165) del primo e 131 (ora 141) del secondo Codice. Dall' ultimo fu tolto il quarto capoverso, perchè il *pastrano* ed il *cappotto* appartengono ora al soldato, sicchè l'asportazione di quegli oggetti non potrebbe più dar luogo a qualifica: e per tal ragione è stato modificato anche il successivo articolo 198 (ora 213). Ma notavasi una differenza fra i due codici anche nel terzo numero, sia perchè il Codice marittimo faceva menzione di *atti di violenza o di resistenza*, non mentovati nell'altro; sia perchè inaspriva l'aggravante, parlando di *scalamento* in genere senz' altra specificazione di luogo. Il Governo di V. M. opinò che la menzione della violenza o resistenza fosse inutile, perchè ove nel fatto esista, dà luogo a speciali imputazioni previste negli articoli 120

Codice per l'esercito, e 141 Codice marittimo: per questa parte adunque fu mantenuta in entrambi i codici la redazione del Codice penale militare del 1859. Riguardo poi allo *scalamento*, se si riconobbe troppo limitato il sistema del Codice per l'esercito, sembrò d'altra parte che la indeterminazione che regna nel marittimo potesse dar luogo ad applicazioni soverchiamente rigorose. Epperò fu risoluto di ammettere lo *scalamento* come circostanza aggravante quando esso abbia luogo per uscire dalle mura non pure di una fortezza, ma di qualsivoglia stabilimento o militare o marittimo, secondo che il disertore appartenga all'esercito ovvero all'armata. Colla locuzione degli articoli or ora citati trovasi messa in armonia quella degli articoli 174 (ora 173) del secondo, e 139 (ora 149) del primo Codice.

La pena scritta nell'articolo 167 (ora 166) Codice penale militare marittimo fu ridotta nella misura fissata già nell'articolo 132 (ora 142) Codice penale per l'esercito, non potendosi ritenere in verun modo giustificabile tanta differenza di trattamento in un reato che ha la stessa importanza per l'una e per l'altra parte delle forze nazionali.

L'articolo 168 (ora 167) del primo Codice presentava una lacuna, che è stata colmata, aggiungendovi un capoverso uniforme a quello dell'articolo 133 (ora 143) del secondo.

Giustamente si era osservato che la redazione dell'alinea dell'articolo 134 (ora 144) Codice penale militare del 1859 dava nelle parole « ove in essa (diserzione) concorra una o più delle circo- » stanze medesime » luogo al dubbio se codeste parole si riferissero all'articolo 133 (ora 143) citato poco innanzi, ovvero gli articoli 131 e 132 (ora 141 e 142) citati nella prima parte. Poichè l'articolo 169 (ora 168) Codice penale militare marittimo avea in modo ragionevole risoluto il dubbio, venne la stessa locuzione adottata in quello per l'esercito.

La penalità che appariva difforme tra l'articolo 176 (ora 175) Codice penale per la marina, e l'articolo 141 (ora 151) dell'altro Codice è stata pareggiata, mitigandosi in quest'ultimo la pena stabilita pel tempo di pace. La differenza notevole di punizione pel caso di guerra appare giustificata abbastanza dalla gravità straordinaria che in tale condizione di fatto assume il reato.

Una quistione più grave preoccupò i riferenti, quella cioè, se convenisse definire la diserzione *semplice*. Era noto che la mancanza di codesta definizione aveva dato luogo a non poche controversie sotto l'impero del Codice militare del 1859, essendosi perfino sostenuto che tale dovesse considerarsi ogni specie di diserzione, meno quella accompagnata per avventura da una delle circostanze enunciate nello articolo 131 (ora 141) detto Codice. Ma il Governo temette che l'inserire sul proposito una novella disposizione nell'uno o nell'altro Codice non dovesse eccedere le facoltà concedutegli, mancando ogni ragione di coordinamento; e stimò più prudente partito quello di cancellare la voce *semplice* dall'articolo 179 (ora 177) Codice penale militare marittimo, e 142 (ora 152) Codice penale per l'esercito, modificandone il testo in guisa da toglier via ogni confusione senza alterarne il concetto.

Difficoltà ancor più gravi dovettero superarsi per metter d'accordo nei due Codici le sanzioni intorno alla complicità nella diserzione ed alla subornazione diretta allo stesso reato. Il Codice per l'esercito del 1859 trattava nell'articolo 145 della complicità in cui fosse incorso un militare, riserbando l'art. 217 alle persone estranee alla milizia, e compendiava tutta la materia della subornazione, in quanto a penalità, nell'articolo 151, senza distinguere se si riferisse piuttosto ad uno che ad un altro reato. Il primo progetto del Codice marittimo, riproducendo, sebbene incompletamente, nell'articolo 184 il concetto degli articoli 145 e 217 del detto Codice militare del 1859, vi aggiunse un capoverso diretto a punire la subornazione, qualora fosse rivolta ad un reato di diserzione. Ma questo capoverso vedevasi soppresso nell'articolo 186 (ora 185) del Codice approvato, e la Commissione senatoria formolò il desiderio di vederlo ristabilito. I riferenti da una parte ritennero preferibile il sistema del Codice penale marittimo, di trattare in un solo articolo dei militari e delle persone estranee alla milizia, e di sfuggire una minuta enumerazione dei diversi modi di concorso punibile. Laonde, abolito l'articolo 217 del Codice militare del 1859, surrogarono alla prima parte dell'articolo 145 (ora 155) Codice per l'esercito la locuzione adoperata nel Codice per la marina. D'altra parte reputarono necessario inserire nel secondo Codice, articolo 186 (ora 185), una disposizione corrispondente al capoverso del citato articolo del primo, che contiene una regola speciale per l'imputazione delle aggravanti a carico del complice. Rimaneva a deliberare intorno alla subornazione. Innanzi tutto non era malagevole intendere come, per ragione d'ordine, qualsivoglia disposizione su questa materia non avrebbe potuto trovar luogo fuori del capo seguente; sicchè il capoverso dell'articolo 184 del progetto del Codice marittimo sarebbe stato, in ogni caso, mal collocato. Nè parevano sufficienti all'uopo gli articoli 190 (ora 189) del detto Codice marittimo, e 151 (ora 164) dell'altro. Difatti essi nella prima parte si rimettono alla teorica del tentativo, che non trova applicazione in materia di diserzione, come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza, tanto che la stessa legge eccezionale del 27 luglio 1862, n.° 714, considerò il conato a disertare piuttosto come reato speciale che come tentativo. La seconda parte richiama la teorica del mandato, ugualmente inapplicabile alla diserzione, nella quale può aver luogo lusinga, insinuazione, corruzione, talvolta anche frode, ma nulla che abbia che fare col mandato. Epperò a'citati articoli si è aggiunto un capoverso, in cui la subornazione a disertare vien riguardata e punita come reato *sui generis*, senza distinguere se la medesima sia stata, o non, seguita da accettazione, essendo sembrato che ogni circostanza potesse esser messa a calcolo nella latitudine della pena.

In questo capo della subornazione, oltre l'aggiunta or ora accennata, altra lieve modificazione s'incontra nell'art. 191 (ora 190) Codice penale militare marittimo, che trova riscontro nel nuovo art. 165 Codice penale per l'esercito. La menzione del Ministro del culto era senza dubbio oziosa, perchè esso è certamente compreso tra le persone estranee alla milizia ivi pure espressamente mentovate.

Portando l'esame sul capo riguardante gli atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare, o nell'esecuzione di ordini, il Governo di V. M. ha pensato di potere, senza eccedere il proprio mandato, chiarire, secondo lo spirito della legge, un serio dubbio. L'articolo 156 (ora 170) Codice penale per l'esercito contemplava le vie di fatto commesse dal militare senza autorizzazione o necessità nella esecuzione di un ordine o di una consegna; ma rinviando senz'altro chiarimento al precedente articolo 154 (ora 168), ometteva i casi di omicidio o di ferite commesse per eccesso nella propria difesa o nell'esercizio della forza pubblica, mentovati negli articoli 237 (ora 257) e 246 (ora 266) detto Codice, scritti pel tempo di guerra. Era questa una grave lacuna, dappoichè, applicando la disposizione alla lettera, sarebbe mancato all'imputato il modo di far valere le scuse nascenti dagli articoli omessi; e la sua condizione sarebbe stata, per giunta, peggiore in tempo di pace che in tempo di guerra. Una sì ingiusta conseguenza non poteva essere stata voluta dal legislatore: laonde in questo senso è stata adottata una nuova lezione per gli articoli 192 Codice penale militare marittimo, e 170 Codice penale per l'esercito.

Nel capitolo che tratta delle ferite e percosse fra militari ed individui di marina si sono coordinati gli articoli 195 (ora 194) Codice penale militare marittimo, e 158 (ora 172) dell'altro Codice, rimettendosi nel primo le parole *in rissa*, che già esistevano nel progetto ministeriale (art. 191), donde la Commissione della Camera elettiva stimò di toglierle. Ma giustamente rilevò la Commissione senatoria quanto fosse improvvida questa novità, colla quale davasi all'articolo tanta estensione, da farvi entrare anche i ferimenti accompagnati da prodizione, premeditazione od agguato, pei quali riuscirebbe poi soverchiamente tenue la stabilita pena. Riguardo alla qualità del coltello, si è anche cercato di soddisfare al giusto desiderio della Commissione del Senato, specificando che esso debba essere estraneo all'armamento del marinaio.

Fra le disposizioni circa il falso, notavasi nell'articolo 206 (ora 205) Codice penale militare marittimo una redazione sostanzialmente differente da quella dell'art. 169 (ora 183) Codice penale per l'esercito. Il secondo richiedeva il concorso cumulativo delle due circostanze, di essersi il colpevole procurati i veri sigilli, marchi o bolli, e di averne fatto un uso pregiudizievole; laddove pel primo bastava anche una sola delle due accennate condizioni a costituire il reato. Sembrò ai riferenti più giusta la formola congiuntiva del Codice per l'esercito, dappoichè sarebbe impossibile fare uso dei veri sigilli, marchi o bolli, senza esserseli procurati: e l'esserseli procurati sarebbe azione indifferente quando non se ne facesse poi un uso pregiudizievole. Certamente la sola fraudolenta applicazione del sigillo costituirebbe anche un reato, ove si commettesse dal depositario; ma non sarebbe reato di falso.

Sotto il capo della prevaricazione e della infedeltà, negli articoli 213, alinea ultimo (ora 212, alinea ultimo), e 214 (ora 213) Codice per la marina, era corso evidentemente un errore materiale, che faceva ascendere la pena del carcere ad un termine superiore

a quello legalmente fissato. Esso venne corretto col riscontro del progetto (art. 209 e 210), e portata la pena alla misura stabilita negli articoli 175 e 176 (ora 190 e 191) Codice per l'esercito. Un simile errore fu anche emendato nell'art. 259 (ora 262) alinea 2 del citato Codice per la marina, seguendo l'art. 255, alinea 2° del progetto.

Un accurato studio delle disposizioni relative ai furti, alle truffe ed alle indebite appropriazioni fece riconoscere la necessità di non lievi mutamenti. Dopo una correzione di forma agli articoli 238 (ora 237) Codice penale militare marittimo, e 200 (ora 215) dall'altro Codice, affine di meglio determinare il valore del furto ivi contemplato in riscontro ai successivi articoli 239 (ora 238) del primo e 201 (ora 216) del secondo; dopo avere in questi due ultimi articoli chiarito il carattere del soldato *addetto* o *confidente* con una frase che esprimesse il concetto indipendentemente dal tecnicismo sempre mutabile dei regolamenti e degli usi militari; importava fare sparire il grave divario che esisteva fra l'art. 240 (ora 239) Codice marittimo, e 202 (ora 217) Codice per l'esercito, avendo il primo con un capoverso, che mancava nel secondo, contemplato gl'impiegati di qualunque natura negli arsenali e nelle officine militari, che profittassero delle cose loro affidate nella detta qualità. Un primo difetto di codesta disposizione era quello di estendere la competenza militare a persone estranee alla milizia anche in tempo di di pace. Ma più serii apparivano gli inconvenienti nella determinazione della pena. Difatti, trattandosi di violazione di fiducia *necessaria*, epperò di furto *qualificato per la persona*, a' termini del diritto comune sarebbe stata applicata per regola la reclusione ordinaria da tre a dieci anni, e concorrendovi per avventura altre aggravanti, si sarebbe potuto ascendere ai lavori forzati (articoli 607, 612 Codice penale). Invece, secondo la sanzione fissata nel capoverso in esame, se nel concorso di una delle circostanze enunciate nel capoverso immediatamente precedente la pena sarebbe stata più grave di quella del diritto comune, sarebbe poi stata più lieve in tutti gli altri casi. Tra l'accettare queste conseguenze, mantenendo il capoverso e trasportandolo nell'altro Codice (come il sistema di coordinamento avrebbe richiesto), ed il sopprimerlo, facendo così rientrare il reato sotto l'impero delle leggi ordinarie, il Governo di V. M. ha preferito il secondo partito. Ed in tal modo ha evitato un altro sconcio, quello di creare una contraddizione nel seno stesso dei due codici: imperocchè il capoverso ora soppresso avrebbe in taluni casi applicato una pena più mite ancora di quella riserbata al furto *domestico* o *qualificato* soltanto per *valore*, giusta i precedenti articoli 239 (ora 238) Codice marittimo, e 201 (ora 216) Codice per l'esercito.

Nuovi sono nel Codice per la marina gli articoli 243, 244, 245, 246 e 247, ed in quello per l'esercito gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224. Il Codice penale militare del 1859 ed il progetto di Codice penale militare marittimo non si occuparono delle truffe, appropriazioni indebite ed omesse consegne di oggetti smarriti, se non quando avessero prodotto un minimo danno. Invece la Commissione

della Camera elettiva stabilì nell'articolo 244 del testo approvato speciali disposizioni per la truffa, per l'appropriazione indebita e per l'abuso di confidenza, qualunque ne fosse il valore. Ma codesto articolo potea dare luogo a gravi appunti, giustamente rilevati dalla Commissione senatoria, assegnando pene inferiori anche a quelle determinate dal diritto comune: ed il difetto appare maggiore ove si ponga mente che sino il falso, ove accompagni la truffa, è compreso nella disposizione dell'articolo. Inoltre la Commissione della Camera non si curò nè della sciente ricettazione, nè della omessa consegna, mentre era logico parlarne, quando volevasi estendere la giurisdizione militare a tutti i reati contro la proprietà, commessi da militari in luoghi militari, a danno di altri individui appartenenti alla milizia, ovvero a danno dello Stato, o dell'amministrazione dell'esercito o dell'armata. De'quattro articoli proposti dalla Commissione senatoria il Governo ha creduto di dovere ritenere alla lettera i due sotto numeri 244 e 244 *bis* (243 e 244 Codice penale militare marittimo, 220 e 221 Codice penale per l'esercito), che per la penalità meglio si accostano al diritto comune, mantenendo una gradnazione proporzionata in rapporto alle pene già stabilite ne' precedenti articoli pel furto. Ha aggiunto poi, per chiarire il linguaggio, l'articolo 245 nel primo, ed il 222 nel secondo Codice. Gli articoli 246 Codice marittimo, e 223 Codice per l'esercito sono diversi alquanto dal 244 *ter* della Commissione senatoria, che nella forma adoperata e nella determinazione della pena si allontanava di molto dal Codice ordinario. Questo difatti riguarda lo sciente ricettatore, ove siavi stata previa intelligenza, qual complice (art. 638); nè vi sarebbe ragione per considerarlo diversamente ne' Codici militari. Si è poi nel capoverso resa la pena estensibile alla reclusione militare per seguire la proporzione scritta nell'art. 639 del detto Codice comune. Infine anche negli articoli 247 Codice penale marittimo, e 224 Codice penale per l'esercito hanno i riferenti creduto di scostarsi dall'articolo 244 *quater* della Commissione senatoria. Ivi si fissava una condizione di troppo difficile prova, quella cioè che l'accusato avesse avuto scienza che l'oggetto appartenesse ad altro militare od all'amministrazione. Il criterio di luogo seguito dal Governo di V. M. non solo riesce più facile nella pratica, ma corrisponde anche a quello adottato ne' presenti articoli 236 del primo Codice, e 214 del secondo. Il termine libero poi di ore ventiquattro è conforme all'equità, essendo una consegua *pronta* nello stretto senso della parola non di rado impossibile.

Sulla materia del danno volontario il Codice penale militare del 1859 conteneva poche disposizioni, le quali, oltre al lasciare imprevedute molte ipotesi, stabilivano una penalità, che riusciva nella massima parte de' casi inferiore a quella fissata dal Codice penale ordinario. Nel Codice penale militare marittimo, quale fu approvato dal Parlamento, gli articoli 247 a 251, sebbene presentassero un sistema più completo, neppure avean saputo preveder tutto, nè serbavano un giusto ordine nella graduazione della pena. Era notevole specialmente la mancanza di una disposizione che corrispondesse all'art. 660 del Codice penale ordinario: e mal si sa-

rebbe potuto sostenere che, nel silenzio dell'art. 248, questo caso fosse entrato nel dominio della legge comune e della ordinaria competenza. Infine troppo grande era il divario tra le lire 50 e le lire 2000 da giustificare una eguale diminuzione di pena entro questi due termini di valore a' sensi dell'articolo 251. Secondo il sistema seguito dal Governo, si è lasciato intatto l'art. 247 (ora 250). Nell'art. 248 (ora 251) la pena varia fra la reclusione militare da cinque anni fino al massimo, e da tre anni a cinque, secondo che il valore del danno raggiunga le lire 500 o le ecceda, ovvero sia inferiore alla detta somma superando le lire 50. Così riesce proporzionata la più lieve pena riserbata nell'art. 254 al danno che non ecceda le cinquanta lire. All'art. 251 si è aggiunto un capoverso, che prevede le lesioni personali accadute in conseguenza del danno. E se la pena scritta per questo caso appare inferiore a quella stabilita nel citato art. 660 Codice penale comune, ciò è derivato sia dall'intendimento di secondare lo spirito di mitezza che regna generalmente in tutte le disposizioni del Codice marittimo; sì ancora perchè il detto articolo del Codice penale ordinario è scritto anche pel caso dell'incendio, laddove l'art. 251 in esame riguarda solo gli altri modi di danneggiamento, nei quali l'offesa alle persone meno facilmente si prevede, mentre per l'incendio sarebbe stato ozioso stabilire l'aggravante, essendo già scritta come pena ordinaria la morte. Nel predetto caso di lesioni personali non era più a tener conto del valore del danno materiale; laonde l'art. 254 contiene una espressa riserva su tal proposito. Tutte le predette disposizioni si veggono, per ragione di coordinamento, riprodotte negli articoli 227 a 231 Codice penale per l'esercito.

Il desiderio di richiamare, per quanto fosse stato possibile, i codici militari a' principî del diritto comune, suggerì una modificazione negli articoli 258 (ora 261 di quello per la marina, e 213 (ora 234) di quello per l'esercito. Invero la disposizione di codesti articoli era troppo mite in confronto dell'art. 178 Codice penale del 1859, mentre anzi l'individuo appartenente alla milizia avrebbe dovuto, pel suo speciale carattere, esser punito più gravemente. Non vi era altro espediente se non quello di cercar una conciliazione tra le sanzioni del diritto comune e quelle dei Codici speciali. Cancellata adunque interamente la pena del carcere militare, si è ad essa pe' sott' uffiziali e caporali sostituita la rimozione dal grado, aggiunte, per tutti i militari, graduati o non graduati, le pene stabilite dal Codice ordinario.

Tra le disposizioni relative allo stato di guerra, parve necessario metter d'accordo quelle degli articoli 273 e 274 (ora 276 e 277) Codice penale militare marittimo, e 232 e 233 (ora 252 e 253) dell'altro Codice. La diminuzione di pena accordata nelle ultime parole della prima parte dell'art. 232 (ora 252) del secondo era fondata sopra una condizione troppo vaga, ragionandosi di danno *che non fosse stato di grave importanza*. Si corresse perciò codesta parte trascrivendovisi le parole dell'art. 273 (ora 276) Codice marittimo. Invece, nel capoverso 1° dell'articolo seguente fu preferita la lezione del Codice per l'esercito. Difatti leggendo il tenore della prima parte

dell'articolo, risultava con chiarezza che il danno contemplato dal legislatore, sebbene sempre di natura materiale, non era di quelli che possono valutarsi pecuniariamente. Tale sarebbe il disturbo nei movimenti dell'esercito, od il pregiudizio recato ad operazioni militari. Sicchè la estimazione pecuniaria fatta nel Codice per la marina non cadeva punto a proposito. Nell'ultimo capoverso poi tanto dell'art. 274 (ora 277) di questo Codice, quanto dell'art. 233 (ora 253) di quello per l'esercito, si credette necessario esprimere il valore in moneta, essendo quistione di danno cagionato sopra opere di arte od oggetti scientifici, che niun rapporto aver possono co' movimenti dell'esercito o dell'armata, e colla riuscita di operazioni militari.

Nel capo riguardante lo stupro, il ratto e gli atti di libidine contro natura, sono stati soppressi gli articoli 294 Codice penale militare marittimo, e 253 Codice penale per l'esercito, che, dopo l'abolizione degli ordini religiosi, non avrebbero avuto più scopo.

Passando all'organizzazione de' collegi giudiziari delle due armate, è noto che i compilatori del Codice marittimo avevano cercato, imitando il Codice militare del 1859, di stabilire presso l'una e l'altra un sistema uniforme, eccettuati solo taluni tribunali speciali, che per l'ordinamento in buona parte diverso delle forze di terra e di quelle di mare, e per le differenti condizioni in cui esse operano, non potevano essere egualmente costituiti. Senonchè alle disposizioni del Codice militare del 1859 avea, dopo la compilazione del progetto del Codice penale militare marittimo, portata qualche modificazione la legge dell'11 febbraio 1864, che, alla forma del decreto Reale prescritta per le nomine, sostituì la designazione da farsi dai comandanti generali delle divisioni e sottodivisioni militari sopra una lista di tutti gli uffiziali della divisione, secondo l'ordine di anzianità. La stessa legge aveva anche regolato l'esercizio della vigilanza sui membri del Pubblico Ministero in modo differente da quello che trovavasi antecedentemente stabilito. A tal proposito la Commissione senatoria indicava taluni mutamenti che i riferenti hanno eseguito, a tenore della stessa legge che prescrive il coordinamento, aggiungendone altre rese necessarie dalla legge del 3 aprile 1868, n. 4316. Perciò sono stati modificati nel Codice penale militare marittimo gli articoli 318, 320, 323, 326, 330, 331 e 392 (ora 320, 322, 325, 328, 332, 333 e 395), e nel Codice penale per l'esercito gli articoli 275, 284, 285, 293 e 325 (ora 294, 303, 305, 313, 314 e 348), ed aggiunti nel primo Codice gli articoli 393 e 394, e nel secondo gli articoli 304, 346, 347.

Per provvedere a' gravami, il progetto del Codice penale per la marina (art. 334) avea stabilito che lo stesso tribunale supremo costituito per l'esercito avesse le funzioni di supremo tribunale in materia militare marittima, addicendovi cinque uffiziali generali di marina che avrebbero prestato servizio nelle relative cause in luogo de' giudici dell'esercito. Questo sistema fu mantenuto nell'approvazione del Codice (art. 336). Ma la Commissione senatoria ne fece oggetto di censura, osservando come sarebbe assai difficile avere presenti nella capitale del Regno cinque uffiziali generali di marina,

ed incongruo e strano d'altra parte eleggere a giudici ufficiali destinati ad altre sedi; e come avrebbe prodotto continui e non leggieri inconvenienti lo avvicendarsi de' giudici militari di terra e di mare, sia che si assegnassero distinte udienze ai processi concernenti l'esercito ed ai processi marittimi, sia che gli uni e gli altri venissero trattati nella stessa udienza, alternando fra loro i giudici. Proponeva perciò un altro partito, quello di modificare ancor più l'antica composizione del tribunale supremo, chiamandovi a sedere contemporaneamente ed in tutte le cause giudici dell'esercito e della marina colla condizione che non mancasse mai un giudice appartenente a quell'armata di cui l'imputato facesse parte. Sembrò al Governo di V. M. che la proposta della Commissione senatoria non uscisse dai limiti di un'opera di coordinamento, come quella che tendeva a conseguire più completamente l'unità nella suprema magistratura militare. E, coordinati i Codici, l'intervento dei giudici marittimi nelle cause riguardanti l'esercito e viceversa, lungi dall'indurre inconvenienti, avrebbe meglio assicurata l'uniformità della giurisprudenza. Infine importava scongiurare il pericolo preveduto dal Senato di tentare un sistema di quasi impossibile attuazione. Nei nuovi articoli 338 e 339 (sostituiti ai precedenti articoli 336 e 337) Codice penale militare marittimo si è completato, senza alterarlo, il concetto della Commissione senatoria, assicurando la prevalenza dell'elemento civile nelle deliberazioni del tribunale supremo. Il Codice per l'esercito è stato messo di accordo con quello per la marina, mercè lievi ritocchi agli articoli 296, 297, 298, 299 e 300 (ora 317, 318, 319, 320 e 321).

In quanto alla competenza, è da osservare in primo luogo, come il coordinamento de' due Codici facendo entrare in quello per l'esercito le disposizioni relative alla truffa, all'appropriazione indebita ed all'abuso di confidenza commessi fra militari, abbia allargato implicitamente le attribuzioni de' tribunali delle forze terrestri, estendendola a tutti codesti reati. Ma, esaminando gli articoli che fissavano la sfera di giurisdizione de' tribunali dell'armata di mare è sembrato conveniente limitarla in alcuni punti. L'articolo 360 (ora 362) del Codice marittimo conteneva una disposizione che non trovava riscontro in quello per l'esercito, estendendo nel n. 1° la competenza militare marittima a coloro *i quali facessero parte delle amministrazioni destinate al servizio della marina militare.* Era agevole osservare che o codesti individui erano operai arruolati, ed allora entravano nel n. 2°; o erano *assimilati* agl'individui della marina, ed in tal caso cadevano sotto il n. 3° dello stesso articolo. Che se non erano nè l'uno nè l'altro, quella clausola dovea ritenersi come una ingiusta usurpazione da parte della autorità marittima: epperò è sembrato ragionevole sopprimerla. Giova ricordar qui di passaggio come il Governo, tenendo presente la discussione del Senato, abbia nel citato n. 3° sostituito alla espressione *per legge o per decreto Reale* l'altra *per provvedimento organico*, che comprende tutto, e fa evitare gl'inconvenienti rilevati in quella occasione. Così venne anche modificato l'articolo 302, n. 4° (ora 323, n. 4°) del Codice penale per l'esercito.

Il sistema del Codice penale militare marittimo mirava a stabilire una ingiusta disparità di condizione tra i renitenti alla leva di terra ed i renitenti alla leva di mare, assoggettando questi ultimi alla competenza militare in forza dell'articolo 364, numero 5, che rannodavasi al precedente articolo 178, ed anche al 163, n. 2°, i quali pareggiavano alla renitenza varî casi di diserzione. Ma codeste disposizioni, logiche sotto l'impero dell'editto del 1826, quando i concetti di renitenza e di diserzione non erano ancora ben definiti e non frenata la tendenza dell'autorità marittima ad estendere la propria giurisdizione oltre i suoi naturali confini; buone anche sotto l'impero della legge eccezionale del dì 8 agosto 1863; non potrebbero essere oggi mantenute, perchè non più conformi ai principî secondo i quali si determina la qualità di *militare* nell'individuo, ed il carattere militare del reato. Fu adunque preferito il sistema del Codice per l'esercito, e della legge 28 luglio 1861, e cancellati dal Codice penale militare marittimo l'articolo 178 ed i numeri 2° dell'articolo 163 (ora 162) e 5° dell'articolo 364 (ora 365).

Nè senza osservazioni passò l'articolo 365 (ora 366) del detto Codice, che dà a tribunali misti, ne' quali predomina l'elemento militare marittimo, la cognizione dei reati commessi da individui che scontino la pena dei lavori forzati. Ma, sebbene una disposizione simile non abbia riscontro nel Codice per l'esercito, e la direzione dei bagni si trovi ora per la parte amministrativa affidata al Ministero dell'Interno, non parve opportuno al Governo por mano sul detto articolo, come quello che conferma e regola un principio da lungo tempo introdotto nella legislazione marittima, sicchè presso i due rami del Parlamento non diede luogo ad alcuna osservazione; laonde il sopprimerlo sarebbe stata una vera innovazione, anzichè un lavoro di coordinamento.

L'articolo 370 (ora 371) dello stesso Codice offriva una notevole differenza riguardo all'articolo 367 del progetto, in quanto esprimevasi con formula congiuntiva nelle parole *ogni persona iscritta..... e distaccata*. Siffatta modificazione fu ritenuta effetto di errore materiale, come quella che non era fondata sopra alcuna ragione apparente, e contraddiceva anche alla lezione degli articoli 364 (ora 365) n. 1°, e 373 (ora 374). Fu adunque rimessa la precedente locuzione, anche sull'esempio dell'articolo 94 del Codice penale militare marittimo francese.

Circa i poteri del Pubblico Ministero, la Commissione della Camera elettiva, allontanandosi da ogni tradizione, aveva abrogato nell'art. 446 (ora 450) del Codice marittimo il capoverso dell'articolo 445 del progetto, che, seguendo gli articoli 382 (ora 405) Codice per l'esercito, ed 82 Codice procedura penale, gli conferiva il diritto di intervenire nell'istruzione. Ma il Governo di V. M., secondando ancora una volta il voto della Commissione senatoria, ha creduto di ripristinare quella disposizione, mosso non pure dall'esempio del diritto comune, ma più ancora dalla considerazione speciale che può riuscire utilissimo l'intervento di un uomo di legge nelle istruzioni militari, affine di prevenire le nullità che altrimenti potrebbero occorrervi

Prima di entrare in un esame particolareggiato delle singolari modificazioni negli articoli riguardanti la procedura, è opportuno enunciar qui taluni mutamenti più importanti, che il coordinamento dei Codici ha fatto introdurre nel procedimento penale per l'esercito. In primo luogo è rimasto abolito il ricorso per revisione d'inchiesta essendovisi coll'articolo 431 surrogato quello per nullità, già permesso dall'articolo 472 (ora 476) Codice penale per la marina. La scelta fra l'antico sistema ed il nuovo non poteva esser dubbia. Il ricorso per revisione d'inchiesta era in contraddizione del diritto comune, che contro le sentenze della sezione di accusa non ammette altro gravame se non quello per annullamento.

Si è inoltre abolito il giuramento dei testimoni nel periodo istruttorio: riforma che, conseguita già da gran tempo in altre parti d'Italia, era stata in Piemonte introdotta negli ordini civili dalla procedura del 1859, ma formava ancora un desiderato per le giustizia militare (V. articoli 403 e 423, ora 406 e 427 Codice penale militare marittimo, e 337 e 358, ora 360 e 381 Codice penale per l'esercito).

In terzo luogo sono stati accomunati all'esercito i benefici effetti della disposizione del Codice penale militare marittimo, che ammette, sebbene in limitati casi, la presenza dell'imputato in giudizio fuori carcere, dando facoltà all'uffiziale istruttore di spedire il mandato di comparizione in luogo di quello di cattura (V. articolo 449, ora 453 Codice penale militare marittimo, e 408 *nuovo* Codice penale per l'esercito).

Più grave mutamento è quello introdotto riguardo alle nullità. Il Codice penale militare del 1859 le aveva tutte raggruppate nell'articolo 507, ed era stato, sotto questo aspetto, rigorosissimo, apponendo codesta sanzione alla inosservanza di ogni più lieve formalità. E notevole specialmente il capoverso, dove le espressioni adoperate della *libertà della difesa* e dei *termini alla medesima concessi* son così vaghe ed elastiche, da lasciar libero campo a tutte le sottigliezze forensi. Non poche censure aveva incontrato codesto sistema; specialmente dopo che colla pubblicazione dei Codici di procedura penale del 1859 e del 1865 molte nullità erano sparite dal diritto comune. Il Codice per la marina aveva seguito una via diversa, riserbando a pochissimi casi la sanzione di nullità, e scrivendola articolo per articolo ogniqualvolta fosse reputata necessaria. Il governo di V. M. ha tenuto un sistema medio tra il soverchio rigore dell'antico e la eccessiva larghezza del nuovo. E per verità, se è giusto che i giudizi militari procedano con semplicità e prontezza, non debbono essere sciolti dalla osservanza di quelle forme dirette ad assicurare la scoperta del vero e la tutela dell'innocenza. Per la qual cosa i riferenti, sopprimendo l'articolo 507 del Codice militare del 1859, han curato che non pure si conservassero le nullità già ammesse nel Codice per la marina, ma se ne aggiungessero molte altre, come si scorge dal confronto fra gli articoli 369, 406, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 438, 458, 459, 460, 474, 475, 476, 481, 490, 491, 504, 505, 506, 507, 512, 514, 519, 521, 523, 535, 536, 541, 558, (che rispondono agli antichi 367, 403, 423, 426,

427, 428, 430, 434, 454, 455, 456, 470, 471, 472, 477, 486, 487, 500, 501, 502, 508, 510, 515, 517, 519, 531, 532, 537, 554) Codice penale militare marittimo, e gli articoli 344, 360, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 413, 414, 415, 416, 429, 430, 431, 435, 443, 444, 458, 459, 460, 461, 467, 469, 474, 476, 478, 490, 491, 507, 524, (che rispondono agli antichi 323, 337, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 370, 388, 389, 390, 404, 405, 415, 423, 424, 437, 438, 445, 447, 451, 453, 455, 468, 469, 485) Codice penale per l'esercito. Ai termini stabiliti nell'articolo 478 (ora 482) del primo Codice e nell'articolo 416 (ora 436) del secondo poteva sembrare necessario aggiungere la sanzione di nullità, attesa la grande loro importanza specialmente per la difesa. Ma si reputò sufficiente provvedimento quello di garantire alle parti il diritto di rifiutare i testimoni, sebbene compresi nelle liste, quando i termini per la notificazione non fossero stati rigorosamente osservati. Per questa ragione fu modificata la prima parte dell'articolo 427 (ora 448) Codice per l'esercito, e dell'articolo 491 (ora 495) Codice per la marina. Nemmeno andava trascurata la disposizione degli articoli 558 (ora 562) di quest'ultimo Codice e 509 (ora 533) di quello per l'esercito, che era prescritta a pena di nullità giusta l'articolo 507 del Codice militare. Ma di detti articoli la sola prima parte è veramente importante; e la inosservanza di essa va più logicamente punità di decadenza, come prescrive anche l'articolo 654 Codice procedura penale, dappoichè non potrebbe il ricorso venire annullato per mancanza che si suppone avvenuta dopo che esso è stato prodotto. Con questo intendimento fu mutata la redazione. Che se ora l'obbligo della notificazione va solo a carico del Pubblico Ministero, ciò deriva dalla ragione che il condannato non avrebbe alcun potere di costringere il cancelliere a fare un atto la cui omissione lo esporrebbe alla decadenza. nè, d'altra parte, al Pubblico Ministero manca mai il modo di esser minutamente informato degli atti che si ricevono in cancelleria. Sarà finalmente utile avvertire prima di andare innanzi, come, nonostante la moderazione grandissima adoperata in questa parte dal Governo, i giudizi abbiano sempre guadagnato in sobrietà e speditezza, essendo abolita la sanzione di nullità nei casi corrispondenti agli articoli 362, 366, 372, 384, 385, 386, 403, 412, 414, 456 dell'abolito Codice penale militare del 1859.

La facoltà di rilasciar salvacondotti ai testimoni, ammessa nel Codice penale militare del 1859, articoli 357 e 437 (ora 380 e 459) e mantenuta negli articoli 421 e 500 del progetto di Codice per la marina, non si era voluta riconoscere dalla Commissione della Camera elettiva, che reputò codesto uso contrario alla civiltà ed alla morale. Ma al Governo parvero più gravi le ragioni invocate dalla Commissione senatoria che riprovò codesta innovazione. Ed invero, se non si reputa opposto alla civiltà ed alla morale udire gli arrestati ed i condannati in espiazione di pena, non s'intende perchè debba essere vietato far lo stesso coi latitanti, mettendo in opera l'unico espediente che possa indurli a comparire. Nè l'abuso che può per avventura farsi di un tal mezzo istruttorio sarebbe bastevole argomento per abolirlo. Prevalse poi soprattutto la considera-

zione che il diritto comune (articoli 170 e 296 Codice procedura penale) ancora riconosce i salvacondotti. Perciò fu nel Codice marittimo scritto l'art. 426, ed aggiunto un capoverso all'art. 501 (ora 506) in corrispondenza delle disposizioni del Codice per l'esercito.

Delle modificazioni parziali occorse nei singoli articoli la prima cadde sull'art. 286 (ora 306) Codice per l'esercito, e 332 (ora 334) Codice marittimo, abolendosi in entrambi la clausola *a porte chiuse*, per richiamare la legislazione ai principî del diritto comune, cui ripugna ogni inutile segreto nelle cose giuridiche.

Ancora bisognò modificare l'art. 377, n. 4° (ora 369, n. 4°) del secondo Codice, che, parlando della nullità della sentenza per avere omesso di decidere su qualche capo formolato dall'accusa o dalla difesa, richiedeva che codesti capi fossero necessari per la *validità del giudicato*, in luogo di adoperare la locuzione *giustificazione del giudicato*, scritta nel Codice per l'esercito, art. 323 (ora 344). Ma la voce *validità*, quantunque in apparenza più chiara, includeva un circolo, perchè in niun luogo del Codice è detto quali *capi* debbano esser decisi perchè la sentenza sia valida. Fu preferita adunque l'antica voce *giustificazione*, la quale lascia intendere che il giudice debba decidere con dichiarazione esplicita tutte le questioni, la cui soluzione costituisce una premessa necessaria dell'ultimo suo pronunziato; e quantunque forse codesta parola neanche abbia tutta la desiderabile chiarezza, nondimeno è stata già interpretata dall'uso, nè mai ha dato luogo ad inconvenienti nella pratica.

Lieve mutamento è la soppressione dell'articolo 369 del Codice marittimo, che riusciva inutile, essendovi sullo stesso oggetto gli articoli 472, 473 (ora 476 e 477), ai quali appunto faceva richiamo.

Fu tolto il 1° capoverso dell'art. 403 (ora 406) dello stesso Codice, che disponeva sentirsi con giuramento nella istruzione scritta gli uffiziali, quando fossero chiamati a deporre sopra fatti di disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, commessi contro di loro. Non parve possibile conciliare codesta disposizione coi principî che informano il procedimento orale, tanto più che essa non trova riscontro nè nel diritto comune, nè nel Codice per l'esercito.

Gli articoli 455 e 456 dell'or citato Codice marittimo sono stati alquanto modificati, e l'ultimo capoverso del primo ha preso il posto dell'art. 460 nella nuova numerazione, mentre l'antico art. 456 forma ora l'ultimo capoverso dell'articolo 459. In tal modo l'art. 460 (uniforme al nuovo art. 416 aggiunto al Codice per l'esercito) riproduce in tutta la sua ampiezza la sanzione di nullità scritta nell'art. 94 Codice procedura penale.

Dagli articoli 474 (ora 478) Codice marittimo, e 412 (ora 432) Codice per l'esercito, sono state cancellate le ultime parole del secondo capoverso, colle quali era ordinato che il verbale, quando l'accusato non avesse saputo o voluto sottoscrivere, fosse sottoscritto da due testimoni. Parve ingiusto mantenere codesta formalità contraria al diritto comune, e che includeva un sospetto contro il cancelliere.

L'aggiunta di un ultimo capoverso agli articoli 477 (ora 481) del primo, e 415 (ora 435) dell'altro Codice, tende allo scopo di ugua-

gliare la condizione dell'accusa e della difesa, e di ristabilire fra le due parti l'equilibrio indispensabile al retto andamento dei giudizi penali. Del rimanente siffatta aggiunta è, più che una novità, una spiegazione dell'antico testo, perchè l'articolo 458 del Codice del 1859 dà al pubblico ministero il diritto di proporre quelle stesse eccezioni preliminari mentovate nell'art. 415 (435) citato or ora. In corrispondenza della indicata mutazione si è dovuto rettificare l'art. 490 (ora 494) Codice penale marittimo, ed inserire nel Codice per l'esercito il nuovo art. 447.

A questo proposito è utile toccare della nuova lezione degli articoli 526 del primo Codice e 481 del secondo. Già in quello per la marina l'art. 522 del testo approvato si allontanava dall'art. 458 Codice militare del 1859, in quanto era limitato alle questioni mentovate nell'art. 477 (ora 481), corrispondente al 415 (ora 435) Codice per l'esercito, senza tener conto delle altre cui si riferisce l'art. 435 (ora 439) del detto Codice marittimo, che risponde all'art. 371 (ora 394) dell'altro Codice. Nel coordinamento parve in questa parte preferibile la lezione del Codiee per la marina. E per verità delle quistioni relative all'esistenza o inesistenza del reato ed alla prescrizione già si occupavano gli articoli 526 (ora 530) del medesimo Codice, e 463 (ora 485) di quello per l'esercito; nè era giusto designar l'ordine secondo cui dovessero venir trattati codesti punti, che sovente non possono esaminarsi e risolversi senza lo studio e la definizione del fatto risultante dal dibattimento. Ma i riferenti esitarono molto se dovessero accettare il principio espresso nel citato art. 458 Codice penale militare del 1859, che, cioè, tutte le controversie, cui il detto articolo si riferiva, potessero anche venir sollevate di ufficio. La nuova lezione, già adottata ne' due codici, toglieva di mezzo, come si è visto, il richiamo alle quistioni sulla competenza, sulla esistenza legale del reato, e sulla estinzione dell'azione. Nè del resto si sarebbe potuto mai dubitare, anche nel silenzio della legge, che le medesime potessero discutersi d'ufficio; anzi rispetto alla incompetenza è stato ciò detto espressamente con un'aggiunta a principio dei due articoli in esame. Rimanevano le nullità. Ed enorme sembrava, a dir vero, la facoltà conceduta al tribunale; solo si sarebbe forse potuto credere che qualsivoglia novità su tale oggetto avesse ecceduto i limiti di un lavoro di coordinamento. Ma prevalse la considerazione che il diritto comune, di cui pure bisognava tener conto, non conteneva alcuna disposizione che avesse analogia con quella in discorso: alla quale si aggiungeva l'altra, che questa straordinaria facoltà conceduta al tribunale militare era in piena contraddizione col termine di rigore stabilito nell'art. 415 (435) Codice per l'esercito, ripetuto nell'art. 477 (481) dell'altro Codice. Ecco perchè nell'ultima redazione degli articoli 481 Codice per l'esercito, e 526 Codice marittimo, fu tolta ogni parola che si potesse riferire all'antica facoltà di elevare nullità *di ufficio.*

Ritornando ora indietro sui dibattimenti, si cercò di completare gli articoli riguardanti l'udizione dei testimoni, mettendoli di accordo col diritto comune; ed i deliberati mutamenti altri ne resero necessarî nel capo dell'istruzione formale. Oltre il poco ordine che

regnava su questo proposito in entrambi i Codici, si scorgeva che essi, occupandosi dei testimoni e della loro capacità, dimenticavano i periti: che (senza far menzione di coloro che avessero perduto la capacità di deporre) trattavano della limitata capacità dei minori degli anni 14, e dei denunzianti o querelanti, nel capo della istruzione formale, invece di ragionarne sotto il capo del dibattimento: che finalmente non contenevano una disposizione completa circa la sanatoria delle nullità occorse nella prova testimoniale. Affine di riparare a queste lacune ed a questi inconvenienti, e di ravvicinare, per quanto fosse stato possibile, anche nell'ordine la legislazione speciale alla ordinaria, si cominciò nel Codice penale militare marittimo dal formolare l'articolo 426 (ora 430) in modo da renderlo comune ai periti ed ai testimoni, in conformità dell'art. 153 Codice procedura penale. Furono dal novero delle disposizioni riguardanti il periodo istruttorio tolti gli articoli 424 e 429, e trasportati, dietro l'esempio dello stesso Codice di procedura penale, sotto il capo del dibattimento, ove riescono veramente importanti: ed appunto in quest'ultima parte gli articoli 504, alinea,,505 e 506 ripetono le relative disposizioni del Codice di procedura penale. Anzi nell'art. 506, essendosi ripristinata la locuzione dell'antico articolo 437 del Codice militare del 1859, si è aggiunto il richiamo a due articoli (434 e 460), che appunto contengono sanzioni di nullità. L'articolo 507 finalmente nel modo ond'è oggi formolato, par che riproduca in tutta la sua ampiezza il concetto dell'articolo 290 del Codice comune di procedura. Uniforme è la compilazione degli articoli 385, 458, 461 Codice per lo esercito,

Son queste le mutazioni principali, ma non le sole, con cui si è cercato di ottenere il desiderato coordinamento. Di molte altre d'importanza secondaria stimano i riferenti inutile spiegare i motivi che si rivelano spontanei al semplice confronto dei testi. Ma è stato già detto come una completa uniformità nel diritto e nel procedimento per le due armate dovesse per la natura stessa delle cose riuscire impossibile. Delle differenze sostanziali che rimangono ancora, le più importanti cadono nella organizzazione giudiziaria, essendosi dovute rispettare, per le ragioni più volte ricordate, alcune magistrature speciali, quali sarebbero per la marina i Consigli di guerra e i Consigli sommarî a bordo, ed i tribunali straordinari per l'esercito. Ma se ne incontrano altresì nelle definizioni e nella misura della repressione dei reati. Molte azioni non previste fra le criminose dal Codice per l'esercito, lo sono da quello per la marina; per altre si è dovuto in questo serbare maggiore severità di quella usata nel Codice per l'esercito, come, per esempio, risulta dal confronto fra gli articoli 129 (ora 128) del primo, e 152 e 153 (ora 166 e 167) del secondo.

Ma grave quistione sollevarono presso il Governo di Vostra Maestà gli articoli 127 e 128 (ora 126 e 127) Codice penale militare marittimo, ed 81 e 82 (ora 82 ed 83) Codice penale per l'esercito. Nello stabilire gli estremi che determinano la penale responsabilità del comandante per gli atti ostili che commetta arbitrariamente, diversi criteri si erano seguiti nel Codice militare del 1859 e nello

differenti redazioni del Codice marittimo. Il primo, ammettendo la *provocazione*, purchè fosse *grave*, come scusante, ritenne giustificata la condotta del comandante, quando le sue risoluzioni fossero state dettate da *necessità*, ovvero gli atti avessero avuto l'*approvazione* del Governo. Il progetto ministeriale del Codice marittimo (articoli 127 e 128) serbò gli stessi termini rispetto alla seconda condizione; in quanto alla prima stabilì che e la *necessità* e la *provocazione* dovessero mancare, per potersi dar luogo a procedimento: sulla *gravità* della provocazione serbò assoluto silenzio. La Commissione della Camera elettiva tolse via la menzione della *necessità*, parendole che la stessa si comprendesse nella *provocazione;* ove poi questa fosse mancata, non ammise che l'imputato potesse invocare a suo discarico la semplice *approvazione* del Governo, ma volle che gli atti fossero *ordinati* od *autorizzati*. Negli stessi termini furono gli articoli 127 e 128 approvati dal Parlamento. Obbligato il Governo, nella disparità che regnava fra i due Codici, a scegliere fra così diversi sistemi, riconobbe che era ingiusto far dipendere dalla esistenza o non, dell'approvazione governativa, la innocenza o la reità dell'accusato; perchè in tal modo il potere esecutivo avrebbe avuto pieno arbitrio di dare o togliere ad un fatto già compiuto il carattere di reato. Per questa parte adunque fu il Codice per l'esercito corretto secondo l'ultima lezione del Codice marittimo. Ma non sembrò ugualmente esatto il criterio, da cui era partita la Commissione della Camera elettiva, nel sopprimere la *necessità* dal testo dell'articolo, perchè *provocazione* e *necessità* esprimono condizioni di fatto in molti casi differentissime, nè l'una può esser sempre compresa nel concetto dell'altra, o viceversa.

In quanto poi alla valutazione giuridica, fu ritenuto, che se la *necessità* giustifica sempre la condotta del comandante il quale si spinga ad offendere, sia che appartenga all'esercito, sia che appartenga all'armata, non possa dirsi lo stesso della provocazione. Al comandante di una nave o di una flotta, stretto dall'obbligo di far rispettare la bandiera, e quasi sempre nella impossibilità di domandare e ricevere pronte istruzioni, dee lasciarsi maggiore arbitrio di quello che va conceduto a' comandanti dell'esercito collocati in condizioni ben differenti. È adunque giustificata la diversità che si è lasciata sussistere fra' due Codici. Si considerò finalmente che la legge mal potrebbe determinare i caratteri della provocazione, ed il punto in cui essa diviene causa di giustificazione o di scusa. Ciò debb'essere rimesso al giudice del fatto, che ne valuta le circostanze, come valuta quelle nelle quali si fa consistere la necessità. Epperò la voce *grave* si è tolta nell'ultima redazione del Codice per l'esercito.

Sire,

I riferenti non dissimulano che quest'opera, non ostante le fatiche spese per condurla a buon termine, sia ben lungi dall'essere perfetta. Le condizioni nelle quali si è dovuta compiere, e la brevità del tempo assegnato, non consentirono che vi s'impiegassero la calma e la diligenza assolutamente indispensabili in lavori di tal natura. Lo stesso Parlamento, nell'approvare il Codice penale militare marittimo, intese di fare un'opera provvisoria, giustificata da imperiosa necessità. Ed anche ad una imperiosa necessità provvede ora il Governo. Ma confida che, dando alla giustizia della marina militare nuove e civili istituzioni, in luogo delle viete e barbare da cui è stata finora governata, ed applicando in parte all'esercito quei miglioramenti che gli studi e la giurisprudenza hanno suggerito, non pure si consegua un bene attuale, che l'amore dell'ottimo avrebbe indefinitamente ritardato; ma, fornendo nuova materia alla meditazione ed all'esperienza degli uomini pratici, si prepari meglio il terreno a compiuta revisione legislativa, riserbata ad un avvenire che giova affrettare co' voti.

RIBOTY.
BERTOLÈ-VIALE.
VIGLIANI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Vista la Legge in data 28 novembre 1869, n.° 5366, e in virtù delle facoltà dalla medesima a Noi conferite;

Visto il Nostro Decreto di pubblicazione del Codice penale militare marittimo, in data 28 novembre 1869, n.° 5367;

Sentito il Consiglio de'Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra, d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia, coordinato col Codice penale militare marittimo, e annesso al presente Decreto, è approvato, ed avrà vigore a contare dal 15 febbraio 1870.

Art. 2. Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da Noi e contrassegnato dal Ministro della Guerra e dal Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Art. 3. La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella Sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti
addì 9 dicembre 1869
Reg. 49 Atti del Governo a fol. 88.
Ayres.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli.
VIGLIANI.

E. Bertolè-Viale.
Vigliani.

CODICE PENALE

PER

L' ESERCITO

Parte Prima.

Dei reati e delle pene.

Disposizioni preliminari.

1. Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare. (*E.* 31 *ss.* 60 *ss.* — *PM.* 1. — *Disp. trans. CC.* 4. — *P. Sar.* 1).

2. Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare che non siano reato, saranno represse in conformità di regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione, o in se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato. (*E.* 1. — *P. It.* 3. = *P. Sar.* 2. = *Fr.* 271).

3. Le disposizioui del presente codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato. (*PM.* 2. — *P. It.* 5 *s.)*

Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite d'un grado. (*E.* 11, 20 *ss.* — *P. It.* 6).

Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettano i reati di insubordinazione preveduti negli articoli 125 e 126; riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena. (*P. It.* 10).

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna. (*E.* 49, 125 *s.*, — *PM.* 2. — *P. It.* 10. — *P. Sar.* 3).

LIBRO PRIMO.

Disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra.

TITOLO

Disposizioni generali.

CAPO I.

Delle pene.

4. Le pene che dai tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti:

1° Morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2° Reclusione militare;
3° Carcere militare;
4° Dimissione;
5° Rimozione dal grado;
6° Sospensione dall' impiego.
(*E.* 7 *ss.*, 22, 29. — *PM.* 3. — *P. It.* 13. — *P. Sar.* 4. = *Fr.* 185).

5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

1° La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
2° Lavori forzati a vita;
3° Lavori forzati a tempo;
4° Reclusione ordinaria;
5° Degradazione militare;
6° Destituzione.

Nulla di meno se la reclusione ordinaria sarà pronunciata a' termini del codice penale comune da tribunali ordinari, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei casi contemplati nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito. (*E.* 6, 8 *ss.*, 22, 29. — *PM.* 4 *ss.* — *P. Sar.* 5. = *Fr.* 186 *ss.*).[1]

6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'articolo 4, e del numero 6 dell'articolo 5 sono applicabili ai soli uffiziali; quella del numero 5 del citato articolo 4 ai soli sotto uffiziali e caporali. (*E* 4 *s.*, 8 *ss.* — *PM.* 5. — *P. Sar.* 6. = *Fr.* 186).

7. La pena di morte pronunciata in forza del Codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 5, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4 allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice e nei casi contemplati nell' alinea dello stesso articolo 5 importeranno la degradazione e tutti gli effetti determinati dal codice penale comune, e saranno rispettivamente applicate e graduate ai termini dello stesso codice. (*E.* 4

[1] Vedi APPENDICE I.

ss., 17 *ss.* — *PM.* 6. — *P. It.* 13 *ss.* — *Disp. trans. CC.* 3. — *P. Sar.* 7. = *Fr.* 18).[1]

8. La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione.

Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal codice penale comune. (*E.* 45 *ss.*, 17 *ss.*, 47. — *PM.* 7. — *P. It.* 21 *ss.* — *Disp. trans. CC.* 3. — *P. Sar.* 8).

9. La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

Il minimo è fissato ad un anno ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione del grado. (*E.* 10 *ss.* — *PM.* 8. — *P. Sar.* 9. = *Fr.* 196).

10. La pena della reclusione militare sarà dagli uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione (*E.* 4, 6, 9. — *PM.* 9. — *P. Sar.* 10. = *Fr.* 196).

11. La graduazione in aumento ed in diminuzione della reclusione militare sarà:

1° Da un anno a due;
2° Da due anni a tre;
3° Da tre anni a cinque;
4° Da cinqne anni a sette;
5° Da sette anni a dieci;
6° Da dieci anni a quindici;
7° Da quindici anni a venti.

(*E.* 20 *ss.*, — *PM.* 10. — *P. It.* 52 *ss.*, 81 *ss.*, — *P. Sar.* 11. = *Fr.* 267).

12. Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti.

Gli uffiziali saranno rinchiusi in luogo diverso da quello destinato pei soldati (*E.* 4. n.° 3, 13. — *PM.* 11. — *P. Sar.* 12.).

13. Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli uffiziali, e dalla rimozione nei sott' uffiziali e caporali.

La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuizione sarà:

1° Da due mesi a quattro;
2° Da quattro mesi a sei;
3° Da sei mesi a nove;
4° Da nove mesi ad un anno.

(*PM.* 12. — *P. Sar.* 13.

14. La dimissione consiste nel lincenziamento dal servizio con perdita del grado. (*E.* 4. — *PM.* 13. — *P. Sar.* 14).

15. La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato. (*E.* 4. — *PM.* 34. — *P. Sar.* 15).

16. La sospensione è la privazione temporanea dall' impiego, e produce tutti gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli uffiziali del 25 maggio 1852. Quando è pena accessoria produce anche la perdita totale dello stipendio ed altre competenze.

La durata di questa pena, quando è principale non può essere minore di mesi due, nè maggiore di anni tre, e si divide nei gradi che seguono:

1° Grado da due a sei mesi inclusivamente;

[1] Vedi APPENDICE II.

2° Da sei mesi ad un anno;
3° Da un anno a due;
4° Da due anni a tre.
PM. 15. — *P. Sar.* 16).

17. La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:

1° L'incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'armata sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;

2° La perdite delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per servizi antecedenti (*E.* 7. *ss.*, 47. — *P. M.* 16. — *P. Sar.* 17. = *Fr.* 190).

18. La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.

L'uffiziale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare. (*E.* 6. 18, 29, 54. — *PM.* 17. — *P. Sar.* 18. = *Fr.* 192.

19. La pena della degradazione e quella della sospensione si avranno sempre come pronunciate colla sentenza che impone la pena principale cui vanno unite, sia militare oppure ordinario il tribunale da cui emani.

Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituizione, dimissione e rimozione, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie. (*E.* 7. *s.*, — 14. *ss.*, 20. — *PM.* 18. — *P. Sar.* 19. = *Fr.* 189.).

20. Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell'art. 4, sarà:

1° Dalla pena della morte alla reclusione militare.

2° Dalla reclusione militare al carcere militare.

Per le pene contemplate nell'articolo 5 il passaggio sarà invece:

1° Da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;

2° Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo.

3° Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.

Le pene della degradazione militare, della sospensione dall'impiego, della destituzione, della dimissione e della rimozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti. (*E.* 4 *ss.*, 11 *ss.*, — *PM.* 10. — *P. It.* 53 *ss.*, — *P. Sar.* 20).

21. Qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista dal numero 4 dell'articolo 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:

1° Da tre anni a due.
2° Da due anni ad uno;
3° Dal minimo della reclusione militare al carcere militare.
E. 11. — *PM.* 20. — *P. It.* 54. — *P. Sar.* 21).

22. Tranne l'eccezione di cui all'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'articolo 4 ad altra fra quelle dell'articolo 5, o viceversa. (*E.* 4. *ss.*, 21. — *PM.* 21. — *P. It.* 60. — *P. Sar.* 22).

23. Non si potrà mai ascendere per via di graduazione alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima.

Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado. (*E.* 11, 20 *ss.* — *PM.* 22. — *P. It.* 60. — *P. Sar.* 23).

24. In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare così

nell'aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Ne' casi però, ne' quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non potranno i tribunali valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente. (*E.* 4 *s.*, 13, 20 *ss.* — *PM.* 23. — *P. It.* 66. — *P. Sar.* 23).

25. Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento.

Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del calendario gregoriano. (*E.* 26. — *PM.* 24. — *Disp. Gen.* 3. — *P. It.* 71 *ss.* — *P. Sar.* 25. = *Fr.* 200).

26. Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguìto da condanna, non saranno computati in isconto del servizio militare fissato dall'assento.

Cesserà ogni diritto alla paga pel militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un sott'uffiziale, caporale o soldato produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione prima del giudizio; gli uffiziali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione. (*PM.* 25. — *P. Sar.* 26).

27. Le condanne a qualunque pena importano sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai tribunali ordinari. (*PM.* 26. — *P. It.* 72. — *P. Sar.* 27. — *CC.* 1151 *ss.*)

28. Nel caso di condanna da pronunciarsi dai tribunali ordinari contro militari delle pene del carcere ordinario o della reclusione ordinaria, le quali non li escludano dal militare servizio a' termini delle leggi 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali e 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, sarà con la stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo eccedere non dovesse il limite dell'anno, ed ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare.

Se il carcere sarà inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle prigioni reggimentali. (*E.* 4, 493. — *PM.* 27. — *P. Sar.* 28).[1]

29. Nel caso di nullità dell'assento o d'incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta posteriormente all'ammessione al servizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia

[1] Vedi APPENDICE III.

che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente codice, o sieno in esso coinvolte, i tribunali sì ordinari che militari applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto nei casi in cui questa pena è dalla legge militare stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi, in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati.

Alle restanti pene militari, enumerate negli articoli 4 e 5, si sostituiranno le seguenti:

1° Alla reclusione militare, non maggiore degli anni cinque, la pena del carcere ordinario per eguale tempo; ed alla detta pena eccedente il detto termine, la reclusione ordinaria diminuita di un quinto, e quindi proporzionatamente estensibile, secondo le circostanze, sino ad anni sedici;

2° Alla destituzione, dimissione e rimozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordinario non minore di mesi tre ed estensibile sino a cinque anni colla graduazione dell' art. 56 del Codice penale comune. [1]

Il carcere militare sarà surrogato per egual tempo dal carcere ordinario. (*E.* 4 *s.*, 493. — *PM.* 31. — *P. It.* 14. — *P. Sar.* 29).

30. Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, ed in quello ove stanzia il Corpo al quale il condannato apparteneva. (*PM.* 32. — *P. It.* 23. — *P. Sar.* 30).

CAPO II.

Dell' applicazione delle pene.

31. È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa fu sospesa, o mancò di produrre il suo effetto per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore. (*E.* 32 *ss.* — *PM.* 33. — *P. It.* 96 *ss.* — *P. Sar.* 31. = *Fr.* 202).

32. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *reato mancato.* (*E.* 31, 33 *ss.* — *PM.* 34. — *P. It.* 97. — *P. Sar.* 32. = *Fr.* 202).

33. Se poi gli atti di esecuzione sieno di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato il colpevole sarà punito con la pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *reato tentato.* (*E.* 20 *ss.*, 35. — *PM.* 35. — *P. It.* 98. — *P. Sar.* 33. = *Fr.* 202).

34. Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando l'ese-

[1] Vedi Appendice IV.

cuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. (*E.* 32 *s.*, 35, 164. — *PM.* 36. — *P. It.* 99. — *P. Sar.* 34).

35. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati. (*E.* 32 *ss.* — *PM.* 37. — *P. It.* 100. — *P. Sar.* 35. = *Fr.* 202).

36. Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell' attuante, si punisce l' atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato. (*E.* 31 *ss.* — *PM.* 38. — *P. It.* 101. — *P. Sar.* 36).

37. Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:

1° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2° Coloro i quali, con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;

3° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all' esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo. (*E.* 164. — *PM.* 39. — *P. It.* 102. — *P. Sar.* 37).

38. Sono complici:

1° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, o le direzioni per commettere un reato;

2° Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3° Coloro che senza, l' immediato concorso alle esecuzioni del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato. (*E.* 34. — *PM.* 40. — *P. It.* 103. — *P. Sar.* 38).

39. Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.

Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze. (*E.* 4 *ss.*, 37, 164. — *PM.* 41. — *P. It.* 104. — *P. Sar.* 39).

40. Nei reati contemplati negli articoli 92, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 154, 269, 275 e 291 il graduato o se vi sono fra' colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai varî agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando. (*E.* 37, 39. — *PM.* 42. — *P. It.* 105. — *P. Sar.* 40).

41. Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie si applicherà la sola pena a vita. (*E.* 42 *ss.*, 46. — *PM.* 43. — *P. It.* 106. — *P. Sar.* 41).

42. Nel concorso di più reati, se due o più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori

forzati per anni venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la pena di tali pene aumentata da cinque a dieci anni.

Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa sola pronunciata collo stesso aumento di cinque a dieci anni. (*E.* 11, 13, 21 *s.*, 46. — *PM.* 44. — *P. It.* 108 *s.* = *Fr.* 202).

43. Se concorrono due o più reati importanti, più pene temporarie non contemplate nel precedente articolo, siano le medesime dello stesso o di diverso genere, si farà esclusivamente l'applicazione della più grave, la quale però dovrà essere aumentata in ambedue i casi proporzionatamente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove occorra di aumentare la pena temporaria oltre il massimo di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque.

Nel concorso poi di reati importanti il solo carcere militare, ove questa pena si debba aumentare oltre il massimo di un anno, si passerà alla reclusione militare estensibile a tre anni (*E.* 11, 13, 21 *s.*, 42, 45 *s.* — *PM.* 44. — *P. It.* 110 *s.* — *P. Sar.* 43).

44. Concorrendo colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate.

Concorrendovi invece la pena della sospensione dall' impiego, inflitta come pena principale, si farà luogo all'aumento della pena del carcere militare o della reclusione militare, secondo le norme stabilite dall'articolo precedente. (*E.* 9 *ss.*, 14 *ss.*, 46. — *PM.* 45. — *P. It.* 111. — *P. Sar.* 44).

45. Nel concorso però di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria cui sia annessa la degradazione ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze sino ad anni sedici: se entrambe le dette pene dovessero infliggersi per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati estensibili, secondo la gravità dei casi, ad anni quindici.

Se invece, colla reclusione militare vi concorra la reclusione ordinaria, la quale, a' termini dell'alinea dell'articolo 5, non escluda dal militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare aumentata secondo le circostanze in conformità dell'articolo 43. (*E.* 5, 17, 19 *s.* — *PM.* 46. — *P. It.* 112 *s.* — *P. Sar.* 45).

46. Qualora pel concorso di vari reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a tribunali diversi, ovvero perchè alcuno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti, sarà nell' ultimo giudizio od aumentata la pena già pronunciata, od inflitta una pena più grave secondo i casi rispettivamente indicati nei precedenti articoli 42, 43, e 45, e le norme ivi determinate.

Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto o in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza. (*E.* 42

ss., 340. — *PM.* 47. — *P. It.* 117. — *P. Sar.* 46).

47. Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subita col mezzo della fucilazione nella schiena. (*E.* 8, 17, — *PM.* 48 *s.* — *P. Sar.* 47).

48. I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati. (*E.* 41 *ss.* — *PM.* 50. — *P. It.* 118. — *P. Sar.* 48. = *Fr.* 202.

49. È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai tribunali militari che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidivo. (*E.* 48, 50 *ss.* — *PM.* 49. — *P. It.* 118. = *P. Sar.* 49.

50. Il militare che dopo aver goduto di una generale o particolar grazia sovrana commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo (*E.* 41 *ss.*, 48. — *PM.* 51. — *P. It.* 128. — *P. Sar.* 50).

51. Il militare, che avrà compita l'età di anni 18 al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

In tutti i casi in cui dal presente Codice pell'applicazione delle pene si considerano l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammessione al servizio militare per via di assento o di nomina. (*E.* 52 *ss.* — *PM.* 53. — *P. It.* 87. — *P. Sar.* 51.

52. Al minore di anni diciotto e maggiore di sedici, la pena sarà diminuita d'uno a due gradi (*E.* 53. — *PM.* 52. — *P. It.* 20. — *P. Sar.* 52.

53. Il minore di anni sedici e maggiore di anni quattordici sarà punito nel seguente modo:

Se incorso nella pena di morte, previa la degradazione, colla pena di anni venti di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte, colla pena di anni quindici di reclusione militare;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con dieci anni di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena della reclusione ordinaria sarà commutata nel massimo del carcere militare;

Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi (*E.* 20. *ss.* — *PM.* 52 — *P. It.* 52 *ss.* — *P. Sar.* 53. = *Fr.* 192.

54. Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reato di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 188, 189, 191, 192, 193, 195, 197, 201, 202, 203, 279, e 284.

(*E.* 5, 18. — *PM.* 54. — *P. It.* 39, 40. — *P. Sar.* 54).

55. Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere pei reati preveduti dagli articoli 198 e 205. (*E.* 14. — *PM.* 55. — *P. It.* 40. — *P. Sar.* 55. — *Fr.* 201).

56. Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppure reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei capi del tit. II del presente libro, non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale. (*E.* 1, 71 *ss.* — *PM.* 56. — *P. It.* 94. — *P. Sar.* 56).

57. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicata non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a dieci anni, o col carcere militare. (*E.* 56. — *PM.* 57. — *P. It.* 95. — *P. Sar.* 57. — *Fr.* 202).

58. Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado. (*E.* 11, 13, 20, 21. — *PM.* 58. — *P. It.* 52. — *P. Sar.* 58).

59. La recidività e ogni altra circostanza o qualità inerente alla persona per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato. (*E.* 48. *ss.*, 51 *ss.*, 56. — *PM.* 59. — *P. It.* 105. — *P. Sar.* 59).

CAPO III.

Dell'estinzione dei reati e delle pene.

60. I reati e le pene si estinguono:

1° Colla morte del reo;
2° Coll'espiazione della pena;
3° Colla grazia sovrana;
4° Colla prescrizione.

(*E.* 61 *ss.* — *PM.* 60. — *P. It.* 131. — *P. Sar.* 60).

61. La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso di anni venti a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà la pena da esso incorsa di uno o due gradi secondo le circostanze.

L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita si prescriverà col trascorso di anni venti compiti dal giorno del commesso reato. (*E.* 67. — *PM.* 61. — *P. It.* 137. — *P. Sar.* 61).

62. Contro le sentenze portanti pene temporanee non minori di anni cinque la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L' azione penale pei reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso reato. (*E.* 67. — *PM.* 62. — *P. It.* 138. — *P. Sar.* 62).

63. Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

Sarà invece prescritta l'azione penale pei reati punibili colla suddetta pena col decorso d'anni cinque compiti dal giorno in cui furono commessi. (*E.* 67. — *PM.* 63. — *P. It.* 139. — *P. Sar.* 63).

64. Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincerà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo. (*E.* 61. *ss.* — *PM.* 64. — *P. It.* 139. — *P. Sar.* 64. = *Fr.* 184).

65. La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quando a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo. (*E.* 64, 66 *ss.* — *PM.* 65. — *P. It.* 142. — *P. Sar.* 65).

66. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contradittorio nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o non acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza. (*Dis. gen.* 4. — *PM.* 66. — *P. It.* 3, 143. — *P. Sar.* 66).

67. Nei reati di diserzione si seguiranno le norme stabilite nell'articolo 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena che dell'azione penale sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della stessa pena.

Pei sotto-uffiziali, caporali o soldati la prescrizione comincerà a decorrere dopo anni cinque dal tempo in cui avrebbero compiuto il loro servizio.

Per gli uffiziali essa avrà invece principio dopo dieci anni dal commesso reato.

Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l'età d'anni cinquanta. (*E.* 61 *ss.*, 69. — *PM.* 67. — *P. It.* 144. — *P. Sar.* 67).

68. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato se non dopo il giudizio definitivo della causa civile. (*E.* 64 *ss.* — *PM.* 68. — *P. It.* 146. — *P. Sar.* 68).

69. La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincerà a decorrere dall' ultimo reato, salvo il disposto dell'articolo 67. (*E.* 48 *ss.*, 59, 67. — *PM.* 69. — *P. It.* 146. *P. Sar.* 69).

70. La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime, sempreché fosse determinato per essa un minor periodo di tempo. (*E.* 61. — *Disp. gen.* 3, 4. — *P. It.* 3, 151 *ss.* — *PM.* 70. — *P. Sar.* 70).

TITOLO II.

Disposizioni speciali.

CAPO I.

Del tradimento.

71. Sarà reo di tradimento e punito di morte previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato. (*E.* 72 *ss.* — *PM.* 71. — *P. It.* 169. — *CC.* 12. — *P. Sar.* 71. = *Fr.* 204.

72. Sarà punito colla stessa pena il militare, che:

1.° Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

2.° Avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari; (*E.* 74).

3° Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenza, artifizio o corruzione avesse potuto sottrarre; (*E.* 74).

4° Avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usato violenze o minaccie, o sollevato grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi; (*E.*91).

5° Avrà in faccia al nemico provocato alla fuga, o impedito dolosamente il rannodamento;

6° Avrà sparso notizie od alzati clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento;

7° Avrà esposto con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare, o in qualsivoglia modo avrà tolto o tentato di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o avrà facilitato a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere; (*E.* 77).

8° Avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire. (*E.* 73 *ss.* — *PM.* 72. — *P. Sar.* 72. = *Fr.* 205).

73. Il militare che, nell'intenzione di tradire entrerà in qualunque siasi modo in intelligenza o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71.

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora accettate o

non ancora tradotte in atto, la pena sarà diminuita da uno a due gradi: ma se la corrispondenza od intelligenza fosse stata di natura da non potere recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi. (*E.* 71. — *PM.* 73. — *P. Sar.* 73. = *Fr.* 205 *s.*)

74. Il militare che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od intelligenze di cui nella prima parte dell'articolo 73 pervengano al nemico, e se questi con tali mezzi ottenga instruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito, secondo la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore di anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta al militare che, senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescusabili, avrà commesso alcuno dei reati previsti nel n° 7 del citato art. 72. (*E.* 72 *s.* — *PM.* 75, — *P. Sar.* 74. = *Fr.* 205 *s.*)

75. Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di porti o di rade che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni quattro.

Incorrerà nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati. (*PM.* 76. — *P. Sar.* 75. = *Fr.* 206).

76. Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, che già non siano di dominio pubblico, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque. (*PM.* 77. — *P. Sar.* 76. — *Fr.* 205 *s.*)

77. L'uffiziale od il sott'uffiziale che, mandato a riconoscere una posizione nemica, avrà dolosamente fatti rapporti non veritieri o avrà emesse circostanze per cui ne sieno derivati gli effetti contemplati dal n° 7 dell'articolo 72, sarà punito di morte previa degradazione.

Se il fatto o l'omissione avrà avuto luogo per sola negligenza, il colpevole sarà punito colla destituzione, ed, ove non sia uffiziale, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se il fatto o l'omissione seguirà per imperizia, il colpevole sarà dimesso, rimosso dal grado, o sospeso dall'impiego, secondo le circostanze. (*PM.* 78).

CAPO II.

Dello spionaggio ed arruolamento.

78. Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare che:

1° Si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico; (*E.* 79).

2° Avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque

che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare, anche senza esservisi introdotto;

3° Avrà procurato al nemico documenti o informazioni che possano avere gli stessi effetti dianzi contemplati;

4° Avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali. (*E.* 79. — *PM.* 79. — *P. Sar.* 77. = *Fr.* 206).

79. Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati al n° 1 dell'articolo precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo del suo travestimento non era colpevole.

Sarà parimente considerato e punito come spia ogni individuo dell'esercito nemico, o al servizio del governo nemico, che s'introdurrà travestito in alcuno de'luoghi indicati al n° 1 del detto articolo precedente. (*E.* 78, 239. — *PM.* 80. — *P. Sar.* 78. = *Fr.* 206).

80. Sarà punito di morte, previa degradazione, il militare che avrà indotto alcun militare o persone soggette ai Tribunali militari a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel nemico o per gente ribellata al Governo.

Se alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio di potenza estera, neutrale od amica, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi. (*PM.* 82. — *P. Sar.* 79. = *Fr.* 208).

CAPO III.

Dei reati in servizio.

81. Il militare che avrà un comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso officiale della pace, di una tregua o di un armistizio, sarà punito di morte. (*PM.* 83. — *P. Sar.* 80).

82. Il comandante militare che avrà senza necessità, con atti ostili non ordinati, nè autorizzati dal Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni venti di reclusione militare. Incorrerà nella pena della morte qualora tali atti ostili sieno consistiti in un attacco a mano armata contro truppe o sudditi d'una potenza alleata o neutrale, e qualora in dipendenza di quegli atti ostili la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona.

Semprechè gli atti ostili sieno stati preceduti da provocazione, le pene sopra indicate dovranno, secondo la gravità della provocazione medesima, diminuirsi da uno a quattro gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti ostili siano commessi in tempo di armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso o ad alcuno fra i danni sopra enunciati.

Se gli atti ostili commessi nelle condizioni enunciate di sopra non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, la pena sarà della destituzione. (*E.* 243 *ss.* — *PM.* 84. — *P. Sar.* 81. = *Fr.* 226).

83. Qualora il comandante, con atti non ordinati, nè autorizzati dal Governo, e senza necessità, avrà dato luogo a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni cinque: ove siavi stata provocazione, la pena sarà, secondo la gravità di essa, diminuita da uno a tre gradi.

Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare. (*E.* 243 *ss.* — *P. Sar.* 82. = *Fr.* 228).

84. Saranno puniti di morte il comandante che cederà una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli uffiziali che avranno cooperato alla resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di difesa, composto nel modo prescritto dal regolamento pel servizio di piazza e chiunque di un tal Consiglio l'avrà sottoscritta sarà personalmente responsabile della resa.

Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli uffiziali potranno essere puniti colla destituzione o colla reclusione militare, od anche andare esenti da pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, onde costringere i militari ad essi sottoposti a fare il proprio dovere. (*E.* 246. — *PM.* 88 — *P. Sar.* 83. = *Fr.* 209).

85. Il comandante di una piazza, di un forte o posto militare qualunque in pericolo di essere investiti dal nemico, che si renderà colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere a tempo le munizioni, le artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi necessari alla difesa, ovvero che avrà per negligenza omesso di mettere la piazza, il forte, il posto in istato di resistere al nemico, secondo le regole dell'arte militare, qualora a tale negligenza debba attribuirsene la resa, ovvero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte. (*E.* 249 *ss.* — *PM.* 104. — *P. Sar.* 84).

86. Incorrerà nella stessa pena qualunque generale od uffiziale comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore. (*E.* 85, 87. — *PM.* 89. — *P. Sar.* 85. = *Fr.* 209).

87. Concorrendo circostanze attenuanti nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena sarà quella della reclusione militare o della destituzione. (*E.* 85 *s.* — *P. Sar.* 86).

88. Il comandante che senza legittimo motivo abbandonerà il comando, sia in faccia al nemico, sia in circostanze tali da compromettere la sicurezza dell'esercito, o di una parte di esso, sarà punito di morte.

Se l'abbandono del comando avrà luogo in qualsiasi altra circostanza di pericolo, sarà punito col massimo della reclusione militare. (*PM.* 92. = *Fr.* 218).

89. Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, sarà punito di morte. Ma la sentenza non potrà essere eseguita se non dopo ricevute le disposizioni del Mini-

stro della Guerra. (*E.* 243 *ss.* — *PM.* 95).

90. Sarà punito di morte il comandante di un esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque che in una capitolazione separerà la sorte propria o degli uffiziali da quella del soldato. (*PM.* 93. — *P. Sar.* 87).

91. Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci, salvo il disposto dell'art. 72, n. 4, quando ciò si commetta collo scopo di tradire. (*E.* 72, 92 *s.*).

92. Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.

Subirà la stessa pena il militare che comandato di marciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire.

Se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari, non si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti principali.

Nondimeno gli uffiziali o militari graduati, che fossero colpevoli di questo reato, saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi. (*E.* 40. — *PM.* 94. — *P. Sar.* 88. = *Fr.* 213).

93. Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare. (*E.* 92. — *PM.* 94. — *P. Sar.* 89. = *Fr.* 213).

94. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare. (*E.* 95 *ss.* — *PM.* 105. — *P. Sar.* 90. = *Fr.* 211).

95. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi di artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei, se sarà trovata addormentata. (*PM.* 107. — *P. Sar.* 91. = *Fr.* 212).

96. La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare, se sarà trovata addormentata. (*E.* 94. *s.* — *PM.* 106. — *P. Sar.* 92. = *Fr.* 212.

97. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque, senza pregiudizio

delle ulteriori pene incorse per un tal fatto. (*PM.* 108. — *P. Sar.* 93).

98. Il militare, che in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro e potrà estendersi a dieci. (*PM.* 109. — *P. Sar.* 94. = *Fr.* 211).

99. In tempo di pace i reati previsti nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà estendersi, se uffiziale, alla reclusione militare per anni tre. (*P. Sar.* 95).

100. Nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque. (*E.* 246. *ss.* — *PM.* 112. — *P. Sar.* 96. = *Fr.* 214).

101. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione nei luoghi dove siano state poste salveguardie, sarà punito col carcere militare estensibile ad anni tre di reclusione militare, salve le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve guardie. (*PM.* 113. — *P. Sar.* 97.

102. Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubriaco, ovvero si presenterà in istato di ubriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il colpevole è capoposto o comandante.

La stessa pena è inoltre applicabile al comandante di militari distaccati in un forte, e potrà estendersi alla reclusione militare per anni tre, se il colpevole è uffiziale. (*PM.* 114. — *P. Sar.* 98).

103. Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo riportata. Se il reato sopra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno esteso secondo la gravità delle circostanze. (*PM.* 118. — *P It.* 271 *ss.* — *P. Sar.* 99. = *Fr.* 216.

104. L'uffiziale che, incaricato della scorta di un convoglio, l'ab-

bandonerà volontariamente, sarà punito:

1° In tempo di guerra colla pena della morte, se per tale abbandono il convoglio o parte di esso cada in potere del nemico; ove ciò non avvenga, sarà la pena diminuita da due a quattro gradi:

2° In tempo di pace colla reclusione militare estensibile agli anni sette. (*E.* 5. — *PM.* 100. — *P. Sar.* 100).

105. Se l'uffiziale incaricato della scorta di un convoglio si troverà separato da tutto o da parte di esso per causa di sua negligenza, sarà punito in tempo di guerra colla destituzione, ed in tempo di pace col carcere militare non minore di mesi sei, o colla reclusione militare estensibile a due anni.

Se ciò avvenga per sua imperizia, sarà sospeso dall'impiego. (*E.* 104. — *PM.* 101).

106. Il comandante di una frazione qualunque delle forze terrestri dello Stato che non abbia eseguito l'incarico affidatogli, se l'inesecuzione fu volontaria, sarà punito in tempo di guerra colla pena di morte; in tempo di pace colla destituzione.

Se l'incarico non fu eseguito per negligenza del comandante, la pena sarà, in tempo di guerra, della destituzione; in tempo di pace, del carcere militare o della reclusione militare estensibile a due anni.

Se l'incarico non fu eseguito per imperizia del comandante. sarà sospeso dall'impiego. (*PM.* 102. = *Fr.* 218).

107. L'uffiziale incaricato di spedizione o missione, il quale per essersi allontanato dagli ordini ricevuti l'avrà fatta andare a vuoto od avrà male eseguito l'incarico affidatogli, sarà punito colla reclusione militare estensibile a tre anni, o col carcere militare, o colla sospensione dallo impiego secondo le circostanze. (*PM.* 103).

108. Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui era diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.

Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi. (*E.* 109. — *PM.* 119. — *P. Sar.* 100).

109. La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare. (*E.* 108. — *PM.* 120. — *P. Sar.* 101).

110. In tempo di pace, il militare che incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito, o avrà trascurato di gelosamente

custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare. (*E.* 118 *s.* — *PM.* 121. — *P. Sar.* 102).

111. Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri, aiutanti di campo, uffiziali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggieri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti maltrattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato o dell'esercito, o dell'armata, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa: quest' ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire. *PM.* 124. — *P. Sar.* 103. = *Fr.* 220).

CAPO IV.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

112. Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti. (*E.* 113. — *PM.* 130. — *P. Sar.* 104. = *Fr.* 224).

113. Il rifiuto d'obbedienza è punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Se ha luogo in servizio o in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi al minimo della reclusione militare.

La pena sarà della reclusione militare da due anni a cinque, ove il rifiuto d' obbedienza sia commesso in tempo di guerra o in caso di incendio, d'epidemia o d'altro pericolo. (*E.* 112. — *PM.* 131. — *P. Sar.* 104. = *Fr.* 218).

114. Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusioue militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi le pene del rifiuto d' obbedienza o di insubordinazione. (*E.* 40, 128, 241. — *PM.* 133. — *P. Sar.* 105. — *Fr.* 217).

115. Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell' ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi. (*E.* 40, 128, 114. — *PM.* 134. — *P. Sar.* 106. — *Fr.* 217).

116. Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che, fuori dei casi contemplati dall'articolo 114, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei. (*E.* 40, 128. — *PM.* 136. — *P. Sar.* 107. = *Fr.* 217).

117. Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Trattandosi d'un uffiziale, la pena sarà della reclusione militare estensibile ad anni tre.

Incorreranno rispettivamente nelle pene di sopra stabilite i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'autorità superiore appena che ne avranno avuta notizia. (*PM.* 138. — *P. Sar.* 108).

118. Il militare, che in qualsiasi modo forzerà una consegna in presenza del nemico, sarà punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se tale consegna aveva per oggetto la sicurezza dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualsiasi di essa, o d'una piazza assediata, o d'altro posto militare, o quella di parchi d'artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio, la pena sarà della morte, semprechè ne sia stata compromessa la sicurezza dell'esercito o dell'armata o di una parte di essi o d'un posto militare, ovvero sia stata impedita un'operazione militare.

Se la consegna sarà stata forzata in tempo di guerra, ma fuori la presenza del nemico, ovvero in caso d'incendio o di epidemia, il reato sarà punito con la reclusione militare da due anni a sette.

In tutti gli altri casi, il detto reato sarà punito con la reclusione militare estensibile agli anni tre e col carcere militare non minore di sei mesi. (*E.* 40, 241. — *PM.* 139. — *P. Sar.* 109. = *Fr.* 219.

119. Il militare, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito, in tempo di pace colla reclusione militare non minore di anni dieci ed estensibile ad anni venti; ed in tempo di guerra, colla morte, dalla quale si potrà, secondo i casi, discendere al massimo della reclusione militare.

Le stesse pene saranno inflitte, se le vie di fatto siano commesse da cinque o più militari, benchè a mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso d'insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza. (*E.* 40, 128, 241.

— *PM.* 140. — *P. Sar.* 110. = *Fr.* 220).

120. I militari colpevoli d'attacco o di resistenza alla forza armata se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata, da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata, si puniranno col carcere militare da due a sei mesi. (*E.* 40, 128, 241. — *PM.* 141. — *P. Sar.* 111. = *Fr.* 217).

121. Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi, qualora i fatti in detto articolo contemplati costituiscano altro più grave reato. (*E.* 114 *ss.*, 128. — *PM.* 142. — *P. Sar.* 112. = *Fr.* 220).

122. Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minaccie contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o all'armata, sarà considerato reo di insubordinazione. (*E.* 123 *ss.*, 128. — *PM.* 144. — *P. Sar.* 113. = *Fr.* 221 *ss.*).

123. Vi sarà reato di insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto. (*E.* 122, 124 *ss.* — *PM.* 144. = *Fr.* 221).

124. Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse o maltrattamenti qualunque, benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi. (*E.* 3, 125 *ss.*, 241. — *PM.* 144. — *P. Sar.* 114. = *Fr.* 222).

125. Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sotto uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'uffiziale o caporale.

Non di meno se il sott'uffiziale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Ove le vie di fatto contro sott'uffiziali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite di morte.

Se le vie di fatto contro un superiore di qualunque grado fossero commesse a scopo di omicidio, sarà inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato.

Se le vie di fatto verso il superiore non avente il grado di uffiziale avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine ai termini delle leggi penali comuni, la pena della reclusione militare non potrà essere minore di anni dieci, salvo il caso previsto dall'articolo 136.

L'omicidio commesso in rissa o in forza di provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'articolo 136. (*E.* 3, 124, 127 *s.*, 241. — *PM.* 145. — *P. S.* 115. = *Fr.* 223).

126. Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto

estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Tuttavia se si tratterà di omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione; ma qualora l'omicidio sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira in forza di provocazione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso dell'articolo 136.

Se le vie di fatto avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine giusta le leggi penali comuni, la pena non potrà mai essere minore di anni cinque di reclusione militare; se però fossero state commesse in rissa nell'impeto dell'ira ed in seguito a provocazione, si potrà discendere sino a due anni di tal pena, salvo il disposto dell'articolo 136.

La circostanza della rissa non potrà allegarsi a favore di chi l'avesse provocata.

Sarà punito col carcere ordinario l'omicidio commesso dal militare sulla persona del suo superiore, ne' casi previsti dagli articoli 561 e 563 del Codice penale approvato col regio decreto del 20 novembre 1859. (*E.* 3, 127, 136. — *PM.* 146. — *P. Sar.* 116. = *Fr.* 223). [1]

127. Nei casi previsti dai due articoli precedenti le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi. (*E.* 125 *s.* — *PM.* 147. — *P. It.* 541, 561 *ss.* — *P. Sar.* 117).

128. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie.

Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti o qualunque altro oggetto ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o per minacciare. (*E.* 114, 119, 120 *ss.* — *P. It.* 550, 564. — *P. Sar.* 118).

129. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offenditore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di

[1] Vedi Appendice IV.

violenza. (*PM.* 148. — *P. It.* 526 *ss.* — *P. Sar.* 119).

130. Il militare che, in servizio, o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minacce in parole, gesti od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è uffiziale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore è sott'uffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni. (*E.* 131, 133, 178, 241. — *PM.* 149. — *P. Sar.* 120. = *Fr.* 223).

131. Qualora i mentovati insulti o minacce avessero avuto cause affatto estranee alla milizia, e non fossero stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, le pene saranno diminuite da uno a tre gradi. (*E.* 130, 178. — *PM.* 150. — *P. Sar.* 121. = *Fr.* 224).

132. Allorchè gli insulti o minacce di cui nei due articoli precedenti saranno fatti in assenza della persona offesa, ma in presenza di militari, s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore era uffiziale, quando invece il superiore fosse sott'uffiziale o caporale, si applicheranno pene disciplinari. (*E.* 130 *s.*, 178. — *PM.* 151. — *P. Sar.* 122).

133. Il militare che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un superiore gli avrà imposto con minacce di un male determinato o indefinito di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle attribuzioni di lui, incorrerà nelle pene di cui all'art. 130.

Se le minacce non saranno state accompagnate da alcuna intimazione o condizione, le dette pene saranno diminuite di un grado. (*E.* 130. — *PM.* 153. — *P. Sar.* 124).

134. Non si avrà insubordinazione:

1° Quando i fatti che abbiano prodotto omicidio, ferite o percosse siano ordinati dalla legge o comandati dall'autorità legittima;

2° Quando i fatti stessi siano stati comandati dalla necessità immediata di legittima difesa di se stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.

Sono compresi nei casi di necessità immediata di legittima difesa i due seguenti:

1° Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di mura o di porte d'entrata:

2° Se abbiano avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di saccheggio eseguiti con violenze verso le persone. (*E.* 122 *ss.* — *PM.* 157. — *P. It.* 588 *ss.* — *P. Sar.* 125).

135. L'ubriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pe' reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione. (*E.* 112 *ss.* — *PM.* 158. — *P. Sar.* 126).

136. Ne'reati medesimi la provocazione per parte del superiore non fa luogo a diminuzione di pena, a meno che costituisca uno de'reati previsti dagli articoli 168, 175 e 178 del presente Codice; ne'quali casi la pena sarà diminuita da uno a tre gradi. (*E.* 112 *ss.*, 125 *s.* — *PM.* 136. — *P. Sar.* 126).

CAPO V.

Della diserzione.

137. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa degradazione. (*PM.* 160. — *P. Sar.* 127. — *P. It.* 169 *ss.* = *Fr.* 238).

138. L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott'offiziale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato, che sia evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare. (*PM.* 161. — *P. Sar.* 128. — *Fr.* 231, 235).

139. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore. (*E.* 140 *ss.* — *PM.* 162. — *P. Sar.* 129. = *Fr.* 231).

140. La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare. (*E.* 139, 141 *ss.* — *PM.* 164. — *P. Sar.* 130. — *L.* 27 *luglio* 1862, *modificativa dal Cod. pen. militare Sar.* 1 *ss.* = *Fr.* 231 *ss.*)

141. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

1° Nel caso di recidiva nello stesso reato di diserzione;

2° Se il disertore era di servizio armato, o trovavasi detenuto per punizione disciplinare;

3° Se la diserzione fu commessa con rottura o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura d'una fortezza o di uno stabilimento militare. (*E.* 48 *ss.*, 144. — *PM.* 165. — *P. Sar.* 131. = *Fr.* 232).

142. La stessa pena sarà d'anni tre estensibile a sette:

1° Nel caso di due o più recidive nello stesso reato di diserzione;

2° Se il disertore era di sentinella, o capo di posto;

3° Se avrà asportato armi da fuoco o condotto via un cavallo. (*E.* 14 *s.*, 144. — *PM.* 166. — *P. Sar.* 132. — *L.* 27 *luglio* 1862, 2. = *Fr.* 232).

143. Se la diserzione è commessa da sott'uffiziali o caporali, o da chi sta scontando la pena della reclusione militare o del carcere militare, ovvero da un recidivo a' termini dell'art. 49, la pena della diserzione semplice potrà estendersi sino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione. (*E.* 141. — *PM.* 167. — *P. Sar.* 133. — *L.* 29 *luglio* 1862, 3. = *Fr.* 233).

144. Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 141 e 142 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a mente degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze, meritata: essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo perla diserzione prevista dall'articolo precedente ove in essa concorra una o più delle circostanze prevedute negli accennati articoli 141 e 142. (*PM.*168.—*P. Sar.*134.=*Fr.*232).

145. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime, da cinque anni a quindici. (*PM.* 169. — *P. Sar.* 135. — *L.* 29 *luglio* 1862, 5. = *Fr.* 234).

146. In tempo di pace l'uffiziale, che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, distaccamento, instituto, stabilimento, od ufficio militari, al quale appartiene, o presso cui è comandato, potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla sua assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare. (*E.* 147. — *PM.* 170. — *P. Sar.* 136. = *Fr.* 233).

147. L'assenza di un uffiziale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pieno diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque. (*E.* 146. — *PM.* 171 — *P. Sar.* 139. = *Fr.* 233).

148. L'uffiziale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quella del tempo di guerra, secondo il caso. (*E.* 146 *s.* — *PM.* 172. — *P. Sar.* 138. = *Fr.* 233).

149. Se l'uffiziale si rese disertore con rottura, sforzamenti o scalando le mura di una fortezza o di uno stabilimento militare, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre in ambo i casi la destituzione. (*PM.* 173. — *P. Sar.* 139).

150. Se l'uffiziale si rende disertore essendo di servizio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di guerra, incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da sette a quindici. (*PM.* 174. — *P. Sar.* 140).

151. Qualora un ufficiale disertasse essendo capo di posto o co-

mandante di truppa distaccata, la pena sarà della destituzione e di anni cinque a dieci di reclusione militare in tempo di pace, e di quindici a venti in tempo di guerra. (*PM.* 175. — *P. Sar.* 141. = *Fr.* 235).

152. Allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa, o non accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'aumentare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, purchè non si ecceda mai il massimo della pena prescritta. (*E.* 151. — *PM.* 175. — *P. Sar.* 142. = *Fr.* 236).

153. Sarà considerato disertore all'estero, a' termini dell'articolo precedente, il militare che colpevole dell' assenza la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese estero, amico o neutrale, col corpo cui appartiene, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore. (*PM.* 176. — *P. Sar.* 143. = *Fr.* 237).

154. La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo, coll'aumento di un grado in tempo di pace e coll'aumento di due gradi in tempo di guerra, purchè però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni quindici; in tempo di guerra colla pena della morte, previa la degradazione. (*E.* 40. — *PM.* 179. — *L.* 27 *luglio* 1862, 4. — *P. Sar.* 144. = *Fr.* 240 *s.*).

155. Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che avrà concorso in qualsiasi modo ad una diserzione, sarà sottoposta alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita, il relativo aumento di pena purchè il concorso di quelle circostanze si fosse da lui preveduto o potuto prevedere. (*E.* 140 *ss.* — *PM.* 185. — *P. Sar.* 145. = *Fr.* 242).

156. Il militare che diserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se poi una tale somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni. (*E.* 157. — *PM.* 181. — *P. Sar.* 146. = *Fr.* 236).

157. Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; e quella dei lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci. (*E.* 156. — *PM.* 182. — *P. Sar.* 147. = *Fr.* 236).

158. Le guardie del palazzo e gli invalidi rei di diserzione all'interno saranno cancellati dai ruoli, e se la loro diserzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti per se stesse un reato, saranno loro inoltre applicate le pene per quel reato stabilite.

Saranno tuttavia soggetti alle pene in questo capo prescritte per la diserzione, qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico. (*E.* 168. — *P. Sar.* 148).

159. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a gastighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta. (*E.* 138, 168 *ss.* — *PM.* 183. — *P. Sar.* 149).

160. Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore. (*E.* 161 *s.* 168. — *PM.* 186. — *P. It.* 271 *ss.* — *P. Sar.* 217. = *Fr.* 268).

161. Le disposizioni del precedente articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle, od affini in gradi eguali, o zii e nipoti del disertore. (*E.* 160, 162, 168. *PM.* 186. — *P. It.* 185. — — *P. Sar.* 218).

162. Le pene contemplate nei due articoli precedenti saranno aumentate di due gradi, quando il colpevole sia ministro di culto, o sia pubblico funzionario, che abbia contemporaneamente fatto abuso di autorità.

Non concorrendo l'abuso di autorità, la pena del pubblico funzionario sarà aumentata di un grado solo (*E.* 160 *s.*, 166 *ss.* — *PM.* 187).

CAPO VI.

Della subornazione.

163. Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà instigato o tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione. (*E.* 3, 164 *s.* — *PM.* 188. — *P. Sar.* 150. = *Fr.* 242).

164. Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 34, 37 e 39.

Qualora la subornazione, non seguita da effetto, avrà avuto per oggetto il reato di diserzione, sarà applicata al colpevole la pena della diserzione diminuita secondo le circostanze da uno a tre gradi. (*E.* 3, 137 *ss.*, 163, 165. — *PM.* 189. — *P. Sar.* 151).

165. Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate, allorchè si tratti di persone estranee alla milizia, ed il reato che tendevano a far commettere sia punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione. (*E.* 3, 137, 164. — *PM.* 190. — *P. Sar.* 214. = *Fr.* 268).

CAPO VII.

Dell'abuso d'autorità.

166. Il militare che senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo assuma un comando, o il comandante che senza una speciale missione o autorizzazione e senza necessità ordini un movimento di truppe, sarà punito con la reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Quando nell'assunzione del comando vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite. (*E.* 71 *ss.*, 114 *ss.*, 167 *s.* — *PM.* 128. — *P. Sar.* 152 *s.* = *Fr.* 228).

167. Quando il comando indebitamente assunto venga ritenuto contro l'ordine de' capi, la pena sarà della reclusione militare da cinque anni a quindici. (*E.* 112, 166. — *PM.* 128 *ult. capov.* — *P. Sar.* 153. = *Fr.* 228).

168. Il militare che fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 258, 259, 260 e 261, saranno rispettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare. (*E.* 136. — *PM.* 129. — *P. Sar.* 154. = *Fr.* 229).

CAPO VIII.

Degli atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

169. Il militare, che costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d'altri speciali reati. (*PM.* 191. — *P. Sar.* 155).

170. Il militare, che nell'esecuzione di un ordine, o di una

consegna, commetterà, senza autorizzazione o necessità, contro qualsiasi persona, vie di fatto che importino i reati contemplati negli articoli 257, 258, 259, 260, 261 e 266 del presente Codice, incorrerà nelle pene in detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari. (*PM.* 192. — *P. Sar.* 156).

171. Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi astretto da necessità, farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall'articolo 258, ovvero se più di cinque persone avranno riportate ferite contemplate negli articoli 259 e 260, o se il suo fatto sarà stato causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando. (*PM.* 193. — *P. Sar.* 157.

CAPO IX.

Delle ferite e percosse tra militari.

172. Le ferite e percosse in rissa tra militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte col coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre. (*E.* 173. — *PM.* 194. — *P. Sar.* (158.

173. Le ferite e percosse di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Allo stesso modo si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia. (*E.* 172, 263. — *PM.* 195. — *P. Sar.* 159).

CAPO X

Della mutilazione volontaria.

174. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà di-

venuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati (*L. sul reclutamento dell' esercito* 173. — *PM.* 196. — *P. Sar.* 160.

CAPO XI.

Dei reati di calunnia e di diffamazione.

175. È reo di calunnia il militare, che a disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei tribunali militari, di cui sappia essere questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all' indizio di detti reati. (*E.* 136. — *PM.* 197. — *P. It.* 375. *ss.* — *P. Sar.* 161).

176. Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi qualora la condanna non abbia avuto esecuzione. (*E.* 174 *ss.* -- *P. It.* 376. — *PM.* 198. — *P. Sar.* 162).

177. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d' assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia colla pena del reato in essa contemplato, diminuita però da due a tre gradi; nulla di meno questa pena non potrà mai essere inferiore a mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuizione di pena sarà da tre a cinque gradi. (*PM.* 199. — *P. It.* 378. — *P. Sar.* 163).

178. Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e co' modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva proferita in pubblico, che non conterrà l' imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di quest' articolo, o non possa produrre l' effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica,

e sarà punita col carcere militare.

Se il diffamato fosse superiore e il fatto non importasse il reato d'insubordinazione prevista dagli articoli 130, 131 e 132, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze. (*E.* 136. — *PM.* 200. — *P. It.* 570 *ss.* — *P. Sar.* 164).

CAPO XII.

Del falso.

179. Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od all'amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi per cose dipendenti dal proprio ufficio o per le quali avea un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovraindicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di quest'articolo. (*E* 182, 184. — *PM.* 201. — *P. It.* 341 *ss.* — *P. Sar.* 165. = *Fr.* 257).

180. Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento o che il colpevole fosse amministratore o contabile militare, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi ai lavori forzati a tempo. (*E.* 179, 182. — *PM.* 202. — *P. Sar.* 166. = *Fr.* 257).

181. Chiunque appartenga al corpo sanitario militare, se, nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascerà ai militari, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie ed infermità, ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito colla destituzione, la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare.

Incorrerà nella stessa pena, se, nello scopo di far ammettere un individuo al servizio militare o di farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, ne' suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendono incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due. (*PM.* 203. — *P. Sar.* 169. = *Fr.* 262).

182. Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contem-

plato negli articoli 179 e 180, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli. (*E.* 184. — *PM.* 204. — *P. It.* 333 *ss.* — *P. Sar.* 168. = *Fr.* 259).

183. Il militare che si sarà procurato i veri sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatto una fraudolenta applicazione od un uso pregiudicevole ai diritti od agli interessi dell'amministrazione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti sì fatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni, estensibile alla reclusione ordinaria. (*E.* 184. — *PM.* 205. — *P. It.* 336. — *P. Sar.* 169. = *Fr.* 260).

184. I militari che conscii delle falsità od alterazioni dei titoli od oggetti contemplati negli articoli 179, 182 e 183, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado. (*E.* 186. — *PM.* 206. — *P. Sar.* 170. — *P. It.* 337 *s.* = *Fr.* 260).

185. Il militare che con fine colpevole avrà tolto, cancellato o fatto sparire i marchi, sigilli o bolli apposti sugli oggetti del materiale militare, sarà punito col carcere militare, ed anche con la reclusione militare estensibile a due anni.

Se il colpevole era responsabile di tali oggetti, la pena sarà della reclusione militare da anni due a cinque. (*PM.* 207).

186. Sarà punito col carcere militare, e secondo le circostanze colle pene stabilite nell'articolo 184, il militare che avrà scientemente fatto usi di falsi pesi o di false misure a danno dell'amministrazione, corpi od individui militari. (*PM.* 208. — *P. Sar.* 171. — *P. It.* 392. = *Fr.* 258).

187. Il militare che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare. (*PM.* 209. — *P. It.* 353. — *P. Sar.* 172).

CAPO XIII.

Della prevaricazione e dell'infedeltà.

188. Il militare che investito di funzioni amministrative avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, sempre quando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, e siano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori forzati a tempo se il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore a tal somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria, la quale non potrà mai essere minore di anni cinque se il danno eccede le lire cinquecento.

Le stesse disposizioni appli-

cate al militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che si approprierà l'importo di vaglia postali a pregiudizio di militari. (*E.* 54, 189. — *PM.* 210. — *P. It.* 207 *ss.* — *P. Sar.* 173. = *Fr.* 264).

189. Sarà punito conformemente al precedente articolo ed in proporzione del danno arrecato il militare che avrà usato frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate ad uso militare. (*E.* 54, 188. — *PM.* 211. — *P. It.* 210. — *P. Sar.* 174).

190. Il militare incaricato di provvisioni, somministranze od imprese per conto d'un servizio militare qualunque, che lo avrà dolosamente fatto mancare, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo estensibile ai lavori forzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento; e in tempo di pace nella reclusione ordinaria non minore di anni cinque estensibile ai lavori forzati a tempo.

Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno diminuite da uno a tre gradi.

Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da due anni a sette, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi sei estensibile ad anni tre dell'accennata pena della reclusione militare. (*PM.* 212. — *P. Sar.* 175. = *Fr.* 265).

191. Il militare che avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi militari, collocandoli in imprestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre. (*E.* 54. — *PM.* 213. — *P. Sar.* 176. = *Fr.* 264).

192. Il militare che, investito od incaricato di un comando o funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati o con interposte persone prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione militare dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni quattro di reclusione militare. (*E.* 54. — *PM.* 214. — *P. It.* 241. — *P. Sar.* 177).

193. La stessa disposizione ha luogo contro il militare incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente, che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dar ordini di liquidar conti o di regolare e fare giuramenti. (*E.* 54, 192 *s.* — *PM.* 215. — *P. It.* 242. — *P. Sar.* 178. = *Fr.* 261).

194. Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si aggiunge il danno fraudolentemente recato all'amministrazione militare, la pena sarà della reclusione ordinaria. (*E.* 192 *s.* — *PM.* 216. — *P. It.* 242. — *P. Sar.* 179.

195. Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non mi-

nore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quei militari che chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità. (*E.* 54, 196 *s.* — *PM.* 217. — *P. It.* 416. — *P. Sar.* 180. = *Fr.* 265).

196. Se le frodi di cui nel precedente articolo fossero di natura tale da nuocere alla salute dei militari, la pena sarà quella della reclusione ordinaria, od anche dei lavori forzati, estensibile ad anni quindici.

A dette pene andrà pure soggetto il militare colpevole di avere scientemente comprate o distribuite carni provenienti da animali infetti da malattie contagiose, ovvero carni ed altri commestibili o bevande corrotte o guaste e nocevoli. (*E.* 195, 197. — *PM.* 218. — *P. Sar.* 181. = *Fr.* 265).

197. Il militare che scientemente avrà somministrato foraggi guasti, corrotti od alterati sarà punito colla reclusione ordinaria.

Alle stesse pene di cui nell' art. 195 soggiaceranno coloro che contro verità dichiareranno di buona qualità foraggi od altri generi destinati al mantenimento dei cavalli addetti al servizio dello esercito. (*E.* 54, 195. — *PM.* 217. — *P. Sar.* 182. = *Fr.* 265).

198. Il militare che, senza autorizzazione ed in vista di un beneficio, sostituirà alle monete o valori che avrà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà punito col carcere militare. (*E.* 55. — *PM.* 219. — *P. Sar.* 183.

199. Il militare incaricato delle funzioni di portalettere che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due, e senza pregiudicio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato. (*PM.* 220. — *P. It.* 296. — *P. Sar.* 184).

CAPO XIV.

Della corruzione.

200. Il militare che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se uffiziale, e col carcere militare se sott'uffiziale o caporale. (*E.* 54, 201 *ss.* — *PM.* 221. — *P. It.* 217. — *P. Sar.* 185. = *Fr.* 261).

201. Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni: questa pena non sarà mi-

nore d'anni due è potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è uffiziale. (*E.* 54, 200, 202 *ss.* — *PM.* 222. — *P. It.* 218. — *P. Sar.* 186. = *Fr.* 261).

202. Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, il militare investito di funzioni giudiziarie, o addetto al servizio dell'amministrazione della giustizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci. (*E.* 54, 200. *s.*, 233 *ss.* — *PM.* 223. — *P. It.* 129. — *P. Sar.* 187. = *Fr.* 261).

203. Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi. (*E.* 54. — *PM.* 224. — *P. It.* 222. — *P. Sar.* 188).

204. I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto. (*E.* 54 *s.* — *PM.* 225. — *P. Sar.* 189. — *P. It.* 224).

205. Se la corruzione sia solo tentata e non abbia avuto alcun effetto, i militari autori di questo tentativo saranno puniti col carcere militare. (*E.* 200. *ss.* — *PM.* 226. — *P. It.* 226. — *P. Sar.* 190).

206. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione. (*PM.* 227. — *P. It.* 227. — *P. Sar.* 191).

CAPO XV.

Disposizioni relative ai tre capi precedenti, e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o di amministrazione militare.

207. Se il danno derivato dalla falsità, prevaricazione, infedeltà o curruzione, di cui nei tre capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi. (*E.* 179 *ss.*, 188 *ss.*, 200 *ss.* — *PM.* 228. — *P. Sar.* 192).

208. I militari che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari senza richiesta o permesso dell'autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei. (*PM.* 229. — *P. Sar.* 193).

209. Il militare chiamato a far parte di un Tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonio avanti lo stesso Tribunale od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittima causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarà punito

con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia secondo i casi essere punito con pene disciplinari. (*E.* 378. — *PM.* 230. — *P. It.* 305 *s.* — *P. Sar.* 194. = *Fr.* 215).

210. Il militare che esercita un'arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricusa di presentarsi all'autorità giudiziaria militare a dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare estensibile a sei mesi. (*E.* 379. — *PM.* 231. — *P. It.* 307. — *P. Sar.* 195).

211. Incorrerà nella stessa pena qualunque uffiziale del corpo sanitario militare che non notificherà all'autorità militare, da cui dipende, entro le ore ventiquattro, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestati i soccorsi dell'arte. (*PM.* 232. — *P. It.* 308. — *Cod. proc. pen. L. I, tit. II, capo V, sez. I.* — *P. Sar.* 196).

CAPO XVI.

Della vendita, pegno od alienazione qualunque di effetti militari.

212. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci. (*PM.* 233. — *P. Sar.* 197. = *Fr.* 244).

213. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero, se il sott'uffiziale, o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienati oggetti di armamento, munizioni da guerra, effetti di bardatura od altri spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo. (*PM.* 234. — *P. Sar.* 198. = *Fr.* 245).

CAPO XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.

214. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro e col minimo della reclusione militare. (*E.* 217, 225, 235 *s.*, 280, 287. — *PM.* 236. — *P. It.* 607 *ss.* — *P. Sar.* 199. = *Fr.* 248).

215. Se il valore della cosa rubata è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento, sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque. (*E.* 280, 283. — *PM.* 237. — *P. It.* 606. — *P. Sar.* 200. = *Fr.* 248).

216. Il furto ovunque commesso dal soldato verso il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque. (*E.* 280 *ss.* — *PM.* 238. — *P. It.* 607 *ss.* — *P. Sar.* 301. = *Fr.* 248).

217. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'articolo 214, o negli arsenali, o in qualunque officina o magazzino destinati anche momentaneamente ad usi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Ove il valore della cosa rubata sia maggiore delle lire cinquanta e non ecceda le lire cinquecento si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

Se il valore della cosa rubata eccede le lire cinquecento, o il furto sia stato commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati. (*PM.* 239. — *P. It.* 606. — *P. Sar.* 202. = *Fr.* 248.

218. Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado. (*E.* 218 *s.* — *PM.* 240. — *P. It.* 612. — *P. Sar.* 203).

219. I condannati per furto dai tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare.

Al servizio prestato in tale corpo non sarà applicabile il disposto dell'articolo 162 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito. (*P. Sar.* 204). [1]

220. I reati di truffa, abuso di confidenza ed appropriazione indebita commessi da un militare a danno di altro militare saranno puniti del modo seguente, salvo sempre le pene maggiori se vi è reato di falso o di prevaricazione:

1° Col carcere militare, se il danno non eccede le lire cinquanta;

2° Colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il danno è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento;

3° Colla reclusione militare non minore di cinque anni estensibile a dieci, qualora il danno ecceda le lire cinquecento. (*PM.* 243. — *P. It.* 606. — *P. Sar.* 205).

221. Le pene stabilite nel precedente articolo saranno sempre aumentate di un grado quando il reato sia stato commesso a danno delle amministrazioni o dei corpi militari. (*E.* 220. — *PM.* 244).

222. I caratteri dei reati di truffa, di abuso di confidenza e di appropriazione indebita sono definiti nelle relative disposizioni del Codice penale comune del 1859. (*PM.* 245). [2]

[1] Vedi APPENDICE I.

[2] Vedi APPENDICE V.

223. Il militare che, previa intelligenza cogli autori dei reati previsti negli articoli precedenti, ricetterà danaro od altre cose rubate o truffate, oppure le comprerà, o s'intrometterà per farle vendere, sarà punito come complice negli stessi reati.

Se non vi fu previa intelligenza, la pena sarà del carcere estensibile alla reclusione militare. (*E.* 214 *ss.* — *PM.* 246).

224. I militari che in caserma, o in altri luoghi di loro stanza, benchè momentanea, abbiano trovato danaro od altri oggetti smarriti, e non ne abbiano fatto entro le ventiquattro ore la consegna ai proprî superiori, saranno puniti col carcere militare. (*PM.* 247. — *P. It.* 634).

225. I furti contemplati dall'articolo 214, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei militari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, senza formale giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni. (*PM.* 248. — *P. It.* 634. — *P. Sar.* 205).

226. Nella stessa guisa si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza. (*E.* 214, 225. — *P. Sar.* 206. — *P. It.* 625).

CAPO XVIII.

Dell'incendio e del deterioramento di edifici, opere ed oggetti militari.

227. È punito di morte, previa degradazione, il militare il quale avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi, magazzini od opere militari, arsenali, cantieri, officine o navi dello Stato, o gli avrà distrutti col mezzo di una mina o d'altra esplosione qualunque.

Se però non vi fu, o il colpevole non era in grado di conoscere che vi fosse pericolo prossimo della morte di qualche persona, o se il danno non ha ecceduto le lire cinquemila, la pena sarà diminuita di uno a due gradi. (*E.* 228 *ss.*, 231. — *PM.* 250. — *P. It.* 650. — *P. Sar.* 207, 208. = *Fr.* 250, 251).

228. Il militare che avrà volontariamente, con mezzi diversi da quelli accennati nell'articolo precedente, distrutto o guastato edifici, magazzini od opere militari, arsenali, cantieri, officine o navi dello Stato, se il danno è di lire cinquecento o al di là, sarà punito colla reclusione militare non minore di cinque anni.

Se il danno, inferiore alle lire cinquecento, supera le lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da tre anni a cinque.

Se i fatti contemplati in questo articolo avranno occasionato la morte, ferita o lesione di qualche persona, la pena potrà essere

estesa ai lavori forzati a tempo. (*E.* 227, 231. — *PM.* 251. — *P. It.* 651. — *P. Sar.* 268. = *Fr.* 251, 252).

229. Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare, incorrerà nella pena della reclusione militare non maggiore di anni cinque. (*PM.* 252. — *P. It.* 669. — *P. Sar.* 208. = *Fr.* 255).

230. La stessa pena sarà applicata al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserma, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli. (*E.* 229. — *PM.* 253. — *P. Sar.* 209. = *Fr.* 253).

231. Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli, escluso il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'art. 228, il danno sia di lire cinquanta o meno, la pena sarà del carcere militare, estensibile ad anni due di reclusione militare. (*E.* 228 *ss.* — *PM.* 254. — *P. It.* 210. = *Fr.* 254).

232. Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare. (*E.* 227 *ss.* — *PM.* 255. — *P. Sar.* 211).

CAPO XIX.

Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.

233. Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare. (*PM.* 260. — *P. It.* 290. — *P. Sar.* 212. = *Fr.* 266).

234. Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se ufficiale, ed in quella della remozione dal grado se è sott'ufficiale, o caporale, oltre le pene stabilite dal diritto comune. (*PM.* 261. — *P. It.* 169 *ss.* — *C. C.* 11, 12. — *P. Sar.* 213. = *Fr.* 266).[1]

CAPO XX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

235. In tempo di pace allorchè con militari concorrono in qualsiasi modo persone estranee alla milizia a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone commesso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune.

In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, quanto alle persone estranee alla milizia, diminuite di un grado; questa di-

[1] Vedi APPENDICE VII.

minuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia. (*E.* 155, 163. — *P. Sar.* 214. = *Fr.* 268).

236. In tempo di guerra e pei reati riservati alla competenza dei tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commetteranno o concorreranno con militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, andranno sottoposti alle pene nel medesimo inflitte. (*P. Sar.* 214).

237. Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano di un valore non eccedente le lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore. (*P. Sar.* 219).

238. Quest'ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse. (*E.* 237. — *P. Sar.* 219).

239. Qualunque persona che incorra nel reato previsto dall'articolo 79 sarà punita in conformità del medesimo. (*P. Sar.* 220).

240. Le persone estranee alla milizia che avessero assunto l'incarico di cui negli articoli 108 e 109, e che fossero incorse in altro dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, le quali, secondo le circostanze, potranno diminuirsi di uno o due gradi. (*E.* 108 *s.* — *P. Sar.* 221).

241. Qualora persone estranee alla milizia concorrano con militari nei reati previsti negli articoli 114, 118, 119 e 120, o nel reato d'insubordinazione contemplato negli articoli 125 e 130, esse andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, le quali saranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi. (*P. Sar.* 222).

242. Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisce reato punito con pene maggiori, a'termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate. (*P.Sar.*222).

———

LIBRO SECONDO.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

CAPO I.

Dello stato di guerra e de' suoi effetti.

243. Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto Reale. (*PM.* 272. — *Stat.* 5. — *P. Sar.* 223. — *P. It.* 169).

244. Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite coll'accennato Decreto Reale. (*E.* 540. — *PM.* 273. — *P. Sar.* 224).

245. L'applicazione delle stesse leggi potrà con decreto reale essere estesa ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo. (*E.* 540. — *P. Sar.* 224).

246. Allorchè il territorio di una divisione o sotto-divisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in istato di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione. (*E.* 81, 82. — *PM.* 274. — *P. Sar.* 228).

247. Questo stato di guerra cesserà allorquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assedianti sieno state distrutte e le brecce riparate o poste in istato di difesa. (*P. Sar.* 227).

248. L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani reale decreto in contrario. (*PM.* 274. — *P. Sar.* 228).

249. Quando sarà dichiarato lo stato di guerra preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dalla autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi. (*E.* 243, 546. — *PM.* 275. — *P. Sar.* 229).

250. Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non contemplano espressa-

mente il tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo. (*PM.* 275. — *P. Sar.* 230).

251. Il generale comandante in capo, ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sia in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando (*P. Sar.* 231).

CAPO II.

Dell'incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse, e dei reati contro le pubbliche autorità.

252. Colui che senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio, sarà punito di morte, previa la degradazione, nondimeno se la casa od edifizio non saranno abitati, o il danno non eccederà le lire cinquecento, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste sì da guerra che da bocca. (*E.* 546. — *PM.* 276. — *P. Sar.* 232. = *Fr.* 250).

253. Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell'articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nel detto articolo, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità, per cui ne possa venir danno all'esercito, ad una parte di esso od allo Stato. (*E.* 252, 546. — *PM.* 277. — *P. Sar.* 233).

Ove il guasto o la distruzione non abbia recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guasti monumenti o la totalità od anche una parte di oggetti di scienze o d'arti esistenti in pubbliche o in private collezioni in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati.

Tuttavia, se il danno non eccede le lire cinquecento o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni. (*E.* 252, 546. — *PM.* 277. — *P. Sar.* 233).

254. L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d'infanticidio, di venifizio, o quando l'omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale malvagità, o è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di

reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati. (*PM*. 278. — *P. It.* 522, 524 *ss.* — *P. Sar*. 234).

255. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni. (*PM*. 279. — *P. It.* 562. — *P. Sar*. 235).

256. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minacce a mano armata, con violenza o con ingiurie gravi, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi. (*PM*. 280. — *P. It.* 562. — *P. Sar*. 236).

257. L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare. (*E*. 170. — *PM*. 281. — *P. It.* 563. — *P. Sar*. 237).

258. Le ferite e percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite e percosse, ma per causa preesistente, o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno a due gradi. (*E*. 170, 265, 270. — *PM*. 278. — *P. It.* 542, — *P. Sar*. 238).

259. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio, od al lavoro abituale saranno punite colla reclusione militare da cinque a venti anni.

Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore di anni dieci. (*E*. 170 *s*., 259, 261 *s*., 265. — *PM*. 283. — *P. It.* 544. — *P. Sar*. 239).

260. Allorchè le ferite o le percosse volontarie avranno prodotto rottura di ossa od in una coscia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o renderanno deforme lo aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni. (*E*. 170 *s*., 262 *s*., 265. — *PM*. 284. — *P. It.* 544 *ss*. — *P. Sar*. 240).

261. Se nei casi previsti nell'articolo 259 vi sarà premeditazione, prodizione od agguato si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore d'anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo precedente s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibili al minimo dei lavori forzati. (*E*. 170 *s*. — *PM*. 285. — *P. It.* 543. — *P. Sar*. 241).

262. Qualora le ferite o le percosse di cui negli articoli 259 e 260 siano state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque. (*PM*. 286. *P. It.* 567. — *P. Sar*. 242).

263. Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 259 e 260, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, prodizione od agguato, si infliggerà la detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'articolo 262, la pena sarà del carcere militare, e potrà eziandio discendersi a pene disciplinari ai termini dell'articolo 173. (*PM.* 287. — *P. Sar.* 243).

264. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco, per offendere ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque. (*PM.* 288. — *P. It.* 548. — *P. Sar.* 244).

265. Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, ai termini dell'articolo 258, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 259 e 260 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percossa, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percossa, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa. (*PM.* 289. — *P. It.* 564. — *P. Sar.* 245).

266. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o per eccesso nello esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare. (*PM.* 290. — *P. It.* 563. — *P. Sar.* 246).

267. Non v'è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge o comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa. (*PM.* 291. — *P. It.* 558 *s.* — *P. Sar.* 247).

268. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziare od amministrative qualsiansi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge o d'un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato. (*PM.* 292. — *P. It.* 247. — *P. Sar.* 248).

269. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di dieci o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente incorsi per le circostanze di quel fatto, o per altri speciali reati. (*E.* 40. — *PM.* 293. — *P. It.* 248 *ss.* — *P. Sar.* 249).

CAPO III.

Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine contro natura.

270. Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo e della qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2° Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite o percosse, potrà essere inflitta la pena di morte, previa degradazione; questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata: anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'articolo 258. (*E.*273. — *PM.* 294. — *P. It.* 489 *ss.* — *P. Sar.* 250).

271. Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque. (*PM.* 295. — *P. It.* 493 *ss.* — *P. Sar.* 251).

272. Il ratto violento delle persone minori degli anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette. (*PM.* 296. — *P. It.* 494 *ss.* — *P. Sar.* 252).

273. I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all'art. 270, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella di anni dieci di lavori forzati. (*PM.* 297. — *P. It.* 425. — *P. Sar.* 254).

CAPO IV.

Della grassazione, della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frodi.

274. Il colpevole di grassazione, o di rapina di denari o di effetti sarà punito colla pena di morte, previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da un sola persona senza minacce nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi. (*PM.* 298. — *P. It.* 596 *ss.* — *P. Sar.* 255. — *Fr.* 250).

275. Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato,

o che senz'ordine se ne sarà reso colpevole, sarà punito colla morte. (*E.* 40. — *PM.* 299. — *P. Sar.* 256).

276. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti sarà punito secondo le circostanze colla morte, previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo. (*E.* 546. — *PM.* 300. — *P. Sar.* 257).

277. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minacce o violenze, la pena non sarà minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio. (*PM.* 301. — *P. Sar.* 258).

278. Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

L'uffiziale che, potendolo, non l'avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare accompagnata dalla dimissione.

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni e sempre accompagnata dalla destituzione. (*PM.* 302. — *P. Sar.* 259).

279. Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque, estensibile ad anni sette se il colpevole è uffiziale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati. (*P.* 54. — *PM.* 303. — *P. Sar.* 260).

280. Il furto previsto dall'art. 214 sarà punito secondo i casi, o con le pene nello stesso articolo stabilite, o con quelle degli articoli 215 e 216, in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto coll'art. 250.

Il furto di cui nell'art. 217 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, coll'aumento di un grado. (*PM.* 304. — *P. Sar.* 261).

281. Sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette il furto commesso:

1° Da un domestico a danno del suo padrone o delle persone con esso lui conviventi;

2° Dagli ospiti nel luogo ove si riceve ospitalità o alloggio, oppure verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa:

3° Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale o barcaiolo, o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualsiansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4° Da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque in luogo a cui sia ammesso liberamente per ragione della sua professione, mestiere od impiego. (*PM.* 305. — *P. It.* 607. — *P. Sar.* 262).

282. Sarà applicata la stessa pena:

1° Se il furto ebbe luogo in occasione di incursione di nemici, di incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, di inondazione o di altra grave calamità;

2° Se fu commesso con introdursi di notte tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia;

3° Se seguì in luogo destinato al culto pubblico. (*PM.* 306. — *P. It.* 608. — *P. Sar.* 263).

283. Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli articoli 215, 216 e 217, la pena dovrà essere aumentata di un grado. (*E.* 54. — *PM.* 307. — *P. Sar.* 264).

284. I reati di truffa, appropriazione indebita od abuso di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, l'appropriazione indebita o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso. (*E.* 54. — *PM.* 308. — *P. It.* 626. — *P. Sar.* 265).

CAPO V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

285. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio, sarà punito coi lavori forzati a tempo. (*E.* 287. — *PM.* 309. — *P. It.* 364 *ss.* — *P. Sar.* 206).

286. Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimonio che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimonio dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o due gradi. (*PM.* 310. — *P. It.* 366. — *P. Sar.* 267).

287. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei tribunali militari importanti pene minore di quelle accennate nell'art. 285, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria. (*PM.* 111. — *P. Sar.* 268).

288. I periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli. (*PM.* 312. — *P. It.* 367. — *P. Sar.* 269).

289. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti dei quali risultassero informati, saranno riguardati

come occultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni. (*PM.* 313. — *P. It.* 369 *ss.* — *P. Sar.* 270).

290. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaccranno i subornatori, istigatori ed altri complici nei reati sovraindicati coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi abuso di autorità, siasi usato inganno o fatto violenza. (*PM.* 314. — *P. It.* 368. *P. Sar.* 271).

CAPO VI.

Dei prigionieri di guerra.

291. I prigionieri di guerra, che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno puniti di morte.

Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si trovino graduati od istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata.

I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio. (*E.* 40. — *PM.* 315. — *P. Sar.* 272).

292. Alla stessa pena andranno soggetti gli uffiziali prigionieri di guerra che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano. (*PM.* 316. — *P. Sar.* 273).

Parte Seconda.

Della procedura penale sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Libro Primo.

Della procedura penale in tempo di pace.

TITOLO I.

Della costituzione dei tribunali militari.

293. La giustizia penale militare per l'esercito sarà amministrata:

1° Da commissioni d'inchiesta;

2° Da tribunali militari territoriali;

3° Da tribunali militari presso le truppe concentrate;

4° Dal tribunale supremo di guerra e marina. (*PM.* 317 *ss.* — *P. Sar.* 274. = *Fr.* 1).

CAPO I.

Della composizione dei tribunali militari territoriali, dei tribunali militari presso le truppe concentrate, e delle commissioni d'inchiesta.

294. In quei capi-luoghi di divisione militare territoriale che verranno designati con Decreto Reale vi sarà un tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Reale Decreto. (*PM.* 319. — *P. Sar.* 275. = *Fr.* 2).[1]

295. Il tribunale militare sarà composto di un colonnello, od in difetto di un luogotenente colonnello presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno uffiziali superiori e gli altri capitani:

Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggior anzianità ne farà le veci.

[1] Vedi Appendice VIII.

La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 300 e 312. (*PM.* 320. — *P. Sar.* 276. = *Fr.* 3).

296. Presso ogni tribunale militare saranno designati tra gli uffiziali superiori o almeno fra i capitani, quattro giudici supplenti, salvo che il servizio della giustizia ne consigli un maggior numero. (*PM.* 322. — *P. Sar.* 277. = *Fr.* 4, 6).

297. Per la validità delle deliberazioni del tribunale militare è necessario il concorso dei sei giudici che lo compongono.

Mancando alcuno di essi, si chiameranno invece uno o più dei supplenti.

Il presidente potrà inoltre, prima di aprire il dibattimento, chiamare uno o più supplenti ad intervenire alle sedute del tribunale. Non potranno questi tuttavia prender parte alla votazione, tranne che a titolo di complemento, stante un impedimento qualunque sopraggiunto ai giudici ordinari. (*PM.* 327. — *P. Sar.* 278. = *Fr.* 20, 21).

298. Un capitano ovvero un uffiziale subalterno compierà presso ogni tribunale militare le funzioni d'istruttore: potranno i medesimi essere scelti fra gli uffiziali in ritiro.

Nei luoghi ove un solo instruttore sia ravvisato insufficiente, potranno essere nominati degli aggiunti, i quali saranno pure scelti tra gli uffiziali. (*PM.* 328. — *P. Sar.* 279).

299. Presso ogni tribunale militare vi sarà un avvocato fiscale militare con uno o più sostituiti: sì l'uno che gli altri dovranno essere laureati in legge. (*PM.* 329. — *P. Sar.* 280. = *Fr.* 5, 7).

300. Presso ogni tribunale militare vi sarà una commissione d'inchiesta composta di un uffiziale superiore presidente e di due capitani.

Due altri capitani saranno destinati in qualità di supplenti. (*E.* 295. — *PM.* 318. — *P. Sar.* 281).

301. I giudici dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra gli uffiziali in servizio effettivo. (*PM.* 331. — *P. Sar.* 282. = *Fr.* 7, 29).

302. Ciascun tribunale militare avrà un segretario ed uno o più sostituiti, i quali dovranno pure esercitare le funzioni presso l'istruttore, il pubblico ministero e la commissione d'inchiesta. (*PM.* 329. — *P. Sar.* 283. = *Fr.* 5).

303. Le nomine degli uffiziali istruttori e loro aggiunti, dell'avvocato fiscale militare e de' suoi sostituiti, saranno fatte con Decreto Reale.

In egual modo saranno nominati i segretari e loro sostituiti. (*PM.* 328. — *P. Sar.* 284. = *Fr.* 9).

304. La designazione degli uffiziali che dovranno sedere come giudici nelle commissioni d'inchiesta, e nei tribunali militari, è fatta dai comandanti generali delle divisioni nelle quali ha sede il tribunale, seguendo l'ordine di anzianità tra gli uffiziali in esse residenti, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare.

La indicazione degli uffiziali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio.

Nessuno di quegli uffiziali compresi nella lista, ai quali spetta di essere designati giudici, può essere ommesso dal comandante generale ovvero esimersi dall'accettare l'uffizio, se non per grave impedimento riconosciuto con mo-

tivata decisione dello stesso comandante generale.

La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono. (*PM.* 332. = *Fr.* 8).

305. L'ufficio dei giudici titolari o supplenti è permanente, e dura un biennio dalla data della designazione.

Tuttavia essi cesseranno dalle loro funzioni se non avranno più residenza nella divisione o sotto divisione, se saranno promossi a grado superiore, o se incorreranno nella sospensione, o privazione del grado.

Mancando per qualsivoglia motivo alcuno fra i giudici o supplenti, il nominato in sua vece durerà in funzioni per quel tempo che restava a compiersi da colui al quale fu sostituito. (*PM.* 333. — *P. Sar.* 385. = *Fr.* 21.

306. Tutti i giudici delle commissioni d'inchiesta, dei tribunali militari e del tribunale supremo di guerra, non che il segretario ed i suoi sostituiti, e gli uffiziali istruttori ed il pubblico ministero, presteranno in occasione della prima adunanza, ed in ogni evento prima di entrare in funzioni, il giuramento in conformità dell'articolo 382; il presidente nelle mani del tribunale; e gli altri uffiziali nelle mani del presidente stesso.

La formula sarà la seguente:

« Giuro di essere fedele al
» Re e di osservare lo Statuto
» e le altre leggi dello Stato, e
» di adempiere lealmente e da
» uomo d'onore alle funzioni
» di .... »

Si farà del tutto constatare con apposito verbale (*PM.* 334. — *P. Sar.* 386. = *Fr.* 25).

307. Nessuno potrà far parte di una commissione d'inchiesta o di un tribunale militare se non ha compiuto l'età di anni venticinque. (*L. sull' ord. giud.* 24. — *P. Sar.* 287. = *Fr.* 22).

308. Non potranno sotto qualunque titolo sedere in una commissione d'inchiesta o in un tribunale militare, nè esercitare le funzioni del pubblico ministero, nè concorrere all'istruzione coloro:

1° Che saranno tra loro parenti od affini insino al grado di zio e nipote inclusivamente.

2° Che saranno parenti od affini coll'accusato insino al quarto grado inclusivamente;

3° Che nei cinque anni precedenti al giudizio da promuoversi avranno sofferto un procedimento penale per cause relative all'imputato; o che avranno attualmente od avranno avuto nei sei mesi preceduti una lite civile coll'imputato.

4° I creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa;

5° Gli eredi presuntivi o donatari dell'imputato;

6° Il militare che in qualsiasi modo sia stato offeso o siasi tentato di offendere col reato; gli uffiziali della compagnia a cui appartiene l'incolpato; gli uffiziali che avranno avuto una personale e diretta ingerenza nella repressione disciplinare dello stesso reato. (*PM.* 335. — *L. sull'ord. giud.* 15. — *C. pr. pen.* 746 *ss.* — *P. Sar.* 288. = *Fr.* 24).

309. L'uffiziale che abbia concorso all'istruzione, od al giudizio della commissione d'inchiesta, e chiunque abbia deliberato come giudice su di un reato, non potrà più far parte, nello stesso procedimento, nè di un tribunale militare, nè del tribunale supremo di guerra e marina. (*PM.* 336. — *P. Sar.* 289).

310. I difensori potranno essere scelti fra i capitani e gli uffiziali subalterni che trovinsi di

guarnigione nel luogo ove siede il tribunale militare, o fra gli avvocati patrocinanti. (*PM.* 337. — *P. Sar.* 290. = *Fr.* 110).

311. Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i tribunali militari, sia per un campo di esercizio, sia per altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto Reale presso il generale comandante delle stesse truppe, uno o più tribunali, secondo le basi stabilite colle precedenti disposizioni.

In questo caso le funzioni del pubblico ministero e del segretario potranno, con Decreto Reale, essere affidate a capitani od uffiziali subalterni. (*P. Sar.* 291. = *Fr.* 33 *ss.*).

CAPO II.

Della composizione dei tribunali militari speciali per giudicare gli uffiziali.

312. Dovendosi sottoporre a giudizio un uffiziale qualunque, il tribunale militare sarà composto secondo il grado dell'accusato, in conformità della tabella seguente:

Grado dell'Accusato	Grado del Presidente	Grado dei Giudici
1. Uffiziale subalterno.	Maggior Generale.	Un Colonn. o Luog. Colonn. Due Maggiori. Duo Capitani.
2. Capitano.	Maggior Generale.	Due Colonnelli o Luogot. Colonnelli. Tre Maggiori.
3. Maggiore.	Luogot. Generale.	Due Maggiori Generali. Tre Colonnelli o Luogot. Colonnelli.
4. Luogot. Colonnello.	Luogot. Generale.	Tre Maggiori generali. Due Colonnelli.
5. Colonnello.	Luogot. Generale.	Cinque Maggiori Generali.
6. Maggior Generale.	Generale.	Tre Luogotenenti Generali. Due Magg. Gen. anziani all'accusato.
7. Luogot. Generale e Generale.	Generale.	Tre Generali. Due Luogotenenti Generali.

(*E.* 295, 315. — *P. Sar.* 292. = *Fr.* 10).

313. Il tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà in Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti Bari e Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia e pei comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; in Torino per le divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza. (*P. Sar.* 293. = *Fr. Decreto* 18 *luglio* 1857).

314. Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal n. 1 al n. 5 inclusivamente di detta tabella, il tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

Nel caso che il numero degli uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nell' estrazione tutti gli uffiziali del grado medesimo della divisione più vicina.

L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e de' comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il tribunale, nonchè del pubblico ministero.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato.

In difetto di uffiziali generali che abbiano il grado od anzianità menzionati nell' indicata tabella, si prenderanno nello stesso grado ancorchè meno anziani, e mancando questi, nel grado immediatamente inferiore. (*P.Sar.* 293. = *Fr.* 11 *ss.*).

315. Nella formazione dei tribunali militari, di cui all'art. 312, saranno pure eletti due supplenti, secondo le norme ivi stabilite. (*P. Sar.* 294).

316. L' istruttore, il pubblico ministero, la commissione d' inchiesta, e il segretario del tribunale militare permanente eserciteranno le rispettive loro funzioni presso questi tribunali speciali.

Nulladimenogli atti dell'istruzione preliminare saranno fatti dall' istruttore del luogo del commesso reato o dagli uffiziali contemplati nell'art. 353. (*P.Sar.* 295).

CAPO III.

Della composizione del tribunale supremo di guerra e marina.

317. Il tribunale supremo di guerra e marina avrà sede nella capitale, e sarà composto di un presidente militare e di otto giudici, tre militari, tre consiglieri di Stato e due presidenti di sezione o consiglieri della corte di appello.

Saranno inoltre nominati cinque supplenti, due militari e tre fra i consiglieri di Stato e della corte d' appello. (*PM.* 338. — *P. Sar.* 296. = *Fr.* 26 *ss.*, 38 *ss.*).

318. Il presidente non potrà essere di grado minore di luogotenente generale, o di vice-am-

miraglio. I giudici militari saranno uffiziali generali in attività di servizio, in disponibilità od in ritiro. Dei tre giudici militari due saranno scelti dall' esercito, uno dalla marina. I supplenti militari apparterranno l' uno alla prima, l' altro alla seconda delle due armate.

In mancanza del presidente supplirà l' uffiziale più anziano. (*PM.* 338. — *P. Sar.* 297. = *Fr.* 27).

319. Per la validità delle deliberazioni del tribunale supremo di guerra e marina basterà il concorso di sette giudici de' quali tre militari, compreso il presidente, e quattro non militari. In questo caso uno dei giudici militari dovrà sempre appartenere a quella armata di cui fa parte l' imputato.

Quando il tribunale supremo sarà chiamato a pronunciare sui conflitti sollevati fra' tribunali dell' esercito e i tribunali della marina, dovranno per la legalità dell' adunanza, intervenirvi quattro membri militari, compreso il presidente (una metà de' quali apparterrà all' esercito, l' altra all' armata), e cinque de' membri civili. (*PM.* 339. — *P. Sar.* 298).

320. Le funzioni del pubblico ministero saranno presso il tribunale supremo esercitate da un avvocato generale militare e da due o più sostituiti. (*PM.* 338. — *P. Sar.* 299).

321. Il tribunale supremo avrà un segretario con due o più sostituiti, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all' uffizio dell' avvocato generale.

Le nomine dei giudici componenti il tribunale supremo, non che quelle dell'avvocato generale, del segretario e dei loro sostituiti saranno fatte per Decreto Reale sulla proposta del ministro della guerra e di quello della marina, previo concerto col ministero dell' interno, quanto ai giudici da nominare fra i consiglieri di Stato, e col guardasigilli quanto a quelli che si debbano nominare fra i presidenti e consiglieri della corte d' appello.

L' ufficio di giudice conferito colle nomine suddivisate è permanente e durerà finchè gli eletti o non siano destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina. (*P. Sar.* 300. = *Fr.* 27, 29).

322. Potrà essere scelto a difensore avanti al tribunale supremo di guerra e marina uno degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla corte di cassazione, o alla corte d' appello sedente nella capitale. (*P. Sar.* 301).

TITOLO II.
Della competenza.

CAPO I.
Delle persone soggette alla giurisdizione militare.

323. Sono soggetti alla giurisdizione militare:

1° Tutti i militari appartenenti all' esercito di qualunque grado tanto in servizio attivo che sedentario;

2° Gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa;

3° Gli invalidi incorporati;

4° Tutti gli individui che sono per provvedimento organico assimilati ai militari;

5° I disertori;

6° I militari che stanno scontando le pene della reclusione militare o del carcere militare.

Continueranno ad essere soggetti a questa giurisdizione i militari che durante il loro servizio avessero commesso un reato militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo a procedimento dopo che non appartengono più alla milizia. (*PM.* 362. — *P. Sar.* 302. = *Fr.* 55, 56).

324. Gli uffiziali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare od assimilato a militare vi è sottoposto, ancorchè goda di una licenza temporaria, dalla data dell'assento insino a quelle del regolare suo congedo assoluto. (*PM.* 362. — *P. Sar.* 303. = *Fr.* 57).

325. I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Tuttavia quanto ai sott'uffiziali, caporali, soldati, o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio.

I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientreranno sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti. (*P. Sar.* 304. = *Fr.* 56, 57).

326. Le disposizioni del presente Codice saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè poscia si scopra la nullità dell'assento o la loro incapacità. (*P. Sar.* 305).

327. Sono parimente soggette al presente Codice le truppe appartenenti all'armata navale pel tempo che sono chiamate a fare il loro servizio a terra.

Saranno invece sottoposte alle leggi penali militari marittime le truppe appartenenti all'esercito durante l'imbarco od il servizio a bordo sopra legni da guerra o da trasporto. (*PM.* 364. — *P. Sar.* 306).

CAPO II.

Norme generali sulla competenza dei tribunali militari.

328. La cognizione di un reato appartiene al tribunale militare del luogo in cui fu commesso.

Qualora siano concorse in tale reato persone appartenenti allo esercito ed altre all'armata, la cognizione ne spetterà al tribunale, o militare o marittimo, del territorio o giurisdizione in cui seguì il reato. (*PM.* 376, 386. — *P. Sar.* 307. — *C. proc. pen.* 14 ss. = *Fr.* 61).

329. Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, sarà preferito il tribunale militare nel cui distretto seguì l'arresto dell'imputato, a meno che dall'uffiziale istruttore presso altro tribunale

militare fosse già stato rilasciato mandato di comparizione o di cattura. (*PM.* 377. — *P. Sar.* 308. — *C. proc. pen.* 16 = *Fr.* 61).

330. Se il reato è stato incominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al tribunale militare del luogo del reato consumato. (*P. Sar.* 309. — *C. proc. pen.* 17).

331. Qualora il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione rimane stabilita dal mandato di cattura o di comparizione. (*PM.* 378. — *P. Sar.* 310. — *C. proc. pen.* 18).

332. Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di tribunali militari diversi, la cognizione apparterrà a quel tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto il maggior numero dei reati, sarà stato commesso.

Se i reati sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, l'avvocato fiscale militare trasmetterà i documenti col suo avviso all'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra. Questo tribunale designerà chi dovrà conoscerne. (*E.* 474. — *PM.* 383. — *P. Sar.* 311. — *C. pr. pen.* 19).

333. Ove il reato sia seguito all'estero, ne conoscerà il tribunale, nella giurisdizione del quale verrà fatta la consegna dell'imputato o ne seguirà l'arresto. (*PM.* 377. — *P. Sar.* 312. — *C. p. p.* 34).

334. In caso di concorso fra più militari di grado diverso in un reato o in più reati, fra i quali siavi connessità, sarà la causa deferita al tribunale instituito per giudicare il più elevato in grado. (*E.* 474. — *PM.* 384. — *P. Sar.* 313).

335. Il reato di diserzione semplice, qualora l'identità della persona dell'accusato non sia niegata, sarà di competenza del tribunale militare nella cui giurisdizione seguì l'arresto, la consegna o la spontanea costituzione.

Se l'identità è contestata o se trattasi di diserzione qualificata, la cognizione del reato appartiene al tribunale militare ove è stanziato il corpo al quale è ascritto l'imputato.

Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cognizione del reato è devoluta al tribunale militare del luogo in cui dovea prestare il suo servizio al tempo della diserzione.

Nei casi contemplati dai due precedenti alinea l'avvocato fiscale militare potrà, ove l'interesse della giustizia il richieda trasmettere gli atti col suo parere all'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra, perchè quest'ultimo designi il tribunale che dovrà giudicare. (*PM.* 379. — *P. Sar.* 314).

336. Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra due o più tribunali militari dell'esercito, o fra detti tribunali ed uno o più tribunali militari marittimi, la decisione di essa apparterrà al tribunale supremo di guerra e marina.

Qualora invece il conflitto sorga fra un tribunale militare e un tribunale o magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla corte di cassazione. (*PM.* 383. — *P. Sar.* 315).

CAPO III.

Dell' ordine dei giudizi nel concorso dei reati di giurisdizione ordinaria e militare.

337. Allorchè in uno o più reati previsti nel presente Codice vi sia complicità o connessità fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti gli imputati spetterà ai tribunali o magistrati ordinari. (*E.* 474. — *PM.* 387. — *P. Sar.* 316. = *Fr.* 76).

338. Se un militare avrà commesso uno o più reati militari, ed uno o più reati di competenza ordinaria, e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio di essi apparterrà al tribunale o magistrato ordinario.

Se tuttavia la pena dovuta al reato o reati di gius comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e quella imposta pel reato o reati militari fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il tribunale militare, e se pronuncierà condanna a detta pena, quella stabilita dal gius comune s' intenderà assorbita. (*E.* 474. — *PM.*384. — *P. Sar.*317. = *Fr.*60).

339. Nel concorso di reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria, e gli altri a tribunali militari, qualora siano tutti rispettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederà il giudizio del reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunciata l' assolutoria, o sia inflitta una pena minore di quelle sovra indicate, i tribunali militari conosceranno dell' altro reato. (*P.* 474. — *PM.* 388. — *P. Sar.* 318).

340. Ove concorrano reati di competenza ordinaria, ed altri di competenza militare, ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformita dell' art. 46. (*E.* 474. — *PM.* 389. — *P. Sar.* 319. = *Fr.* 60).

341. Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del tribunale ordinario. (*E.* 340, 474. — *PM.* 390. — *P. Sar.* 320).

342. I carabinieri reali e ogni altro militare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

I carabinieri reali e ogni altro militare, che nell' esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato. (*PM.* 391. — *P. Sar.* 321. = *Fr.* 59).

CAPO IV.

Della competenza del tribunale supremo di guerra e marina.

343. Il tribunale supremo di guerra e marina è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tri-

bunali militari, e le sentenze delle commissioni d'inchiesta nei casi previsti nell'art. 431.

Lo stesso tribunale statuirà inoltre, conformemente a quanto è prescritto nel presente Codice, nei casi di conflitto, revisione o di designazione di tribunali militari (*PM.* 367. — *C. pr. pen.* 638. — *P. Sar.* 322. = *Fr.* 72).

344. Si farà luogo al ricorso per nullità:

1° Se non siansi osservate le disposizioni di legge concernenti la costituzione del tribunale e la competenza;

2° Quando non siasi osservata qualcuna tra le disposizioni dal presente Codice sancite a pena di nullità;

3° Se non siasi pronunciato su di una requisitoria del pubblico ministero o su di una istanza dell'accusato o del difensore;

4° Se con la sentenza definitiva non siasi statuito su tutti i capi delle conclusioni del pubblico ministero o dell'accusato o del suo difensore, la esplicita decisione dei quali capi fosse necessaria per la giustificazione del giudicato;

5° Se il fatto apposto all'accusato non era punibile giusta il presente Codice, o aveva cessato d'esserlo;

6° Se la sentenza che pronunziò non esservi luogo a procedere sia stata emanata nella supposizione della inesistenza di una legge vigente;

7° Se la sentenza abbia violato la legge nella qualificazione del reato o nell'applicazione della pena, ritenuti i fatti quali sono posti come costanti nella sentenza medesima;

8° Se vi sia contraddizione tra più capi della sentenza, o violazione della cosa giudicata. (*PM.* 369. — *C. pr. pen.* 640. — *P. Sar.* 323. = *Fr.* 74).

345. Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge impone al reato, non si potrà chiedere l'annullazione della sentenza per la ragione che sia occorso errore nella citazione dell'articolo di legge con la stessa applicato. (*PM.* 370. — *C. pr. pen.* 643).

CAPO V.

Attribuzioni del pubblico ministero.

346. L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina ha la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero della giustizia militare.

Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari dell'esercito hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo uffizio. (*PM.* 393. — *L. Ord. giud.* 139, 146 *s.*, 242. — *P. Sar.* 225).

347. Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti e censurati da coloro cui aspetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

Il ministro della guerra può inoltre chiamarli a sè, affinchè rispondano sui fatti ad essi imputati che riguardino il servizio della giustizia militare, e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare.

La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno. (*PM.* 394. — *L. ordin. giud.* 215 *ss.*, 143 *ss*).

348. L'avvocato generale militare veglierà al mantenimento

dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle commissioni d'inchiesta e ne' tribunali militari dello Stato, e qualora riconoscesse necessaria la censura, la sospensione, o la rimozione di qualcuno dei giudici, o degli addetti all'istruzione giudiziaria militare, oppure la rimozione degli addetti al pubblico ministero, ne farà denunzia al tribunale supremo, il quale sentito a voce o per iscritto l'incolpato, farà al ministero della guerra quella proposizione che ravviserà necessaria (*PM.* 395. — *C. pr. pen.* 348. — *P. Sar.* 225).

349. Gli istruttori manderanno all'avvocato generale militare ogni mese lo stato delle cause, e i segretari quello delle sentenze in quella forma e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L' avvocato generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie. (*PM.* 396. — *P. Sar.* 326).

350. L' avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del tribunale militare dove esercita le sue funzioni:

1° Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati, colle norme prescritte dal presente Codice;

2° Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3° Di far eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del tribunale militare.

Esso farà le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate. (*PM.* 397. — *P. Sar.* 327. — *L. Ord. giud.* 139 *ss.*).

351. Spetta all'avvocato fiscale presso il tribunale militare, che pronunciò la sentenza di condanna, il curare la registrazione e l'esecuzione delle grazie sovrane, in conformità del titolo XII, libro III del Codice di procedura penale. (*PM.* 398. — *P. Sar.* 328).[1]

TITOLO III.

Delle regole di procedura.

CAPO I.

Dell' istruzione preparatoria.

352. L' azione penale pei reati militari è sempre pubblica, e sarà esercitata d' uffizio. Nessuno potrà costituirsi parte civile, e l'azione pel risarcimento del danno recato non potrà essere promossa che innanzi ai tribunali civili. Il giudizio su di essa rimarrà in sospeso finchè non siasi definitivamente pronunziato sull' azione penale. (*PM.* 360. — *P. Sar.* 329).

353. In qualunque reato militare, se per qualsivoglia ragione l'istruttore non può in sull'istante procedere, sarà supplito:

1.° Dai comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza;

[1] Vedi APPENDICE IX.

2.° Dai comandanti di corpo, di distaccamento e di posto;

3.° Dagli uffiziali dei carabinieri reali e dai comandanti le loro stazioni;

4.° Dagli uffiziali della polizia giudiziaria contemplati nell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Gli uffiziali contemplati nei primi tre numeri di quest'articolo avranno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere la forza pubblica; quelli invece indicati nel n. 4 avranno soltanto un tale diritto in conformità del Codice di procedura penale, e non potranno procedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi. (*E.* 316, 354, 358, 360. — *PM.* 399. — *P. Sar.* 330. = *Fr.* 84).[1]

354. Nel caso di concorrenza fra i diversi uffiziali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado ed a grado uguale al più anziano.

In difetto di essi, dovranno subentrare gli uffiziali della polizia giudiziaria accennati al n. 4 dello stesso articolo. (*PM.* 400. — *P. Sar.* 331).

355. Sarà cura di tutti i menzionati uffiziali di ricevere le denunzie o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso: i medesimi assumeranno informazioni sullo stesso reato, colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccoglieranno tutte le prove od indizi che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni e le risposte: dovranno sequestrare gli oggetti che possono servire, tanto a carico, quanto a favore dell'imputato, ed essendovi tracce apparenti del reato e pericolo che si disperdano, sarà ufficio loro di accertarle, anche per mezzo di periti.

Di tutte queste operazioni stenderanno uno o più verbali. Questi saranno sottoscritti dalle persone intervenute all'atto, e da due testimoni, ed in oltre a piè di ciascun foglio dall'uffiziale che vi avrà preceduto. (*E.* 366. — *PM.* 401. — *C. pr. pen.* 42. *s.* — *P. Sar.* 332. = *Fr.* 85).

356. Se l'uffiziale che procede agli atti dell'istruzione preliminare lo crede conveniente, potrà proibire a chicchessia d'uscire od allontanarsi dalla casa o luogo ove si stende il verbale, prima che lo stesso sia chiuso.

Il contravventore a quest'ordine qualora sia militare, potrà essere arrestato e consegnato all'autorità militare da cui dipende, la quale, sul verbale che constaterà la contravvenzione, dovrà sottoporlo a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa.

Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia, o appartenesse all'armata, il mentovato verbale sarà inviato al pubblico ministero presso il tribunale competente, perchè venga sottoposto alle pene dalle rispettive leggi stabilite. (*PM.* 402. — *P. Sar.* 333. — *C. pr. pen.* 123).

357. Qualora non siansi rinvenuti testimoni, o gli intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscrivere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale. (*PM.* 403. — *P. Sar.* 334).

358. Le denuncie o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di

[1] Vedi Appendice X.

procuratore speciale, all' istruttore o all' avvocato fiscale militari o in difetto di essi ad altro fra gli uffiziali enumerati nell' art. 353.

In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze e dare, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici. (*PM.* 404. — *C. pr. pen.* 100. — *P. Sar.* 335. — *Fr.* 86).

359. La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall' uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell' articolo precedente; essa sarà spedita in brevetto e sarà annessa alla denuncia. (*PM.* 405. — *C. pr. pen.* 100. — *P. Sar.* 336. = *Fr.* 86).

360. I periti saranno sentiti con giuramento. Lo saranno pure i testimoni, quando trattisi di far loro riconoscere un cadavere, un imputato, un corpo di reato o altro oggetto qualunque stato sequestrato, salve le disposizioni degli articoli 458 alinea 1° e 460.

In tutti gli altri casi le disposizioni scritte dai testimoni non saranno giurate.

In nessun caso potranno deferire il giuramento ai testimoni gli uffiziali indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell' articolo 353. Nol potranno neppure quelli indicati al n. 4, cui tale facoltà non sia accordata dal Codice di procedura penale. In questi casi supplirà in seguito per la delazione del giuramento ai periti e testimoni l'istruttore o quell' autorità giudiziaria che sarà da lui delegata.

Le disposizioni del presente articolo relative all'obbligo di deferire il giuramento ai testimoni e periti nei casi indicati, sono prescritte a pena di nullità. (*E.* 381. — *PM.* 406. — *C. pr. pen.* 121 *ss.*, 122 *ss.* — *P. Sar.* 337).

361. Se la natura del reato è tale che possa verosimilmente acquistarsene la prova da carte o da altri oggetti esistenti nell' abitazione dell'imputato, od in qualche altro luogo o stabilimento militare, gli uffiziali anzidetti procederanno immediatamente alle relative perquisizioni. (*E.* 366. — *PM.* 407. — *C. pr. pen.* 142 *ss.* — *Sar.* 338).

362. Se l' imputato, allorchè si fa la perquisizione nello stabilimento militare cui appartiene o nella sua abitazione o dimora, è presente od è in istato d' arresto, potrà assistervi o indicare una persona per rappresentarlo. (*PM.* 408. — *C. pr. pen.* 143. — *P. Sar.* 339).

363. Dovendosi, in dipendenza di un reato militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o marittimo, l' uffiziale istruttore si dirigerà, per mezzo di requisitorie, all' autorità giudiziaria competente, che dovrà prontamente procedervi secondo le norme stabilite dalle leggi generali. Frattanto l' autorità militare potrà invigilare i detti luoghi, acciocchè non sia variato lo stato delle cose. (*PM.* 409. — *C. pr. pen.* 142. — *P. Sar.* 340).

364. Le stesse regole si osserveranno dall' autorità giudiziaria ordinaria e dall'uffiziale istruttore presso un tribunale militare marittimo, relativamente agli stabilimenti militari: ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato che da alcuna delle autorità suddette fosse richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente. (*PM.* 410. — *P. Sar.* 341).

365. Il corpo del reato e ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura assicurati e chiusi con sigilli e strisce di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l' uffiziale procedente e i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi, l'uffiziale procedente vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell' unione il suo sigillo e descrivendone l' impronta. La detta carta sarà sottoposta come sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale. (*E.* 366. — *PM.* 411. — *C. pr. pen.* 145. — *P. Sar.* 342).

366. L'imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli articoli 355, 361 e 365 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere o segnare gli involti e le strisce di carta colle quali sono chiusi, e, rifiutandovisi, se ne farà menzione nel verbale. (*PM.* 412. — *C. pr. pen.* 145. — *P. Sar.* 343).

367. Nel caso di flagrante reato, qualunque uffiziale incaricato degli atti dell' istruzione preliminare procederà o farà procedere all' arresto degli individui sottoposti ai tribunali militari, in qualunque sito siansi ricoverati: si stenderà verbale dell' arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità ed i connotati degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l' autorità competente. (*PM.* 413. — *C. pr. pen.* 64 *ss.* — *P. Sar.* 344. = *Fr.* 87).

368. È flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagraute reato il caso in cui l' imputato viene inseguìto dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, e con segni valevoli, a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al reato. (*PM.* 414. — *C. pr. pen.* 47. — *P. Sar.* 345).

369. Fuori del caso di flagrante reato, il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall'autorità giudiziaria competente. (*PM.* 415. — *P. Sar.* 346. = *Fr.* 88 *s*).

370. Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi all'istruttore presso il tribunale militare competente, alla cui presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati. (*PM.* 416. — *C. pr. pen.* 54. — *P. Sar.* 347. = *Fr.* 370).

371. Se dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati uffiziali altre prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e i complici, essi ne daranno immediatamente avviso all' istruttore o all' avvocato fiscale presso il tribunale militare competente, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione delle nuove prove. (*PM.* 417. — *C. pr. pen.* 69. — *P. Sar.* 348).

372. Le informazioni assunte o state richieste all' estero potranno far parte dei relativi procedimenti. (*PM.* 418. — *P. Sar.* 348).

CAPO II.

Dell' istruzione formale.

373. Allorchè un imputato sarà presentato all' istruttore, questi dovrà interrogarlo entro le ventiquattro ore sulle sue generalità e sulle circostanze del reato, e gli presenterà i corpi di reato che il processo avesse già somministrato. (*PM.* 419. — *C. pr. pen.* 51, 197, 231. — *P. Sar.* 350. = *Fr.* 101).

374. Se gli atti già compilati in conformità del capo precedente fossero mancanti od irregolari, l' istruttore, o d' ufficio o sulla istanza dell' avvocato fiscale militare, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò più non possa eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti. (*PM.* 420. — *C. pr. pen.* 199. — *P. Sar.* 351).

375. L' uffiziale istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constatare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà al loro esame, e diverrà all' interrogatorio degli imputati. (*PM.* 421. — *C. pr. pen.* 160 *ss.* — *P. Sar.* 352. = *Fr.* 102).

376. La citazione dei testimoni e periti militari, sia che appartengano all'esercito o all'armata, si farà con semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all' istruzione ai rispettivi Capi delle persone citate.

Esso dovrà contenere:

Il nome dell' istruttore o giudice delegato, avanti il quale il testimonio deve presentarsi;

Il nome e cognome del testimonio;

Il giorno, l' ora ed il luogo della comparizione.

Copia di questo avviso sarà intimata d' ordine del superiore surriferito, il quale invierà all'uffizio procedente l' attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontani dal luogo di residenza del corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali del luogo, il quale manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine.

Se invece dovranno citarsi a testimoni persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura penale. (*E.* 378, 408, 439, 491. — *PM.* 422. — *C. pr. pen.* 163 *ss.* — *P. Sar.* 353).[1]

377. Ogni qualvolta risulterà per mezzo di un certificato di un

[1] Vedi APPENDICE XI.

uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimonio si trovi per causa di malattia nell' impossibilità di comparire, il procedente si trasferirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell' articolo 402. (*PM.* 423. — *C. pr. pen.* 169. — *P. Sar.* 354. = *Fr.* 102).

378. Se il militare citato nelle forme prescritte dall' articolo 376 non si presenterà o non produrrà scusa legittima, chi procede alla istruzione potrà con mandato di arresto farlo tradurre innanzi a sè per farvi la sua deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite coll' articolo 209. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia, od appartiene all' armata, l' uffiziale istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a sè per lo scopo sovraindicato; trasmettendo verbale della sua non comparsa al pubblico ministero presso il tribunale competente affinchè la persona sia punita in conformità di legge. *PM.* 424. — *C. pr. pen.* 176 *ss.* — *P. Sar.* 355. = *Fr.* 103).

379. Le regole prescritte nell' articolo precedente saranno applicate ai periti che senza giusto motivo ricuseranno di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio.

Se i periti sono militari, saranno puniti in conformità dell' articolo 210. (*PM.* 425. — *C. pr. pen.* 159. — *P. Sar.* 356. = *Fr.* 128).

380. Allorchè si riconosca indispensabile l' esame di un testimonio sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvocondotto nella cedola istessa di citazione. Il salvocondotto sarà accordato dal tribunale militare o dal tribunale o magistrato che ha conosciuto od al quale spetta di conoscere del reato per cui il testimonio è condannato, od è sottoposto a processo.

Se contro il testimonio è stato rilasciato mandato d' arresto per debiti in materia civile o commerciale, gli verrà accordato un salvocondotto dall' uffiziale istruttore.

Il salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimonio pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo esso non potrà essere arrestato; ed ove d' uopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere. (*E.* 459. — *PM.* 426. — *C. pr. pen.* 170. — *P. Sar.* 357. = *Fr.* 128).

381. I testimoni saranno sentiti separatamente. Fuori de' casi contemplati nella prima parte dell' art. 350, i testimoni saranno sentiti senza giuramento.

In tutti casi prima di ricevere la deposizione, l' istruttore rammenterà loro l' obbligo che hanno, e come uomini e come cittadini, di dire tutta la verità e non altro che la verità sui fatti intorno a' quali sono chiamati a deporre, rammentando loro le pene contro i falsi testimoni. (*E.* 389. 459. — *PM.* 427. — *C. pr. pen.* 171. — *P. Sar.* 358. = *Fr.* 128).

382. Il giuramento quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, colla destra sovra i santi evangeli, alla presenza dell' uffiziale d' istruzione, previa seria ammonizione che da quest' ultimo sarà fatta sull' importanza di un tale atto, rammentandogli le pene contro i falsi testimoni.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi in vigore. (*E.* 389, 459. — *PM.* 428. — *C. pr. pen.* 299. — *P. Sar.* 366. = *Fr.* 128).

383. Il testimonio sentito con giuramento che debbe essere riesaminato presterà un nuovo giuramento a pena di nullità. (*P. Sar.* 361. = *Fr.* 128).

384. Prima di deporre i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se siano parenti, affini, ed in quale grado, se domestici, creditori o debitori dell' imputato o della parte offesa o danneggiata. (*E.* 459. — *PM.* 429. — *C. pr. pen.* 302. — *P. Sar.* 362. — *Fr.* 128).

385. Non potranno essere chiamati nè obbligati a deporre, sia come testimoni, sia come periti, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell' imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori, ed ai figli adottivi dell' imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato i parenti od affini di alcuni di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri coimputati o coaccusati. (*E.* 389, 459. — *PM.* 430. — *C. pr. pen.* 286. — *P. Sar.* 363. = *Fr.* 128).

386. Le persone indicate nell' articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell' atto. (*E.* 389. 459. — *PM.* 431. — *C. pr. pen.* 287. — *P. Sar.* 364. = *Fr.* 128.

387. Chiunque sia stato incaricato della difesa d' un imputato di reato militare, non potrà esser obbligato a deporre su quei fatti di cui abbia cognizione in seguito a rivelazione o confidenza a lui fatta dal suo cliente nell' esercizio del proprio ministero. (*E.* 389, 459. — *PM.* 432. — *C. pr. pen.* 288. — *P. Sar.* 365. = *Fr.* 128).

388. Lo stesso avrà luogo riguardo ai medici, chirurgi od altri uffiziali di sanità, agli speziali e ad ogni altra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obblighi espressamente ad informare le autorità superiori. (*E.* 389, 459. — *PM.* 433. — *C. pr. pen.* 288. — *P. Sar.* 365. = *Fr.* 128).

389. Le disposizioni degli articoli 381, 382, 385, 386, 387 e 388, sono prescritte a pena di nullità. (*E.* 459. — *PM.* 434. — *C. pr. pen.* 290. = *Fr.* 128).

390. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà però loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigeranno. (*E.* 459. — *PM.* 435. — *C. pr. pen.* 173, 304. — *P. Sar.* 367. = *Fr.* 128).

391. Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l' im-

putato dovrà dare alle fattegli interrogazioni. (*PM.* 436. — *C. pr. pen.* 234. — *P. Sar.* 366. = *Fr.* 128).

392. All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato ed ogni altro oggetto stato sequestrato per la dimostrazione di esso, affine di farli dai medesimi riconoscere e far dare in proposito tutte le opportune indicazioni.

Sugli oggetti riconosciuti o sulle bande che gli distinguono sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avrà fatta la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi. (*PM.* 437. — *C. pr. pen.* 235. — *P. Sar.* 369. = *Fr.* 128).

393. È vietato sotto pena di nullità di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui. (*PM.* 438. — *C. pr. pen.* 232. — *P. Sar.* 370. = *Fr.* 128).

394. Se l'imputato ricuserà di rispondere all'uffiziale istruttore, perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione, dovrà farne immediata dichiarazione all'avvocato fiscale militare che ne riferirà alla commissione d'inchiesta.

Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni che ravviserà convenienti e pronuncierà sulla fatta ricusazione, sentito sempre l'imputato: questa pronunciazione sarà seguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'art. 481.

Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che il fatto appostogli non sia reato o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, l'uffiziale istruttore concederà atto di queste opposizioni, ma compirà tutte le parti dell'istruzione necessarie per la dimostrazione del fatto.

La commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizioni allorchè le saranno sottoposti gli atti in conformità dell'art. 420. (*PM.* 439. — *C. pr. pen.* 237. — *P. Sar.* 371. = *Fr.* 102, 122).

395. Quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi da rispondere, chi procede all'istruzione lo avvertirà che non ostante il suo silenzio, e le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo: di tutto sarà fatta menzione. (*PM.* 440. — *C. proc. pen.* 236. — *P. Sar.* 372. = *Fr.* 122).

396. Gli atti d'istruzione saranno scritti dal segretario sotto dettatura del procedente.

Nel caso di mancanza o di impedimento del segretario e dei suoi sostituiti, potrà l'uffiziale istruttore farsi assistere da un notaio, o da un candidato notaio, o da un uffiziale, anche d'amministrazione, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e di osservare il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire.

Le risposte saranno enunciate in persona prima, e tanto gli interrogatorii che le risposte saranno scritti senza abbreviazione dal segretario. (*PM.* 441. — *C. pr. pen.* 82 *ss.* — *P. Sar.* 373).

397. L'atto sarà letto dal segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte; l'atto sarà egualmente firmato dall'uffiziale istruttore, dall'avvocato fiscale militare, qualora siavi intervenuto, e dal segretario: si farà del tutto menzione nell'atto stesso.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli uffiziali sovraindicati e dal segretario. (*PM.* 442. — *C. pr. pen.* 86 *ss.* — *P. Sar.* 374. = *Fr.* 101).

398. Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell'atto stesso e prima delle sottoscrizioni, e sarà data lettura delle variazioni od addizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura. (*PM.* 443. — *C. pr. pen.* 87. — *P. Sar.* 375).

399. Non potranno farsi interlinee nè abrasioni: se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille: le une e le altre saranno approvate. (*PM.* 444. — *C. pr. pen.* 88. — *P. Sar.* 376).

400. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere quindi ripigliato in altra sessione: senza che si possano enunciare sotto la stessa data, cose fatte o dette in diversi tempi. (*PM.* 445. — *C. pr. pen.* 89. — *P. Sar.* 377).

401. Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo. (*PM.* 446. — *C. pr. pen.* 90. — *P. Sar.* 378.

402. Occorrendo di procedere all'esame di testimoni o di altri atti d'istruzione, in luogo che sia fuori della residenza dell'istruttore, potrà questi richiedere l'uffiziale istruttore del luogo ove s'abbia a procedere, ed in mancanza il pretore.

Appena adempiuti i prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante in un piego sigillato. (*E.* 377. — *PM.* 447. — *C. pr. pen.* 854. — *P. Sar.* 379. = *Fr.* 102).

403. Ove occorra di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi da autorità giudiziarie estere, l'uffiziale istruttore ne informerà lo avvocato fiscale militare per la sua rappresentanza.

La commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo dello stesso avvocato fiscale, al ministero della guerra.

Se occorrerà di chiedere lo arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'avvocato fiscale si rivòlgerà al ministro della guerra. L'arresto o la estradizione potranno anche essere chiesti direttamente dal Governo. (*PM.* 448. — *C. pr. pen.* 853. — *P. Sar.* 380. = *Fr.* 102).

404. Se un testimonio nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sopra un fatto di cui consti dalle informazioni aver egli cognizione, l'uffiziale istruttore lo avvertirà delle pene a tale riguardo sancite.

Se l'avvertimento rimane inefficace, se ne estenderà ver-

bale, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione. (*PM.* 449. — *C. pr. pen.* 82, 891. — *P. Sar.* 381. = *Fr.* 127).

405. Durante il corso dell'istruzione l'avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell'interesse della giustizia.

Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti di istruzione ove lo creda conveniente. (*PM.* 450. — *C. pr. pen.* 82, 197. — *P. Sar.* 382. = *Fr.* 107).

406. Ove l'imputato non sia già detenuto per l'appostogli reato e dalle informazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, l'uffiziale istruttore rilascerà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico ministero.

Il mandato sarà trasmesso al comandante militare del corpo o del luogo ove deve essere eseguito e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia. (*PM.* 451. — *C. pr. pen.* 180 *ss.* — *P. Sar.* 383. = *Fr.* 105).

407. Qualora l'arrestato allegasse un *alibi* con indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè sul medesimo siansi rinvenuti effetti, carte od istrumenti atti a farlo presumere autore o complice del reato, il comandante od il pretore assumeranno informazioni, e se l'allegazione d'*alibi* apparisce fondata, stenderà verbale, che trasmetterà senza ritardo all'autorità che ha rilasciato mandato di cattura per gli ulteriori provvedimenti, continuata intanto la custodia dell'arrestato. (*PM.* 452. — *C. pr. pen.* 195).

408. Se il titolo del reato, per cui si procede, non importa che la pena del carcere militare, o quella della dimissione, rimozione dal grado, o sospensione dall'impiego, applicate come pene principali, e vi concorrano conclusioni conformi del pubblico ministero, l'uffiziale istruttore potrà rilasciare semplice mandato di comparizione, il quale conterrà il nome e cognome dell'autorità da cui è rilasciato, quello dell'imputato, il luogo, il giorno e l'ora in cui questi dovrà comparire per essere sentito, ed il titolo del reato su cui dovrà essere interrogato. Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre l'aumento di un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il mandato di comparizione sarà intimato nelle forme prescritte dall'articolo 376.

Se l'imputato contro cui fu rilasciato mandato di comparizione non si presenta innanzi l'uffiziale d'istruzione per essere interrogato sull'imputazione ascrittagli, e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione si convertirà in quello di cattura.

L'istruttore potrà anche convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, dopo aver sentito l'imputato ed il pubblico ministero, quando emergano circostanze che dimostrino la necessità della detenzione. (*PM.* 453. — *C. pr. pen.* 182).

409. Qualora siavi dubbio sull'identità della persona dell'imputato, dovrà l'uffiziale istruttore procedere all'atto di ricognizione, facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggiore rassomiglianza. L'imputato sceglierà fra di esse il suo posto.

Potrà egualmente addivenire a tutti quegli atti di confronto che giudicherà necessarî per lo

scoprimento della verità. (*E.* 411. — *PM.* 454. — *C. pr. pen.* 241. — *P. Sar.* 384).

410. Se l'imputato deve essere riconosciuto da più persone si osserverà la formalità sovra prescritta e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la risguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli: di ciò sarà fatta menzione nell'atto. (*PM.* 455. — *C. pr. pen.* 243. — *P. Sar.* 385).

411. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'articolo 409, e se ne farà parimente menzione nell'atto. (*PM.* 456. — *C. pr. pen.* 244. — *P. Sar.* 386).

412. Si farà sempre constatare del contegno tenuto durante l'atto di ricognizione o di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo. (*PM.* 457. — *C. pr. pen.* 245. — *P. Sar.* 385).

413. Se alcuno degli uffiziali intervenienti all'istruzioni non intende la lingua o il dialetto dell'imputato o della persona chiamata ad esame, ovvero se uno di essi non conosce la lingua nella quale si estende l'atto, o se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, o soltanto sordo o muto, e non sa scrivere, si prenderà un interprete, al quale, si farà prestare il giuramento di riferire fedelmente i discorsi che dovrà comunicare, e di non rivelare il segreto.

L'interprete dovrà aver compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli uffiziali intervenuti nell'atto, nè fra i giudici o testimoni della causa. (*E.* 416 *s.*, 459, 569. — *PM.* 458. — *C. pr. pen.* 91 *ss.* — *P. Sar.* 388).

414. Se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, e non sa scrivere, l'istruttore nomina per interprete nel modo e colle cautele sopra prescritte una persona fra le più abituate a trattar con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'istruttore; queste saranno presentate al sordo-muto, il quale in seguito a ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto. (*E.* 416. *s.* 459, 459. — *P. M.* 459. — *C. pr. pen.* 92. — *P. Sar.* 389).

415. I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall'interprete. (*E.* 416. 459. — *PM.* 460. — *C. pr. pen.* 93. — *P. Sar.* 390).

416. Le disposizioni contenute negli articoli 413, 414 e 415 si osserveranno a pena di nullità. (*E.* 459. — *PM.* 460. — *C. pr. pen.* 94).

417. L'imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto dagli articoli 413 e 414, potrà ricusarlo, adducendo i motivi della sua ricusazione.

Qualora l'uffiziale istruttore e il pubblico ministero siano concordi nel rigettare la fatta ricusazione, si procederà all'atto mediante l'interprete nominato; ma la commissione d'inchiesta, prima di pronunciar la sentenza contemplata dall'articolo 426, prenderà in esame la proposta ricusazione, e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll'assistenza di un nuovo interprete. (*PM.* 461. — *C. pr. pen.* 238. — *P. Sar.* 391).

418. È proibito ad ogni uffiziale della polizia giudiziaria ed ai segretari che intervengono negli atti di istruzione di rivelarne il contenuto sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estensibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari, e della destituzione pei segretari.

In tal caso, sulle requisitorie dell' avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina, potrà l'ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro tribunale militare (*PM.* 462. — *C. pr. pen.* 96. — *P. Sar.* 392).

419. L'estratto di assento, lo stato delle punizioni e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dall'istruzione formale. (*PM.* 463. — *P. Sar.* 393).

CAPO III.

Del procedimento avanti la commissione d'inchiesta.

420. Compiuta l' istruzione, l' uffiziale istruttore, coll' intervento e previe conclusioni dell' avvocato fiscale militare, dovrà fare senza ritardo, relazione della causa alla commissione d'inchiesta. (*E.* 394, 424. — *EM.* 464. — *C. pr. pen.* 197. — *P. Sar.* 394).

421. Se il fatto non costituisce reato, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l' imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la commissione di inchiesta lo enuncerà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento, e se l' imputato fosse stato arrestato, ne ordinerà il rilascio; esso dovrà eseguirsi appena spirato il termine dall' articolo 431 concesso all' avvocato fiscale militare per ricorrere in nullità contro la sentenza suddetta, se pure l' imputato non è detenuto per altra causa. (*E.* 424. — *PM.* 465. — *C. pr. pen.* 256. — *P. Sar.* 395).

422. L' imputato, riguardo al quale la commissione d' inchiesta avrà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza di indizi sufficienti di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, a meno che sopravvengano altre prove a suo carico. (*PM.* 466. — *C. pr. pen.* 266. — *P. Sar.* 396).

423. Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni i documenti e verbali che non avendo potuto essere sottoposti all' esame della commissione di inchiesta, sono però atti, sia ad avvalorare le prove che la stessa commissione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi alla scoperta della verità. (*P. M.* 467. — *C. pr. pen.* 445. — *P. Sar.* 397).

424. Nel caso suddetto l'uffiziale istruttore coll' intervento e colle conclusioni dell' avvocato fiscale militare farà nuova relazione della causa alla commissione d' inchiesta, la quale deciderà se debba procedersi a nuova istruzione.

Nondimeno se vi è pericolo di fuga, l' uffiziale istruttore potrà, anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l' imputato, quantunque fosse già stato messo in libertà ai termini dell' articolo 421, purchè vi

siano conclusioni conformi dell'avvocato fiscale.

L' uffiziale istruttore quando la nuova istruzione sarà compiuta, farà alla commissione d' inchiesta la relazione prevista nell' art. 420. (*P. M.* 468. — *C. pr. pen.* 446. — *P. Sar.* 398).

425. Se la commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza d' un tribunale ordinario, o d' un altro tribunale militare di terra o marittimo, ordinerà l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente. (*PM.* 469. — *C. pr. pen.* 249. — *P. Sar.* 399).

426. Qualora la commissione d' inchiesta riconosca che il fatto costituisca un reato militare e sia di competenza del tribunale a cui essa appartiene, e che inoltre vi concorrano sufficienti indizi di reità, pronuncerà l'accusa, ed ordinerà il rinvio della causa e dell' imputato allo stesso tribunale.

Ove l' imputato non trovisi in istato d' arresto, la commissione d' inchiesta rilascerà ordinanza di cattura che verrà inserita nella sentenza di rinvio, ed avrà pronta esecuzione.

Qualora si tratti di reato, per cui l' imputato sia stato sentito a piede libero, la sentenza della commissione d'inchiesta conterrà l'obbligo a lui di presentarsi davanti il presidente del tribunale militare entro il termine di tre giorni, coll'aumento di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. (*E.* 417, 432, 509. — *PM.* 470 *s.* — *C. pr. pen.* 430. — *P. Sar.* 400).

427. Ove nel corso dell'istruzione siano insorte divergenze tra l' avvocato fiscale e l' istruttore, la commissione d' inchiesta provvederà. Qualora la commissione d' inchiesta trovi la procedura incompiuta, ordinerà una più ampia istruzione, indicando gli atti che giudicherà necessarî; potrà inoltre farsi presentare il corpo del reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà opportuno di esaminare.

Appena eseguiti i nuovi incumbenti, la procedura dovrà essere riferita alla stessa commissione. (*PM.* 472. — *P. Sar.* 402).

428. Alle deliberazioni della commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l' avvocato fiscale, nè l'uffiziale istruttore.

La deliberazione con l' assistenza del segretario dovrà incominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni dell' avvocato fiscale, e proseguirsi senza interruzione sino al suo termine: ove siano necessarie più sessioni, esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi. (*PM.* 473. — *C. pr. pen.* 201. — *P. Sar.* 403).

429. Le sentenze della commissione d'inchiesta saranno scritte dal segretario.

Indicheranno il nome, il cognome ed il grado di ciascun giudice, il nome, cognome soprannome, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita e il grado dell'imputato, il corpo cui appartiene, o in difetto il suo domicilio o dimora.

Conterranno il riassunto delle conclusioni del pubblico ministero, il dispositivo motivato e la sottoscrizione dei giudici e del segretario.

Qualora con la sentenza della commissione d' inchiesta si pronunci l'accusa dell'imputato, essa dovrà inoltre contenere in compendio l'esposizione del fatto, la natura del reato che forma la base

dell' accusa, con tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena, e l'indicazione dell' articolo di legge che deve essere applicato.

È nulla la sentenza della commissione d' inchiesta, in cui per insufficiente indicazione dello imputato ne rimanga incerta la persona, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti nel secondo e terzo alinea del presente articolo. (*PM.* 474. — *C. pr. pen.* 259. — *P. Sar.* 404).

430. La sentenza della commissione d'inchiesta, che pronuncia l' accusa dell' imputato, gli sarà per copia immediatamente notificata dal segretario, il quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto coll' articolo 432.

Se l'accusato sarà stato sentito a piede libero, la sentenza gli verrà notificata entro tre giorni nel modo stabilito per la citazione dei testimoni.

Queste disposizioni saranno osservate a pena di nullità. (*PM.* 475. — *C. pr. pen.* 377, 378. — *P. Sar.* 405).

431. Qualora la commissione d'inchiesta abbia stabilito non esservi luogo a procedere contro l'imputato, il pubblico ministero potrà non più tardi del giorno successivo alla data della sentenza, a pena di decadenza ricorrere contro di essa al tribunale supremo di guerra e marina.

Il ricorso non sarà però ammesso se non nei casi seguenti:

1° Se vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità:

2° Se il pubblico ministero non è stato sentito;

3° Se la sentenza non è stata pronunciata dal numero de' giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

4° Se la sentenza abbia dichiarato non esservi luogo a procedere perchè il fatto imputato non costituisce reato, o perchè abbia ritenuto l'azione penale prescritta od in altro modo estinta. (*E.* 343, 421, 532. — *PM.* 476. — *C. pr. pen.* 260 *ss.*, 639 *ss.* — *P. Sar.* 406).

CAPO IV.

Dell' istruzione anteriore all' apertura del dibattimento.

432. Nell'atto stesso che il segretario darà copia all'accusato della sentenza di accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendolo che in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal presidente del tribunale militare.

Dichiarerà pure all'accusato che gli è facoltativo di prendere visione nella segreteria, per mezzo del suo difensore, degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, senza trasportarli, nè ritardare l'istruzione.

Di quanto è prescritto in quest'articolo ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto dall'accusato e dal segretario.

Se l'accusato non sa, non può o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione nello stesso verbale.

Se l'accusato fu sentito a piede libero l'invito, l'avvertimento e la dichiarazione prescritti di sopra gli saranno fatti

dal presidente del tribunale, innanzi a cui lo stesso accusato dovrà comparire a' termini dall'articolo 426. Il presidente sarà assistito dal segretario, che stenderà verbale dell'atto, il quale verrà sottoscritto da entrambi e dall'accusato; se questi non può o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione. (*E.* 430. — *PM.* 478. — *C. pr. pen.* 443, 456, 632 *ss.* — *P. Sar.* 412. = *Fr.* 109).

433. Se si verificasse incompatibilità nella difesa di più accusati, eglino saranno come sopra invitati a scegliersi un difensore per ciascheduno: in caso di rifiuto di alcuno di essi, il difensore o i difensori saranno scelti dal presidente del tribunale militare. (*E.* 479. — *PM.* 479. — *C. pr. pen.* 633. — *P. Sar.* 413. = *Fr.* 110).

434. Il segretario significherà sull'istante al difensore la di lui nomina, che sarà pure immediatamente significata all'avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi: in questo caso la dispensa sarà ammessa dal presidente del tribunale militare, e l'accusato dovrà scegliersi un altro difensore.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore, se militare potrà essere punito con pene disciplinari dallo stesso tribunale; se è un avvocato patrocinante si osserverà il disposto degli articoli 633 e 635 del Codice di procedura penale. (*E.* 438. — *PM.* 480. — *C. pr. pen.* 633. — *P. Sar.* 414. = *Fr.* 110).[1]

435. Al difensore sarà accordato, a pena di nullità, un termine di otto giorni da quello della notificazione della sua nomina per esaminare nella segreteria tutti gli atti del procedimento, dei quali potrà trascriversi quelle parti che crederà opportune, o farsele trascrivere da persona di sua confidenza: come pure per osservare i corpi di reato ed ogni altro oggetto allo stesso relativo.

Ove egli creda che sia incorsa nel procedimento scritto una qualche nullità o vizio di forma, di cui voglia giovarsi nell'interesse dell'accusato, dovrà dichiararlo con cedola apposita significata nei primi tre giorni successivi alla di lui nomina all'avvocato fiscale militare, indicando con precisione le nullità o vizi che intende di opporre. In mancanza di tale dichiarazione, nessuno degli accennati vizi o nullità potrà più essere allegato.

Lo stesso dritto e sotto le medesime condizioni compete all'avvocato fiscale militare. (*E.* 438, 447, 481. — (*PM.* 481. — *P. Sar.* 415. — *C. pr. pen.* 456. = *Fr.* 112).

436. L'avvocato fiscale nei cinque giorni dalla nomina del difensore, gli comunicherà la lista dei testimoni che intende siano esaminati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi i testimoni sì a carico che a difesa.

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla sua nomina significare all'avvocato fiscale militare la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusazione dei giudici o di oggezione contro i testimoni

[1] Vedi APPENDICE XII.

a carico, che possano competere all'accusato.

I termini in questo articolo fissati e nel precedente potranno essere dal presidente del tribunale militare prolungati, ove la natura della causa lo richiegga. (*E.* 438, 448, 466, 475. — *PM.* 482. — *C. pr. pen.* 468. — *P. Sar.* 416).

437. Le liste, di cui è menzione nell'articolo precedente, dovranno essere sottoscritte dal richiedente e contenere il nome e cognome dei testimoni; e inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado, il corpo cui appartengono, o in difetto il loro domicilio o dimora; se invece sono estranei alla milizia, il loro soprannome, ove ne abbiano la professione e il loro domicilio, o dimora. (*E.* 475. — *PM.* 483. — *C. pr. pen.* 384, 468. — *P. Sar.* 417).

438. Le notificazioni ordinate cogli articoli 434, 435 e 436 saranno fatte da una fra le ordinanze addette all'uffizio d'istruzione. Essa indicherà la fatta intimazione con la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne rilascerà attestazione alla parte sulla cui instanza la notificazione fu fatta: sì l'una che l'altra di queste dichiarazioni sarà dall'ordinanza sottoscritta. (*PM.* 484. — *P. Sar.* 418).

439. Appena compiuti i termini sovra indicati, gli atti, colle rispettive istanze del difensore e dell'avvocato fiscale, saranno da quest'ultimo rassegnati al presidente del tribunale militare, il quale, previo concerto col generale comandante la divisione o sotto-divisione, fisserà il giorno del dibattimento, ed ordinerà la citazione dei testimoni.

La relativa ordinanza sarà significata, in conformità dell'articolo precedente, all'accusato ed al suo difensore ventiquattro ore prima della apertura del dibattimento medesimo; per la citazione dei testimoni si osserverà il disposto dell'articolo 376.

Se l'accusato fu sentito a piede libero, la notificazione dell'ordinanza gli verrà fatta nel modo prescritto per la citazione dei testimoni, oltre la notificazione al suo difensore nel modo prescritto dall'alinea precedente. (*PM.* 486. — *C. pr. pen.* 471. — *P. Sar.* 419. = *Fr.* 108 *ss.*).

440. Se l'avvocato fiscale militare o l'accusato hanno motivo per chiedere che la causa non sia portata all'udienza stabilita, presenteranno al presidente un ricorso per far prorogare il termine.

Il presidente deciderà se questa proroga debba essere accordata; egli potrà eziandio ordinarla d'ufficio. *PM.* 487. — *C. pr. pen.* 472. — *P. Sar.* 420).

CAPO V.

Dei dibattimenti.

441. Il presidente del tribunale militare è incaricato di dirigere il dibattimento.

Egli è rivestito d'un potere discrezionale, in virtù del quale può fare, durante il dibattimento, tutto ciò che stimerà utile a scoprire la verità, e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione. (*PM.* 488. — *C. pr.*

pen. 477 *ss.* — *P. Sar.* 421. = *Fr.* 114).

442. Egli può parimenti, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, o farsi recare qualunque nuovo documento che, in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni, gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

I testimoni in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti. (*PM.* 489. — *C. pr. pen.* 479. — *P. Sar.* 422. = *Fr.* 115).

443. Le udienze del tribunale militare saranno pubbliche, a pena di nullità.

Nondimeno se la pubblicità può essere pericolosa pel buon ordine o pei costumi, il pubblico ministero potrà richiedere, ed il tribunale ordinare anche d'uffizio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza ed inserita coi suoi motivi nel verbale di dibattimento. (*PM.* 490. — *C. pr. pen.* 268. — *P. Sar.* 423 = *Fr.* 113).

444. L'avvocato fiscale militare assisterà al dibattimento, vi assisterà pure il difensore dell'accusato. Ove questi non compaia, ne sarà in sull'istante eletto uno in sua vece dal presidente, in tutto a pena di nullità. (*PM.* 491. — *C. pr. pen.* 270. — *P. Sar.* 424).

445. L'accusato, se trovasi in arresto, comparirà custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri.

Il presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, il corpo cui appartiene, e lo avvertirà di stare attento a ciò che sarà per udire. (*PM.* 492. — *C. pr. pen.* 273. — *P. Sar.* 425. = *Fr.* 117).

446. Il segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa, e le liste dei testimoni sia a carico che a difesa.

Quindi il pubblico ministero esporrà il soggetto dell'accusa. (*PM.* 493. — *C. pr. pen.* 281. — *P. Sar.* 426. = *Fr.* 121).

447. Nel caso previsto dall'alinea 1° e 2° dell'articolo 435 il presidente apre la discussione sulle eccezioni di nullità o di vizi di forma opposte sia dalla difesa, sia dal pubblico ministero.

Il tribunale si ritirerà quindi, prima di procedere oltre, a deliberare su tali questioni. Rientrato in sala d'udienza, il presidente pronuncierà sentenza motivata. Potrà anche il tribunale rinviare la decisione di tali questioni al fine del dibattimento insieme colla deliberazione sul merito. In quest'ultimo caso si farà menzione di tale rinvio nel verbale d'udienza; si osserveranno nelle dette deliberazioni e sentenze le forme prescritte per le deliberazioni e sentenze sul merito. (*E.* 481. — *PM.* 494. — *C. pr. pen.* 480. = *Fr.* 122).

448. L'avv. fiscale militare e l'accusato potranno opporsi allo esame di un testimonio che non fosse stato compreso nelle liste notificate a' sensi dell'art. 436.

Gli stessi potranno pure opporsi all'esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati.

Tanto l'avv. fiscale militare che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusazione dei giudici o di oggezione

dei testimoni che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall'art. 436.

L'avvocato fiscale militare, nel corso del dibattimento, farà inoltre, nell'interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore farà quelle instanze che ravviserà vantaggiose per la difesa.

Il tribunale dovrà deliberare sovra ciascuna di queste requisitorie ed istanze; la sua decisione sarà motivata e sottoscritta dal presidente e dal segretario. (*PM.* 495. — *C. pr. pen.* 303. — *P. Sar.* 427. = *Fr.* 130).

449. Le requisitorie dell'avv. fiscale militare, e le instanze del difensore, almeno per riassunto, saranno presentate per iscritto, e da essi rispettivamente firmate: saranno poscia enunciate nel verbale cui resteranno annesse. (*PM.* 496. — *C. pr. pen.* 316 *s.* — *P. Sar.* 428).

450. Ogniqualvolta il tribunale militare non accoglierà le richieste dell' avvocato fiscale militare o le instanze del difensore, l'istruzione e la sentenza non saranno perciò interrotte o sospese, salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso in nullità innanzi il tribunale supremo di guerra e marina. (*PM.* 497. — *C. pr. pen.* 284, 420. — *P. Sar.* 429).

451. Il presidente ordinerà ai testimoni di ritirarsi nella camera che loro sarà destinata, e dalla quale non possano nè vedere, nè sentire ciò che si fa nella sala d' udienza. Egli prenderà, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire fra essi sul reato e sull' accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame. (*PM.* 498. — *C. pr. pen.* 301 *s.* — *P. Sar.* 430).

452. Quando un testimonio citato non comparirà, il tribunale militare, dopo avere sentiti il pubblico ministero, l' accusato ed il suo difensore, delibererà, in camera di consiglio, se debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad un'altra udienza.

Dopochè il tribunale avrà dichiarato che debba proseguirsi il dibattimento, potrà tuttavia rivocare la sua ordinanza, se riconosce che l' esame del testimonio non comparso è necesssario per la dilucidazione del fatto. (*PM.* 499. — *C. pr. pen.* 291. — *P. Sar.* 431).

453. Se a motivo della non comparizione d' un testimonio il tribunale militare avrà rimandato il dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni, ed altre che sieno occorse per quella udienza, saranno a carico del testimonio non comparso, il quale, colla stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata ad altro giorno, verrà sull' istanza dell' avvocato fiscale militare condannato a pagarle, eziandio coll' arresto personale.

Il tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimonio non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato.

Quand' anche la causa non sia stata rimandata, se il testimonio non compreso è militare, incorrerà nelle pene stabilite coll' art. 209; se invece è estraneo alla milizia, sarà condannato ad un' ammenda non minore di lire dieci, od anche ad una multa di lire cento. (*E.* 456. — *PM.* 500. — *C. pr. pen.* 292. — *P. Sar.* 432).

454. La via dell' opposizione sarà aperta contro le suddette condanne nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimonio condannato, o in difetto al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e la condanna sarà rivocata, se il testimonio giustifica che fu legittimamente impedito. (*PM.* 501. — *C. pr. pen.* 293. — *P. Sar.* 433. = *Fr.* 129).

455. Se qualche testimonio si trova nell' impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione sia uno dei suoi giudici, sia l' uffiziale istruttore od il giudice di mandamento, nel cui distretto il testimonio risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L' accusato potrà farsi rappresentare nell' atto dell' esame del testimonio; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della di lui difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che competono all' accusato.

Sarà data lettura all' udienza della deposizione del testimonio ricevuta nel modo suddetto.

Potrà anche il tribunale sulla instanza di una delle due parti e coll' assenso dell' altra ordinare la lettura della deposizione scritta del testimonio impedito. (*E.* 469. — *PM.* 502. — *C. pr. pen.* 294. — *P. Sar.* 434. = *Fr.* 129).

456. Se il giudice od altro uffiziale come sopra delegato venisse a riconoscere che l' impedimento allegato è finto o che non è tale da porre il testimonio nell' impossibilità di comparire all' udienza, ne informerà tosto il presidente del tribunale militare, il quale potrà far tradurre il testimonio all' udienza per mezzo della forza pubblica.

Il tribunale, sentite le sue discolpe, potrà condannarlo nelle spese di trasferta del giudice od uffiziale commesso, egualmente che delle persone chiamate ad assistere all' atto.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente saranno eseguite senza pregiudizio di ciò che è prescritto dall'art. 453. (*PM.* 503. — *C. pr. pen.* 295. — *P. Sar.* 435).

457. Se tutti i testimoni compresi nella lista sono presenti, o se il tribunale militare, nel caso di non comparizione di qualche testimonio, ha ordinato che si debba procedere oltre, il presidente farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati separatamente l' uno dall' altro secondo l' ordine stabilito dall' avvocato fiscale militare.

Dopo l' esame de' testimoni prodotti dal pubblico ministero, si sentiranno quelli presentati dall' accusato. (*PM.* 504. — *C. pr. pen.* 301. — *P. Sar.* 436).

458. I testimoni al dibattimento saranno sempre esaminati con giuramento.

Coloro che non hanno compiuto l' età di anni quattordici, o che hanno perduta la capacità di deporre, possono esser sentiti come testimoni o come periti, solo per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento.

Queste disposizioni saranno osservate a pena di nullità. (*E.* 360. — *PM.* 505. — *C. pr. pen.* 297 *ss.*).

459. Le disposizioni degli articoli 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 413, 414, 415 e 416 riguardanti la qualità dei testimoni e periti, il modo di esa-

minarli, la prestazione del giuramento, le formalità che debbono precedere l'esame, il divieto di ricevere le dichiarazioni di alcune persone, le deposizioni di interpreti e i salvocondotti sono applicabili a' testimoni e periti che debbono essere sentiti nel dibattimento.

Apparterrà al presidente del tribunale militare, dove i testimoni o periti debbono essere sentiti, l'accordare il salvocondotto menzionato nel citato art. 380. (*PM.* 506. — *C. pr. pen.* 282. — *P. Sar.* 437).

460. I denunzianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, e i querelanti non possono, sotto pena di nullità, esser sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell'accusato, nell'interesse della sua difesa. (*E.* 360. — *C. pr. pen.* 289).

461. La nullità derivante dall'esame di un testimonio o perito il quale non potesse nè essere udito, nè obbligato a fare la sua dichiarazione, o a prestar giuramento, dovrà essere opposta prima del suo esame, in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al tribunale militare di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione. (*PM.* 507. — *C. pr. pen.* 282. 1° *capov.* — *P. Sar.* 438).

462. Dopo ciascuna deposizione il presidente domanderà al testimonio, se egli ha voluto parlare dell'accusato presente, e se lo conoscesse prima del fatto espresso nell'atto di accusa: domanderà in seguito all'accusato, se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimonio, o fare osservazioni. (*C. pr. pen.* 302, 305. — *P. Sar.* 439).

463. Il testimonio non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

Il presidente potrà parimenti domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

L'avvocato fiscale militare ed i giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente.

I testimoni non potranno mai interpellarsi l'un l'altro. (*PM.* 508. — *C. pr. pen.* 305. — *P. Sar.* 440).

464. Si potrà addivenire al confronto dei testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali. (*PM.* 509. — *C. pr. pen.* 307. — *P. Sar.* 441).

465. Ogni testimonio dopo la sua deposizione resterà nella sala d'udienza sino a che il tribunale militare si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti.

Il presidente potrà, sulla domanda delle parti ed anche d'ufficio, ordinare che i testimoni che egli designerà si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato. (*PM.* 510. — *C. pr. pen.* 308. — *P. Sar.* 442).

466. I testimoni presentati dall'avvocato fiscale militare o dall'accusato saranno sentiti nel dibattimento, ancorchè non fossero stati citati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell'art. 436. (*PM.* 511.

— *C. pr. pen.* 303. — *P. Sar.* 443).

467. Il presidente potrà avanti, durante o dopo l'esame di un testimonio, far ritirare dalla sala d'udienza uno o più accusati che saranno custoditi in altro luogo, ed esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, se non dopo che avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato, a pena di nullità. (*PM.* 512. — *C. pr. pen.* 309 s. — *P. Sar.* 445).

468. Nel corso dell'esame o dopo di esso il presidente farà presentare all'accusato tutti i documenti e gli oggetti relativi al reato, e che possono servire a convincimento, e lo ecciterà a rispondere personalmente se li riconosca.

Egli farà parimenti presentare i detti documenti ed oggetti ai testimoni, se sarà necessario. (*PM.* 513). — *C. pr. pen.* 311. — *P. Sar.* 446).

469. Sarà data lettura de' verbali, documenti, perizie, nonchè delle deposizioni de' testimoni, i quali, nei casi specialmente indicati dalla legge, saranno stati sentiti con giuramento.

È vietato, a pena di nullità, di dare lettura delle altre deposizioni, salvo che si tratti di deposizioni di testimoni indicati nelle liste, e che non si presentino perchè morti, o divenuti inabili a deporre in giudizio, o si trovino assenti, o ne sia ignota la dimora, ovvero quando si debba far risultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nelle deposizioni di un testimonio, e salva inoltre la facoltà concessa nell'ultimo alinea dell'art. 455. (*PM.* 514. — *C. pr. pen.* 311. — *P. Sar.* 447).

470. Se dai risultamenti del dibattimento, la deposizione di un testimonio appare falsa, il tribunale militare potrà sull'istanza delle parti, od anche d'ufficio, far porre immediatamente il testimonio in istato d'arresto.

Il tenore della deposizione che appare falsa sarà trascritto in apposito verbale, il quale, dopo essere stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscritto dal testimonio imputato, dal presidente e dal segretario. Se il testimonio o non sappia o non possa sottoscrivere, o vi si rifiuti, ne sarà fatta espressa menzione.

Questo verbale sarà trasmesso all'autorità competente, cui sarà pure consegnato il testimonio arrestato. (*E.* 472. — *PM.* 515. — *C. pr. pen.* 312. — *P. Sar.* 448).

471. Non si farà luogo alle disposizioni precedenti, e sarà immediatamente rivocato l'ordine di arresto, quando il testimonio si ritratti o palesi la verità prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento. (*PM.* 516. — *C. pr. pen.* 313).

472. Nel caso previsto dall'articolo 470 potranno l'avvocato fiscale militare o l'accusato, immediatamente richiedere, ed il tribunale militare ordinare, anche d'uffizio, il rinvio della causa ad altra udienza. (*PM.* 517. — *C. pr. pen.* 314. — *P. Sar.* 449).

473. Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa seduta sarà continuato nella seduta successiva. Il presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni. (*PM.* 518. — *P. Sar.* 450).

474. Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato per documenti, o per deposizione dei testimoni incolpato di altri fatti

non indicati nella sentenza di accusa, il tribunale militare pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi, e, quanto ai nuovi fatti, si dovrà procedere o statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice, a pena di nullità.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà all'esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito circa la nuova imputazione.

Ove i nuovi fatti o le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto di accusa fossero di tal natura, che, conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero fatto luogo all'applicazione degli articoli 332, 334, 337, 338, 339, 340 e 341, il tribunale militare rimanderà la causa al tribunale competente, o sospenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute. (*PM.* 519. — *C. pr. pen.* 341. — *P. Sar.* 451).

475. Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli è apposto, circostanze aggravanti non menzionate nell'atto di accusa, il tribunale militare potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno instanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece una diversa e più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto.

In ambo i casi di rinvio tanto il pubblico ministero che l'accusato potranno far sentire nuovi testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovraindicate, purchè ventiquattr'ore prima dell'udienza prefissa siasi dalla parte che vuole presentargli significata la lista contemplata negli articoli 436 e 437. (*PM.* 520. — *C. pr. pen.* 519. — *P. Sar.* 452).

476. Dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni rispettive alle quali esse avranno dato luogo, si sentiranno l'avv. fiscale militare ed il difensore, i quali svolgeranno le ragioni che impugnano o confermano l'accusa.

L'accusato ed il suo difensore potranno rispondere; la replica sarà pure permessa all'avvocato fiscale militare; ma l'accusato ed il suo difensore avranno sempre a pena di nullità, gli ultimi la parola. (*PM.* 521. — *C. pr. pen.* 281. — *P. Sar.* 453. = *Fr.* 130).

477. L'avvocato fiscale militare darà per iscritto il riassunto delle sue conclusioni coll'indicazione delle disposizioni di legge sulle quali saranno state fondate: il difensore presenterà pure per iscritto il riassunto delle sue conclusioni indicando per ciascuna di esse l'articolo di legge di cui avrà chiesta l'applicazione.

Sì l'uno che l'altro di questi riassunti sarà rispettivamente sottoscritto, e dal segretario enunciato nel verbale di dibattimento cui rimarrà annesso.

Dopo di ciò il presidente dichiarerà che il dibattimento è terminato. (*PM.* 522. — *C. pr. pen.* 281, 493.—*P. Sar.* 454.=*Fr.* 130).

478. Il segretario stenderà verbale del dibattimento, nel quale, oltre le diverse menzioni prescritte nel presente Codice, enuncierà i nomi, cognomi e grado dei giudici dell'accusato, i nomi e cognomi dell'avvocato fiscale militare e del difensore, e quelli dei testimoni, degli interpreti e dei periti, il giuramento da essi pre-

stato: e se furono lette in tutto od in parte le loro deposizioni scritte, ne indicherà la causa. Enuncierà egualmente le richieste che l'avvocato fiscale militare o l'accusato avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualsiasi fatto o deposizione che credessero doversi ritenere come atti a fondare un'azione ulteriore, mettendo in tal caso per iscritto la fatta deposizione; farà inoltre menzione di ogni altra richiesta dell'accusato e dell'avvocato fiscale, e degli ordini dati dal presidente o dal tribunale, e trascriverà per intero le ordinanze che fossero emanate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le disposizioni del presente articolo si osserveranno a pena di nullità. (*E.* 492. — *PM.* 523. — *C. pr. pen.* 316 *ss.* — *P. Sar.* 455).

CAPO VI.

Della deliberazione e della sentenza.

479. Terminato il dibattimento, il tribunale militare accompagnato dal suo segretario si ritirerà in camera di consiglio per deliberare.

L'avvocato fiscale militare non potrà assistere alla deliberazione. Neppure potrà intervenirvi alcuno dei giudici supplenti, tranneché fosse necessario per la validità della deliberazione medesima.

Ove non siavi camera di consiglio, il presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione. (*PM.* 524. — *C. pr. pen.* 319 *ss.* *P. Sar.* 456).

480. Quando la deliberazione sarà cominciata, si dovrà proseguire senza interruzione, e terminare nella stessa seduta: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella seduta immediatamente successiva. (*PM.* 525. — *C. pr. pen.* 510. — *P. Sar.* 457. = *Fr.* 129).

481. Nel caso in cui il tribunale riconosca che il fatto, per cui si procede, sia estraneo alla sua competenza, lo dichiara, ed ordinerà che gli atti, a cura del pubblico ministero, si trasmettano al competente magistrato. La quistione di competenza potrà essere esaminata e risoluta anche di ufficio.

Qualora il tribunale stesso siasi riservato, ai termini dell'articolo 447, di deliberare sulle questioni preliminari indicate nell'articolo 435, al fine del dibattimento il presidente le sottoporrà, prima di ogni altro esame, alle deliberazioni del tribunale.

Se il tribunale riconoscerà al principio od al fine del dibattimento che le dette eccezioni preliminari sono fondate, dichiarerà nullo l'atto, ordinando che si debba ritenere come non avvenuto, e sia occorrendo, rinnovato o rettificato.

S'intenderà però sanata ogni nullità occorsa in un atto od esame del procedimento scritto quando l'atto e l'esame stesso sia stato ripetuto nella pubblica udienza nelle forme per questa prescritte. (*E.* 394. — *PM.* 526. — *C. pr. pen.* 345 *ss.* — *P. Sar.* 458).

482. Successivamente, e quando sia il caso di procedere al-

l'esame del merito, il presidente proporrà al tribunale le questioni seguenti:

1° Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte;

2° Se vi sieno circostanze aggravanti o attenuanti.

Se l'accusato è dichiarato colpevole, il presidente sottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge quanto alla pena.

Tutti i giudici dovranno votare su tale applicazione, qualunque sia stata la loro opinione sulle quistioni precedentemente decise. (*PM.* 527. — *C. pr. pen.* 319, 494. — *P. Sar.* 459. = *Fr.* 132).

483. Il presidente raccoglierà i voti cominciando dal giudice inferiore di grado, o, a grado eguale, dal giudice meno anziano.

I giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il presidente sarà l'ultimo a manifestare la sua opinione. (*PM.* 528. — *C. pr. pen.* 319 *ss.* — *Regolam. gen. giud. ec. art.* 262. — *P. Sar.* 460. = *Fr.* 133).

484. Le quistioni sì di fatto come di diritto saranno risolte a maggioranza di voti; se vi è parità, prevarrà l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga così a risultare la maggioranza. (*PM.* 529. — *C. pr. pen.* 505. — *P. Sar.* 462).

485. Se il tribunale militare riconosce che l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o che il fatto, di cui l'accusato è dichiarato autore o complice, non costituisce un reato, pronunzierà non farsi luogo a procedimento: lo stesso avrà luogo se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

Se il tribunale riconosce che l'accusato non è l'autore del fatto imputato, e che non vi ha preso alcuna parte, o che la sua reità non è provata, lo assolverà. (*PM.* 530. — *C. pr. pen.* 515. — *P. Sar.* 463).

486. Nei casi previsti dall'articolo precedente il tribunale ordinerà che l'accusato sia posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa: il rilascio non potrà essere eseguito che dopo spirato il giorno successivo, tranne il caso in cui il pubblico ministero si provveda a termini del primo alinea dell'art. 491. (*PM.* 531. — *C. pr. pen.* 512). — *P. Sar.* 464.

487. L'accusato assoluto, o riguardo al quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto. (*PM.* 532. — *C. pr. pen.* 518. — *P. Sar.* 469. = *Fr.* 137).

488. La sentenza ordinerà la restituzione a chi di diritto di tutti gli oggetti sequestrati; quando però siavi contestazione sulla proprietà dei medesimi, continuerà il sequestro, finchè essa sia decisa dai tribunali competenti.

Se siasi omesso nella sentenza di provvedere per tale restituzione, potrà il tribunale, sull'istanza delle parti o d'uffizio, provvedervi con altro posteriore decreto.

La restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa in nullità

senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi ha dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata. (*PM.* 533. — *C. pr. pen.* 606, 615. — *P. Sar.* 466).

489. L'indennità e le spese dovute dal condannato non potranno mai essere prelevate sul fondo di massa individuale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in ragione della pena impostagli, non possa più proseguire nel servizio militare, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di massa i diritti dell'amministrazione e del corpo. (*PM.* 534. — *C. pr. pen.* 568. — *P. Sar.* 467).

490. Compiuta la votazione, il segretario estenderà la sentenza.

Essa conterrà:

1° Il nome, cognome e grado dei giudici intervenuti a profferirla;

2° Il nome e cognome dell'accusato, il suo soprannome, se se ha, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita dello stesso accusato, il grado, il corpo cui appartiene, o in difetto il suo domicilio o dimora;

3° L'enunciazione del capo o dei capi d'accusa;

4° La menzione di essere stati sentiti il pubblico ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

5° I motivi su cui la sentenza è fondata;

6° La condanna o l'assolutoria, oppure la dichiarazione di non esservi luogo a procedere, colla citazione degli articoli di legge applicati;

7° La data in tutte lettere del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui la sentenza fu pronunciata;

8° La sottoscrizione dei giudici e del segretario.

È nulla la sentenza, in cui per insufficiente indicazione dell'accusato ne rimanga incerta la persona, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti dai numeri 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8°.

Nondimeno, quanto al numero 8°, se dopo la pronunciazione della sentenza alcuno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nell'impossibilità di apporvi la propria firma, il difetto di questa non porterà nullità, ma si farà constare di questa mancanza con dichiarazione in calce della sentenza medesima. (*PM.* 535. — *C. pr. pen.* 323. — *P. Sar.* 468. = *Fr.* 140).

491. La sentenza sarà, a pena di nullità, pronunziata in pubblica udienza dal presidente ad alta voce, coll'assistenza dei giudici che l'hanno profferita, in presenza dell'avvocato fiscale militare e dell'accusato; il presidente potrà inoltre, e secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti.

Il condannato e l'avvocato fiscale potranno, durante il giorno successivo, ricorrere in nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Il presidente avvertirà il condannato che la legge gli accorda questa facoltà.

Nei casi contemplati negli articoli 521 e 523 la significazione della sentenza sarà fatta dal segretario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condanna, gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea.

Se l'accusato, non detenuto, non era presente alla prolazione della sentenza, essa gli verrà notificata, nel modo prescritto dall'articolo 376, fra giorni tre della

sua data. (*E.* 512. — *PM.* 536. — *C. pr. pen.* 323 *s.* — *P. Sar.* 470. = *Fr.* 141).

492. Il segretario farà constare nel verbale prescritto dall'articolo 478 della pronunciazione della sentenza, e farà menzione delle formalità che si saranno osservate.

Il segretario dovrà pure stendere verbale della significazione di cui nell' ultimo alinea dell'articolo precedente. (*PM.* 937. — *P. Sar.* 470).

493. Allorchè la sentenza di condanna, nei casi previsti dall' articolo 29 avrà omesso di ordinare la sostituzione delle pene nello stesso articolo contemplate, sarà la medesima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio dal tribunale sull' istanza dell' avvocato fiscale militare o del condannato.

Lo stesso si osserverà dai tribunali ordinari, qualora avessero omesso alcuna fra le sostituzioni di pene ordinate negli articoli 28 e 29. (*PM.* 538. — *P. Sar.* 471).

494. La sentenza di condanna sarà eseguita dopo le ventiquattro ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere in nullità.

In questo caso, se la domanda viene rigettata, la sentenza del tribunale militare sarà eseguita immediatamente. Ove essa importasse condanna capitale, l' esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore ventiquattro da computarsi dalla notificazione della reiezione, che sarà fatta al condannato dal segretario del tribunale. (*PM.* 539. — *P. Sar.* 472. — *C. pr. pen.* 584 *ss.* = *Fr.* 145).

495. L'avvocato fiscale presso il tribunale militare darà gli opportuni provvedimenti per l' esecuzione della sentenza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al ministero della guerra, ed al comandante del corpo cui il condannato apparteneva, copia della stessa sentenza e l' avviso della sua esecuzione. (*PM.* 540. — *C. pr. pen.* 601. — *P. Sar.* 473. — *Fr.* 151).

CAPO VII.

Della procedura avanti il tribunale supremo di guerra e marina.

496. Appena spirato il termine fissato dall' articolo 534 alinea, tutti gli atti della causa, con ordinanza del presidente, saranno comunicati ad uno fra i giudici non militari che fanno parte del tribunale supremo di guerra e marina, perchè assuma le funzioni di relatore. (*PM.* 561. — *C. pr. pen.* 640 *ss.* — *P. Sar.* 474. = *Fr.* 143, 159).

497. La causa potrà essere chiamata innanzi al tribunale supremo dopo cinque giorni da che gli atti saranno passati al relatore, tranne il caso in cui nell'interesse della disciplina militare il presidente creda necessario di fissare un termine più breve. (*PM.* 567. — *P. Sar.* 475. = *Fr.* 162).

498. Le disposizioni di questo Codice relative alla ricusazione dei giudici, alla pubblicità ed alla polizia delle udienze, sono applicabili al tribunale supremo di

guerra e marina (*P. Sar.* 476. = *Fr.* 172).

499. Se il difensore del condannato comparirà, sarà sentito nelle sue osservazioni, l'avvocato generale darà le sue conclusioni; il difensore avrà sempre l'ultimo la parola. (*C. pr. pen.* 667. — *P. Sar.* 477. = *Fr.* 164).

500. Il tribunale supremo senza l'intervento od assistenza dell'avvocato generale e del segretario, deciderà successivamente ed a pluralità di voti tutte le proposte quistioni di nullità.

Il presidente raccoglierà i voti cominciando dal relatore e procedendo in ragione inversa del grado, e, a grado eguale, dell'anzianità.

La sentenza sarà motivata e sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal segretario. La parte dispositiva di essa sarà letta dal presidente in pubblica udienza coll'assistenza dei giudici che in quell'udienza comporranno il tribunale, dell'avvocato generale e del segretario. (*C. pr. pen.* 667. — *P. Sar.* 478. = *Fr.* 165 *s.*).

501. Se la sentenza sarà dal tribunale supremo di guerra e marina annullata per incompetenza, s'ordinerà il rinvio della causa al tribunale competente.

Se invece il fatto apposto al condannato non era reato, o la azione penale era prescritta o altrimenti estinta, l'annullazione della sentenza sarà pronunciata senza rinvio, e il condannato sarà immediatamente posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa. (*C. pr. pen.* 668. — *P. Sar.* 479. = *Fr.* 167).

502. Se l'annullazione fu profferita per qualunque altro motivo, la causa sarà dal tribunale supremo trasmessa al tribunale militare più vicino a quello che pronunciò la sentenza annullata, salvo che per la più pronta spedizione della causa fosse opportuno di scegliere un altro tribunale militare.

In nessun caso i giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo. (*C. pr. pen.* 673. — *P. Sar.* 480. = *Fr.* 167).

503. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge al reato, il tribunale militare designato per il giudizio pronuncierà senza nuovo dibattimento la sua sentenza sulla dichiarazione dei fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice. (*C. pr. pen.* 674. — *P. Sar.* 481. = *Fr.* 170).

504. Se l'annullazione fu pronunciata per inosservanza di forme, la nuova procedura incomincierà a partire dall'atto annullato.

Gli atti nulli ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti per intero. (*C. pr. pen.* 673. — *P. Sar.* 482. — *Fr.* 170).

505. In tutti i casi di annullamento di una sentenza, dovrà il tribunale militare, cui viene rinviata la causa, pienamente uniformarsi all'articolo di diritto deciso dal tribunale supremo. (*C. pr. pen.* 683. — *P. Sar.* 487.

506. Allorchè il tribunale supremo di guerra e marina avrà reietto un ricorso in nullità, l'avvocato generale trasmetterà, nel termine di ore ventiquattro, copia autentica della sentenza con tutti gli atti della causa all'avvocato fiscale presso il tribunale militare da cui emanò la sentenza impugnata, perchè provveda all'esecuzione di essa.

Se invece il tribunale supremo avrà pronunciato sentenza di annullazione, copia autentica di

essa sarà nel termine sovra indicato mandata al predetto avvocato fiscale, perchè ne faccia annotazione a piè od in margine della sentenza annullata; altra simile copia in egual termine sarà mandata con gli atti all' avvocato fiscale presso quel tribunale militare a cui la causa sarà stata rinviata. (*C. pr. pen.* 682. — *P. Sar.* 484. = *Fr.* 166).

CAPO VIII.

Della procedura e del giudizio in contumacia.

507. Se l'imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare o sia evaso, la commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà intimazione, a pena di nullità, di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque nei casi che richiedessero maggiore celerità di procedimento. (*E.* 509 *s.* — *PM.* 541. — *C. pr. pen.* 524 *ss.* — *P. Sar.* 485. = *Fr.* 175).

508. La pubblicazione della sentenza si farà per mezzo di affissione di essa alla porta principale del tribunale militare, a quella della casa di solita od ultima abitazione dell'accusato ed ove egli appartenga ad un corpo, anche a quella della caserma o del quartiere ove lo stesso corpo ha la sua dimora. (*E.* 509 *ss.* — *PM.* 542. — *C. pr. pen.* 539. — *P. Sar.* 486. = *Fr.* 176).

509. Se l'accusato sentito a piede libero non siasi entro il termine fissatogli, giusta l'art. 426, nella sentenza d'accusa, presentato innanzi, al presidente, o se, essendo detenuto sia dopo la sentenza d'accusa, evaso, il presidente rilascerà ordinanza in cui si farà l'intimazione prescritta nell'articolo 507. Tale ordinanza sarà pubblicata in conformità dell'articolo 508. (*PM.* 543. — *C. pr. pen.* 524).

510. Spirato il termine menzionato nell'articolo 507, si procederà al giudizio in contumacia.

Si procederà pure al giudizio in contumacia quando l'accusato, sentito a piede libero, dopo essersi presentato innanzi al presidente entro il termine fissatogli nella sentenza di accusa o colla ordinanza di cui all'articolo 509, non comparisca più il giorno stabilito per l' udienza.

Niun difensore potrà presentarsi per l' accusato contumace.

Tuttavia se per mezzo di un procuratore speciale o di un parente od amico il contumace proverà che egli è nella impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il tribunale militare, sentito l' avvocato fiscale, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, il quale nello stesso modo potrà essere prorogato, quando l' accusato provasse che lo allegato impedimento non sia ancora cessato. (*PM.* 544. — *C. pr. pen.* 529. — *P. Sar.* 487. = *Fr.* 176).

511. Il tribunale militare, in camera di consiglio, farà leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza di accusa, la successiva ordinanza del presidente, se è emanata, e la relazione di pubblicazione.

Se tutte le forme dalla legge prescritte saranno state osservate, l'avvocato fiscale militare conchiuderà per l'applicazione della pena, indi si ritirerà.

Successivamente il tribunale militare dichiarerà incorsa la contumacia e pronuncierà sull'accusa. (*PM.* 545. — *C. pr. pen.* 538. — *P. Sar.* 488. = *Fr.* 176).

512. La sentenza sarà letta in pubblica udienza in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 491. Essa sarà pubblicata nella stessa forma ordinata per le sentenze di accusa dall'articolo 508; copia di essa sarà inoltre trasmessa al comandante del corpo cui apparteneva il condannato per essere posta all'ordine del giorno ed ove non appartenesse a corpo determinato, sarà trasmessa al sindaco del comune in cui il condannato aveva l'ultima residenza, per ivi essere affissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni. (*PM.* 546. —*P. Sar.* 489. — *C. pr. pen.* 538. *ss.* = *Fr.* 176).

513. L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto. (*PM.* 548. — *P. Sar.* 491. — *C. pr. pen.* 540).

514. Il solo avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali. (*PM.* 549. — *P. Sar.* 492. — *C. pr. pen.* 541. = *Fr.* 177).

515. La contumacia di un accusato non sospenderà, nè ritarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti. (*PM.* 550. — *C. pr. pen.* 534. — *P. Sar.* 493).

516. Con la sentenza contumaciale si potrà, secondo i casi, ordinare la restituzione degli effetti stati presentati come corpo di reato o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessaria, la condizione di ripresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al pubblico ministero per ricorrere in nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione, ovvero essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente terminata.

Si farà constare di questa rimessione con apposito verbale. (*PM.* 551. — *C. pr. pen.* 606, — *P. Sar.* 494).

517. Il condannato in contumacia, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui profferita sarà considerata come non avvenuta e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa, non che gli atti anteriori, conserveranno nondimeno tutto il loro effetto. (*PM.* 552. — *C. pr. pen.* 543. — *P. Sar.* 495).

518. Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni del diritto comune su tale oggetto.

L'accusato, per essere sentito contro la sentenza contumaciale dovrà sempre costituirsi in carcere, quand'anche nel processo scritto sia stato sentito a piede libero. (*C. pr. pen.* 543. — *P. Sar.* 495).[1]

[1] Vedi APPENDICE XIII.

CAPO IX.

Della polizia delle udienze.

519. La polizia dell'udienza sarà esclusivamente esercitata dal presidente; e nel tempo in cui il tribunale militare trovasi in camera di consiglio, dal pubblico ministero. Tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento dell'ordine sarà in sull'istante e puntualmente eseguito.

Essi potranno a tale effetto richiedere la forza pubblica (*P. M.* 553. — *C. pr. pen.* 619. — *P. Sar.* 496).

520. Chiunque assisterà alle udienze sarà senz'armi e starà a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione, il presidente od il pubblico ministero, nel tempo previsto dall'articolo precedente, ammonirà o farà anche uscire i trasgressori dalla sala di udienza, se lo crederà conveniente. Ove questi resistano a' suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per ventiquattro ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale di udienza, il quale sarà sottoscritto dal pubblico ministero se la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui aveva la polizia dell'udienza (*PM.* 554. — *P. Sar.* 497. — *C. pr. pen.* 620. = *Fr.* 115).

521. Se l'accusato profferisce all'udienza ingiurie contro i testimoni, o qualunque altra persona presente, o turba in qualche modo l'ordine, il presidente potrà ordinare che sia ricondotto nelle carceri se è in istato d'arresto, e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

Quando l'accusato sia sentito a piede libero, il presidente potrà ordiuare che sia allontanato dalla udienza, ed anche che sia posto in arresto sino al termine del giudizio. (*E.* 491. — *PM.* 555. — *C. pr. pen.* — *P. Sar.* 498. 628. = *Fr.* 118.

522. Nel giorno prefisso per comparire all'udienza, se l'accusato tenuto in arresto ricusa di comparire, gli sarà fatta da un agente della forza pubblica, a tale uopo commesso dal presidente, l'intimazione di obbedire agli ordini della giustizia; l'agente stenderà verbale dell'intimazione e della risposta data dall'accusato.

Se l'accusato non avrà obbedito il presidente potrà ordinare che sia tradotto dalla forza pubblica innanzi al tribunale: potrà egualmente dopo fatta lettura alla udienza del verbale comprovante il rifiuto, ordinare che, non ostante l'assenza dell'accusato, si proceda oltre al dibattimento coll'assistenza del solo difensore. (*PM.* 556. — *P. Sar.* 498. — *C. pr. pen.* 629. = *Fr.* 118).

523. Se uno o più fra gli accusati non possa comparire alla udienza per malattia, o per giusti motivi non debba il procedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del difensore. (*PM.* 557. — *P. Sar.* 499. — *Fr.* 118).

524. Nei casi in cui il dibattimento sia seguito in assenza del-

l'accusato, giusta i tre precedenti articoli, e lo accusato si trovi detenuto, il segretario del tribunale, terminata ciascuna udienza, gli darà lettura del verbale del dibattimento, e gli notificherà copia delle requisitorie del pubblico ministero e delle sentenze pronunziate; le quali cose tutte si reputeranno fatte in contraddittorio. Le indicate norme si osserveranno a pena di nullità.

Ove si tratti di accusati detenuti, i quali non siano comparsi per malattia, essi potranno, dopo udita la lettura del verbale, comunicare al tribunale le loro osservazioni nel termine di ventiquattro ore, la sentenza non potrà essere pronunziata prima della scadenza di tal termine. (*PM.* 558. — *C. pr. pen.* 630 *s.* — *P. Sar.* 499).

525. Qualora si commettesse all'udienza un reato, si provvederà nel modo seguente:

1° Se l'autore di esso è militare, qualunque sia il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il presidente o, in sua assenza, il pubblico ministero ne ordinerà l'arresto, e si procederà nella stessa udienza al giudizio, dopo sentiti i testimoni, l'imputato e l'avvocato fiscale militare, non che il difensore, il quale sarà stato scelto dall'imputato o che in difetto verrà nominato dal presidente;

2° Se l'autore è estraneo alla milizia o se trattasi di un reato comune, il presidente o in difetto il pubblico ministero ne ordinerà pure l'arresto, e si stenderà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i giudici del tribunale, ove esso sia occorso in loro presenza, oppure dal pubblico ministero. Questo verbale, unitamente all'imputato, sarà consegnato all'autorità competente. (*PM.* 559. — *P. Sar.* 500. — *C. pr. pen.* 622 *ss.* = *Fr.* 115).

526. I difensori che nell'esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina militare, la dignità dei giudici, od in qualunque altro modo si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal presidente, o privati della parola e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità dell'articolo precedente, se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge. (*PM.* 560. — *C. pr. pen.* 635 *ss.* — *P. Sar.* 501).

CAPO X.

Del modo di procedura in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.

527. Allorchè il condannato da un tribunale militare con sentenza definitiva, dopo essere evaso ricade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il tribunale militare nella giurisdizione del quale trovasi il corpo cui appartiene.

Se non appartiene ad alcun corpo, sarà tradotto avanti il tribunale militare che avrà pronunciata la condanna; e nel caso in cui questo tribunale avesse cessato di esistere, avanti quello nella giurisdizione del quale seguì l'arresto. (*PM.* 502. — *C. pr. pen.* 787 *ss.* — *P. Sar.* 502).

528. L'uffiziale istruttore procederà immediatamente al suo in-

terrogatorio, affine di verificare la identità della persona e scoprire i complici o fautori della sua fuga. (*PM.* 593. — *C. pr. pen.* 790 *ss.* — *P. Sar.* 503).

529. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni, sarà con ordinanza dell'uffiziale istruttore e a diligenza dello avvocato fiscale tradotto al luogo dal quale evase, od a quello cui era destinato. (*PM.* 594. — *C. pr. pen.* 790. — *P. Sar.* 504).

530. Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, l'uffiziale istruttore procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà all'avvocato fiscale militare.

Il tribunale sentirà in pubblica udienza e in presenza dell'arrestato i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella dell'avvocato fiscale; e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la identità di lui, e lo rinvierà al luogo dal quale era evaso, od a quello cui era destinato.

Nel caso contrario ordinerà il rilascio dell'arrestato. (*PM.* 595. — *C. pr. pen.* 791. — *P. Sar.* 505).

531. Contro le sentenze profferite sulla ricognizione dell'identità della persona si potrà, nel termine e nei modi ordinari, ricorrere in nullità. (*PM.* 596. — *C. pr. pen.* 793. — *P. Sar.* 506).

CAPO XI.

Del ricorso per nullità e della revisione.

532. La dichiarazione di ricorrere per nullità, prescritta dagli articoli 431 e 491, 1° alinea, dovrà farsi al segretario del tribunale militare dall'accusato o condannato, o dall'avvocato fiscale. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal segretario.

Qualora il condannato non possa o non voglia sottoscrivere, il segretario ne farà menzione.

Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dall'accusato per mezzo di un procuratore munito di mandato speciale, o dal condannato per mezzo del suo difensore.

Essa, da qualunque sia fatta, sarà inscritta in un registro a ciò destinato, cui rimarrà unito il mandato speciale vistato dal segretario quando siasi fatta per mezzo di procuratore. (*PM.* 561. — *C. pr. pen.* 648. — *P. Sar.* 508).

533. Il pubblico ministero dovrà nelle ventiquattr'ore notificare per copia, col mezzo del segretario, al detenuto la dichiarazione di ricorrere in nullità e ciò a pena di decadenza.

La copia, come sopra consegnata al detenuto, gli sarà inoltre letta dal segretario.

Lo stesso segretario lo inviterà a scegliersi il suo difensore innanzi al tribunale supremo di guerra, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal presidente del mentovato tribunale.

Di questa scelta o del rifiuto ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto in conformità dell'articolo precedente.

Se l'accusato o condannato trovasi in libertà, la dichiarazione di ricorrere gli sarà notificata nel modo prescritto per la citazione dei testimoni entro tre giorni dalla

sua data, con l'aumento di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. (*PM.* 562. — *C. pr. pen.* 658. — *P. Sar.* 509).

534. I motivi di nullità potranno essere indicati nella summentovata dichiarazione. Ove nol fossero, oppure si volessero variare od accrescere, dovranno nei tre giorni successivi consegnarsi rispettivamente firmati o dall' avvocato fiscale, o dal condannato o dal di lui difensore, al segretario del tribunale militare, il quale vi apporrà in calce la data del ricevimento colla sua sottoscrizione, e li trasmetterà immediatamente, con tutti gli atti della causa, all' avv. generale presso il tribunale supremo.

L' avvocato generale notificherà al difensore eletto dal ricorrente presso il tribunale supremo di guerra la di lui nomina, e gli darà in comunicazione gli atti della causa. Il difensore dovrà restituirli nel termine di tre giorni con quelle osservazioni che crederà opportune, e che saranno da lui sottoscritte; ove il difensore eletto abbia giuste ragioni di astenersi dall'assumere il conferitogli mandato, ne sarà eletto un altro di sua voce dal presidente del tribunale supremo.

Tanto l'avv. generale, che il difensore, potranno anche all'udienza invocare quei nuovi motivi di nullità che crederanno convenienti. (*E.* 496. — *PM.* 563. — *C. pr. pen.* 659). — *P. Sar.* 510.

535. I condannati sentiti a piede libero non saranno ammessi a ricorrere per nullità se non si sono costituiti in carcere, almeno entro giorni cinque dalla fatta dichiarazione, quando la condanna importi la pena del carcere militare. (*PM.* 564. — *C.pr.pen.* 657).

536. Se la causa è individua, il ricorso di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza definitiva riguardo agli altri. (*PM.* 565. — *C. pr. pen.* 652. — *P. Sar.* 511).

537. Le sentenze dei tribunali militari saranno sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo II, titolo IV, libro II del Codice di procedura penale, salve le modificazioni seguenti:

1° L' ordine di procedere alla revisione emanerà dal ministro della guerra, il quale lo trasmetterà all' avvocato generale militare;

2° L'instanza sarà promossa innanzi al tribunale supremo di guerra e marina, il quale, se ravviserà esservi luogo a revisione, rinvierà la causa a un tribunale militare diverso da quello che avesse di già giudicato. (*PM.* 566. — *C. pr. pen.* 688). [1]

CAPO XII.

Del ricorso nell' interesse della legge.

538. L'avv. generale presso il tribunale supremo di guerra e marina potrà in qualunque tempo denunciare a quel tribunale le sentenze dei tribunali militari che fossero state pronunziate con aperta violazione della legge, perchè, nel solo interesse di essa, siano annullate.

Ove il tribunale supremo annullasse nell' interesse della legge la denunciata sentenza, copia della

[1] Vedi APPENDICE XIV.

decisione sarà dallo stesso avvocato generale trasmessa all'avvocato fiscale presso il tribunale militare da cui quella emanò, perchè a piedi od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento. (*PM.* 568. — *C. pr. pen.* 684. — *P. Sar.* 513).

539. Le sentenze del tribunale supremo di guerra potranno, nell'interesse della legge, essere denunciate alla Corte di cassazione dal procuratore generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal ministro della guerra o da quello di grazia e giustizia.

La Corte di cassazione pronuncierà a sezioni riunite.

LIBRO SECONDO.

Della procedura penale in tempo di guerra.

CAPO I.

Della costituzione dei tribunali militari in tempo di guerra.

540. In tempo di guerra, l'esercito o quella parte di esso che è in campagna, sia fuori dei confini dello Stato, sia ne' luoghi che trovansi in istato di guerra, a termini degli articoli 244, 245 e 246, saranno sottoposti a tribunali militari composti di giudici che verranno, secondo i casi, estratti a sorte o scelti, per quanto sarà possibile, secondo le basi accennate nei capi I e II, titolo I, libro I, parte seconda del presente Codice. (*PM.* 597. — *P. Sar.* 515. = *Fr.* 152).

541. I tribunali militari in tempo di guerra saranno stabiliti in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze.

Essi saranno nominati dal generale comandante in capo, in difetto dai comandanti le divisioni, o le frazioni di truppe distaccate e poste in condizione eccezionale, quand'anche siano desunte da corpi e da armi diverse, o dal comandante di una piazza o fortezza dichiarata in istato di guerra.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra cesserà la giurisdizione dei tribunali militari territoriali. (*E.* 543, 549. — *P. Sar.* 541).

542. I giudici dei tribunali militari in tempo di guerra saranno permanenti: nondimeno, occorrendo di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione a sorte ne verrà fatta dal comandante le truppe, presso le quali il tribunale militare è stabilito. (*P. Sar.* 517).

543. Presso ciascun tribunale militare in tempo di guerra saranno nominati, nei modi stabiliti coll'articolo 541, uno o più uffiziali istruttori, un avvocato fiscale militare, e un segretario: questi ultimi potranno, secondo le circostanze, essere scelti fra i militari. (*P. Sar.* 518).

544. Nei procedimenti da sottoporsi ai tribunali militari in tempo di guerra non vi sarà commissione d'inchiesta.

L'atto d'accusa sarà formulato dall'avvocato fiscale militare.

L'imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti, purchè non abbiano un grado maggiore di quello di capitano: in difetto il difensore sarà nominato dal presidente. (*E.* 564. — *P. Sar.* 519. = *Fr.* 156).

CAPO II.

Della competenza.

545. In tempo di guerra saranno, per qualunque reato previsto dal presente Codice, sottoposti alla giurisdizione militare:

1° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un'ingerenza presso gli stati mag-

giori, nelle amministrazioni, o nei servizi relativi all'esercito o ad un corpo di esso; o che saranno tenuti a prestazione di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi;

2° Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con una attinenza qualunque, si trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso;

3° I prigionieri di guerra. (*E.* 547. — *PM.* 598. — *P. Sar.* 520).

546. Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, e di quelli preveduti dagli articoli 249, 252, 253 e 276.

Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 252 e 253, se trattisi di persone estranee alla milizia, la giurisdizione militare sarà competente soltanto allorchè siavi stato danno qualunque dell'amministrazione militare. (*PM.* 600. — *P. Sar.* 521).

547. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all'esercito, ed in presenza del nemico, ovvero quando l'esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di complicità o connessità colle persone designate nell'art. 545, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime. (*P. Sar.* 522).

548. Qualora i funzionari addetti all'esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego corrispondente ad un grado militare, saranno giudicati, per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a questo grado. (*P. Sar.* 523).

549. Le persone soggette ai tribunali militari in tempo di guerra, le quali non saranno militari, nè assimilate ai medesimi, potranno inviarsi, ove i movimenti dell' esercito o le circostanze lo richieggano, ad essere giudicate da quel tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarà più vicino al luogo del commesso reato. (*P. Sar.* 524).

550. Nel caso di più reati commessi da una o più persone appartenenti a diverse divisioni dell' esercito, o corpi di esso, o altrimenti soggette alla giurisdizione dei tribunali militari esistenti presso le suddette divisioni o corpi, la cognizione ne apparterrà a quel tribunale militare in tempo di guerra che verrà designato dal comandante in capo. (*P. Sar.* 525).

CAPO III.

Della procedura avanti i tribunali militari in tempo di guerra.

551. Innanzi i tribunali militari in tempo di guerra si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace, salve le seguenti modificazioni. (*P. Sar.* 526. = *Fr.* 152).

552. L'ordine di procedere all'istruzione emanerà dall'autorità militare superiore presso cui esiste il tribunale.

Se l'incolpato è un uffiziale generale, l'ordine non sarà dato che dal generale in capo, il quale

dovrà tosto informarne il ministro della guerra. (*P. Sar.* 527. = *Fr.* 154).

553. Emanato l'ordine di procedere all'istruzione, tutte le prove del reato saranno raccolte per mezzo di semplici verbali: le deposizioni giurate dei testimoni e dei periti seguiranno avanti il tribunale militare che deve giudicare. (*P. Sar.* 528).

554. Qualora il comandante, il quale ordinò l'istruzione della causa, giudichi, per ragione di distanza o per altro grave motivo, che l'invio al tribunale militare di alcuno dei testimoni, sia fiscale che a difesa, possa compromettere il servizio, potrà ordinare che se ne riceva la deposizione giurata con intervento dell'uffiziale superiore più elevato in grado, ovvero più anziano dopo il comandante del corpo cui appartiene il testimonio; detto uffiziale interveniente dovrà pure sottoscrivere la deposizione che sarà letta all'udienza. (*P. Sar.* 529).

555. I termini assegnati all'avvocato fiscale militare ed al difensore, come pure quelli stabiliti per le volute notificazioni all'imputato, potranno d'ordine del presidente essere abbreviati a seconda delle circostanze. (*P. Sar.* 530).

556. Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa copia autentica al comandante da cui fu dato l'ordine di procedere, il quale, se la crederà oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al generale comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune.

In caso contrario lo stesso comandante darà gli ordini necessari per l'esecuzione, che avrà luogo a diligenza dell'avvocato fiscale militare. (*PM.* 581. — *P. Sar.* 531).

557. Qualora non siasi potuto procedere all'arresto dell'imputato, si raccoglieranno tutte le prove concernenti il reato, ma non si procederà a giudizio in contumacia insino a che siano cessate le ostilità, salvo che l'autorità superiore militare, nello interesse della disciplina, creda necessario un tale giudizio. (*P. Sar.* 532).

558. Il rifiuto per parte delle persone non soggette alla giurisdizione militare di comparire quali testimoni o di deporre o di adempiere gli uffici di perito o di interprete, potrà essere punito dal tribunale militare in tempo di guerra col carcere militare. (*P. Sar.* 533).

CAPO IV.

Dei tribunali militari straordinari.

559. Allorchè in tempo di guerra uno dei comandanti indicati nell'art. 541 alinea ravviserà indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un tribunale militare straordinario, purchè il titolo del reato importi la pena di morte e l'imputato sia colto in flagranza od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio. (*P. Sar.* 534).

560. Il tribunale militare straordinario sarà composto del presidente e di cinque membri, esclusi l'ufficiale che lo convoca, quello cui il reato possa essere relativo,

e quello che fece il rapporto. (*P. Sar.* 535).

561. Sarà presidente l'uffiziale più elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale militare straordinario.

Saranno giudici cinque uffiziali dei gradi stabiliti pei tribunali militari, a partire dai più anziani.

In loro mancanza saranno sostituiti altri uffiziali più anziani dei gradi immediatamente inferiori. (*P. Sar.* 536).

562. Spetta all'autorità che convoca il tribunale militare straordinario di scegliere fra gli ufficiali chi dovrà adempiere le funzioni d'istruttore, e quello che dovrà assumere le funzioni di pubblico ministero: un sotto-uffiziale sarà scelto per segretario. (*P. Sar.* 537).

563. I tribunali militari straordinari non potranno convocarsi in quei luoghi ove esistono tribunali militari in tempo di guerra: questi ultimi ne faranno le veci. (*P. Sar.* 538).

564. Innanzi ai tribunali militari straordinari si osserverà il disposto dell'articolo 544. (*P. Sar.* 539).

565. Allorchè sarà convocato il tribunale militare straordinario, lo istruttore, l'uffiziale fiscale militare e il segretario designati presteranno innanzi al presidente dello stesso tribunale il giuramento di fedelmente adempiere le rispettive loro funzioni. (*P. Sar.* 546).

566. L'istruttore significherà la nota dei giudici all'imputato, il quale senz'obbligo di addurre il motivo potrà ricusarne uno, ad eccezione però del presidente.

Al giudice ricusato ne verrà immediatamente surrogato un altro dallo stesso presidente per ordine di anzianità. (*P. Sar.* 541).

567. Convocato il tribunale militare straordinario, e raccolta la truppa sotto le armi, i giudici prenderanno posto innanzi ad essa nell'ordine indicato pei tribunali militari. (*E.* 572. — *P. Sar.* 542).

568. Il presidente ed i giudici presteranno giuramento di giudicare con imparzialità e giustizia secondo la loro coscienza e le veglianti leggi.

Tradotto l'imputato, assistito dal difensore, il presidente lo interrogherà sulle sue generalità e gli enuncerà il reato di cui è imputato.

Datasi dal segretario lettura degli atti, il presidente procederà all'esame di ciaschedun testimonio cui deferirà il giuramento e deverrà quindi all'interrogatorio dell'accusato.

Potranno i giudici e l'uffiziale fiscale militare fare all'accusato e ai testimoni quelle domande che stimeranno a proposito, chiestane prima la permissione al presidente.

L'accusato e il difensore potranno richiedere il presidente perchè faccia ai testimoni quelle interrogazioni che ravviseranno essere utili alla difesa.

L'uffiziale fiscale militare ed il difensore daranno le loro conclusioni orali.

L'accusato ed il difensore avranno sempre gli ultimi la parola. (*P. Sar.* 543).

569. Occorrendo, sia nella istruzione, che nel giudizio, il caso di valersi di un interprete, si osserveranno le disposizioni degli articoli 413 e 414. (*P. Sar.* 544).

570. Licenziati i testimoni ed allontanato l'accusato, l'uffiziale fiscale militare, il segretario ed il difensore si ritireranno, ed il tribunale militare straordinario pronunzierà la sentenza.

Essa dovrà contenere:

1° I nomi, cognomi, qualità e grado dei giudici, dell'uffiziale fiscale militare, del difensore e dell'imputato;

2° Il fatto di cui era accusato;

3° La dichiarazione della innocenza o della reità di lui, coll'indicazione del fatto di cui fu riconosciuto convinto;

4° La citazione dell'articolo di legge che sarà applicato;

5° In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata.

La sentenza sarà sottoscritta dal presidente e dal segretario. (*P. Sar.* 545).

571. Appena che la sentenza sarà stata sottoscritta, l'accusato sarà a rullo di tamburi o a suon di tromba ricondotto avanti il tribunale per udirne la lettura che gliene sarà fatta dal presidente. (*P. Sar.* 546).

572. Di tutte le operazioni descritte nell'articolo 567 e seguenti si farà risultare con apposito verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario, ovvero da uno dei giudici designato dallo stesso presidente per redigerlo. (*P. Sar.* 547).

573. Nel caso di condanna alla pena di morte, verrà questa eseguita in conformità dei regolamenti, stando ancora la truppa sotto le armi.

Negli altri casi la sentenza sarà eseguita per cura dell'avvocato fiscale militare presso il tribunale militare in tempo di guerra, che sarebbe stato competente a conoscere del reato, se non fosse stato convocato il tribunale militare straordinario. (*P. Sar.* 548).

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie.

574. La giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra e dei tribunali militari straordinari cessa col finire dello stato di guerra. Se l'esercito, o parte di esso si troverà all'estero, la mentovata giurisdizione non cesserà che dal punto in cui rientrerà nello Stato. (*P. Sar.* 549).

575. Le cause vertenti innanzi ai tribunali militari contemplati nell'articolo precedente, qualora siano relative a militari, il cui Corpo sia conservato saranno immediatamente rimesse all'avvocato fiscale del tribunale militare territoriale, entro la cui giurisdizione lo stesso Corpo sarà stanziato: se invece concerneranno militari appartenenti a corpi disciolti, in tal caso il giudizio ne spetterà al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato; e ove esso sia seguito all'estero, al tribunale militare territoriale più vicino.

Se insorgano conflitti o difficoltà, il tribunale supremo di guerra designerà il tribunale che dovrà giudicare. (*P. Sar.* 550).

576. Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte pel tempo di guerra. (*P. Sar.* 551).

577. I procedimenti istituiti in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente Codice, nell'atto in cui esso dovrà osservarsi saranno trasmessi all'avvocato fiscale presso il tri-

bunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne.

Ogni altra causa sarà rimandata al tribunale competente. (*P. Sar.* 552).

578. Se, pei reati commessi prima dell'osservanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa da quella imposta con la nuova legge, sarà sempre al colpevole applicata la pena più mite. (*C. It.* 3. — *P. Sar.* 553).

579. Il Codice penale militare approvato col R. Decreto del 1° ottobre 1859, è abrogato: e così pure tutte le leggi e i regolamenti pubblicati sin ora per le materie contemplate nel presente Codice. (*P. Sar.* 554).

VITTORIO EMANUELE.

Bertolè Viale.
Vigliani.

APPENDICE I.

(V. Art. 5).

Legge sul reclutamento dell'esercito (20 *marzo* 1854, *n.* 1676).

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Il senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

1. L'Esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della Leva militare, o che si arruolano volontariamente.

Alla Leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa Legge.

Un regolamento approvato con R. Decreto stabilirà le norme da seguirsi nell'esecuzione.

Qualunque Legge o Regolamento anteriore sul reclutamento dell'Esercito è abrogato.

2. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell'Esercito:

I condannati ai lavori forzati.

I condannati alla pena della reclusione o della. relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale al titolo 2°; al titolo 3°, capo 1°, sezione 8ª, e capo 2°, sezione 1ª; al titolo 4°; al titolo 7°, art. 435, 438 e 439; al titolo 8°, articolo 441, 442, 443 e 444; al titolo 9°, articolo 530 e 531; al titolo 10°, capo 2.[1]

[1] I casi di esclusione di cui all'articolo 2 della legge comprendono le seguenti categorie d'inscritti condannati con sentenze divenute irrevocabili.

1° Alla pena dei lavori forzati per qualsiasi reato;

2° Alla pena della reclusione o relegazione per i reati previsti dal libro 2° del Codice penale, nel titolo 2°; nel titolo 3°, capo 1°, sezione 8ª; capo 2°, sezione 1ª; nel titolo 7°, articoli 435, 438, 439; nel titolo 8°, articoli 441, 442, 443, 444; nel titolo 9°, articoli 530 e 531; nel titolo 10, capo 2°.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati puonno egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro di Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione.

3. Non sono ammessi a far parte dell'Esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i loro figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

Tutti questi reati si riassumono:

a) Negli attentati contro la sicurezza esterna dello Stato;

b) Negli attentati di cospirazione contro la sacra persona del Re e della Reale Famiglia;

c) Nella tendenza a turbare lo Stato colle guerre civili, colla devastazione o col pubblico saccheggio;

d) Negli scritti, discorsi o fatti ingiuriosi contro il Re, la sua Reale Famiglia ed il Governo;

e) Nella rottura di sigilli, nella sottrazione commessa nei luoghi di pubblico deposito, nelle sottrazioni, trafugamenti o distruzione di documenti;

f) Nella sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici;

g) Nella falsificazione di monete, di sigilli, di atti sovrani, di cedole od obbligazioni dello Stato, di ponzoni, di bolli e di impronti;

h) Nella falsità in atti pubblici, e nelle scritture di commercio o private;

i) Nella falsità in passaporti o fogli di via;

j) Nella falsa testimonianza o calunnia;

l) Nella prostituzione, corruzione o libidine contro natura;

m) Nella associazione coi malfattori, e nell'aiuto o ricettazione di bande;

n) Nello stupro violento;

o) Nella grassazione, estorsione violenta, rapina, furto o truffa;

p) Nell'incendio, saccheggio, sommersione volontaria di bastimenti, navi, porti, molini e battelli.

q) Nella distruzione o devastamento di argini, dighe e simili ripari di fiumi o di torrenti;

r) Nell'abbruciamento o dispersione volontaria di registri, minute od altri originali dell'autorità pubblica, di documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, contenenti o producenti obbligazione, disposizione o liberazione.

I reati sovra indicati sono quelli di cui tratta il Codice penale in vigore (promulgato il 20 novembre 1859) al libro 2°, titolo 1°; titolo 3°, capo 3°, sezione 7ª; titolo 1°, capo 2°, sezione 1°; titolo 4° capo 1°, sezione 3°; titolo 4°, capo 2°, articoli 341, 342, 356, 357; titolo 1°, capo 3°, e capo 4°; titolo 7°, articoli 422, 424, 425; titolo 8°, articoli 427, 428, 426, 429; titolo 9°, articoli 481, 489, 490; titolo 10°, capo 2°.

Gli articoli citati nell'articolo 2 della legge sono quelli del Codice penale sardo promulgato, il 26 ottobre 1839.

Ai sovraindicati casi di esclusione debbesi pure aggiungere quello dell'incesto *in linea retta ascendentale* e *discendentale*, punito colla relegazione, a senso dell'articolo 481 del Codice penale del 1859.

Il Codice penale del 1839 all'articolo 522 puniva coi lavori forzati tale reato, il quale rimaneva perciò compreso nel 1° alinea dell'articolo 2 della legge sul reclutamento.

TITOLO II.

Della leva.

CAPO I.

Delle persone soggette alla Leva e delle operazioni per cui è mandata ad effetto.

SEZIONE I.

Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il Contingente di ciascuna Classe.

4. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.[1]

Ciascuno fa parte della Classe di Leva dell'anno in cui nacque, epperciò ciascuna Classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla Leva dell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima quando ne lo esigano contingenze straordinarie.

5. I cittadini dell'Isola di Capraja sono soggetti soltanto alla Leva di mare.[2]

6. Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4° può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della Leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'iscrizione sulla lista di Leva, qualora la Classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

7. Il cittadino soggetto alla Leva non può conseguire passaporto per l'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal Regolamento mentovato nell'articolo 1°

8. Il Contingente di uomini che ciascuna leva debbe somministrare per mantenere a numero l'Esercito ed il Corpo Real Navi[3] è per ciascun anno determinato con Legge.

[1] La naturalizzazione all'estero, senza il previo consenso del Governo del Re, non esime il cittadino dall'obbligo verso la leva, la cui inscrizione dovrà seguire sulla lista del comune dell'ultimo domicilio nello Stato (§ 25 *del regolamento* 31 *marzo* 1855).

[2] Il predetto articolo è stato modificato come segue dalla legge 8 agosto 1863:

« Art. 12. I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno e ne fanno parte. »

[3] Ora *reggimenti fanteria di marina.*

9. Il ripartimento fra le Provincie del contingente determinato dalla Legge è fatto per Decreto Reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

10. Il contingente assegnato a ciascuna Provincia è dall'intendente ripartito fra i Mandamenti di cui essa si compone in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione d'ogni Mandamento. Le Città che comprendono più Mandamenti nel loro territorio sono considerate per la Leva come costituenti un solo Mandamento.[1]

11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

Sezione II.

Delle persone incaricate delle operazioni della Leva.

12. Il Ministro della Guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della Leva militare.

La direzione di queste operazioni è, nelle Provincie, affidata agli Intendenti.

13. Le operazioni di Leva e le decisioni che non siano di competenza dei Tribunali civili, in conformità del seguente art. 14, sono attribuite in ciascuna Provincia ad un Consiglio di Leva.

14. Spetta ai Tribunali civili:[2]

1.° Conoscere delle contravvenzioni alla presente Legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena.

2.° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età.

3.° Pronunziare sui contesi diritti civili o di figliazione.

15. In ogni Provincia un Commissario di Leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell'Intendente le varie incumbenze relative alla Leva.[3]

Il Commissario di Leva è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, previo concerto col Ministro della Guerra.

16. Il Consiglio di Leva è presieduto dall'Intendente della Provincia o dal Funzionario a cui spetta di farne le veci in caso di

[1] L'articolo 2° della legge 21 agosto 1862 ha modificato questo articolo nel modo seguente:

« Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti, di cui esso si compone in proporzione del numero degli inscritti nelle liste di estrazione di ogni mandamento. Salva la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento. »

[2] Con legge 8 agosto 1863 venne determinato che i reati di renitenza alla leva fossero devoluti alla competenza dei tribunali militari.

Però l'art. 4° della legge stessa stabilì che siffatta disposizione dovesse avere effetto soltanto per due anni.

[3] Con legge 29 marzo 1865 (inserita a pag. 499 del *Giornale Militare*) furono aboliti i commissari di leva, e le attribuzioni ne furono affidate ai segretari di prefettura.

Si avverta inoltre che, secondo il nuovo ordinamento amministrativo e l'attuale circoscrizione territoriale, ogni qualvolta nella presente legge si parla di *intendenti* e di *provincie* debbesi intendere *sotto-prefetto* di circondario o (prefetti, se il capoluogo di circondario è in pari tempo capoluogo di provincia) e *circondario*.

impedimento, ed è composto di due Consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due Uffiziali dell'Esercito, Superiori o Capitani delegati dal Ministro della Guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due Consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di Leva ed un Uffiziale dei Carabinieri Reali.

Il Consiglio di Leva è inoltre assistito da un Chirurgo, e se occorre, anche da un Medico.

17. Il Consiglio di Leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il Presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei Consiglieri, od il meno anziano degli Uffiziali presenti.

18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei quindici giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 1.°

Il Ministro, sentito il parere d'una Commissione composta di un Uffiziale Generale e due Uffiziali Superiori, e di due Consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di Leva. [1]

Sezione III.

Della formazione delle liste di Leva.

19. Il primo di gennaio di ciascun anno i Sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di Leva del Comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne la iscrizione.

20. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

1.° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel Comune, non ostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un Corpo di Truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel Comune;

2.° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel Comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro Comune.

3.° I giovani ammogliati domiciliati nel Comune, sebbene il

[1] L'art. 2 della legge 24 agosto 1862 modifica il predetto articolo come segue:

« Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro di guerra nei 30 giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 1.

» Il ministro, sentito di parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

» I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

4.° I giovani nati e domiciliati nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5.° I giovani residenti nel Comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro inscrizione in altro Comune;

6.° I giovani nati in un Comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7.° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel Comune.

8.° Gli esposti dimoranti nel Comune, ed i ricoverati negli ospizì che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all' estero e cadente nella Leva, il Comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

21. I giovani domiciliati nel Comune, l'epoca della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati per opinione pubblica di età che li renda soggetti a far parte della Leva, devono egualmente essere iscritti sulle liste; così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.

22. La lista di Leva è compilata per cura del Sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell' art. 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del Sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il Sindaco dee registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni, o per errori quali che siano.

24. Il Consiglio delegato esamina la lista di Leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o iscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

25. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal Sindaco e dai Consiglieri che ne fecero lo esame, e trasmessa per copia autentica all'Intendente della Provincia nei dieci giorni immediatamente successivi.

26. Gl'inscritti menzionati nell'art. 21 sono cancellati dalla lista di Leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

27. Il Sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di Leva i giovani della Classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'Intendente sino a quello della verificazione definitiva.

28. Sulla lista di Leva della prima Classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1.° Gli ommessi inquisiti di essersi sottratti all'iscrizione, ed assolti dai Tribunali ordinari.

2.° Gli ommessi in Leve anteriori, di cui all'art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommessione.

3.° Gl'iscritti della Leva precedente, di cui all'art. 43.

29. Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'iscritti di Leve anteriori, che a ragione di età o del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del Contingente, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

1.° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'articolo 94.

2.° Cancellati, dispensati o riformati in Leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 62.

3.° Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi.

4.° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di Leva od in visita all'estero.

5.° Iscritti di Leve anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli articoli 60, 63, 79, 100.

6.° Ommessi di Leve anteriori, che a tenore dell'art. 168 sono considerati rei d'essersi sottratti alla Leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all'art. 169.

SEZIONE IV.

Della chiamata alla Leva e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.

30. L'Intendente provvede affinchè il Consiglio di Leva si riunisca in seduta preparatoria:

Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli iscritti, e sia la riunione del Contingente per l'assento;

E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della Leva.

31. Per cura del Sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla Leva.

32. L'Intendente fa pubblicare in tutti i Comuni della Provincia l'ordine della Leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di Leva.

SEZIONE V.

Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degl'iscritti.

33. Il Commissario di Leva procede nel Capo-luogo del Mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'art. 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di Leva ed all'estrazione.

Un Ufficiale, od in mancanza, un Maresciallo d'alloggio dei Carabinieri Reali assiste il Commis-

sario di Leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i Sindaci del Mandamento coi rispettivi Segretari di Comunità, gl'inscritti od i loro rappresentanti.

34. Il Commissario di Leva aggiunge sulle liste di ogni Comune le iscrizioni che i Sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl' inscritti marittimi che all'epoca della chiamata della Leva risultano:

1° Addetti alla navigazione, e dall' età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale.

2° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall'età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, sì militari che mercantili.

35. Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei Sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente Legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal Commissario di Leva e dai Sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura Leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

36. Il Commissario di Leva compila quindi la lista d' estrazione del Mandamento, e vi appone una numerazione progressiva.

37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all' art. 29, nell' ordine stabilito dall' art. 44, e sono perciò esclusi dall' estrazione.

38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di Leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un' urna dal Commissario di Leva in vista dell' adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

39. Nei Mandamenti composti di più Comuni la sorte decide dell' ordine in cui sono chiamati all' estrazione.

Gl' inscritti in ciascun Comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l' estrazione è fatta dal padre, o dal Sindaco.

40. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di Leva a lato del nome dell' inscritto estraente.

Il prenome, ed il nome di lui è scritto sulla lista d' estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

41. Durante la estrazione il Commissario di Leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nella estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

42. L' operazione dell' estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei Mandamenti in cui per un considerevole numero d' iscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l' operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l' urna sia chiusa e suggellata in presenza dell' adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell' urna

risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura Leva.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell' urna si hanno per nulle.

Terminata l' estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

44. Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in Leve anteriori, sono posti nell' ordine della loro Classe.

45. Il Commissario di Leva legge per intero a chiara voce la lista d' estrazione.

46. Terminata l' estrazione, il Commissario di Leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gl' inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all' estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all' operazione.

Gl' iscritti vengono chiamati ad esame secondo l' ordine numerico dell' estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere a riforma, esenzione o dispensa.

Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei Sindaci, degli iscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d' estrazione.

47. Il Commissario di Leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell' arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell' elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l' esecuzione della presente Legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl' iscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente art. 47, sono rimandati all' esame del Consiglio, annotando sulla lista d' estrazione gli allegati motivi di riforma.

49. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il Commissario di Leva ne fa risultare sulla lista di estrazione affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della Legge.

50. Il Commissario di Leva dichiara inabili al servizio gl' iscritti di statura inferiore a quella prevista dall' art. 78, e rimanda gl' iscritti della statura accennata nell' art. 81 al Consiglio di Leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura Leva, qualora in ragione del loro numero dovessero far parte del Contingente.

51. Le decisioni del Commissario di Leva alle quali ricusasse d' aderire l' Ufficiale dei Carabinieri Reali assistente all' operazione, od il Sindaco del Comune a cui appartiene l' iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di Leva.

52. Immediatamente dopo l' esame degli iscritti di un Mandamento, il Commissario di Leva fa leggere ad alta voce la lista d' estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto e la sottoscrive unitamente ai Sindaci dello stesso Mandamento.

53. Gl' iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio,

qualora abbiano riclami a proporre intorno alle seguite operazioni di Leva, e dell'obbligo di presentarsi che incumbe sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma.

Sezione VI.

Dell'esame definitivo e della designazione.

54. Le Amministrazioni delle Città, Capi-luogo di Provincia, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli di Leva.

55. Le sedute dei Consigli di Leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i Sindaci assistiti dai Segretari comunali, nell'interesse dei loro amministrati, come pure tutti gl'iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di riclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

Soltanto per le domande di esenzione e di dispensa è in facoltà degli iscritti di farsi rappresentare.

Il Consiglio di Leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare.

56. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio il Commissario di Leva presenta la lista di estrazione di ciascun Mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del Commissario di Leva.

57. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gl'iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

58. Il Consiglio procede dapprima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa, od esenzione.

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2.° e 3.°

Nei casi di riforma procede all'esame personale degli iscritti in presenza del Sindaco per mezzo dei Medici e Chirurghi chiamati alla seduta.

I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal Sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso Comune, e padri di figli che siano soggetti alla Leva nel Comune medesimo.

Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni completive.

59. Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal Consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione. [1]

[1] Per effetto della legge 8 agosto 1863, questo articolo è stato modificato come segue: « Articolo 3. Gl'inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1857, n° 2265.

60. Gl'iscritti designati che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle Leve susseguenti, sino a che negli anni successivi il Consiglio di Leva abbia deciso essersi da esso soddisfatto all'obbligo della Leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture Leve.

61. Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata nei casi preveduti dall'articolo 169 la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 172, 173.

62. Gl'iscritti che siano cancellati dalle liste di Leva, riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esenzioni o dispense ottenute con falsi documenti, o infedeli o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 173.

63. Allora quando iscritti designati per far parte del Contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione, porgano richiami ai Magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di dritti civili o di figliazione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo sino all'emanazione del giudizio.

Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni completive della Leva in corso, i riclami sono suppliti con ulteriori designazioni, ed occorrendo, mandati iscrivere in capo lista della prima ventura Leva in dipendenza del profferto giudizio.

64. Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d'urgenza, dal Tribnnale della provincia in cui siede il Consiglio di Leva in contradditorio dell'intendente della provincia, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello. L'intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

65. I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima Leva precedente computano sul Contingente della Leva in corso.

66. Il Consiglio di Leva, compito l'esame degli iscritti, compila per ogni Mandamento la lista dei designati a formare il Contingente.

67. La lista di designazione compilata a termini del precedente articolo 66 e dal Consiglio presa ad esame in altra seduta, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel Contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gli iscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni completive, od alla prima ventura Leva.

Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della Legge.[1]

[1] Nella stessa seduta il Consiglio pronuncierà la sospensione alla partenza a riguardo degli iscritti annoverati nelle infraespresse categorie:
1. Richiamati ai magistrati ordinari nel caso previsto dal § 939;
2. Detenuti in carcere;

68. Gl'iscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati, sono sottoposti all'assento dopo questa seduta.

69. Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli Ufficiali membri del Consiglio, forma l'elenco del Contingente della Provincia diviso in due categorie nelle proporzioni stabilite da apposito decreto Reale.

La prima comprende gl'iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo.[1]

70. Gl'iscritti di cui agli articoli 172, 173, gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari ed i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del Contingente mandamentale.

Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine, secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione.

71. Tutti i rimanenti iscritti designati pel contingente sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

I capi lista però, di cui all'art. 29, numeri 1, 3, 4, 5, sono descritti nella prima, o nella seconda categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nella estrazione cui presero parte.[2]

72. Il Consiglio di Leva si riunisce in sedute suppletive semprequando sia necessario per compiere alle incumbenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione.

73. Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al Capo-luogo della Provincia nel giorno che verrà indicato dal

3. Ammalati;

4. Inscritti cui fosse necessaria un'ulteriore dilazione per procurarsi i documenti atti a conseguire l'esenzione, con che però vi sia fondata presunzione sulla veracità dei pretesi loro diritti (§ 214 del *Regolamento*).

[1] Per effetto della legge 13 luglio 1857 a questo articolo va aggiunto quanto segue:

« Art 3. I militari della seconda categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alla prima.

» È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento, gli uomini di prima categoria riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all'incorporazione, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

» Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale della leva. »

[2] Dovranno appartenere alla prima od alla seconda categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nell'estrazione cui presero parte, i capilista che furono:

Dichiarati temporaneamente esenti nei casi espressi nell'art. 94 della legge e § 482;

Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi;

Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva od in visita all'estero;

Rimandati a leve successive a tenore del disposto nell'alinea dell'articolo 71 della legge, e §§ 197, 390, 391, 517 e 950;

Per debole costituzione;

Per deficienza di statura;

Per aver desistito dall'impresa carriera, se alunni cattolici od aspiranti al Ministero d'altro culto tollerato nello Stato;

Per essere inscritti marittimi provvisorii, cui non competa il diritto alla dispensa (§ 223 del *regolamento*).

Ministro della Guerra per essere diretti a destinazione.

Quelli, che senza legittimo impedimento, non si presentano alla riunione del Contingente, sono dichiarati disertori.[1]

SEZIONE VII.

Delle operazioni complettive.

74. Il Consiglio di Leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intiero Contingente, chiude la lista dei disegnati e compila lo elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura Leva.

75. Sulla proposta dei Presidenti dei Consigli, il Ministro della Guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dell'assento di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito Contingente, siano essi iscritti, o siano designati per iscambio di numero o come surrogati.

76. Qualora in qualche Provincia non siasi potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della Leva, l'Intendente ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

77. Terminate tutte le operazioni di Leva ed avuta l'autorizzazione del Ministro della Guerra gl'Intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste di estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la Provincia non abbia potuto somministrare l'intiero Contingente che le fu assegnato secondo l'art. 9, a meno che per Legge speciale sia prescritta una Leva straordinaria.

CAPO II.

Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa.

SEZIONE I.

Delle riforme.

78. Sono riformati gli iscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.[2]

[1] Per effetto della legge 24 agosto 1862 il predetto articolo è stato modificato come segue:

« Art. 1. Gli iscritti che, a tenore della legge sul reclutamento del 20 marzo 1854, devono far parte del contingente di prima e seconda categoria saranno assentati immediatamente dopo l'esame definitivo.

» I giovani componenti la prima categoria, subito dopo l'assento, saranno diretti a destinazione. »

Crediamo opportuno, per completare le disposizioni contenute nei succitati articoli, di riportare in calce a questa Appendice lettera *A*, i principali articoli del libro IV, capitolo I, sezione I del *Regolamento*.

[2] § 361 del *Regolamento*. « I medici o chirurghi chiamati a periti saranno scelti dal presidente del Consiglio.

» Sulla precisa domanda degli altri membri, o di un solo fra di essi, lo stesso presidente dovrà scegliere un'altra persona dell'arte per la seduta susseguente.

79. Gli iscritti designati che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura Leva, alla quale epoca risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati.

80. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare.[1]

81. Gli iscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquanta quattro centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri cinquanta sei, sono rimandati alla prima ventura Leva; e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

82. Gli iscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal Capo-luogo della Provincia a cui appartengono, facendone domanda all'Intendente tra l'epoca della chiamata alla Leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio puonno essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla Regia Legazione od ai Regî Consolati più vicini.

83. Gli iscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei e designati, devono presentarsi al Consiglio di Leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili sono rimandati alla prima ventura Leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio.

84. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

85. Il Consiglio di Leva rilascia di ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Sezione II.

Delle esenzioni.

86. Va esente dal concorrere alla formazione del Contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1.° Unico figlio, maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d'età:

2.° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nelli n.[i] 1, 2 e 3 dell'articolo 93;

3.° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno d'età;

4.° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo

» § 364. L'invito ai periti d'intervenire alle sedute deve essere mantenuto segreto.
» § 368. Il presidente del Consiglio farà conoscere per ogni seduta ai periti suddetti il disposto nell'articolo 180 della legge.
» § 372. Il parere di questi dottori non sarà tenuto in conto di prova irrefragabile, dovendo il Consiglio di Leva godere della piena libertà nelle sue decisioni. »

[1] Niun inscritto può essere assoggettato ad operazione cruenta col fine di renderlo idoneo al servizio militare senza che egli stesso vi acconsenta (§ 385 del *Regolamento*).

fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al n.° 2;

5.° Inscritto in una stessa lista di Leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata la esenzione.[1]

87. È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1.° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma di soldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156.

2.° Non sia addetto al Corpo Reale equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace.

3.° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare.

4.° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.[2]

[1] In virtù dell'articolo 2 della legge 24 agosto 1862 questo articolo venne modificato nel segnente modo:

« Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che al giorno stabilito pel sno assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

» 1.° Unico figlio maschio.

» 2.° Unico figlio, o figlio primogenito, od, in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

» 3.° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggiore nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 93;

» 4.° Inscritto in nna stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto nn numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

» Le esenzioni di cni agli articoli 1, 2, 3, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione. »

[2] L'articolo 87 venne modificato come segue dall'articolo 2 della succitata legge:

« Art. 87. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consangnineo al militare servizio, purchè quest'ultimo:

» 1° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità d'affidato che abbia terminato la ferma, d'assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario, o di designato per iscambio di nnmero, o di volontario nel caso previsto dall'articolo 156; *

» 2° Non sia arruolato nel corpo reale eqnipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

» 3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in nn corpo disciplinare. »

I militari che danno diritto all'esenzione ai loro fratelli sono i seguenti:

In effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa:

Gli nfficiali generali, superiori, capitani e subalterni dell'esercito e dell'armata di mare;

* Questo alinea fu modificato dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1868, il quale ha stabilito che i militari *riassoldati* nei modi prescritti dalla legge stessa conferiscono il diritto d'esenzione al fratello caduto nella leva.

88. È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

1.° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio:

2.° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

3.° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio.

4.° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello servirà nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato per scambio di numero.[1]

89. Le esenzioni, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, puonno essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da iscritti aventi diritto a profittarne, quand'anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi.[2]

Gli ufficiali di stato maggiore delle piazze, compresi i guardarmi;
Gli ufficiali addetti allo stato maggiore dei porti e spiaggie;
Gli ufficiali addetti ai bagni marittimi;
Gli alunni della reale Accademia militare e della regia scuola di marina insigniti del grado d'ufficiali;
Gli ufficiali che fanno parte integrante del corpo militare sanitario;
I cappellani dei corpi di truppa;
Le guardie del corpo di S. M.;
I veterani dell'esercito;
Le guardie reali del palazzo.

In servizio effettivo od in licenza per qualsivoglia titolo:

I marescialli d'alloggio, brigadieri, vice-brigadieri, sott'ufficiali, caporali e soldati di tutti i corpi dell'esercito e dell'armata di mare, compresi i corpi o compagnie de'veterani, i moschettieri della reclusione militare ed i guardiani dell'arsenale marittimo;
I tamburini, i trombettieri, i musicanti, i quali tutti siano effettivi nella rispettiva loro qualità, ed abbiano contratta la ferma tale che fu stabilita nell'articolo 159 della legge;
I palafrenieri addetti ai depositi cavalli-stalloni, alla scuola militare di cavalleria, e presso la reale Accademia militare, purchè sì gli uni che gli altri siano arruolati in un corpo di truppa;
Ogni altro che nel seguito sia posto nella condizione definita in questo paragrafo.

[1] L'art. 2 della legge 24 agosto 1862 modifica nel seguente modo questo articolo.
« Art. 88. È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:
» 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;
» 2° Morto mentre era sotto le armi;
» 3° Morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;
» 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.
» L'esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo, qualora il fratello servisse in qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato per iscambio di numero. »

[2] La legge 13 luglio 1857 modifica nel seguente modo questo articolo;
» Art. 6. La disposizione contenuta nell'alinea dell'articolo 89 di detta legge 20 marzo 1854, non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'articolo 85 della stessa legge. »

90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

1.° I capi di lista rimandati alla prima ventura Leva pei motivi espressi negli articoli 79 e 81.

2.° Gli ommessi e gli aggiunti, di cui all'art. 28, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe.

91. Non possono conseguire l'esenzione:

1.° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'art. 172 del Codice Penale.

2.° I figli naturali quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

92. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1.° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini.

2.° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non puonno reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo.

3.° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo.

4.° Quelli che condannati ai lavori forzati siano ditenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritti, all'esenzione.

La circostanza definita nel n.° 3 non è presa in considerazione dal Consiglio se fin dal primo esame di cui all'art. 46 non è esibito al Commissario di Leva un ordinato di notorietà del Consiglio delegato dal quale la medesima consti.[1]

94. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice Civile; cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.[2]

[1] In virtù dell'articolo 2° della legge 24 agosto 1862, questo articolo è stato modificato come in appresso:

« Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

» 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini:

» 2° Quelli che, per mostruosa struttura o per fisici difetti, non possono reggersi in piede senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

» 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;

» 4° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno ditenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione. »

[2] Gli articoli 6 e 7 della legge 8 agosto 1863 hanno modificato il predetto articolo nel seguente modo:

« Art. 6. Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854, nelle provincie toscane si hanno temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

» Art. 7. L'assenza, di cui nel precedente articolo 6, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

95. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia assentato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 87. [1]

96. Il sott'Uffiziale, Caporale o soldato ascritto all'Esercito od al Corpo Real Navi, può in via di grazia, e in tempo di pace ottenere dal Re l'assoluto congedo quando per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all'assento risulti:

1.° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

2.° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3.° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

4.° Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5.° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi. [2]

97. Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati, e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall'art. 127.

Sezione III.

Delle dispense.

98. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente ristrettivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gl'inscritti che siano:

1.° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai Vescovi di loro diocesi;

2.° Aspiranti al ministero di altro culto in Comunioni Religiose tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

[1] Per effetto dell'articolo 2 della legge del 24 agosto 1862 quest'articolo venne modificato come segue:

« Art. 95. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento. »

[2] L'articolo 2 dell'ora detta legge ha modificato nel seguente modo quest'articolo:

« Art. 96. Il sott'ufficiale, caporale o soldato, ascritto all'esercito od al corpo di fanteria di marina, ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo quando, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti:

« 1.° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

« 2.° Unico figlio maschio di padre entrato nel 60° anno di età;

« 3.° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 93;

« 4.° Unico figlio maschio od, in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

« 5.° Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

« Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gli individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'art. 93, nè la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito. »

Per la dispensa degli alunni contemplati nel n.° 1, i Vescovi potranno richiamare un numero d'iscritti in proporzione d'un alunno sopra una popolazione di ventimila abitanti delle rispettive loro diocesi.

Quando poi la popolazione della diocesi o non ascenda a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l'alunno un numero anche minore d'abitanti, purchè questo oltrepassi i dieci mila.

Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel n.° 2 il numero verrà in ciascun anno determinato con Decreto Reale da emanare sulla proposta del Ministro dell'Interno, e dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Gl'inscritti indicati nei due numeri di quest'articolo ed ammessi a dispensa saranno numericamente collocati in deduzione del contingente del rispettivo Mandamento, ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.

99. Gl'individui, di cui al precedente articolo 98, qualora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori, se alunni di cui al n.° 1, e la necessaria abilitazione all'esercizio del loro ministero, se aspiranti, di cui al n.° 2, gli uni e gli altri prima di aver compito l'età di 26 anni debbono assentarsi per la ferma determinata dall'articolo 159 senza però computare un'altra volta nel Contigente.

Fra un mese dal giorno in cui desistono dall'impresa carriera, essi debbono farne espressa dichiarazione al Sindaco del comune cui per ragione di Leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all'Intendente della provincia.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla Leva e soggiacciono al disposto dell'art. 163, ed alle pene comminate dall'art. 169.

100. Gli iscritti marittimi provvisori designati, che essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della Leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di Leva d'essere nelle condizioni volute dall'art. 34, sono dispensati provvisoriamente e rimandati alla seduta per le operazioni completive, e quando sia necessario da una ad altra Leva sino a quella dell'anno in cui compiono il vigesimo quinto di loro età; dopo il qual termine non comprovando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati renitenti.

101. Sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della Leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento gl'inscritti designati a far parte del Contingente, i quali precedentemente alla Leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'Esercito, o nell'armata di mare, o vi servano in virtù di R. Decreto.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla Legge.[1]

[1] La legge dell'8 agosto 1863 ha fatto un'aggiunta al predetto articolo nel seguente modo:

« Art. 4. Gli inscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel R. D. 12 settembre 1860, n.° 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 giugno 1861, n.° 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria; e nella legge 30 giugno 1861, n° 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il

102. Gli allievi, non Uffiziali della Reale Accademia Militare [1] e del Reale Collegio di Marina, gli abitanti della porzione della Borgata di S. Rémy incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza a viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella prima categoria, sono proveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

CAPO III.

Dei modi in cui gl'inscritti possono esonerarsi dal servizio.

Sezione I.

Degli scambi di numeri.

103. È ammesso lo scambio di numero fra due giovani iscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l'iscritto che assume il numero minore:

1.° Sia idoneo al servizio militare;

2.° Non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

3.° Produca un'attestazione di buona condotta nella forma stabilita dall'art. 137.

4.° Versi nella cassa del Tesoriere provinciale lire cento pel fondo di massa.

Ciascuno dei due iscritti corre la sorte del numero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere alla esenzione od alla dispensa. [2]

104. Non sono ammessi allo scambio di numero gl'iscritti a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo V.

105. L'atto di scambio di numero deve seguire avanti l'Intendente della Provincia.

106. Il disposto dell'art. 140 è applicabile anche all'iscritto assentato per scambio di numero.

loro assento si trovino tuttora in tal condizione, ovvero siano vedovi con prole andranno esenti dal militare servizio.

» Saranno pure esenti gli inscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

» Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbligate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862.

» Art. 5. Gli inscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

[1] L'articolo 3 del R. D. 25 febbraio 1858 stabilì che gli allievi ammessi alla R. Militare Accademia, dopo aver compinto il 17.° anno di età, saranno arruolati secondo le norme stabilite dalla legge sul reclutamento.

[2] In virtù della legge 8 agosto 1863 il predetto articolo venne modificato come in appresso:

« Art. 8. Il fondo di massa degli scambi di numero, degli assoldati, dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria, di cui agli articoli 103, 123 e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i corpi indistintamente. »

107. Lo scambio di numero è dall'Intendente della Provincia dichiarato nullo, quando l'iscritto che acquistò il numero minore:

1.° Muoia prima dell'assento;

2.° Non si presenti all'assento;

3.° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore dell'articolo 170;

4.° Sia giudicato inabile al Corpo, giusta il disposto del precedente articolo 106;

5.° Si trovi in alcuno dei casi di cui all'articolo 2.°

108. La dichiarazione di nullità dello scambio di numero ricolloca gli iscritti contraenti nella loro condizione primitiva, e rende ciascuno di essi soggetto ai doveri, cui era in obbligo di soddisfare prima del seguito scambio di numero.

SEZIONE II.[1]

Della liberazione.

109. I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della Leva, e che dopo sei mesi di prestato servizio riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 150, possono essere affidati nell'atto del loro assento di essere ammessi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualità di assoldati.

110. I sotto uffiziali, caporali e soldati, a cui non manca più d'un anno per compiere la loro ferma, puonno essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè:

1.° Non oltrepassino l'età di anni trentacinque alla fine dell'attuale loro ferma, o l'età di anni quaranta se Sott'Uffiziali o Carabinieri Reali;

2.° Siano di buona condotta;

3.° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

4.° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

111. I militari che hanno conseguito l'assoluto congedo per fin di ferma possono nel termine di un anno dopo il congedo stesso, essere accettati per l'assoldamento di assoldati anziani, qualora non oltrepassino l'età di anni trenta, e riuniscano in loro le altre condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

112. Non sono ammessi all'affidamento i Capi-sarti, i Capi-calzolai, i Capi-sellai ed i vivandieri.

113. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono non graduati nei Corpi disciplinari.

114. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti designati che puonno essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'inscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'inscritto medesimo dovrebbe prestare.

L'inscritto così liberato è tuttavia numericamente computato nel Contingente del Mandamento a cui appartiene.

115. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata

[1] Le disposizioni di questa sezione furono abrogate dalla legge 7 luglio 1866 sull'affrancazione del servizio militare. Gli articoli 114, ultimo alinea, 124, 125 e 127 che continuano ad essere in vigore, sono riportati in calce alla legge 7 luglio suddetto, la quale fa parte di questa prima appendice.

per Decreto Reale in occasione di ogni Leva, e deve versarsi dagl'inscritti nella cassa della Tesoreria provinciale.

Decadono dal beneficio della liberazione gl' inscritti che nel termine di 30 giorni, dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare al Consiglio di Leva di aver effettuato il prescritto versamento.

116. La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni Leva in proporzione del Contingente ripartito, secondo l'ordine del numero d'estrazione e le altre norme che verranno date col Regolamento di cui all'articolo 1.°

117. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento.

118. L'atto pel quale l'affidato assume l'obbligazione accennata negli articoli 109, 110, debb'essere fatto innanzi al Consiglio di Amministrazione del Corpo, ed essere da questo e dal richiedente sottoscritto.

119. Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto per la durata della ferma, soltanto dal giorno, in cui abbia luogo l'assento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d'anziani hanno effetto per la durata della ferma dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere a seconda dei casi le condizioni prescritte dall'art. 109 e dall'articolo 110.

120. Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nell'anno a datare dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione ovvero di conseguire l'assoluto congedo.

121. In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani; lo conseguiscono nullameno quelli affidati, che, all'epoca della dichiarazione della guerra, hanno già compiuta la loro ferma.

Quelli che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

Gli assoldamenti di volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire l'assoldamento.

122. La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento, essa non può andar soggetta a sequestro insino a che non risultino in uno dei casi enunciati nell'art. 124.

123. Il premio è così ripartito:

Lire cento sono computate nel conto della loro massa;

La rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a benefizio dell'assoldato, in conformità della Legge del diciotto di novembre mille ottocento cinquanta; di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi col Regolamento accennato all'articolo 1.

Questo credito è dichiarato nell'assento.

124. Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nel precedente art. 123:

1.° Se terminata la ferma, conseguano l'assoluto congedo;

2.° Se vengano giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3.° Se siano promossi Uffiziali o Guard'armi.

In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla Legge diciotto novembre mille ottocento cinquanta.

125. Per tutto il tempo, in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un Corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all'Erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimenti devoluto per intiero all'Erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

126. Indipendentemente dalle operazioni della Leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del Ministro della Guerra, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione.

127. Non possono conseguire la liberazione:

1.° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali, di cui al titolo V;

2.° I disertori sebbene graziati;

3.° I militari non graduati ascritti per punizione ad un Corpo disciplinare.

128. Gli assoldamenti dei volontari e dei militari anziani, quando seguissero in contravvenzione del disposto nell'art. 109 e n.° 4 dell'art. 110 sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimenti devoluto per intiero all'Erario.

129. Il Ministro della Guerra in ogni sessione informerà il Parlamento del numero delle liberazioni accordate e degli assoldamenti ammessi nel corso dell'anno precedente.

Sezione III.

Delle surrogazioni.

130. L'inscritto designato può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di Leva, e nel secondo davanti al Consiglio d'Amministrazione del Corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizione generale.

131. La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

132. Non sono ammessi a surrogare gli iscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'articolo 127.

133. Il surrogato di fratello deve:

1.° Essere idoneo al servizio militare;

2.° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 137; e se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo;

3.° Avere compiuto il diciottesimo anno d'età e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;

4.° Provare d'aver soddisfatto all'obbligo della Leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita.

134. Nel caso preveduto dal n.° 4 del precedente articolo 133 il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella Leva della sua classe, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni.

135. Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'assento il surrogato deve riunire l'attitudine per il Corpo in cui trovasi assentato il surrogante.

136. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba egli rimanere al Corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma che a tenore dell'art. 159 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

137. Il surrogante ordinario deve:

1.° Essere cittadino dello Stato;

2.° Avere soddisfatto all'obbligo della Leva;

3.° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;

4.° Non avere oltrepassato il vigesimosesto anno di età;

5.° Avere la statura di un metro e sessanta centimetri, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di Leva, ovvero la statura e l'attitudine richiesta per l'Arma alla quale appartiene il surrogante, se la surrogazione è ammessa innanzi al Consiglio d'Amministrazione del Corpo;

6.° Non essere stato riformato nè in occasione di Leva, nè giudicato inabile al Corpo;

7.° Non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

8.° Presentare attestazioni di buona condotta;

9.° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di Amministrazione del Corpo, da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'iscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

10.° Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;

11.° Non aver incorso condanna penale dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra.

L'attestazione di buona condotta dev'essere spedita dal Sindaco del Comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall'Intendente della Provincia.

Gli individui, che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 86, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione consentono a che essi imprendano la surrogazione.

138. La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella Tesoreria provinciale, se la surrogazione ha luogo innanzi al

Consiglio di Leva, o nella cassa d'Amministrazione del Corpo, se dessa è fatta posteriormente all'assento del surrogante. [1]

139. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di Leva, se precedono l'assento del surrogante, o presso il Consiglio d'Amministrazione del Corpo se posteriore al di lui assento.

140. Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di Leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal Comandante del Corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistenti all'incorporazione, debbe essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di Leva della Provincia in cui il Corpo è stanziato.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio è immantinente provveduto di congedo.

141. La ferma del surrogato ordinario è sempre per intiero quella stabilita dalla Legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante.

142. La somma di cui all'articolo 138 è così ripartita:

Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire seicento tre mesi dopo l'arrivo del surrogato sotto le armi sono fatte passare alla cassa dei depositi, e fruttano interesse a benefizio del medesimo in conformità della Legge 18 novembre 1850, secondo le norme da stabilirsi col Regolamento accennato all'articolo 1. [2]

143. Il disposto degli articoli 124 e 125 si applica ai surrogati ordinari. [3]

144. Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare all'Erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

145. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'assento o sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° Quando egli sia giudicato inabile al Corpo giusta il disposto del precedente art. 140;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della Legge.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve nel

[1] La legge 8 agosto 1863 modificò questo articolo come segue:

« Art. 9 Il versamento prescritto dagli articoli 138 e 149 della legge organica predetta per l'ammessione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1200. »

Tale versamento deve ora esser fatto nella Cassa militare istituita colla legge 7 luglio 1866 sulle affrancazioni militari, siccome prescrive l'art. 19 della legge stessa.

[2] La legge 8 agosto 1863 modifica l'art. 142 nel seguente modo:

« Art. 10. Questa somma di lire 1200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'articolo 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario e dello scambio di categoria lire 200, e le rimanenti lire 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella cassa dei depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio, o conformemente alla legge, gli interessi che produrranno. »

[3] Per effetto della legge 7 luglio 1866 sulle affrancazioni e sui riassoldamenti, i due citati articoli rimangono oggidì applicabili unicamente ai surrogati ordinari.

termine che gli verrà fissato o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio; in questo caso egli avrà diritto a ritirare le Lire seicento di cui al secondo alinea dell'art. 142.[1]

Sezione IV.

Surrogazione per iscambio di categoria.

146. Fra due militari della stessa Provincia, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e l'altro alla seconda categoria del Contingente, può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

147. Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato, deve in sè riunire le condizioni prescritte dell'art. 137 numeri 3, 5, 7, 8 e 11, subentrare nella ferma assunta dal surrogante, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall'art. 159.

148. Il militare surrogante trasferito alla seconda categoria assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogato e di correrne la sorte.

149. Il disposto negli art. 130 secondo alinea, 132, 138, 139, 143, 144, 145 n. 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni.

TITOLO TERZO.

Degli arruolamenti volontari.

150. Le persone contemplate nell'art. 4 possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un Corpo di Truppa quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non oltrepassino il vigesimosesto; però i capo-operai, musicanti, vivandieri possono essere ammessi all'arruolamento sebbene oltrepassino l'età ora detta.[2]

2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

3° Abbiano attitudine fisica

[1] Quest'articolo è modificato come segue dalla legge 8 agosto 1863.

« Art. 11. Il disposto dell'art. 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'assento.

« L'obbligo imposto al surrogante dall'articolo 144 della stessa legge non è applicabile se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l'anno dal dì dell'assento, ferma nel resto la disposizione dell'articolo stesso. »

[2] § 785 del regolamento. I musicanti potranno imprendere l'arruolamento volontario, tuttochè oltrepassino il 26° anno d'età, quando non eccedono il 40° e conseguano espressa autorizzazione dal ministro della guerra promossa dal comandante del corpo. La stessa disposizione è applicabile ai vivandieri, a riguardo dei quali non sarà d'ostacolo la circostanza di essere ammogliati.

Le stesse facilitazioni indicate nel surriportato paragrafo sono estese ai militari ed agli operai borghesi che per la loro nomina a capi armaiuoli contraggono una nuova ferma di ordinanza o si arruolano per anni otto.

(Veggasi art. 4 del R. D. 2 maggio 1861).

a percorrere la ferma in servizio effettivo nel Corpo in cui chiedono di essere arruolati.

4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare.

5° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra.

6° Producano l'attestazione di cui all'art. 137, e se furono militari producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo.

7° Non siano stati riformati dal Consiglio di Leva, o rimandati siccome inabili dal Corpo.

8° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza d'entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia.[1]

9° Se appartengono per ragione di età ad una Classe già chiamata alla Leva facciano prova di avervi adempiuto.

151. Le persone non contemplate nell'art. 4° possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re.

152. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'Amministrazione del Corpo per cui sono domandati.

153. Il volontario assentato in un Corpo non può essere trasferito in un Corpo di arma diversa, a menochè vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un Corpo disciplinare.

154. Compiuta la estrazione niun iscritto annoverato sulla Lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale.

155. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il trentesimoquinto anno d'età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore di un anno, e se non contraggono l'obbligo d'un' intiera ferma per l'arma a cui si destinano.

156. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 150.

157. Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministero della Guerra al conseguimento del congedo assoluto.

TITOLO IV.

Della durata della ferma.

158. La ferma di servizio è di due specie, d'Ordinanza cioè e Provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'assento.

[1] Veggasi però l'art. 221 del Codice civile.

Devono contrarre la prima i Carabinieri Reali, gli armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della Compagnia Moschettieri, ed i volontari di cui all'art. 151.[1]

È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente art. 160.

159. La durata del servizio d'Ordinanza è di otto anni.

Quella provinciale è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

160. Gli individui in servizio Provinciale promossi Sotto-uffiziali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi finchè abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per la ferma d' Ordinanza.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari.[2]

161. Gli allievi Carabinieri nel far passaggio a Carabinieri Reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passaggio a tamburini o trombettieri, gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un Reggimento o Corpo, gli alunni della Scuola di musica della Real Casa Invalidi nel far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla Scuola di Veterinaria onde impratichirsi nella professione di maniscalco, dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincierà dal giorno del passaggio o dell'ammissione, cessando però l'obbligo di terminare la prima.

162. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

163. Gli ommessi e i renitenti di cui agli articoli 169 e 176, e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 171, 172 e 173, non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo in soprappiù di quello stabilito all'art. 159, senza che perciò venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo.

164. I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal Ministro della Guerra.

Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione, od in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata.

165. Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla Legge, i

[1] A tenore dell'articolo 38 del regio decreto 10 lnglio 1865 sul riordinamento dei battaglioni dei figli dei militari, i giovani ammessi nei battaglioni stessi debbono, compiendo il 17° anno d'età, contrarre essi pure un arruolamento per la ferma d'ordinanza d'otto anni.

[2] La legge 12 gingno 1857 ha annullato qnest'articolo, sostitnendovi il seguente: « Art. 160. È in facoltà del Governo di ammettera i militari provinciali a percorrere la ferma d'ordinanza. »

I sott'ufficiali provinciali possono fare passaggio alla categoria d'ordinanza colla semplice autorizzazione dei comandanti di corpo senza che occorra l'autorizzazione del Ministero. (Nota n. 5 in data 11 gennaio 1864).

Con nota 23 maggio 1860, il Ministero aveva stabilito che gli arruolamenti volontari dovessero contrarsi in ogni caso per la ferma d'ordinanza di anni otto.

Siffatta disposizione fu rivocata colla circolare n. 1 in data 1° gennaio 1865.

sott'uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma.

166. Gli inscritti annoverati nella seconda categoria del Contingente, e non chiamati in servizio prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il vigesimo sesto dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del Contingente di tale anno.

Essi potranno per un anno dopo l'ottenuto congedo assoluto essere ammessi come surrogati ordinari, o come volontari, quantunque oltrepassino l'età di anni ventisei.

167. Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

TITOLO V.

Disposizioni penali e disciplinari.

168. Colui che essendo soggetto alla Leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla Leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 169, nei casi che vi sono specificati.

169. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovine sulle liste di Leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli uffiziali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovine ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed inscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

170. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

171. La frode negli scambi di numero o nelle surrogazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

172. Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono designati, senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa per qualunque sia motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla Legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

173. Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena, sono assentati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa.

174. L'inscritto designato per far parte del Contingente che, senza legittimo motivo non si presenta all' assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura degl' Intendenti in ciascun Capo-luogo di Provincia, e nei Comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

175. I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati sono dall'Intendente della Provincia, a cui per cagione di Leva appartengono, denunciati all'Autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti art. 176 e 177.

L' Intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti, e quelli che si presentano spontaneamente.[1]

176. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da uu mese ad un anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

177. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati da un medico o chirurgo in presenza dell'Intendente e del Comandante militare della Provincia, e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio, sono assentati ed avviati al Corpo cui vengono ascritti.

Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati al Consiglio di Leva della Provincia nella sua prima seduta.

178. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si debbe applicare a coloro, che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all' assento di un inscritto designato.

[1] « Gl'inscritti assentati che risultino mancanti in occasione della partenza, senza avere ginstificato il legittimo impedimento che loro fu di ostacolo all'obbedire, sono a tenore del § 264 del regolamento dichiarati disertori.

» Ove si presentino spontanei, e militino in loro favore circostanze di forza maggiore od attenuanti, per modo che l'indugio a presentarsi riesca giustificato, e l'incorsa diserzione appaia prodotta non da mala volontà ma da motivi indipendenti da essi iscritti, i comandanti dei corpi, nel denunciarli all'autorità giudiziaria militare, potranno limitarsi a trattenerli consegnati in quartiere, mentre sarà in facoltà della Commissione reggimentale d'inchiesta il dichiarare non farsi luogo a Consiglio di guerra, mandando nel tempo stesso a cancellare la nota di diserzione secondo che fu stabilito al § 1097 del regolamento. » (§ 63 *dell' Appendice seconda al regolamento del* 31 *marzo* 1855).

Se il delinquente è Ufficiale pubblico, Agente od Impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila.[1]

179. I reati d'ommissione sulle liste di Leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

180. I Medici o Chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa Legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

181. Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari oppostamente al disposto della Legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla Leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

182. Il sott' ufficiale, caporale e soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra prima di aver compiuta l'età di anni ventisei, è privato del beneficio di rimanere in congedo illimitato e destinato al servizio continuo nel corpo cui appartiene, o secondo le circostanze in un corpo disciplinare.[2]

183. In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla Leva.

Le disposizioni delle stesse Leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa Legge.

Disposizioni transitorie.

184. Le disposizioni contemplate all' art. 109 saranno applicabili ai volontari che siano attualmente arruolati nell'Esercito.

185. I militari in servizio provinciale delle classi anteriori a quella del 1823 sono provvisti di assoluto congedo previo assesta-

[1] La legge 24 agosto 1862 modifica questo articolo nel seguente modo:
« Art. 178. (*Ultimo alinea*).
» Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila. »

[2] La legge 13 luglio 1857 prescrive che a quest'articolo sia aggiunto quanto segue:
« Art. 4. L'art 182 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento non è più applicabile agli uomini di seconda categoria. »

mento dei conti coll'amministrazione del corpo.

186. La ferma d'ogni altro militare attualmente in servizio provinciale, od altrimenti in congedo illimitato è retta dalle disposizioni della presente Legge.

187. Gli inscritti che al momento della loro chiamata alla Leva appartengano ad una delle corporazioni religiose specialmente destinate alla educazione ed istruzione del popolo, e facciano risultare di esservi stati ascritti prima di marzo 1851, saranno dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere in conformità alle regole vigenti nel tempo della loro ammessione in quelle corporazioni.

188. La presente Legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del mille ottocento trentatre.

Il ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione della presente Legge, la quale sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino il 20 marzo 1854.

VITTORIO EMANUELE.

V.° U. Rattazzi.
V.° C. Cavour.
V.° Colla.

Registrata al Controllo Generale
addì 25 *marzo* 1854
Reg. 10 *Atti del Governo a c.* 271.
Moreno.

Alfonso La Marmora.

A. *(Vedi art. 54 e seg. del Cod.).*

Idoneità — Statura e designazione degli inscritti.

§ 235 (del Regolamento). Durante l'esame definitivo, e più specialmente in epoca della riunione del contingente, gli uffiziali delegati annoteranno in apposito registro tutti gl'inscritti designati pel contingente, od i loro scambi di numero e surrogati mano a mano che dal Consiglio di Leva siano dichiarati idonei al servizio militare.

§ 236. Nel registro predetto si farà cenno soprattutto della statura d'ogni uomo destinato all'assento, dell'arte o professione esercitata, dei segni caratteristici di svegliatezza, d'intelligenza o di fatuità, dei gradi d'istruzione nella lettura e nello scrivere, della sua condizione di ammogliato, di celibe, di vedovo con o senza prole, indicando dal complesso di questi dati a qual arma si debba assegnare, avuto per norma la sua inclinazione e le avvertenze espresse nel § 237 e seguenti.

Somma dev'essere l'accuratezza nel segnare con precisione i dati che all'uopo sono richiesti a scanso di dovere permutare nel seguito dall'una ad altr'arma gli uomini che non riunissero l'idoneità richiesta pel corpo cui verranno ascritti.

Gli uffiziali delegati risponderanno al Ministro della Guerra della piena osservanza di questa disposizione.

§ 237. Colla scorta del predetto registro gli uffiziali delegati compileranno due elenchi nominativi conformi al modello n° 22, in cui siano descritti gli uomini assegnati alla 1ª categoria del contingente.

Questi elenchi saranno con tutta diligenza trasmessi al Ministro della Guerra dopo chiusa la Sessione.

§ 238. Nella compilazione degli elenchi si osserverà l'ordine alfabetico dei mandamenti, e per ogni mandamento l'ordine alfabetico degli assentati, fatto caso però della progressione in cui devono essere descritti giusta le norme inserte nel § 222.

§ 239. Si tralascerà di descrivere sugli elenchi i sospesi alla partenza infino a che non siano assoggettati all'assento e fatti computare effettivamente nel contingente.

Supposto che siano assentati prima o dopo del discarico finale, dovranno, in senso del § 223, appartenere a quella categoria di servizio determinata dal relativo numero d'estrazione.

§ 240. Nel caso previsto dal § 224 si farà sugli elenchi predetti apposita annotazione che accenni il motivo dell'occorsa deficienza nel contingente.

§ 241. Il Ministro della Guerra, ricevuti che abbia gli elenchi prescritti al § 237, procederà a distribuire fra i corpi dell'esercito gli uomini assegnati alla 1.ª categoria, avuto riguardo al loro grado di istruzione, all'intelligenza, alla professione, all'attitudine fisica e all'inclinazione.

§ 242. Per ciò che riguarda la statura, la quale è ragguagliata

alla misura metrica, servirà di di base la seguente tabella.

§ 243. Gli allievi carabinieri saranno scelti dall'ufficiale dell'arma intervenuto al Consiglio di leva fra gli iscritti che abbiano l'attitudine prescritta e che acconsentano di servire in quell'arma.

TABELLA *delle stature.* [1]

	Statura prescritta	
	minimum	*maximum*
Pei Reggimenti di		
Lancieri.	1 66	1 72
Cavalleria di linea	1 70	1 76
Artiglieria	1 67	1 80
Granatieri.	1 70	— —
Zappatori.	1 62	1 75
Cavalleggieri	1 63	1 69
Fanteria di linea	1 56	— —
Pei Corpi di		
Carabinieri a cavallo.	1 70	— —
Bersaglieri	1 62	1 70
Real Navi	1 56	— —
Treno d'Armata	1 56	— —
Corpo d'Amministrazione	1 56	— —
Carabinieri a piedi	1 67	— —

B. *(Vedi art. 164 del Cod.).*

Rassegne annuali ai militari in congedo illimitato.

§ 1187 (del regolamento). A meno che fosse altrimenti prescritto, le rassegne succederanno annualmente nella prima domenica di maggio nel capoluogo di provincia.

Il Ministro della Guerra prescriverà in ogni anno se siano

[1] La statura richiesta per i militari che fanno passaggio negli *allievi carabinieri* è quella di 1 72 per i carabinieri a cavallo, e 170 per quelli a piedi.

Se però il passaggio a carabinieri effettivi ha luogo per effetto di reclutamento aperto dal Ministero della guerra nei corpi dell'esercito per rifornire l'arma, in tal caso la statura minima può anche essere ridotta a metri 1 67. (*V. Circolare 30 settembre 1866*).

chiamati a convenire alla rassegna tutti indistintamente i militari in congedo illimitato, o quelli solamente appartenenti a leve di anni determinati.

§ 1188. Il servizio delle rassegne è affidato ai comandanti militari di provincia, assistiti da uno o più ufficiali di presidio, coll'intervento di vari sott'ufficiali, in difetto sarà chiamato quel numero di carabinieri reali che sia disponibile, previo gli opportuni concerti con i comandanti locali di essi corpi.

§ 1189. Ogni militare chiamato alla rassegna dovrà presentarsi al capoluogo di provincia ove regolarmente ha stabilito il suo domicilio legale.

§ 1192. Il comandante militare della provincia potrà per gravi ed urgenti motivi dispensare il militare in congedo illimitato dal convenire alla rassegna, onde espatriare, ed in tal caso gli rilascierà l'autorizzazione, modello n° 127, perchè sia provvisto di passaporto regolare.

C. (*Vedi art. 165 del Cod.*).

Dei Congedi.

§ 978 (del Regolamento). Il congedo è l'atto per il quale il militare è indeterminatamente lasciato o rimandato a casa sua, ovvero viene prosciolto da ogni obbligo di servizio militare.

§ 979. Nel primo caso del § precedente il congedo è illimitato, nel secondo dicesi assoluto.

§ 980. Il congedo illimitato spetta ai militari della seconda categoria del contingente, tostochè risultino assentati.

L'ottengono parimente quelli che, percorso presso le bandiere il primo stadio della ferma provinciale nel modo stabilito dal l'articolo 159 della legge, vengono condizionalmente rimandati alle case loro.

§ 981. Il congedo assoluto si consegue dai militari:

1° Per deliberazione *dopo l'assento*;

2° Per surrogazione *id.*;

3° Per il disposto nell'articolo 75 della legge;

4° Per rimando dal corpo indipendentemente dalle ferite od infermità contratte per causa di servizio militare;

5° Per applicazione dell'articolo 18 della legge;

6° Per applicazione dell'articolo 95 della legge;

7° Per motivi di famiglia giusta il disposto negli articoli 96 e 157 della stessa legge;

8° Per fine di ferma;

9° Per l'articolo 120 della legge e § 615, qualora dopo un anno dall'ottenuto affidamento non fosse seguìto l'assoldamento.[1]

§ 982. In tempo di guerra non saranno rilasciati nè congedi illimitati, nè congedi assoluti per fin di ferma.

§ 983. I caporali e soldati in servizio provinciale, prestato che abbiano sotto le armi cinque anni di servizio, sono provvisti di congedo illimitato, e rimandati alle case loro.

[1] *La legge sull'affrancamento* in appresso riportata ha abrogato quest'ultimo n° 9.

L'annuo licenziamento degli uomini predetti verrà prescritto dal Ministero della guerra.

§ 984. Gli uomini che per disposizioni di rigore facciano parte d'un corpo disciplinare, non saranno avviati in congedo illimitato, infino a che cessino d'essere ascritti allo stesso corpo, e contino cinque anni di valido ed effettivo servizio.

§ 990. Prima del licenziamento dei provinciali, i comandanti dei corpi li inviteranno a di chiarare in quale provincia e comunità intendano fissare la loro dimora.

Saranno gli stessi militari ammoniti:

1° Di convenire alla rassegna annuale quando venga così prescritto;

2° Di non contrarre matrimonio infino a che abbiano raggiunta l'età stabilita dall'art. 182 della legge, a meno che ne conseguano speciale autorizzazione dal ministro della guerra;

3° Di dover raggiungere le insegne quando chiamati, sotto pena d'incorrere nella diserzione.

Verranno instrutti circa le formalità ed incumbenti prescritti per il cambio di domicilio, o per conseguire passaporto per l'estero.

Saranno posti in avvertenza di dover percorrere la strada tracciata sul foglio di via, onde non esporsi ad essere arrestati dai carabinieri reali, di trasferirsi fra giorni quindici dopo il loro arrivo alla stazione degli stessi carabinieri da cui dipende il comune del domicilio, per ritirare il congedo illimitato, e di fare quindi vidimare il congedo dal sindaco locale.

§ 1000. Il congedo assoluto spetta a tutti i militari che abbiano compiuto il servizio prescritto dalla legge a meno che fossero ammessi ad assumere una nuova ferma nella qualità di riassentati, di volontari o di affidati.

§ 1002. Quelli che al termine della ferma risultassero ascritti per causa di punizione ad un corpo disciplinare non potranno pretendere all'assoluto congedo se da sei mesi almeno non fanno parte della prima classe.

§ 1014. I militari presso le insegne che abbiano ad essere prosciolti dal servizio riceveranno l'assoluto congedo al corpo.

§ 1016. I provinciali rimandati alle case loro in congedo illimitato saranno al termine dell'obbligatorio servizio provvisti del congedo assoluto che riceveranno dal comandante della provincia in cui sono domiciliati.

§ 1025. Dopo il discarico finale della leva in corso i militari in congedo illimitato appartenenti tuttavia alla seconda categoria del contingente, i quali nell'anno stesso compiono il vigesimo sesto di loro età saranno provvisti d'assoluto congedo a tenore del disposto nello articolo 166 della legge.

§ 1032. Il militare della seconda categoria del contingente che, se fosse ascritto ad un corpo, procaccierebbe per l'articolo 87 della legge l'esenzione al fratello designato, è in diritto di chiedere l'assoluto congedo così tosto lo stesso fratello sia sottoposto all'assento.

D. (*Vedi art. 174 del Cod.*).

Renitenti.

§ 914 (del Regolamento). L'inscritto designato pel contingente, il quale senza impedimento legittimo non si presenta al Consiglio di leva in occasione della riunione del contingente per essere assentato, incorre nella renitenza.

Per impedimento legittimo s'intende lo stato d'infermità, la detenzione ed ogni altro ostacolo costituente forza maggiore che ponga l'inscritto nella impossibilità di obbedire.

Queste circostanze devono comprovarsi al Consiglio di leva nel giorno stabilito per l'assento.

§ 36 *dell'appendice 14 luglio 1856.* L'inscritto designato il quale nel giorno prefisso per l'assento non si presenta senza comprovare d'essere legittimamente impedito, può essere arrestato e sottoposto a procedimento criminale, a tenore dell'articolo 174 della legge, a nulla montando che non siasi per anco praticata la formalità della dichiarazione di discarico finale.

Qualora dopo il seguìto arresto il Consiglio di leva giudicasse scusabile l'inobbedienza, sarà quell'inscritto semplicemente assentato e proposto nei modi prescritti per l'assegnazione ad un corpo.

Appendice II.

(V. Art. 7).

A. *Codice penale comune* (20 *novembre* 1859).

(Libro I. Tit. I. Cap. I).

16. I condannati *ai lavori forzati* sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti; ferme pei condannati ai lavori forzati a vita le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121 nei casi ivi preveduti.

17. I condannati *alla reclusione* sono rinchiusi in una casa di forza e sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono, a norma dei regolamenti.

19. La pena dell'*interdizione dai pubblici uffizi* consiste:

Nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eleggibilità in qualsiasi Comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od officio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla Legge contemplati.

22. Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, sarà durante la pena in istato d'interdetto legale: e gli sarà nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti.

Scontata la pena, saranno restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili.

Durante la pena, non potrà essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrargli nel modo determinato dai regolamenti.

25. I condannati alle pene infamanti, oltre alle incapacità portate dall'articolo 19, non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni; e saranno esclusi dalla facoltà del porto d'armi.

(Libro I. Tit. I. Cap. V).

52. La graduazione delle pene è stabilita nel modo seguente, salvo i casi in cui dalla legge è altrimenti disposto.

53. La pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di dieci anni, nè maggiore d'anni venti.

La durata di questa pena è distinta in due gradi:

1.° Grado da dieci anni a quindici inclusivamente:

2.° Da quindici a venti.

54. La pena della reclusione non potrà essere minore di tre anni nè maggiore di dieci.

La durata di questa pena si divide in tre gradi:

1.° Grado da tre a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci.

69. Il condannato alla pena dei lavori forzati che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere dei lavori prescritti per quella pena, sarà dispensato da tali lavori, e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze. Lo stesso avrà luogo pel condannato che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla.

(Libro I. Tit. I. Cap. VI).

70. Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore; il mese di 30 giorni. Ogni condanna a tempo maggiore di dodici mesi è regolata secondo il Calendario comune.

B *Legge transitoria per l'attuazione del Codice Civile del Regno d'Italia* (30 *novembre* 1865).

3. Sino alla promulgazione di un Codice penale per tutte le provincie del Regno, le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della potestà patria e materiale, e la interdizione legale del condannato.

L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli, o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni stabilito dal nuovo codice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente: a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a titolo di alimenti.

L'Amnistia, l'indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, eccettochè la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima.

Appendice III.

(V. Art. 28).

Legge sullo Stato degli Ufficiali (25 *maggio* 1852 *n.* 1376).

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Del Grado.

1. Il grado conferito dal Re costituisce lo stato dell'Ufficiale.

Il grado è distinto dall'impiego.

2. L'Ufficiale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti:

1.° Dimissione volontaria accettata dal Re;

2.° Condanna a pena criminale;

3.° Condanna a pena correzionale pei reati previsti nel libro secondo, titolo decimo, capo secondo, sezione seconda, e negli articoli duecento ottantuno, trecento novantaquattro, trecento novantasei, quattrocento trentaquattro, seicento settantacinque, seicento settantasette e seicento settantotto del Codice penale comune;[1]

[1] Nel Codice penale comune i reati previsti da questo § sono quelli citati nel libro II, titolo X, capo II, sezione II, ed agli articoli 210, 381, 383, 421, 626, 628 e 629.

Tali reati sono:

Il furto (titolo citato).

La sottrazione di fondi od effetti depositati, ancorchè il valore sia inferiore a lire 500 (art. 210).

Le bancherotte semplici (art. 381).

La complicità in bancherotte (art. 383).

L'eccitamento alla corruzione o alla prostituzione (art. 421).

La frode contro la buona fede, quando altri si faccia rilasciar denari, o beni mobili od immobili indebitamente (art. 620).

La truffa, per falsa obbligazione scritta su foglio in bianco e firmato, che sia stato consegnato in buona fede (art. 628).

La truffa commessa abusando della inesperienza o della passione di una persona minorenne (art. 629).

4.° Condanna per reato qualunque, che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll' aggiunta della sospensione dai pubblici uffizi e della sorveglianza speciale della polizia;

5.° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di Guerra.

Oltre i casi previsti dalle vigenti Leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di Guerra pronunciata per l'accettazione di funzioni, pensioni ed onorificenze dai Governi stranieri, o per soggiorno oltre quindici giorni fuori dello Stato senza autorizzazione dal Governo emanata per organo del Ministero della Guerra o della Marina;

6.° Rimozione per offesa alla persona del Re, e per manifestazione pubblica di un' opinione ostile alla Monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto;

7.° Rimozione per mala condotta abituale, o per mancanza contro l'onore.

3. La rimozione ha luogo per Decreto Reale sulla Relazione del Ministro della Guerra o della Marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina.

L'ufficiale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli uffiziali rivocati dall'impiego.

TITOLO II.

Delle varie posizioni degli Ufficiali.

4. Le posizioni dell' ufficiale sono:

1.° Il servizio effettivo;
2.° La disponibilità;
3.° L'aspettativa,
4.° La riforma;
5.° La rivocazione;
6.° La giubbilazione.

CAPO I.

Del servizio effettivo.

5. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo quanto il servizio sedentario.

È in servizio effettivo:

1.° L' ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'esercito di terra o dell'armata di mare, o ad uno dei varî Stabilimenti, Uffizi ed Istituti militari sia attivi, sia sedentarî, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

2.° L'Ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione.

CAPO II.

Della disponibilità.

6. La disponibilità è la posizione dell'Ufficiale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

Tale posizione è assegnata per Decreto Reale, in seguito a decisione presa in Consiglio dei Ministri, ed è speciale agli Ufficiali Generali ed ai Comandanti di reggimento o di corpo.[1]

7. Il ricollocamento in servizio effettivo degli Ufficiali in disponibilità ha luogo per Decreto ed a scelta del Re.

CAPO III.

Dell' aspettativa.

8. L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell'esercito di terra, o dell'armata di mare, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti articoli quinto e sesto.

9. L'Ufficiale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto Reale per una delle seguenti cagioni:

1.° Scioglimento o riduzione di corpo;

2.° Soppressione di impiego;

3.° Ritorno da prigionia di guerra, quando durante la medesima l'Ufficiale sia stato rimpiazzato nel suo impiego;

4.° Infermità temporarie incontrate per ragione di servizio;

5.° Infermità temporarie non provenienti dal servizio;

6.° Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'Ufficiale;

7.° Sospensione dall'impiego.

Nel Decreto di collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle dette cagioni vi abbia dato luogo.

I motivi indicati ai numeri quarto, quinto, sesto dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con Decreto Reale.

[1] Fu sollevato il dubbio se la disponibilità sia talmente esclusiva agli uffiziali generali ed ai comandanti di Corpo che essi non possano esser collocati in aspettativa pei motivi che a tenor della legge vi danno luogo per gli altri uffiziali. Ma l'attenta considerazione della legge, dei motivi che la ispirarono e che furono anche ampiamente svolti in Parlamento, persuase il ministro che la posizione di disponibilità fu creata esclusivamente per quegli uffiziali che il Governo ravvisasse opportuno d'allontanare momentaneamente dal servizio per considerazioni d'ordine esclusivamente politico-militare od amministrativo, sebbene nulla vieti che sia estesa altresì a quegli uffiziali che, avendo diritto alla posizione di aspettativa per ragioni di servizio, riceverebbe sotto uno od un altro nome un identico trattamento. Ma ciò non importa che l'uffiziale generale il quale per motivi privati o di salute debba allontanarsi temporaneamente dal servizio abbia diritto ad un trattamento diverso da quello degli altri uffiziali che si trovano nello stesso caso. Altrimenti ne verrebbe la regolare conseguenza che l'uffiziale generale o comandante di Corpo non potrebbe incorrere nella sospensione dall'impiego, che è pure una posizione d'aspettativa. Quindi è che il ministro non esitò a collocare in aspettativa alcuni uffiziali generali che motivi di salute o di famiglia impedivano momentaneamente di attendere al servizio. (Relazione fatta a S. M. in udienza dei 6 dicembre 1865 dal ministro della guerra conte Petitti).

Sezione I.

Ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, infermità incontrate per ragioni di servizio.

10. Nel caso di riduzione di corpo, sarà collocato in aspettativa quel numero d'Ufficiali che ecceda nei varii gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo e di preferenza:

1.° Gli Ufficiali che ne facciano domanda;

2.° Gli Ufficiali meno anziani di ciascun grado.

11. Gli Ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragione di servizio, dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado.

Quest'ordine di data si osserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro Ufficiale in aspettativa.

È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con Decreto Reale quelle norme e prescrizioni che valgono ad accertare che i detti Ufficiali hanno conservata l'idoneità a proseguire nel servizio.[1]

Quelli che fossero in tal guisa giudicati inetti al servizio effettivo saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della sezione terza di questo capo.

Sezione II.

Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia.

12. Gli Ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, rimarranno in tale condizione per un anno.

Spirato questo termine, essi concorreranno cogli Ufficiali contemplati nella sezione precedente e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui sarà scorso l'anno anzidetto.

Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli Ufficiali contemplati in quest'articolo potranno essere richiamati in servizio ancorchè non sia scorso il termine di un anno dianzi stabilito.

13. Gli Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio che, spirato il termine di un anno divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, saranno giubilati ovvero riformati a tenore del capo quinto della presente Legge.

[1] Leggansi gli articoli 69, 70 e 71 del Regolamento sull'*Avanzamento*.

Sezione III.

Ufficiali in aspettativa per sospensione dall' impiego.

14. L'Ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego con Decreto Reale motivato sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina.

Incorre eziandio nella sospensione dall'impiego l'Ufficiale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo ventisettesimo.

15. La sospensione dall' impiego, di cui al 1° § dell'articolo precedente, non può durare più di un anno.

In questo tempo il posto dell'Ufficiale sospeso sarà conservato vacante.

Però se tale posto non possa per sua natura rimanere neppur temporaneamente vacante, l'Ufficiale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno.

16. Qualora trascorra l'anno senza che l'Ufficiale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Questo potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero la rivocazione a termini del seguente capo sesto del presente titolo.

17. L'ufficiale sospeso ha sempre diritto ad essere sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito a sua domanda, anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione.

In questo caso il Consiglio terrà luogo di quello di cui al precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate.

18. Saranno riempiti i posti degli Ufficiali ai quali sia continuata la sospensione dell'impiego oltre l'anno.

Gli Ufficiali cui cessi tale sospensione prolungata, saranno per Decreto Reale ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle sezioni antecedenti e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, al quale effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta Regia Determinazione.

Sezione IV.

Disposizioni comuni alle varie classi d' Uffiziali in aspettativa.

19. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno di prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dall' impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di

quegli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

20. Gli Ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivisate, gli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

21. Gli Ufficiali in aspettativa, i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore di un anno se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di diciotto mesi se sia invece conseguenza d'infermità o ferite incontrate per ragione di servizio, in capo ai quali termini sarà provveduto a tenore del precedente articolo tredicesimo.

Sono eccettuati dal disposto di quest'articolo gli Ufficiali che già trovansi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

CAPO IV.

Disposizioni comuni alla disponibilità ed all'aspettativa.

22. Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado.

Quelli in disponibilità possono bensì esserlo quando sono richiamati in servizio effettivo, come anche quelli in aspettativa per le cause divisate nella sezione prima del capo terzo, ma nel solo caso, questi ultimi, in cui vi abbiano diritto secondo la legge di avanzamento.

23. Gli Ufficiali in disponibilità, e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime sezioni del precedente capo 3°, possono far valere i loro diritti alla giubilazione.

Il tempo scorso nella disponibilità e nell'aspettativa è computato per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l' Ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma:[1]

1° L'anno trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

2° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall' impiego prima della Regia Determinazione indicata nell' alinea dell' articolo diciottesimo;

3° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nell' articolo ventunesimo.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, ed il tempo di pena, o scorso in aspettazione di giudizio e seguito da condanna, non è computato.

24. Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina, ed alle Leggi militari.[2]

[1] Le norme per istabilire l'anzianità degli ufficiali sono determinate nell'articolo 6 del precitato regolamento sull'avanzamento.

[2] Prescrizioni speciali sono contenute nel Capo VIII del Titolo I, parte prima del regolamento di disciplina per la fanteria e nel Capo VIII, Titolo I (§§ 250 al 261) di quello per la cavalleria.

CAPO V.

Della riforma.

25. La riforma è la posizione dell'Ufficiale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

La riforma si applica pure agli Ufficiali riconosciuti inabili al servizio effettivo, a termini del penultimo alinea dell'art. undecimo.

26. La riforma ha luogo per Decreto Reale. Il Governo determinerà pure con Decreto Reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e le forme che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

CAPO VI.

Della rivocazione dall'impiego.

27. La rivocazione dall'impiego è la posizione dell'Ufficiale, il quale non avendo diritto alla giubilazione è divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcuna delle cause seguenti:

1.° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego, a tenore del primo alinea dell'articolo sedicesimo;

2.° Sospensione recidiva, confermata a termini dello stesso articolo sedicesimo;

3.° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina;

4.° Matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo;

5.° Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell'art. secondo per le mancanze contro l'onore.[1]

28. La rivocazione dall'impiego ha luogo per Decreto Reale sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

CAPO VII.

Della giubilazione.

29. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare.

L'Ufficiale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

La Legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione, e le forme in cui essa ha luogo.

Il Governo ha facoltà di giubilare gli Ufficiali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta la Legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione.

[1] Essendosi sollevato il dubbio se, in consegnenza del disposto dagli art. 13 e 554 del Codice penale militare, che dichiara sospeso dall'impiego l'ufficiale che sia condannato al carcere, debba ritenersi abrogato per questo caso l'articolo 27 della legge sullo stato degli ufficiali, il Ministero, con nota delli 23 marzo 1861, n. 41 ha deciso che l'ufficiale il quale sia incorso nel caso previsto dall'art. 13 del Codice penale militare può tuttavia ancor andar soggetto alle disposizioni dell'articolo 27 succitato.

CAPO VIII.

Disposizioni comuni alla riforma, alla rivocazione e giubilazione.

30. Gli Ufficiali riformati, rivocati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto del titolo primo della presente Legge per ciò che concerne il grado loro.[1]

TITOLO III.

Degli assegnamenti.

SEZIONE I.

Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa.

31. La paga degli Ufficiali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per Legge.

32. Gli Ufficiali in disponibilità e gli Ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno di prigionia di guerra, o per infermità temporarie, avranno ragione:

Se Ufficiali Generali, o Superiori, o Capitani, alla metà della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori di paga, e delle indennità qualunque;

Se Luogotenenti o Sottotenenti, ai tre quinti di essa paga;

Gli Ufficiali ai quali pel loro grado, arma o corpo erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione: gli Ufficiali Generali a due razioni di foraggio, gli altri ad una.

33. Gli Ufficiali in aspettativa per sospensione d'impiego avranno ragione:

Se Capitani o di maggior grado ai due quinti della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori e delle indennità qualunque;

Se Luogotenenti o Sottotenenti alla metà della paga medesima.

Detti Ufficiali avranno ragione inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

34. Gli Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi di ogni paga e vantaggio finchè siano ammessi a concorrere, a termini dell'articolo dodicesimo, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno

[1] Gli ufficiali *riformati, revocati e giubilati* possono però essere sottoposti a Consiglio di disciplina per la rimozione del grado.

gli assegnamenti stabiliti all'articolo trentaduesimo.

35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli Uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità, ed in aspettativa, non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori sino alla concorrenza del quarto,[1] per gli Ufficiali sino al grado di Capitano inclusivamente; del terzo per tutti gli altri Ufficiali di maggior grado.

Non sono computati nello stipendio seggetto a sequestro le somministranze in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare.

Sezione II.

Ufficiali riformati, rivocati e giubilati.

36. Gli Ufficiali riformati o rivocati non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

Sarà però accordata loro una gratificazione eguale ad un trimestre di paga all'epoca della riforma o della rivocazione.

37. Gli Ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni uguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

Ove i detti Ufficiali abbiano prestato un servizio di venti o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti raranno gli anni di servizio per essi prestati.

Nell'applicazione di questo articolo si osserveranno le norme prescritte dalle Leggi sopraddette, eccettuati i casi di favore nelle stesse contemplati.

38. Gli Ufficiali rivocati avranno ragione ad un assegnamento uguale a tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati.

39. La pensione e l'assegnamento vitalizio fissato dai precedenti articoli trentasettesimo e trettottesimo sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano

[1] Questo alinea venne abrogato colla legge 17 giugno 1864, la quale stabilisce che gli stipendi e gli assegnamenti d'ogni natura non possono nè cedersi nè sequestrarsi in modo alcuno, salvo il caso di debito verso lo Stato, dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni, o di alimenti dovuti per legge. Nel primo caso la renitenza non potrà eccedere il quinto dello stipendio, nel secondo caso il terzo.

Il Codice civile designa i segnenti casi nei quali sono dovuti gli alimenti:

1.° Fra ascendenti e discendenti (articoli 138 e 139);
2.° Fra suocero e suocera, genero e nuora (art. 140);
3.° Fra fratelli e sorelle (articolo 141);
4.° Fra il figlio naturale legalmente riconosciuto e il di lui genitore (art. 186).
5.° Fra l'adottante e l'adottato (articolo 211).

o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

Sono pur retti colle medesime norme e sono sospesi nei casi stessi suindicati gli assegnamenti temporanei di cui nei detti articoli trentasettesimo e trentottesimo.

40. Lo ammontare della pensione di ritiro è determinata dalla Legge sulle pensioni militari.

TITOLO IV.

Del Consiglio di disciplina.

CAPO I.

Formazione, competenza ed attribuzioni dei Consigli di disciplina.

41. I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli terzo, sedicesimo, venticinquesimo e ventottesimo di questa Legge si compongono di cinque membri di vario grado, secondo il grado dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio conformemente alle tabelle annesse alla presente Legge.

Tali membri saranno designati per turno di anzianità e grado da chi convoca il Consiglio. L'Ufficiale ha il diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia la dichiarazione al Comandante la Divisione entro due giorni da quello del ricevuto avviso.

In questo caso il Comandante la Divisione surrogherà il membro ricusato con altro membro a a turno fra gli stessi Ufficiali.

SEZIONE I.

Esercito di terra.

42. I Consigli di disciplina per l'Esercito di terra sono di due specie:

1.° Consigli di disciplina reggimentali;

2.° Consigli di disciplina divisionali.

43. I Consigli di disciplina reggimentali sono formati in ciascun Corpo presso lo Stato Maggiore del medesimo per deliberare intorno ai fatti apposti agli Ufficiali subalterni di esso Corpo.

44. I Consigli di disciplina divisionali sono formati al Capoluogo delle Divisioni militari territoriali di Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nel territorio della Divisione, e di preferenza nel Capoluogo, esclusi quelli in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Essi deliberano intorno ai fatti apposti:

1.° Agli Ufficiali superiori e

capitani in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nella Divisione;

2.° Agli Uffiziali subalterni appartenenti ad un Corpo, Stato Maggiore istituto militare, e generalmente ad un quadro qualunque dell'Esercito, il quale o per la sua formazione o per altra circostanza non possa somministrare il Consiglio reggimentale;

3.° Agli Uffiziali subalterni in aspettativa residenti nella Divisione;

4.° Agli Uffiziali superiori ed inferiori che siano nel caso contemplato nel penultimo alinea dell'articolo sessantesimo;

5.° Agli Uffiziali subalterni dei Carabinieri Reali e dei Cavalleggieri di Sardegna.[1]

45. Ove nella Divisione militare dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente articolo cinquantatreesimo non fosse un numero di Uffiziali sufficienti a formare il Consiglio divisionale, secondo le norme prescritte nella presente Legge, ne sarà riferito al Ministro della Guerra,[2] il quale disporrà onde si completi il Consiglio con uffiziali i più anziani di egual grado della guarnigione del Capoluogo della Divisione più prossima.

Sezione II.

Armata di mare.

46. I Consigli di disciplina per l'armata di mare siedono nel luogo di residenza del Comando Generale della Regia Marina e sono di due specie:

1.° Consigli di disciplina ordinari;

2.° Consigli di disciplina superiori.

47. I Consigli di disciplina ordinari sono composti di Uffiziali del Corpo a cui appartiene l'Uffiziale posto sotto Consiglio; nel solo caso di mancanza od impossibilità d'Uffiziali del Corpo vengono surrogati Uffiziali di altro Corpo della Regia Marina.

Questi Consigli deliberano intorno agli Uffiziali subalterni in servizio effettivo nei Corpi della Regia Marina.

48. Il Consiglio superiore di disciplina è composto di Uffiziali dei Corpi della Regia Marina in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati e di preferenza di quelli residenti nel luogo dove siede il Comando Generale della Regia Marina, esclusi quelli in aspettativa per sospensione d'impiego, ed è chiamato a deliberare intorno agli Uffiziali superiori e capitani dei Corpi medesimi in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non che intorno agli Uffiziali subalterni in aspettativa degli stessi corpi.

49. Ove nel luogo di residenza del Comando generale della Regia Marina, dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente articolo cinquantatreesimo, non vi fosse un numero d'Uffiziali sufficiente a formare tanto un Consiglio ordinario, quanto il Consi-

[1] Ora disciolti.

[2] Ora al *Comandante del dipartimento (Veggansi le istruzioni 21 giugno 1861 per l'eseguimento del regio decreto 19 giugno stesso anno sulle attribuzioni dei Comandanti di dipartimento).*

glio superiore, detto Comando della Marina disporrà onde si completi il Consiglio medesimo con Uffiziali i più anziani di egual grado altrove stanziati e residenti.

50. Qualora poi pel grado e l'anzianità dell' Uffiziale sottoposto a Consiglio, o per mancanza di altri Uffiziali non si potesse comporre il Consiglio superiore, tale Consiglio sarà completato con Uffiziali dell'esercito di terra a termini degli articoli quarantaquattresimo e quarantacinquesimo.

SEZIONE III.

Consigli di disciplina per gli Uffiziali generali dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

51. I Consigli di disciplina per gli Uffiziali generali tanto dell' esercito di terra che dell'armata di mare, sono formati di Uffiziali generali in' servizio effettivo, ed in disponibilità od in aspettativa per deliberare intorno ai fatti apposti ai Maggiori generali o Luogotenenti generali.

Gli Uffiziali generali d'un'armata sono però chiamati a completare i Consigli concernenti gli Uffiziali generali dell' altra nel solo caso in cui non ve ne sia in sufficiente numero in quella.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni a tutti i Consigli di disciplina delle due armate.

52. Non possono far parte dei Consigli di disciplina:

1° I congiunti od affini dell'Uffiziale, su fatti del quale si ha a deliberare, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile:

2° Gli autori della lagnanza o del rapporto speciale che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio;

3° I Comandanti del corpo e della compagnia cui l' Uffiziale appartiene, ed il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'Uffiziale che vi fosse addetto, o come membro, o come Uffiziale contabile, e per gli Uffiziali dell'armata di mare, il Comandante della nave a bordo della quale trovavasi l' Uffiziale, non che il Luogotenente incaricato del dettaglio sullo stesso bastimento.

53. In caso di mancanza di uno o più uffiziali del grado prescritto dalle Tabelle per la composizione dei Consigli di disciplina, gli Uffiziali mancanti saranno rimpiazzati da altri del grado rispettivamente inferiore, purchè più anziani di quello sottoposto al Consiglio medesimo, e qualora ciò non sia possibile si dovrà risalire ad Uffiziali del grado rispettivamente superiore, di modo che in nessun caso trovisi membro di un Consiglio un Uffiziale inferiore o meno anziano di grado di colui che vi è sottoposto.

In caso d' impedimento legittimo di uno o più membri fra i designati, gli Uffiziali mancanti saranno rimpiazzati da altri dello stesso grado, ed in difetto nel modo prescritto nel precedente paragrafo di questo articolo.

54. Se il Consiglio è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un Uffiziale del corpo dei Carabinieri Reali e del reggimento Cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle attuali sue incumbenze, o del corpo sanitario, dovrà in ogni caso farne parte un Uffiziale del corpo rispettivo.

Se il Consiglio è chiamato a deliberare su fatti apposti ad un Cappellano o ad un Veterinario, dovrà farne parte eziandio un Cappellano od un Veterinario.

Per l'effetto di quest'articolo potrà, occorrendo, esser chiamato a far parte del Consiglio reggimentale od ordinario un Uffiziale sanitario od un Veterinario di altro corpo.

55. Con Decreto Reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per l'applicazione del presente capo.[1]

CAPO II.

Procedimento dei Consigli.

56. I Consigli di disciplina sono convocati per ordine del Ministro della Guerra o del Ministro della Marina, secondo che trattasi di Uffiziali dell'una o dell'altra armata, e ciò dietro rapporti uffiziali indirizzati ai detti Ministri, ed anche senza preventivo rapporto.

I rapporti sono fatti sia spontaneamente, sia dietro una lagnanza, dai Comandanti di corpo o dai Comandanti territoriali da cui l'Uffiziale dipende se trattasi di Uffiziali dell'esercito di terra, e dal Comando generale della Marina[2] se trattasi d'Uffiziali dell'armata di mare.

La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa, o d'ufficio da uno dei superiori dell'Uffiziale che essa concerne.

L'Uffiziale, qualunque ne sia il grado, che riceve una lagnanza, deve indirizzarla per la via gerarchica al Ministro della Guerra od a quello della Marina, secondochè dipende dall'uno o dall'altro dicastero.

57. Occorrendo un Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, il Ministro della Guerra ordinerà al Comandante la rispettiva Divisione militare territoriale di convocare il Consiglio, e gli trasmetterà contemporaneamente i documenti atti ad illuminare il Consiglio medesimo.[3]

Occorrendo un Consiglio di disciplina ordinario o superiore, quest'ordine sarà dato dal Ministro della Marina al Comando generale della Marina, mediante la eguale comunicazione di documenti.

Se si tratta di un Uffiziale in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, i documenti dovranno farne conoscere i motivi, non che le informazioni ricevute in quel periodo

[1] Veggansi il Decreto Reale 7 luglio 1852, la nota ministeriale 14 dicembre 1851 e l'istruzione 7 luglio 1857.
[2] Ora *Comandi dei dipartimenti marittimi.*
[3] Veggasi l'istruzione 21 giugno 1861.

di tempo dalle autorità civili e militari sulla sua condotta, e sul suo stato fisico.

Se si tratta di un Uffiziale condannato ad una prigionia di oltre sei mesi, fra i documenti sarà annoverata la sentenza.

58. Chi convoca il Consiglio, designa i membri del Consiglio, a termini del precedente articolo quarantunesimo, nomina a Relatore uno fra i membri che dovrà sempre essere di grado superiore a quello dell' Uffiziale sottoposto al Consiglio, trasmette al Presidente, per essere quindi rimessi al Relatore, i documenti ricevuti dal Ministero, indica a ciascun membro il giorno, l'ora, il luogo ed il motivo della convocazione, ordina all' Uffiziale medesimo di presentarsi al Consiglio.

L' Uffiziale soggetto all' inchiesta riceve pure dal Relatore, tre giorni prima almeno, comunicazione degli atti e documenti, e può presentarne o richiederne dei nuovi all' udienza o prima.

59. Quanto ai Consigli per gli Uffiziali generali, gli incumbenti assegnati dall'articolo precedente al Comandante della Divisione od al Comandante generale della Marina, saranno adempiti direttamente dal Ministro della Guerra o da quello della Marina.

60. Radunato il Consiglio, il Presidente fa chiamare l' Uffiziale che vi è sottoposto, ed invita il Relatore a leggere l' ordine di convocazione del medesimo, gli articoli secondo, terzo, undecimo, sedicesimo, venticinquesimo, ventisettesimo e ventottesimo di questa Legge, e tutti i documenti relativi al procedimento.

Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separatamente introdotte, e ne sono udite le attestazioni.

I membri del Consiglio e l' Uffiziale soggetto all' inchiesta possono per organo del Presidente avere da tali persone gli schiarimenti che stimano opportuni.

Finalmente l' Uffiziale di cui si tratta porge le sue osservazioni.

Il Presidente consulta in seguito i membri del Consiglio per sapere se sono sufficientemente illuminati; nel caso affermativo, egli fa ritirare l' Uffiziale, oggetto dell' inchiesta, ed in caso contrario continua l' esame.

Ad ogni modo la deliberazione sarà pronunciata seduta stante, a meno che trattisi di un fatto accaduto in altra Divisione militare, se l' Uffiziale soggetto ad inchiesta appartene all'esercito di terra, per cui il Consiglio non possa avere sufficienti informazioni; pel qual caso esso deve sospendere la deliberazione, e può esprimere il voto che l'affare sia trattato da un Consiglio residente nella Divisione militare dove il fatto ebbe luogo.

Per gli individui appartenenti all'armata di mare, quando il fatto che motivò la convocazione del Consiglio sia stato compiuto fuori del luogo di residenza del Comando generale della Regia Marina, e manchino al detto Consiglio sufficienti schiarimenti, il Presidente potrà spedire sul luogo uno dei membri per assumere quelle informazioni e ragguagli che potrebbero essere riconosciuti all' uopo necessari.

61. Ove l' Uffiziale non si presenti, nè faccia constare il legittimo impedimento, il Consiglio delibererà non ostante l' assenza del medesimo facendone menzione nel processo verbale.

62. Terminata l'inchiesta e ritiratosi l' Uffiziale che ne fu oggetto, il Presidente, secondo i

casi, e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

Per la rimozione;

« 1° Il signor . . . . è egli » nel caso di essere rimosso per » offesa alla persona del Re?

» 2° Per manifestazione pub- » blica d'opinione ostile alla Mo- » narchia costituzionale, ed alle » istituzioni fondamentali dello » Stato?

» 3° Per manifestazione pub- » blica ostile alle libertà guaren- » tite dallo Statuto?

» 4° Per mala condotta abi- » tuale?

» 5° Per mancanza contro l'onore? »

Per la sospensione:

« 1° Il signor . . . . in aspet- » tativa per sospensione dall'im- » piego da oltre un anno è egli » nel caso di essere confermato » in tale sospensione?

» 2° Il signor . . . . in aspet- » tativa per sospensione dall'im- » piego è egli nel caso di essere » confermato in tale sospensione? » Ed in caso positivo, dovrà sif- » fatta sospensione prolungarsi » oltre l'anno? »

Per la rivocazione:

« 1° Il signor . . . . in aspet- » tativa per sospensione dall'im- » piego, è egli nel caso di essere » rivocato per persistenza nelle » cause che diedero luogo alla » sua sospensione?

» 2° Il signor . . . . in aspet- » tativa per sospensione reci- » diva confermata, è egli nel » caso di essere rivocato dall'im- piego?

» 3° Il signor . . . . è egli » nel caso di essere rivocato per » negligenza abituale?

» 4° Per mancanza grave in » servizio?

» 5° Per mancanza grave » contro la disciplina?

» 6° Per matrimonio con- » tratto senza autorizzazione del » Governo?

» 7° Il signor . . . . condan- » nato per oltre sei mesi di car- » cere con sentenza del . . . . . » è egli nel caso d'esser rivo- » cato? »

63. Il Consiglio non potrà deliberare sopra nessun'altra questione che su quelle indicate nel precedente articolo.

Il Presidente potrà provocare separatamente, secondo i casi, tante votazioni, quanti sono i motivi che a tenore di questa Legge danno luogo alla rimozione, alla sospensione, ed alla rivocazione.

I membri del Consiglio voteranno sopra ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso d'anzianità.

La votazione avrà luogo per scrutinio segreto; la maggioranza costituirà il parere del Consiglio.

64. Detto parere sarà espresso nel processo verbale, il quale verrà compilato dal membro Relatore; sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della Guerra o della Marina, insieme coi relativi documenti.

65. Le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse.

Il Consiglio è sciolto di pien diritto tosto che abbia espresso il suo parere sull'affare per cui è stato convocato.

66. In tempo di guerra il Comandante in capo d'un esercito, ed i Comandanti dei corpi distaccati, hanno facoltà di convocare i Consigli di disciplina, e di sottoporvi gli Uffiziali da essi dipendenti.

Un Decreto Reale prescriverà la speciale applicazione delle nor-

me della presente Legge al caso di guerra.[1]

67. Il Comandante di una Divisione navale all' estero sì in tempo di pace che di guerra, potrà convocare a bordo un Consiglio di disciplina ordinario, seguendo le norme prescritte dalla presente Legge; ed ove l'Ufficiale sottoposto al Consiglio sia riconosciuto colpevole, sarà sospeso dalle proprie funzioni, e colla prima occasione spedito al luogo di residenza del Comando generale della Marina, al quale dovranno pure essere trasmesso i relativi documenti onde siano rivolti al Ministro della Marina.

Nella stessa guisa detto Comandante potrà convocare un Consiglio superiore di disciplina, quando la formazione del medesimo sia possibile. In caso diverso gli Uffiziali che vi dovrebbero essere sottoposti saranno inviati al luogo di residenza del Comando generale della Marina per essere chiamati colà davanti a Consiglio

68. Il parere dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo che in favore dell'Uffiziale.[2]

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

69. Le disposizioni della presente Legge sono applicabili ai Cappellani, agli Ufficiali di Sanità Militare ed ai Veterinari, ed a tutti gli altri impiegati la cui carica a tenore di speciali regolamenti corrisponde ad un grado militare secondo il grado a cui gli uni e gli altri siano assimilati.

70. Gli Ufficiali che attualmente appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate nella presente Legge, continueranno a rimanersi nella loro condizione attuale finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

Gli ora detti Uffiziali e gli Uffiziali prima d'ora collocati in

[1] Decreto reale 14 maggio 1859.

[2] I pareri dei Consigli di disciplina non sono sottoposti alla revisione di altro Consiglio o tribunale. Tuttavia i pareri dei Consigli di disciplina non essendo per se medesimi esecutorii, il Governo può astenersi dall'applicare la punizione da essi proposta, e può anche mitigarla, e di questo rimedio si vale esso specialmente quando riconosce nel procedimento di un Consiglio qualche grave irregolarità. (Veggasi nota ministeriale 6 febbraio 1855, n° 28).

Il comitato superiore delle varie armi dietro quesiti proposti dal Ministero ha deciso in seduta del 21 gennaio 1868, cioè:

1° L'ufficiale assolto da un Consiglio di disciplina può tuttavia essere collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego per i fatti stessi sui quali ha emesso il suo voto il Consiglio;

2° L'ufficiale stesso può in tal caso chiedere di essere sottoposto ad un nuovo Consiglio di disciplina;

3° Il nuovo Consiglio di disciplina sarà in tal caso chiamato soltanto ad emettere il parere se l'ufficiale debba o no continuare nella posizione d'aspettativa per sospensione dall'impiego. (Vedi nota 26 gennaio 1863).

aspettativa, finchè rimarranno nell'attuale loro posizione, non che gli Uffiziali riformati prima della promulgazione della presente Legge, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti.

I Ministri della Guerra e della Marina sono incaricati dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi addì 25 maggio 1852.

VITTORIO EMANUELE.

V.° C. Boncompagni.
V.° Cibrario.
V.° Colla.

Registrata al Controllo Generale
addì 28 *maggio* 1852
Reg.° 8.° Atti del Governo a c. 151.
Moreno.

Alfonso La Marmora.

TABELLE *della composizione dei Consigli di disciplina secondo il grado degli Uffiziali rimandati innanzi ai medesimi.*

Esercito di terra.

TABELLA I.

Consigli Reggimentali.

Grado	Composizione
SOTTOTENENTE	L'Uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo, *Presidente.* 1 Capitano. 1 Luogotenente. 2 Sottotenenti.
LUOGOTENENTE	L'Uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo, *Presidente.* 1 Maggiore. 1 Capitano. 2 Luogotenenti.

TABELLA II.

Consigli Divisionali.

Grado	Composizione
SOTTOTENENTE LUOGOTENENTE CAPITANO	1 Maggior Generale, *Presidente.* 1 Tenente Colonnello. 1 Maggiore. 1 Capitano. 1 Uffiziale del grado stesso dell'Uffiziale chiamato innanzi al Consiglio.
MAGGIORE	1 Maggior Generale, *Presidente.* 1 Colonnello. 1 Luogotenente Colonnello. 2 Maggiori.
LUOGOTENENTE COLONNELLO	1 Maggior Generale, *Presidente.* 2 Colonnelli. 2 Luogotenenti Colonnelli.
COLONNELLO	1 Luogotenente Generale, *Presidente.* 2 Maggior Generali. 2 Colonnelli.

Armata di mare.

TABELLA III.

Consigli Ordinari e Superiori.

GUARDIA MARINA DI 1.ª CLASSE O SOTTOTENENTE	L'Ufficiale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del Corpo o quell'Ufficiale superiore designato dal Comando Generale della Regia Marina, *Presidente.* 1 Luogotenente di vascello di 1.ª o 2.ª classe o Capitano. 1 Sottotenente di vascello o Luogotenente. 2 Guardia Marina di 1.ª classe, o Sottotenenti.
SOTTOTEN. DI VASC. O LUOGOTENENTE	L'Ufficiale superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo o quell' Ufficiale superiore designato dal Comando Generale, *Presidente.* 1 Capitano in 2.° di vascello o Maggiore. 1 Luogotenente di vascello di 1.ª o 2.ª classe o Capitano. 2 Sottotenenti di vascello o Luogotenenti.
LUOGOTEN. DI VASC. DI 1.ª O 2.ª CLASSE O CAPITANO.	L'Ufficiale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del Corpo o quell'Ufficiale superiore designato dal Comando Generale, *Presidente.* 2 Capitani in 2.° di vascello o Maggiori. 2 Luogotenenti di vascello di 1.ª o 2.ª classe o Capitani.
CAPITANO IN 2.° DI VASCELLO O MAGGIORE	1 Contr' Ammiraglio o Maggior Generale, *Presidente.* 1 Capitano di vascello di 1.ª o 2.ª classe o Colonnello. 1 Capitano di fregata o Luogotenente Colonnello. 2 Capitani in 2.° di vascello o Maggiori.
CAPITANI DI FREGATA O LUOGOTEN. COLONN.	1 Contr' Ammiraglio o Maggior Generale, *Presidente.* 2 Capitani di vascello di 1.ª o 2.ª classe o Colonnelli. 2 Capitani di fregata o Luogotenenti Colonnelli.
CAPITANO DI VASC. DI 1.ª O 2.ª CL. O COLONNELLO	1 Vice Ammiraglio o Luogotenente Generale, *Presidente.* 2 Contr' Ammiragli o Maggior Generali. 2 Capitani di vascello di 1.ª o 2.ª classe o Colonnelli.

Comune alle due Armate.

TABELLA IV.

Consigli per gli Uffiziali Generali.

MAGGIOR GENERALE o CONTR'AMMIRAGLIO	1 Generale d'Armata od Ammiraglio, *Presidente.* 2 Luogotenenti Generali o Vice Ammiragli. 2 Maggiori Generali o Contr'Ammiragli.
LUOGOTENENTE GEN. o VICE AMMIRAGLIO	1 Generale d'Armata od Ammiraglio, *Presidente.* 4 Luogotenenti Generali o Vice Ammiragli.

Il Ministro Segretario di Stato
ALFONSO LA MARMORA.

Appendice IV.

(V. Art. 29)

Codice penale comune.

(*Lib. I. Tit. I. Capo I.*)

56. La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1° Grado di sei giorni ad un mese inclusivamente:

2° Da un mese a tre;

3° Da tre mesi a sei;

4° Da sei mesi ad un anno;

5° Da un anno a tre;

6° Da tre anni a cinque.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposto pel reato.

Appendice V.

(V. Art. 126).

Codice penale comune.

(*Lib. II. Tit. X. Capo I. Sez. V.*).

561. L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1° Se è stato commesso dal conjuge sulla persona dell'altro conjuge, o del complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio:

2° Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona in stupro od adulterio flagrante.

563. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere.

Colla stessa pena è punito l'omicidio che, per eccesso nella difesa, sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione.

APPENDICE VI.

(V. Art. 222).

Codice penale italiano.

SEZIONE III.

Delle truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frode.

(*Lib. II. Tit. X. Capo II.*)

626. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di falsa qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qual si voglia altro artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare, o rilasciare danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti promosse, quietanze, o liberazioni, che non gli spettino, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire duemila; salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso.

627. Sono puniti col carcere estensibile ad un anno coloro che sui pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime si intromettono nei contratti come sensali, se la loro mediazione avrà cooperato alla frode commessa da alcuno dei contraenti.

628. Chiunque abusando di un foglio bianco a lui affidato portante una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto sopra o fatto scrivere una obbligazione, quietanza, o qualunque altro atto che possa nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, sarà punito col carcere per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire duemila.

Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso

629. Chiunque abusando dei bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudizio, per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

630. Quando nei reati di cui è menzione negli articoli 626, 628 e 629, l'importatore della cosa o della obbligazione carpita superi il valore di lire cinquecento,

la pena del carcere non sarà minore di tre anni, e la multa non minore di lire trecento.

631. Chiunque avrà consumato dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore, o detentore, robe danaro, mercanzie biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle, o di farne un uso od impiego determinato, è reo di appropriazione indebita, e sarà punito col carcere non minore di un mese; senza pregiudizio delle disposizioni contenute in questo libro, titolo III, nella sezione I del capo II, *Delle sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositari pubblici* e nella sezione VII del capo III, *Delle rotture dei sigilli e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito.*

Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro impiegato qualunque d'una Banca o casa di commercio privata, sopra cose a lui affidate in tale qualità, sarà punito colla reclusione e se il valore non giunge a lire cinquecento, col carcere non minore di sei mesi.

632. I vetturali, i barcaiuoli ed i loro dipendenti, od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vini liquori, od altre mercanzie ad essi affidate sono puniti col carcere estensibile a mesi sei, e con multa sino a lire cento; salve sempre le pene maggiori nei casi di cui negli articoli 417 e 418.

633. Chiunque, dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento, od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estensibile a lire trecento.

Questa pena sarà pronunziata dalla Corte, dal tribunale o dal pretore che giudicherà della controversia.

634. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue:

1° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede le lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2° Se il valore supera le lire trenta, il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi tre e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento.

Cesserà ogni atto di procedimento quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto.

Appendice VII.

(V. Art. 234).

Codice Civile.

(*Lib. I. Tit. I.*)

11. La cittadinanza si perde:

1° Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'Uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3° Da colui che senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, ossia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel Regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alle moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

12. La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Codice penale italiano.

(*Lib. II. Tit. I. Cap. II.*)

178. Qualunque regnicolo abitante nella Stato, il quale senza autorizzazione del Governo del Re accetterà la concessione di pensioni o stipendî da Potenza straniera in tempo di guerra con essa, incorrerà per ciò solo nella pena della relegazione estensibile ad anni dieci: e, se li accetterà in tempo di pace, sarà punito colla stessa pena non maggiore di anni cinque.

Appendice VIII.

(V. Art. 294).

Regio decreto che approva il quadro del personale addetto al Tribunale supremo di Guerra e Marina e ai Tribunali militari territoriali.

25 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 28 novembre 1869, approvativo d'un nuovo Codice penale militare:

Visti gli articoli 317, 320, 321, 294, 299, 302 di detto Codice, che prescrivono l'istituzione di un Tribunale supremo di Guerra e di Marina, e di un Tribunale militare permanente in quei Capiluoghi di Divisione militare territoriale che verranno designati, e viene fissato il personale civile addetto al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso i medesimi;

Visto il Regio Decreto in data d'oggi, con cui vengono designati i Capiluoghi di Divisione militare territoriale, in cui devono sedere i Tribunali militari permanenti:

Visto il Regio Decreto in data d'oggi, con cui viene approvato il Quadro del personale addetto al Tribunale supremo di Guerra e di Marina, ed ai Tribunali militari territoriali;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il Quadro graduale numerico del personale addetto al Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo di Guerra e Marina, e presso i Tribunali militari territoriali, degli Uffiziali istruttori e Sostituiti istruttori e del personale addetto alle Segreterie dei detti Tribunali militari, non che gli stipendi loro rispettivamente assegnati, saranno tali che appariscono dallo Specchio annesso al presente d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra; però gli Uffiziali istruttori e Sostituiti istruttori attuali continueranno a percepire, oltre la paga del grado di cui sono rivestiti, l'indennità per essi rispettivamente stabilita dallo Specchio annesso al Regio Decreto 30 dicembre 1866, fino a che vengano a cessare da tale carica, o

sieno promossi a classe o grado superiore.

2. L'annua indennità fissata per il Presidente del Tribunale supremo di Guerra e Marina continuerà ad essere qnella stabilita dal R. Decreto 15 dicembre 1867, cioè lire mille.

3. Le spese d'ufficio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, dei Tribunali militari territoriali e degli Uffizi fiscali ai medesimi addetti, continueranno ad essere quelle approvate dal Regio Decreto 30 dicembre 1866, ed indicate, per ciascun Tribunale militare, nell'unito Prospetto n. 2, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

4. Il disposto del presente Decreto avrà effetto col giorno 1.° del prossimo febbraio, e si intenderanno per esso abrogate tutte le precedenti contrarie disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrata alla Corte dei conti
addì 2 *febbraio* 1870.
Reg. 50 *Atti del Governo a c.* 26.
AYRES.

(*Luogo del Sigillo*)
V.° IL GUARDASIGILLI
M. RAELI.

GOVONE.

SPECCHIO

delle indennità di cancelleria stabilite al Tribunale supremo di Guerra e Marina, ed ai Tribunali militari territoriali.

Tribunale	Sede	Indennità
Tribunale supremo di guerra		L. 6,000
Tribunale militare di	Torino	» 2,400
Id.	Milano	» 1,950
Id.	Napoli	» 1,600
Id.	Bologna	» 1,500
Id.	Firenze	» 1,500
Id.	Verona	» 1,500
Id.	Palermo	» 1,200
Id.	Genova	» 1,200
Id.	Ancona	» 1,000
Id.	Catanzaro	» 1,000
Id.	Bari	» 1,000
Id.	Venezia	» 1,000
	Totale	L. 28,850

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
GOVONE.

SPECCHIO

del personale addetto al Tribunale supremo di Guerra e Marina ed ai Tribunali Militari, col relativo stipendio assegnatogli.

N.	Personale	Stipendio
1	Avvocato generale militare	L. 12,000
1	Sostituito Avvocato generale militare	» 7,000
1	Id.	» 6,000
2	Id.	» 5,000
4	Avvocati fiscali militari	» 6,000
4	Id.	» 5,000
4	Id.	» 4,000
8	Sostituiti Avvocati fiscali militari	» 3,500
6	Id.	» 3,000
17	Id.	» 2,500
12	Uffiziali istruttori, paga del grado.	
8	Uffiziali sostituiti istruttori paga del grado.	
1	Segretario del tribunale supremo	» 4,000
1	Id. dell'Avvocato generale	» 3,500
1	Id. Archivista	» 3,000
4	Segretari	» 3,000
4	Id.	» 2,500
4	Id.	» 2,200
14	Sostituiti Segretari	» 2,000
14	Id.	» 1,800
12	Id.	» 1,500
2	Scrivani	» 1,800
21	Id.	» 1,500
14	Id.	» 1,200

Il Sostituito Segretario più anziano presso ciascun Tribunale rimane incaricato della Segreteria dell'Avvocato fiscale militare.

NB. Il personale suddetto sarà ripartito fra i tribunali militari a seconda dei bisogni del servizio, e giusta gli ordini del Ministro della Guerra.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
GOVONE.

Appendice XI.

(V. Art. 351).

Codice di procedura penale.

TITOLO XII.

Delle grazie, delle amnistie, e degli indulti.

826. Le suppliche per grazia di pene pronunziate dovranno essere dirette al Re, e presentate al Ministro di grazia e giustizia: esse saranno sottoscritte dal supplicante o da un avvocato o procuratore esercente.

Le suppliche per grazia, presentate come sopra, o in qualsiasi altra forma, non sospenderanno l'esecuzione della sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal Re per mezzo del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto di grazia non può riguardare che una condanna passata in cosa giudicata.

827. Coloro che riporteranno decreto di grazia dovranno, nel termine di due mesi dalla spedizione, presentarlo al pubblico ministero presso le corti o tribunali che hanno pronunziata la condanna: in difetto, decaderanno dal benefizio del decreto.

Se la grazia riguarda un reato di competenza dei pretori, il decreto sarà presentato entro lo stesso termine e sotto la stessa pena al procuratore del re presso il tribunale dal quale i pretori dipendono.

Ciò nondimeno il decreto portante intero condono di una pena corporale pronunciata con una sentenza, ovvero il condono di quanto rimane ancora a scontarsi della detta pena dal dì della domanda del medesimo, sarà ove il condannato si trovi detenuto, immediatamente trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha proferita la sentenza, acciò si proceda senza ritardo in conformità del disposto dall'articolo seguente, e quindi al rilascio del detenuto.

828. Il decreto di grazia sarà annotato dal cancelliere della corte, del tribunale o pretore che ha pronunziato la sentenza, in fine od in margine della minuta della sentenza.

Quest' annotazione si farà entro tre giorni da quello in cui il decreto fu comunicato al cancelliere, sotto pena di un' ammenda non minore di lire dieci.

829. Se il decreto non porta che una commutazione od una diminuzione di pena, o l'una e l'altra insieme, o contiene condizioni, il pubblico ministero ne

promuoverà l'esecuzione, e si osserverà quanto all'annotazione il disposto dei due articoli precedenti.

830. L'amnistia si concede per decreto reale sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei Ministri. Essa abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale.

Se il decreto d'amnistia non prescrive condizioni od obblighi all'imputato, accusato o condannato per essere ammesso a goderne, esso produce il suo effetto di pien diritto. Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato promuoverà d'ufficio la declaratoria d'ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzierà sulla di lui richiesta la sezione d'accusa.

Se dagli atti non risulta ancora abbastanza se il reato, per cui si procede, sia compreso nell'amnistia, il procuratore generale sospenderà tale richiesta, finchè il titolo del reato sia dagli atti sufficientemente indicato.

Se il reato è di competenza dei tribunali correzionali o dei pretori, il procuratore generale dovrà tosto trasmettere al procuratore del re ed al pretore copia della declaratoria e dell'ordine di rilascio emanato dalla sezione d'accusa.

L'imputato, accusato, o condannato il quale pretenda aver diritto di godere dell'amnistia, ed a cui favore il procuratore generale non abbia fatto richiesta d'ufficio, potrà entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto reale, ricorrere per ottenere la detta declaratoria alla sezione d'accusa, la quale statuirà immediatamente sul ricorso, udito il pubblico ministero.

Se il decreto d'amnistia impone condizioni od obblighi per l'ammissione, chi intende goderne dovrà nel termine stabilito del decreto reale o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla sezione d'accusa del distretto in cui sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto della causa, per ottenere la declaratoria d'ammissione. La sezione provvederà udito il pubblico ministero.

Nei casi preveduti dai due alinea precedenti, se il reato è di cognizione dei tribunali o dei pretori, i ricorrenti dovranno far constatare avanti i medesimi della declaratoria ottenuta dalla sezione d'accusa fra due mesi dalla data di essa.

831. L'indulto si accorda per decreto reale, col quale sono determinati i reati e le condanne che vi sono comprese e le condizioni per l'ammissione.

L'indulto non abolisce l'azione penale; esso estingue od attenua le pene inflitte con sentenza passata in cosa giudicata.

Chi intende godere del benefizio dell'indulto dovrà eseguire il disposto dai due ultimi alinea dell'articolo precedente nei termini ivi prescritti.

832. Il ricorso per godere dell'amnistia non sospenderà il corso della procedura già cominciata quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'amnistia: in questo caso il ricorso sarà unito agli atti del processo per la decisione da farsene nel corso ulteriore della causa.

Se il titolo del reato è già sufficientemente indicato allo stato degli atti, la sezione d'accusa

statuirà immediatamente sul ricorso.

833. La disposizione dell'articolo 147 del codice penale potrà applicarsi a coloro che hanno ottenuto decreto di grazia o goduto degli indulti per crimini preveduti nel detto articolo.

Sarà applicabile tale disposizione anche a chi abbia goduto dell'amnistia, quando ciò sia stato espressamente prescritto o permesso nel decreto reale con cui l'amnistia venne accordata. In questo caso il decreto d'amnistia non riceverà esecuzione se chi intende goderne non avrà presentato il ricorso prescritto dall'articolo 830, entro il termine ivi stabilito.

Appendice X.

(V. Art. 353).

Codice di procedura penale.

(*Lib. I. Tit. II.*)

57. Essa viene esercitata sotto la direzione e dipendenza del procuratore generale presso la corte d'appello, e del procuratore del Re presso il tribunale correzionale, nel quale esercitano le loro funzioni:

1° Dalle guardie campestri e dagli agenti di pubblica sicurezza;

2° Dagli uffiziali e bassi-ufficiali dei carabinieri reali, dai sindaci o da chi ne fa le veci.

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti;

3° Dai pretori;

4° Dai giudici istruttori.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nei numeri 2, 3 e 4 avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

Appendice XI.

(V. Art. 376).

Codice di procedura penale.

(Lib. I. Tit. II. Cap. V.)
(Sez. VI. §. 2.)

163. I testimoni saranno citati con cedola avanti il giudice incaricato dell' istruzione.

La cedola indicherà:

Il giudice avanti il quale il testimonio dee presentarsi:

Il nome, cognome, la residenza o il domicilio, o la dimora del testimonio;

Il giorno, l' ora ed il luogo della comparizione;

La pena che si incorre per difetto di comparizione;

La cedola sarà sottoscritta dal giudice che l' ha rilasciata e dal cancelliere.

164. La cedola sarà intimata, a richiesta del pubblico ministero, da un usciere il quale dovrà farne tante copie quanti sono i testimoni da citarsi. In ciascuna di dette copie sarà indicato un solo testimonio.

La cedola sarà consegnata al testimonio in persona; quando non si possa consegnare alla persona, sarà consegnata alla sua residenza; se la residenza non sia conosciuta, si consegnerà al suo domicilio, e in difetto, alla sua dimora. Se l' usciere non trova nella residenza o nel domicilio o nella dimora nè il testimone, nè alcuno dei suoi congiunti o domestici, egli la consegnerà ad uno dei suoi vicini, ed in loro mancanza, od in caso di rifiuto, al sindaco del comune od a chi nè fa le veci, il quale apporrà il *visto* all'originale. L' usciere indicherà nella copia della cedola la persona a cui fu quella consegnata ed il giorno in cui la citazione è seguíta, ed apporrà la sua sottoscrizione appiè del certificato che ne sarà steso.

165. Eseguita la citazione, l' usciere ne stenderà l'atto appiè della cedola originale od in foglio a parte nel modo che segue:

1° Designerà i testimoni, ed indicherà in qual modo sieno stati citati;

2° Quanto ai testimoni che non sono stati citati personalmente, indicherà se trovansi nel comune od altrove; in quest' ultimo caso si farà rilasciare dal sindaco, o da chi ne fa le veci, un' attestazione che indichi la dimora dei testimoni, o dichiari che il luogo ne è ignoto;

3° In caso di morte di alcuno dei testimoni, dovrà farsene rilasciare attestazione dal sindaco;

4° Sottoscriverà la relazione ed unirà alla medesima le attestazioni suddette.

Egli formerà un solo atto di tutte le citazioni eseguite nello stesso giorno.

166. La cedola originale di ci-

tazione, la relazione, e le carte accennate nell'articolo precedente saranno unite al processo.

167. I testimoni che si trovano nel luogo ove si fa l'istruzione, potranno essere chiamati a deporre anche mediante avviso del giudice e senza le formalità della citazione.

168. I testimoni presentati dal denunciante, dal pubblico ministero, e dalla parte civile, saranno sentiti anche non citati, come altresì quelli che sono comparsi volontariamente.

Tanto in questo caso, come in quello preveduto nell'articolo precedente, sarà fatta menzione del verbale d'esame del motivo della non seguita citazione.

169. Ogni qual volta risulterà, per mezzo di un certificato di un uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimone si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il giudice si trasporterà alla sua dimora per ricevere la sua deposizione, a meno che egli preferisca di delegare o richiedere in conformità dell'articolo 81.

170. Dovendosi esaminare un testimone sottoposto a processo, o condannato per un crimine o delitto, gli sarà offerto, ove ne sia il caso, un salvacondotto nella cedola stessa di citazione.

Il selvacondotto sarà accordato dalla corte o tribunale che ha conosciuto od a cui spetta di conoscere del detto reato, salvo il disposto dell'articolo 296.

Se contro il testimone è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti, gli verrà accordato un salvacondotto dall'istruttore.

Ogni salvacondotto prefiggerà il tempo necessario al testimone pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo egli non potrà essere arrestato; e, ove lo si ravvisi conveniente, fisserà pure la strada che avrà da percorrere.

In tutti i casi sarà sentito il pubblico ministero.

Appendice XII.

(V. Art. 434).

Codice di procedura penale.

(Lib. II. Tit. IX.)

633. Allorquando i difensori nominati avranno giusti motivi di scusa, o riconosceranno incompatibilità nelle difese a loro commesse, dovranno senza ritardo farne la dichiarazione al presidente, il quale, ove occorra, procederà alla nomina di altri difensori come è detto nell' articolo 275.

Nel caso che i motivi di scusa addotti sieno rigettati, il presidente ingiungerà ai difensori di prestare il loro ministero: se questi persistono nel rifiuto, egli ne farà rapporto alla corte o al tribunale, che darà ove ne sia il caso, quei provvedimenti in via di disciplina che crederà convenienti a termini dell' articolo 635, senza però ritardare la nomina di un altro difensore.

635. Se la difesa degli imputati od accusati fosse trascurata; la corte o il tribunale potrà secondo i casi, ed in via di disciplina, ammonire i difensori nominati, ed in caso di recidiva potrà anche sospenderli dall' esercizio delle loro funzioni per tempo non minore di giorni quindici nè maggiore di tre mesi salvo inoltre il rimborso delle spese che il ritardo avesse occasionate.

Gli stessi provvedimenti, in via di disciplina, potranno aver luogo contro gli avvocati e i procuratori, i quali nelle loro arringhe o negli atti si allontanassero dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici, od in qualunque altro modo si rendessero riprensibili nell' esercizio del loro ministero: ferme le disposizioni dell' art. 580 del codice penale, e salvo a procedere nella forma ordinaria se le mancanze costituiscono un reato speciale.

Nel caso di sospensione pronunziata dal tribunale, il presidente ne informerà la corte d' appello.

Appendice XIII.

(V. Art. 518).

Codice di procedura penale.

(Lib. II. Tit. III. Cap. VII. § 3.)

543. Il condannato in contumacia ad una pena criminale, in qualunque tempo si presenti volontariamente, e si costituisca in carcere, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a fare le sue difese, come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di esso nella forma ordinaria. La sentenza di rinvio e l'atto di accusa non che gli atti anteriori conserveranno però tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importi la interdizione legale del condannato, essa non produrrà il suo effetto che dopo trascorsi cinque anni dalla pronunziazione della sentenza. Durante i cinque anni i beni del condannato saranno amministrati e le sue ragioni promosse come per gli assenti presunti.

Se il condannato in contumacia si costituisca in carcere, o sia arrestato dopo i cinque anni, rientrerà per l'avvenire nel godimento di tutti i suoi diritti, rimangono però salvi gli effetti dell'interdizione legale per l'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni, sino alla di lui comparsa in giudizio.

544. La condanna contumaciale che importa la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, produrrà il suo effetto dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza, eseguita ai termini dell'articolo 539.

Se il condannato in contumacia alla detta pena si presenta volontariamente od è arrestato, dopo trascorso il termine di tre mesi, rientrerà per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti, ma rimarranno salvi gli effetti dell'interdizione dai pubblici uffizi pel tempo trascorso dalla scadenza del detto termine sino alla di lui comparsa in giudizio.

Se il condannato in contumacia all'interdizione dai pubblici uffizi, contro cui non siasi spedito mandato di cattura, dopo essersi volontariamente presentato, non comparisce nella udienza fissata nel secondo giudizio, la corte pronunzierà, senza intervento dei giurati, sentenza colla quale si ordinerà l'esecuzione di quella proferita in contumacia. Questa seconda sentenza sarà notificata al condannato nei modi prescritti pei mandati di comparizione, e non potrà più essere impugnata. Rimarrà però aperta al condannato la via della cassazione.

545. Contro le sentenze proferite in contumacia e portanti pene solamente correzionali o di polizia, sarà aperta al condannato la via dell'opposizione se-

condo le regole ed entro i termini stabiliti negli articoli 389 e 390.

Il ricorso di opposizione si presenterà alla cancelleria della corte d'assise.

La corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce: se questi non comparisce, la corte, senza intervento dei giurati, ordinerà la esecuzione della prima sentenza; salvo i casi di cassazione.

546. Nel caso in cui il condannato in contumacia sia sentito nel merito della causa oppure abbia fatto opposizione, secondo il disposto dei tre articoli precedenti, le deposizioni scritte dei testimoni morti, assenti o resi inabili a deporre in giudizio, e le risposte scritte degli altri coaccusati, saranno lette all'udienza. Lo stesso si osserverà per tutti gli altri documenti dai quali il presidente crederà potersi trarre utili schiarimenti sia sul reato, sia sui colpevoli.

547. Il contumace che, dopo essersi presentato, od aver fatto opposizione, otterrà una sentenza d'assolutoria, o di non esservi stato luogo a procedere, sarà sempre condannato nelle spese cagionate dalla sua contumacia.

APPENDICE XIV.

(V. Art. 537).

Codice di procedura civile.

LIBRO II — TITOLO X.

CAPO II.

Della Revisione.

688. Quando due persone saranno state condannate per uno stesso crimine, con due sentenze che non possono conciliarsi, e sono la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione delle due sentenze sarà sospesa, quand'anche la domanda di cassazione dell'una o dell'altra sentenza fosse stata rigettata.

Il Ministro di grazia e giustizia, sia d'uffizio sia sulla domanda dei condannati o di uno di essi, o del pubblico ministero, incaricherà il procuratore generale presso la corte di cassazione di denunziare alla medesima le due sentenze.

La corte, dopo aver verificato che le due sentenze non possono conciliarsi, le annullerà, e rimetterà gli accusati per un nuovo giudizio sugli atti d'accusa, che si riterranno per sussistenti, avanti una corte diversa da quelle che avranno pronunziate le due sentenze.

689. Allorchè, dopo una condanna per omicidio, saranno, per ordine del Ministro di grazia e giustizia, diretti alla corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, la corte di cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una corte d'appello, acciò riconosca l'esistenza e l'identità della persona supposta uccisa, coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prova atti ad escludere il fatto che diede luogo alla con danna.

In conseguenza dell'ordine del Ministro di grazia e giustizia, sarà di pien diritto sospesa l'esecuzione della sentenza sino a tanto che la corte di cassazione abbia pronunziato.

La corte d'appello a cui la causa è rimandata, pronunzierà soltanto sull'identità o non identità della persona. La sentenza sarà trasmessa cogli atti del processo alla corte di cassazione, la quale potrà, secondo i casi, annullare la sentenza di condanna, ovvero rimandare la causa a una corte d'assise diversa da quella

che pronunziò la sentenza annullata.

690. Quando, dopo una condanna contro un accusato uno o più testimoni che hanno deposto nel processo saranno imputati di falsa testimonianza o di reticenza a suo carico, e l'accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, l'esecuzione della sentenza di condanna sarà sospesa di pien diritto, quand'anche la corte di cassazione avesse rigettato il ricorso del condannato.

Se i testimoni sono in seguito condannati, il Ministro di grazia e giustizia, sia d'uffizio, sia sulla domanda della persona condannata colla prima sentenza, o del pubblico ministero, incaricherà il procuratore generale presso la corte di cassazione di denunziare il fatto alla medesima corte.

La corte di cassazione, dopo avere verificata la dichiarazione dei giurati sulla quale è emanata la seconda sentenza, annullerà la prima sentenza, semprechè per tale dichiarazione i testimoni risultino colpevoli di falsa testimonianza o di reticenza a carico del primo condannato; e rimetterà l'accusato avanti una corte d'assise diversa da quelle che pronunziarono sia la prima che la seconda sentenza, acciò si proceda ad un nuovo giudizio, ritenuto l'atto d'accusa per sussistente.

Se gli accusati di falsa testimonianza o di reticenza sono assolti, oppure si dichiara non essere luogo a procedere, la sospensione sarà tolta di diritto, e la sentenza verrà eseguita.

691. I testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza non potranno più essere sentiti nel nuovo dibattimento.

692. Allorchè vi sarà luogo a revisione di una condanna nel caso preveduto dall'art. 689, e questa condanna sarà emanata contro una persona morta in seguito, la corte di cassazione nominerà un curatore alla di lei memoria, in contraddittorio del quale si procederà alla formazione del processo. Egli vi eserciterà tutti i diritti del condannato.

Se dal nuovo processo risulterà che la prima condanna sia stata proferita ingiustamente, la corte d'assise riabiliterà la memoria del condannato.

In tal caso gli eredi del defunto potranno intentare l'azione pel risarcimento dei danni contro chi è di ragione.

Lo stesso si praticherà nel caso preveduto dall'articolo 688, allorchè uno dei due condannati fosse morto.

693. Le disposizioni degli articoli 688, 689, 690 e 691 sono comuni alle sentenze inappellabili pronunziate in materia correzionale.

Nondimeno, se nei casi preveduti dagli aricoli 688, 689 e 690 la causa dev'essere rimandata, la corte di cassazione designerà, secondo i casi, un'altra corte di appello, od un tribunale correzionale che si trovi nella giurisdizione della corte in cui sono posti il tribunale od i tribunali che avranno proferite le sentenze annullate.

694. In qualunque caso di condanna ad una pena corporale a tempo, la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza, sia durante la sospensione della esecuzione di essa, sarà computata nella durata della pena.

TAVOLA COMPARATIVA

DEI SINGOLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE PER L'ESERCITO CON QUELLI DEL CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO, CODICE PENALE ITALIANO COMUNE 1852, CODICE PENALE MILITARE SARDO ABROGATO, CODICE DI PROCEDURA PENALE 1865, CODICE PENALE MILITARE FRANCESE.

Spiegazioni delle abbreviazioni.

E. *Codice penale per l'esercito.*
P. M. *Codice penale per la marina militare.*
P. It. *Codice penale italiano del 20 novembre 1859.*
P. Sar. *Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1° ottobre 1859).*
C. PP. *Codice di procedura penale italiano.*
Fr. *Code (français) de justice militaire pour l'armée de terre (9 juin 1857).*

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
1			1		
2		3	2		271
3	2	5 *s.* 6 10	3		
4	3	13	4		185
5	4 *ss.*		5		186 *ss.*
6	5		6		186
7	6	13 *ss.*	7		188
8	7	21 *ss.*	8		
9	8		9		196
10	9		10		196
11	10	52 81	11		267
12	11		12		
13	12		13		
14	13		14		
15	34		15		
16	25		16		
17	16		17		190
18	17		18		192
19	18		19		189
20	19	53 *ss.*	20		
21	20	54	21		
22	21	60	22		
23	22	60	23		
24	23	66	23		
25	24	71 *ss.*	25		200
26	25		26		
27	26	72	27		
28	27		28		
29	31	14	29		
30	32	23	30		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
31	33	96 *ss.*	31		202
32	34	97	32		202
33	35	98	33		202
34	36	99	34		
35	37	100	35		202
36	38	101	36		
37	39	102	37		
38	40	103	38		
39	41	104	39		
40	42	105	40		
41	43	106	41		
42	44	108 *s.*			202
43	44	110 *s.*	43		
44	45	111	44		
45	46	112 *s.*	45		
46	47	117	46		
47	58		47		
48	50	118	48		202
49	49	118	49		
50	51	128	50		
51	53	87	51		
52	52	20	52		
53	52	52 *ss.*	53		192
54	54	39 40	54		
55	55	40	55		201
56	56	94	56		
57	57	95	57		202
58	58	52	58		
59	59	105	59		
60	60	131	60		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
61	61	137	61		
62	62	138	62		
63	63	139	63		
64	64	139	64		184
65	65	142	65		
66	66	3 143	66		
67	67	144	67		
68	68	146	68		
69	69	146	69		
70	70	3 151 *ss.*	70		
71	71	169	71		204
72	72		72		205
73	73		73		205
74	75		74		205 *s.*
75	76		75		206
76	77		76		205
77	78				
78	79		77		206
79	80		78		206
80	82		79		208
81	83		80		
82	84		81		226
83			82		228
84	88		83		209
85	104		84		
86	89		85		209
87			86		
88	92				218
89	95				
90	93		87		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
91					
92	94		88		213
93	94		89		213
94	105		90		211
95	107		91		212
96	106		92		212
97	108		93		
98	109		94		211
99			95		
100	112		96		214
101	113		97		
102	114		98		
103	118	271 *ss.*	99		216
104	100		100		
105	101				
106	102				218
107	103				
108	119		100		
109	120		101		
110	121		102		
111	124		103		220
112	130		104		224
113	131		104		218
114	133		105		217
115	134		106		217
116	136		107		217
117	138		108		
118	139		109		219
119	140		110		220
120	141		111		217

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
121	142		112		220
122	144		113		221 *ss.*
123	144				221
124	144		114		222
125	145		115		223
126	146		116		223
127	147	541 561 *ss.*	117		
128		550 564	118		
129	148	526 *ss.*	119		
130	149		120		223
131	150		121		224
132	151		122		
133	153		124		
134	157	558 *ss.*	125		
135	158				
136	136		126		
137	160	169 *ss.*	127		238
138	161		128		231 235
139	162		129		231
140	164				231 *ss.*
141	165		131		232
142	166		132		232
143	167		133		233
144	168		134		232
145	169		135		234
146	170		136		233
147	171		139		233
148	172		138		233
149	173		139		
150	174		140		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
151	175		141		235
152	175		142		236
153	176		143		237
154	179		144		240 *s.*
155	185		145		242
156	181		146		236
157	182		147		236
158			148		
159	183		149		
160	186	271 *ss.*	217		268
161	186	285	218		
162	187				
163	188		150		242
164	189		151		
165	190		214		268
166	128		152 *s.*		228
167	128		153		228
168	129		154		229
169	191		155		
170	192		156		
171	193		157		
172	194		158		
173	195		159		
174	196		160		
175	197	375 *ss.*	161		
176	198	376	162		
177	199	378	163		
178	200	570 *ss.*	164		
179	201	341 *ss.*	165		257
180	202		166		257

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
181	203		169		262
182	204	333 *ss.*	168		259
183	205	336	169		260
184	206	337 *s.*	170		260
185	207				
186	208	392	171		258
187	209	353	172		
188	210	207 *ss.*	173		264
189	211	210	174		
190	212		175		265
191	213		176		264
192	214	241	177		
193	215	242	178		261
194	216	242	179		
195	217	416	180		265
196	218		181		265
197	217		182		265
198	219		183		
199	220	296	184		
200	221	217	185		261
201	222	218	186		261
202	223	219	187		261
203	224	222	188		
204	225	224	189		
205	226	226	190		
206	227	227	191		
207	228		192		
208	229		193		
209	230	305 *s.*	194		215
210	231	307	195		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
211	232	308			
212	233		197		244
213	234		198		245
214	236	607 *ss.*	199		248
215	237	606	200		248
216	238	607 *ss.*	201		248
217	239	606	202		248
218	240	612	203		
219			204		
220	243	606	205		
221	244				
222	245				
223	246				
224	247	634			
225	248	634	205		
226		625	206		
227	250	650	207 208		250 251
228	251	651	268		251 252
229	252	669	208		255
230	253		209		253
231	254	210			254
232	255		211		
233	260	290	212		266
234	261	169 *s.*	213		266
235			214		268
236			214		
237			219		
238			219		
239			220		
240			221		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
241			222		
242			222		
243	272	169	223		
244	273		224		
245			224		
246	274		228		
247			227		
248	274		228		
249	275		229		
250	275		230		
251			231		
252	276		233		250
253	277		233		
254	278	525 524 *ss.*	234		
255	279	562	235		
256	280	562	236		
257	281	563	237		
258	278	542	238		
259	283	544	239		
260	284	544 *ss.*	240		
261	285	543	241		
262	286	567	242		
263	287		243		
264	288	548	244		
265	289	564	245		
266	290	563	246		
267	291	558 *s.*	247		
268	292	247	248		
269	293	248 *ss.*	249		
270	294	489 *ss.*	250		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
271	295	493 *ss.*	252		
272	296	494 *ss.*	251		
273	297	425	254		
274	298	596 *ss.*	255		250
275	299		256		
276	300		257		
277	301		258		
278	302		259		
279	303		260		
280	304		261		
281	305	607	262		
282	306	608	263		
283	307		264		
284	308	626	265		
285	309	364 *ss.*	266		
286	310	366	267		
287	311		268		
288	313	367	269		
289	313	369 *ss.*	270		
2 90	314	368	271		
291	315		272		
292	316		273		
293	317 *s.*		274		1
294	319		275		2
295	320		276		3
296	322		547		4 6
297	327		278		20 21
298	328		279		
299	329		280		5 7
300	218		281		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
301	331		282		7 29
302	329		283		5
303	328		284		9
304	332				8
305	333		385		21
306	334		386		25
307			287		22
308	335		288	746 *ss.*	24
309	336		289		
310	337		290		110
311			291		33 *ss.*
312			292		10
313			293		Dec. 18 luglio 57.
314			293		11 *ss.*
315			294		
316			295		
317	338		296		26 *ss.* 38 *ss.*
318	338		297		27
319	339		298		
320	338		299		
321			300		27 29
322			301		
323	362		302		55 56
324	362		303		57
325			304		56 57
326			305		
327	364		306		
328	376 386		307	14 *ss.*	61
329	377		308	16	61

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
330			309	17	
331	378		310	18	
332	383		311	19	
333	377		312	34	
334	384		313		
335	379		314		
336	383		315		
337	387		316		76
338	384		317		60
339	388		318		
340	389		319		60
341	390		320		
342	391		321		59
343	343		322	638	72
344	369		323	640	74
345	370			643	
346	393		225		
347	394				
348	395		225	348	
349	396		326		
350	397		327		
351	398		328		
352	360		329		
353	399		330		84
354	400		331		
355	401		332	42 *s.*	85
356	402		333	123	
357	403		334		
358	404		335	100	86
359	405		336	100	86

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
360	406		337	112 *ss.* 152 *ss.*	
361	407		338	142 *ss.*	
362	408		339	143	
363	409		340	142	
364	410		341		
365	411		342	145	
366	412		343	145	
367	413		344	64 *ss.*	87
368	414		345	47	
369	415		346		88 *s.*
370	416		347	54	370
371	417		348	69	
372	418		348		
373	419		350	51 197 231	101
374	420		351	199	
375	421		352	160 *ss.*	102
376	422		353	163 *ss.*	
377	423		354	169	102
378	424		355	176 *ss.*	103
379	425		356	159	128
380	426		357	170	128
381	427		358	171	128
382	428		366	209	128
383			361		128
384	429		362	302	128
385	430		363	286	128
386	431		364	287	128
387	432		365	288	128
388	433		365	288	128

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
389	434			290	128
390	435		367	173 304	128
391	436		366	234	128
392	437		369	235	128
393	438		370	232	128
394	439		371	237	102 122
395	440		372	236	122
396	441		373	82 *ss.*	
397	442		374	86 *ss.*	101
398	443		375	87	
399	444		376	88	
400	445		377	89	
401	446		378	90	
402	447		379	854	102
403	448		380	853	102
404	449		381	82 179	127
405	450		382	82 179	207
406	451		383	180 *ss.*	105
407	452			195	
408	453			182	
409	454		384	241	
410	455		385	243	
411	456		386	244	
412	457		385	245	
413	458		388	91 *ss.*	
414	459		389	92	
415	460		390	93	
416	460			94	
417	461		391	238	
418	462		392	96	

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
419	463		393		
420	464		394	197	
421	465		395	256	
422	466		396	266	
423	467		397	445	
424	468		398	446	
425	469		399	249	
426	470 *s.*		400	230	
427	472		402		
428	473		403	201	
429	474		404	259	
430	475		405	377 378	
431	476		406	260 *ss.* 639 *ss.*	
432	478		412	443 456 632 *ss.*	109
433	479		413	633	110
434	480		414	633	110
435	481		415	456	112
436	482		416	468	
437	483		417	384 468	
438	484		418		
439	486		419	471	108 *ss.*
440	487		420	472	
441	488		421	477 *ss.*	114
442	489		422	479	115
443	490		423	268	113
444	491		424	270	
445	492		425	273	117
446	493		426	281	112

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
447	494			480	122
448	495		427	303	130
449	496		428	316 *s.*	
450	497		429	284 420	
451	498		430	301 *s.*	
452	499		431	291	
453	500		432	292	
454	501		433	293	129
455	502		434	294	129
456	503		435	295	
457	504		436	301	
458	505			297 *ss.*	
459	506		437	282	
460				289	
461	507		438	281 1° c.	
462			439	302 305	
463	508		440	305	
464	509		441	307	
465	510		442	308	
466	511		443	303	
467	512		445	309 *s.*	
468	513		446	311	
469	514		447	311	
470	515		448	312	
471	516			313	
472	517		449	314	
473	518		450		
474	519		451	341	
475	520		452	519	
476	521		453	281	130

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
477	522		454	281 493	130
478	523		455	316 *ss.*	
479	524		456	319 *ss.*	
480	525		457	510	129
481	526		458	345 *ss.*	
482	527		459	319 494	132
483	528		460	319 *ss.*	133
484	529		462	505	
485	530		463	515	
486	531		464	512	
487	532		469	518	137
488	533		466	606 615	
489	534		467	568	
490	535		468	323	140
491	536		470	323 *s.*	141
492	537		470		
493	538		471		
494	539		472	584 *ss.*	145
495	540		473	601	151
496	561		474	640 *ss.*	143 159
497	567		475		162
498			476		172
499	477			667	164
500			478	667	165 *s.*
501			479	668	167
502			480	673	167
503			481	674	170
504			482	573	170
505			483	683	
506			484	682	166

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
507	541		485	524 *ss.*	175
508	542		486	539	176
509	543		524		
510	544		487	529	176
511	545		488	538	176
512	546		489	538 *ss.*	176
513	548		491	540	
514	549		492	541	177
515	550		493	534	
516	551		494		
517	552		495	543	
518	495			543	
519	553		496	619	
520	554		497	620	115
521	555		498	628	118
522	556		498	629	118
523	557		499		118
524	558		499	630 *s.*	
525	559		500	622 *ss.*	115
526	560		501	635 *ss.*	
527	592		502	787 *ss.*	
528	593		503	790 *ss.*	
529	594		504	790	
530	595		505	791	
531	596		506	793	
532	561		508	648	
533	562		509	658	
534	563		510	659	
535	564			657	
536	565		511	652	

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
537	566		522	688	
538	568		513	684	
539	569		514	685	
540	597		515	685	
541			541		
542			517		
543			518		
544			519		156
545	598		520		
546	600		521		
547			522		
548			523		
549			524		
550			525		
551			526		152
552			527		154
553			528		
554			529		
555			530		
556	581		531		
557			532		
558			533		
559			534		
560			535		
561			536		
562			537		
563			538		
564			539		
565			540		
566			541		

E.	P. M.	P. It.	P. Sar.	C. PP.	Fr.
567			542		
568			543		
569			544		
570			545		
571			546		
572			547		
573			548		
574			549		
575			550		
576			551		
577			552		
578		3	553		
579			554		

INDICE

ANALITICO-ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL CODICE PENALE PER L' ESERCITO.

A

B

D

I

L

O

P

Q

R

S

T

U

V

INDICE DELLE MATERIE

Parte Prima

DEI REATI E DELLE PENE.

Parte Seconda

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.